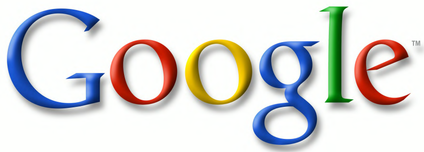
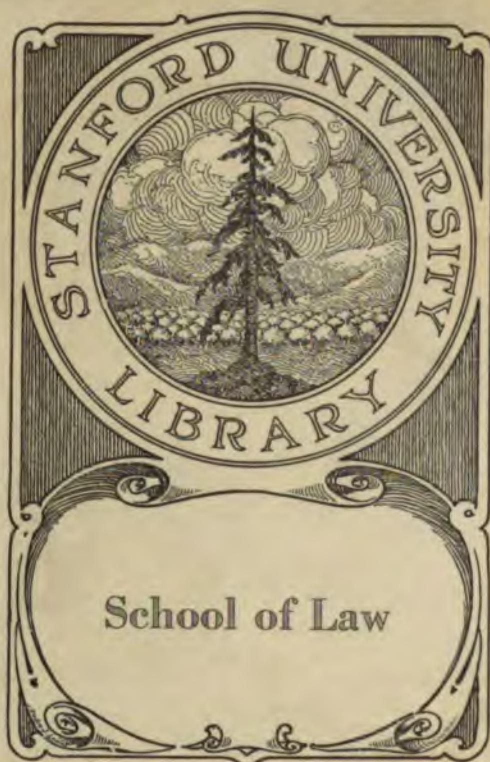



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARY
School of Law

ANNALI DELL' UNIVERSITÀ DI PERUGIA

PUBBLICAZIONI PERIODICHE

DELLA

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

NUOVA SERIE

VOLUME VIII. — ANNO 1898

(Delegato per la pubblicazione il prof. O. SCALVANTI)



PERUGIA
UNIONE TIPOGRAFICA COOPERATIVA
(GIÀ DITTA BONCOMPAGNI)
1898

INDICE DEL VOLUME VIII.

ANNO 1898

direttivi nella ricerca dei fenomeni della storia, ossia l'applicazione di un vero metodo storico; e senza che si vegga chiara e limpida nella mente dell'autore la percezione delle leggi, cui la coscienza umana ha obbedito per giungere da un punto all'altro della evoluzione giuridica. Se ricerche simili bastassero a fare del giurista uno storico del diritto, in verità che sarebbe ben facile acquistare cotesto titolo. Invece quelle sono più o meno dotte improvvisazioni, congerie di materiali utili a conoscersi, più utili ancora a trovar riassunti da chi ha durato la fatica di adunarli per la trattazione di uno speciale argomento; ma tutto ciò non costituisce una dottrina storica, anzi il più delle volte è una negazione della storia. E questo perchè l'autore, premuto dal bisogno di giungere alla dimostrazione della sua tesi spesso non sa o non vuole scegliere i materiali o li accozza insieme, sebbene ripugnanti o per ragione cronologica o per ragione della loro causalità specifica; talchè, mentre possono aver giovato al fine di lui, non presentano un apparato degno di nota per i veri storici del diritto. La storia giuridica è una dottrina a sè, che, senza preconcetti, senza vedute sistematiche, sottopone il fenomeno storico al più diligente esame, non d'altro desiderosa che di pervenire alla scoperta delle leggi, che lo hanno determinato, delle cause che hanno su lui influito e dell'ulteriore svolgimento, a cui quel fenomeno è destinato. Allora si scorge il legame che unisce la successione storica dei fenomeni del diritto pubblico con quella relativa ai fenomeni dell'ordine giuridico-privato; si veggono i rapporti degl'istituti fra loro, l'impero dei sentimenti, che li hanno plasmati e modificati, la orientazione o direzione ideale della coscienza giuridica; e dall'esame di questi fatti viene a resultare un complesso di principî, che costituiscono una particolare dottrina storica indispensabile a conoscersi per chi non voglia andare a tentoni nello studio della più importante manifestazione della vita di un popolo.

Ora questa dottrina, rispetto al *Diritto Canonico,* è egli possibile formarla con un'esposizione dommatica di quel diritto, e solo riassumendo i dati storici, che può offrire la *Storia del*

diritto italiano, allorquando si sofferma a rilevare i punti di contatto e di divergenza del corpo di diritto, oggetto del suo studio, colla ragione dei canoni? Certamente, no. Per costruire cotesta dottrina bisogna che noi assistiamo al lento svolgimento del principio cristiano attraverso i tempi e presso i varî popoli; bisogna che vediamo quali attitudini fin dapprincipio il cristianesimo manifestò per addentrarsi nella vita umana; come penetrò nell'orbita giuridica, sia del diritto pubblico che del privato, e come gli venne fatto di organizzare una ragion sociale distinta da quella dell'individuo e dello Stato. Bisogna investigar bene le cause e i limiti di quella facoltà di adattamento, da lui manifestata, e nella quale è da cercare il segreto de'suoi successi; bisogna seguire con minuta e coscienziosa analisi lo svolgersi di tutte le sue tendenze ponendole a confronto, epoca per epoca, col mondo civile destinato a ricevere la sua influenza. Occorre infine ricostruir la ragion canonica dal punto di vista storico. Questo non significa già, che l'insegnamento del *gius* dei canoni debba rendere inutili i richiami di quel corpo di leggi e di dottrina quando si parla della storia giuridica di un dato popolo. Senza dubbio, esaminandosi gl'istituti che preludiarono alla costituzione del patto feudale, lo storico dovrà bene intrattenersi *sui benefizi laici ed ecclesiastici;* e trattando delle leggi carolingiche dovrà pur notare con qual metodo, scopo e intendimento la Chiesa si associò al potere politico nel dettare norme di diritto ai sudditi del vasto impero; e parlando di varie istituzioni di diritto privato sarà del pari indispensabile che si additino con precisione e con critica delle Fonti le cause, per le quali esse vennero per opera o impulso della Chiesa modificate; e prendendo a soggetto di trattazione l'ampio tema del *Risorgimento,* dovrà pure lo storico investigare le ragioni del tipo religioso delle corporazioni e va dicendo. In breve, l'insegnamento del Diritto Canonico deve aggiungere, non togliere nulla alla vasta materia della storia giuridica; deve completarne il sistema, non privarla dei necessari sussidî al retto comprendimento dei fenomeni, che cadono nell'orbita delle sue ricerche.

Il lettore dal fin qui detto deve aver compreso, che io dò una speciale importanza al Diritto Canonico come diritto storico; ed è veramente questo il lato più fruttuoso di un'indagine che si voglia fare in quella dottrina e in quella legislazione. Ciò che della ragion canonica è in vigore oggidì, o che al diritto positivo più strettamente si collega, potrà bene offrir materia di un Corso *legale*, ma non servirà alla costruzione scientifica di una dottrina, la quale vuole essere studiata in ogni sua parte, sicchè apparisca, qual'è, un tutto organico sapientemente condotto e atto alle funzioni altissime che ebbe nel mondo civile.

D'altro lato poi, se il Diritto Canonico deve essere studiato come insigne periodo di evoluzione storica, non bisogna dimenticare l'utilità anco di una trattazione dommatica ed esegetica delle Fonti. Tutto sta adunque nel coordinare questi trattati per guisa che sia raggiunto il fine della costruzione di una dottrina storica del Diritto Canonico, e sia data un'adeguata notizia delle Fonti e della giurisprudenza. A questo duplice scopo evidentemente non si arriva seguendo i metodi invalsi presso i più dei canonisti antichi e recenti, che o dell'intero trattato si occuparono o scelsero qualche particolare argomento. Sappiamo bene, che anche in questo ramo dello scibile dotti italiani e stranieri, quali il Friedberg, il Butz, lo Schulte, il Gerlah, il Bierling, lo Chanan de Malon, il d'Epinay, il Geigel, l'Esmain, l'Endemann, il Cercia, lo Spennati, il Magni, il Todeschi, il Castellari, lo Scaduto ed altri hanno egregiamente trattato e del Diritto Canonico e di speciali istituti. Ma pur tuttavia non mi è accaduto di trovare notevoli differenze di metodo fra questi scrittori e gli antichi trattatisti.

Postomi pertanto a meditare sulla via da seguire nell'insegnamento di questa dottrina, mi è parso di dover stabilire un primo punto, e cioè — *che non si debba passare all'esposizione dommatico-esegetica delle Fonti, senza aver prima ricostruito la storia del Diritto Canonico fin da' suoi inizi* —. Ho diviso quindi il Diritto Canonico in due grandi periodi; quello che va dal principio dell'èra cristiana fino alla collezione di Graziano, e il periodo da Graziano ai dì nostri. Come ben vede il lettore, noi

non credemmo di adottare qui la distinzione dei periodi storici, che soglion fare anco i moderni canonisti, e cioè, la distinzione fra un periodo *antichissimo, antico, nuovo* e *nuovissimo.* Da tal partizione ci allontanammo, perchè dal punto di vista di una sistemazione scientifica dei principî di *gius* canonico, non ci parve opportuno distinguere l'epoca dalle origini al secolo VIII, da quella che va da questo secolo al dugento. Per la pratica conclusione delle nostre ricerche era mestieri invece presentare come un tutto a sè, il corpo delle leggi e delle dottrine svoltesi dal principio dell'êra volgare fino al decreto di Graziano, lasciando poi che con prevalente metodo dommatico si trattasse del periodo *nuovo* (dal secolo XII al concilio di Trento) e del *nuovissimo* (dal concilio di Trento ai tempi nostri) nella seconda parte del Corso.

Il motivo di questa bipartizione sta in ciò, che fino al *Decretum* il Diritto Canonico fu come in un periodo di formazione, durante il quale è d'uopo seguirne lo svolgimento col metodo storico; e questo diciamo perchè le collezioni anteriori al *Decretum,* come la raccolta di Dionisio, la *Hispana,* la *pseudo-Isidoriana,* i Capitolari di Benedetto Levita, la *Lex romana canonice compta,* la *Collectio Anselmo dedicata,* il *Libellus* di Reginone, le raccolte di Burcardo di Worms, di Anselmo da Lucca e di Ivone di Chartres sono riboccanti di false decretali e di supposti canoni, e cadono perciò nello studio critico delle Fonti. Comparsa la collezione di Graziano, seguìta poi dalle Decretali di Gregorio, il Diritto Canonico viene alla propria codificazione; onde, pur non tralasciandosi di notare lo svolgimento storico avuto nei secoli dipoi, può da quel momento la vasta materia essere esposta dommaticamente. Anzi l'esame di quelle collezioni porterà a conoscere l'ordine sistematico, che si volle dare ai portati della ragion canonica precedente, e il grande lavoro di coordinamento col diritto romano, risorto nella scuola di Bologna per opera di Irnerio. Al contatto della romanità, nuovamente sottoposta ad un esame scientifico, il Diritto Canonico sentì il bisogno di affermarsi come corpo di leggi, ed è evidente, che esso cercò imitare il diritto romano financo

nella partizione e sistemazione di molte materie fondamentali. È ben vero, che fino dai tempi di papa Nicolò (di cui si legge nella *Distin.* 19: « *Si Romanorum pontificum* » del Decreto di Graziano) si cercò di comporre un *Codex canonum*, e che molte furono le collezioni private; ma il titolo di *Codex* fu poi dato di preferenza all'opera del monaco Benedettino, talchè a proposito della deliberazione adottata da Pio IV circa la pubblicazione di quel documento, si scrisse, che ciò fu fatto — « *ne huiusce utilissimi et gravissimi CODICIS* vacillaret auctoritas » —. Eppure al tempo di Pio IV (a. 1559-1565) già erano state raccolte le *Decretali*, che portano il nome di Gregorio IX, il *Liber Sextus*, le *Clementinae*, le *Extravagantes Johannis* XXII e le *Communes*, ossia era compiuta quella grande opera di compilazione, che occupò i dotti canonisti dalla prima metà del secolo XIII agli ultimi anni del XV. E fu veramente all'epoca di Irnerio, che il monaco solitario di S. Felice comprese il bisogno che aveva la Chiesa di codificare le sue leggi, e sottoporle ad un lavoro di confronto e di interpretazione. Questo egli fece, e le *Quaestiones* in specie ci fanno comprendere l'influenza, che sull'animo di Graziano ebbero le ricerche d'Irnerio; perchè, ammesso pure che questi non fosse l'autore delle *Quaestiones de juris subtilitatibus*, è indubitato, che nelle glosse si disputa di frequente sul significato delle leggi, e se ne interpreta il contenuto. Graziano, testimone de' successi della scuola irneriana, prese parte a questo rifiorire degli studi giuridici, e non ha forse torto il Cassiani quando ritiene che l'antagonismo fra i discepoli d'Irnerio e Graziano fosse causa del lustro, che lo studio di Bologna in breve acquistò. Al *diritto romano* adunque, che con criterî scientifici tornava ad essere studiato per opera di giuristi, che non avevano l'abito della curia romana, si contrappose il *Diritto Canonico* formandone una collezione atta a chiarirne i principî e il carattere e a diffonderlo fra gli studiosi del giure.

Ora è appunto il periodo anteriore alla codificazione di Graziano, che importa esaminare storicamente, il periodo cioè, in cui il Diritto Canonico raccolse del diritto romano quanto gli

era assimilabile, nel mentre che modificava e temperava il diritto barbarico, dominandolo interamente dal secolo IX in poi. Questo studio deve servire di apparecchiamento a quello dommatico, che dal primo riceve la nozione circa la ragion d'essere degl'istituti giuridici, circa il fine che essi si proposero, e circa le condizioni d'ambiente storico, nelle quali i germi del cristianesimo si svolsero.

Taluno dirà, che questo disegno non è infine che una pagina di storia interna del Diritto Canonico. Ma anzitutto una storia generale interna di questo diritto non c'è, in quanto le opere più pregiate intorno alla ragione dei canoni, o vertano sopra il concetto del diritto ecclesiastico, come quelle del Butz, dello Schulte, del Gerlah, del Bierling, del d'Epinay, dello Chanan de Malon; o trattino di un lato solo della storia interna, come l'opera del Friedberg dal titolo — *Die Gränzen zwischen Staat und Kirche* — e quelle dello Scaduto e del Ruffini sullo stesso soggetto. Di guisa che se la letteratura giuridica si è arricchita di ottimi lavori storici in Diritto Canonico, ciò è avvenuto in occasione di particolari argomenti, come, ad es., il *matrimonio*, le *usure* e va dicendo. I trattatisti poi si sono per lo più arrestati all'istoria esterna del *gius* canonico tracciando solo qualche linea generale sull'evoluzione di quel diritto.

Ad ogni modo noi non volemmo esporre l'istoria interna del diritto ecclesiastico, ma ordinarne sistematicamente i materiali per guisa, che servissero di opportuna introduzione al trattato dommatico dei canoni. A questo effetto non basta un sunto delle leggi, come ha fatto il De Luise, o un *cenno storico*, quasi prefazione al trattato delle materie canoniche, come si usa comunemente. In Italia, da questo punto di vista, deve essere elogiato il prof. Castellari, che ha dato ampio sviluppo alle indagini storiche nel primo volume della sua Opera. Pur tuttavia diverso fu il nostro intendimento, per cui ci convenne non soltanto risalire pazientemente a tutte le Fonti del *gius* canonico, ma disporre i materiali in modo che si prestassero a frequenti riflessioni, alle quali non venimmo senza tener conto e applicare i criterî della moderna scienza sociologica quante volte si

chiariva opportuno o per mettere in luce la forza dinamico-sociale del cristianesimo o per seguire dagl'inizi il processo di differenziazione dell'idea teologica da quella di giustizia, e va dicendo.

Pertanto, ad incominciare quest'esame storico con un ordine di cognizioni, capace di rappresentarci le meravigliose attitudini del cristianesimo ad addentrarsi nella vita dei popoli, mi è parso opportuno verificare la posizione, che assunse di fronte alla società pagana. La Chiesa infatti operò come quei valenti capitani, che danno battaglia a due eserciti, tenendoli separati fra loro; prima essa debellò il paganesimo degli avanzi di dottrina incompatibili col programma cristiano, e quando la umanità fu percossa dalla lancia vittoriosa dei barbari, si volse a signoreggiarli coll'autorità delle sue dottrine e coll'opera di una propaganda attiva, energica, efficace. È tutt'altro che arduo dimostrare che nello stesso Codice di Giustiniano si trovano segni non dubbi della vittoria del cristianesimo, che ha già fatto sancire lo *jus ecclesiasticum*, e al secolo V ottiene, che si dichiarino cassi ed irriti tutti gli statuti e consuetudini emanate contro la libertà della Chiesa. E non basta; chè questi provvedimenti di ordine negativo sono seguìti da altre disposizioni di carattere positivo, onde vediamo gl'imperatori legiferare in materia ecclesiastica. E non basta ancora; chè la Chiesa ha già organizzato il servizio della pubblica beneficenza per mezzo di enti morali che le leggi dello Stato riconoscono e di cui sanzionano gli effetti giuridici. Opportuno ricorre qui il considerare la teoria dei giuristi romani sulla natura del potere politico, e come essa venne modificandosi al contatto delle dottrine del cristianesimo. Nè meno interessante è il parallelo tra le idee di diseguaglianza accolte dagli stessi filosofi della latinità e il semplice ideale cristiano dell'eguaglianza attinto alla medesima origine di tutti gli uomini, che non permette sottili distinzioni fra l'*officium utilitatis* e l'*officium humanitatis*. Così può vedersi l'abisso che separa i noti testi di Ulpiano da alcune costituzioni di Valentiniano e Teodosio. Di più, passando da questi generali atteggiamenti del *gius* canonico a più particolari in-

dagini nel campo della ragione privata, giovi ricordare l'azione della Chiesa tendente a far riconoscere la validità delle donazioni a lei fatte o a promuovere privilegi a favore dei cattolici. Nè sia inutile osservare in qual modo la Chiesa volle difendere i suoi ideali contro la reazione degl'infedeli, talora arrestandosi là dove la necessità s'imponeva, tal'altra valicandone i confini.

Insomma la *spiritualis respublica* è già costituita di fronte all'Impero; già ha affermato i suoi diritti di istituzione rivolta a dirigere le coscienze non solo coi precetti di una morale superiore, ma con una organizzazione di diritto, che deve trovar posto nelle leggi del popolo, che sarà per abbracciare il nuovo culto.

Esaurito questo tema, che compie il ciclo della evoluzione giuridica del diritto romano, bisogna indirizzar la mente al lavorìo interno della Chiesa, non consacrato al solo scopo di demolire quanto la società romana conteneva di ripugnante al concetto cristiano, ma vòlto a riedificare sui ruderi della passata una civiltà affatto nuova.

E qui mi è parso di dover risalire allo studio di un duplice indirizzo del cristianesimo quale si ebbe fin dai tempi apostolici nelle due Chiese di Gerusalemme e di Antiochia; studiare gli ambienti delle due città, il carattere delle due dottrine, che pur fondendosi negli essenziali principî della fede, lasciarono sussistere tra loro un divario di tendenze, che, se non vado errato, ebbe a perpetuarsi nell'istoria del cristianesimo. Detto ciò, era mestieri prendere in esame i concilî apostolici, in specie per afferrare con sicurezza qualche concetto relativo all'organizzazione della Chiesa. Al qual fine giovano assaissimo i concilî gerosolimitani. Fatto questo primo passo, mi è sembrato utile arrestarmi sopra la più antica fonte legislativa del Diritto Canonico, ossia sui *Canoni apostolici*, di cui deve farsi una critica sulla scorta degli eruditi, che hanno dottamente discusso di quella collezione. La materia di questi canoni che non può essere revocata in dubbio, o che, ad ogni modo, la Chiesa ha tenuto sempre in grande venerazione, con-

viene sia disciplinata e repartita, in guisa da acquistare il pregio di una breve trattazione sistematica. Questo periodo, secondo me, non deve esser confuso con quello successivo, perchè, studiato a sè, ci dà l'indice sicuro per verificare, come fin dagli inizî la Chiesa capì, che a rendere operative di effetti le sue attitudini all'espansione giuridica in ogni parte della vita civile, le era mestieri darsi una organizzazione compatta, distinguere bene le funzioni del maestrato sacro da quelle del temporale dominio, assegnare ai beni proprî una destinazione conforme agl'intenti morali ed educativi del cristianesimo, provvedere al miglioramento del pubblico e privato costume, rivolgere il sacerdozio a fini nobili ed elevati e regolare la materia dei connubî, la condizione della donna, la paterna autorità, ecc. Certo ciò che si raccoglie dai così detti *Canoni apostolici* non è che un cenno fuggevole, ma basta perchè i nostri sguardi sieno volti nella direzione ideale e sociale del cristianesimo. In specie è preziosissimo vedere in qual modo furono intesi e applicati da quegli antichi Canoni i testi di S. Luca e di S. Paolo circa i rapporti della Chiesa colle Podestà terrene; e come si mise capo a stabilire questi tre punti fondamentali di dottrina: 1.° Indipendenza della Chiesa dal potere politico; 2.° Nessuna partecipazione del sacerdozio al governo temporale della società, che vien riconosciuto solo nei principi secolari; 3.° Derivazione dell'autorità temporale da Dio, per modo che le due podestà separate e distinte nell'ordine umano, si ricongiungano nell'ordine ideale oltre-umano. Nè mi è parso di dover trascurare altre Fonti dell'èra antica, quali, ad es., le epistole di Clemente romano, di Ignazio, di Policarpo, di Barnaba, di Atenagora e va dicendo, e in particolar modo la Διδαχή τῶν Ἀποστόλων, l'antica catechesi cristiana, di cui appena un frammento ci dava il Pez nel secolo scorso, e che il Bryennios ci ha dato intera da un codice membranaceo del 1056. S'intende che nel valutare i principî di questo importante documento ci siam valsi dei critici studi del Funk, dell'Harnack e del Benigni, che nell'*Economia sociale cristiana* ne ha dottamente parlato. Evidentemente però quella catechesi, malgrado ogni critica, riassume

stupendamente lo spirito delle dottrine evangeliche, che ebbero influenza sulla costruzione giuridica del Diritto Canonico, e quindi faceva d'uopo averla sempre presente nel nostro studio.

Compiuto il quale, è facile intendere come dovesse aspettarci un ampio sviluppo di quel quadro dalle linee semplici e come appena abbozzato. Prendendo le mosse dall'èra apostolica, noi dobbiamo attraversare oltre un millennio, raggruppando le disposizioni dei canoni, delle costituzioni ed epistole pontificie in varî Capitoli. Però l'ordine sistematico delle materie non deve escludere l'ordine cronologico, sempre da seguire nelle ricerche di indole storica.

Una generale osservazione è poi da fare sui trattati, di cui dirò tra breve, e cioè: che io ho cercato di ricollegare lo sviluppo dei principî giuridici della Chiesa, non pure alle massime dell'Evangelo, ma anco a quelle della Bibbia antica, intorno alla quale per verità vanno in giro sui libri opinioni e giudizi, che non trovo conformi ad una sana critica di quelle Fonti. Ognun sa che il Cristo proclamò di esser venuto a confermare, non a scioglier la legge; ma in effetto, quanto ai principî informatori della vita individuale e sociale, si scrive dai più che il Codice del cristianesimo, pur confermando il Decalogo, ha mutato presso che tutte le regole dell'antico popolo d'Israele. Questo non parmi, e perciò ritenni opportuno risalire fin là, per ogni singolo trattato, tentando un'opera di coordinamento dei principî attinti alle due Fonti massime, della Bibbia e del Vangelo.

Pertanto il vasto tema storico ho diviso in varî Capitoli, nei quali il lettore invano cercherebbe una partizione vincolata a sistematico formalismo. Ci è sembrato infatti, che la divisione della dottrina storica dei canoni non potesse in tutto e per tutto obbedire all'ordinaria classificazione delle materie giuridiche; ma volesse essere distribuita piuttosto secondo i rapporti ideali e giuridici, che collegano un argomento all'altro, indipendentemente dall'indole di ciascuno di essi. Così, ad es., il soggetto dell'*adulterio,* secondo un piano prestabilito, avrebbe dovuto appartenere all'argomento del *Diritto penale Canonico;* ma a me è parso più razionale trattarne nel Capitolo dei rapporti di fa-

miglia, ossia del matrimonio, avendo cotesto reato stretta attinenza col modo di considerare il vincolo delle nozze.

Ecco adunque la partizione da me adottata.

CAPITOLO I.

DELLA ORGANIZZAZIONE DELLA CHIESA.

1. Norme generali su tale organizzazione con speciale riguardo all'autorità dei vescovi e alla separazione tra gli affari ecclesiastici e temporali. — 2. Giurisdizione ecclesiastica di governo e contenziosa. — 3. Gerarchia. — 4. Esenzioni.

Dall'esame delle materie contenute in questo Capitolo si raccolgono molte utili nozioni atte a costituire una dottrina storica della Chiesa circa il metodo della sua organizzazione a base di savio discentramento e di uffici elettivi, che si mantennero tali malgrado le opposte tendenze della natura umana. Il fulcro dell'organizzazione è il potere vescovile, e perciò si vuole, che i vescovi non soltanto sien degni del loro alto ufficio, ma che il popolo li ritenga tali. Essi son costituiti nel seno della società, come organo attivo, che deve governare gl'interessi della Chiesa e dei fratelli alle loro cure affidati. Ed è dall'esame delle antiche Fonti, che si scorge nell'organizzazione del potere chiesastico la tendenza a fare dei vescovi un'autorità capace di attrarre le simpatie e la gratitudine delle plebi, talchè il fenomeno dei vescovili governi sorti per l'alleanza di quei dignitari col popolo (e che sarà uno dei fenomeni più segnalabili ai secoli IX e X) non è che un effetto di quello stato di cose, che ebbe cominciamento nei primi tempi della Chiesa e a noi pervenuto per lungo ordine di anni. Utilissimo è poi verificare quali rapporti la Chiesa stabilì coi Signori nel nascente feudalesimo del secolo IX, per ciò che riguarda le franchigie dovute alla propria organizzazione.

Un ottimo punto di dottrina storica vien dato dall'osservazione dei metodi, coi quali la Chiesa diede uno speciale carattere alla sua giurisdizione di governo, e dei principî che asse-

gnò fin dagli inizî a quella contenziosa, in modo da poterne ricavare questa massima, che il clero, mentre volle costantemente mantenersi a contatto coll'ordine sociale laico, manifestò subito l'intendimento di non volere essere con lui confuso, nè da lui assorbito. E rispetto alla giurisdizione *di governo* è opportuno considerare come fin d'allora era sorto il dubbio sui rapporti che dovevano stabilirsi fra il clero *secolare* e il clero *regolare*, e la tendenza di quest'ultimo ad affrancarsi dagli Ordinarî. Il dubbio appena formulato ebbe pronta soluzione nei concilî di Coblenza (a. 922), di Asburgo (a. 948), e di Lione (a. 1012), coi quali si sancì, che i monaci dovessero essere soggetti alla giurisdizione vescovile. Alla quale nulla doveva sfuggire, che rientrasse nell'orbita della missione religiosa del cristianesimo e nell'esercizio del culto. Nella giurisdizione *contenziosa* è d'uopo notare il principio della collegialità e le guarentigie degli appelli, l'istituto dell'arbitraggio, quello del ricorso alla suprema podestà dei papi; e come fosse accuratamente nel tempo istesso coordinato questo potere supremo colla indipendenza e rispetto dovuto al tribunale del Sinodo. Del pari è interessante vedere la correlazione, che con rigore giuridico si stabilì fra la giurisdizione contenziosa dei tribunali ecclesiastici e quella spettante ai giudici regi. Importa poi conoscere nelle sue origini la procedura adottata dalla Chiesa, tanto per ciò che si riferiva all'ordine dei giudizi, come per ciò che atteneva alle forme dei giudizi stessi; e in qual modo si organizzasse da lei il magistero della difesa, e che cosa statuisse circa la grave materia delle accuse fatte in giudizio. Meglio apparisce poi dal trattato della — *Gerarchia* — il concetto di discentramento che animò la Chiesa fin dai primi secoli. Il quale discentramento riesce anc'oggi equilibrato pel fatto, che le podestà godono di un'ampia autonomia in moltissime attribuzioni, ma di altrettanta autorità per essere obbedite nelle prescrizioni che danno. E nell'argomento della gerarchia importa coordinare la somma autorità dei concilî, quale era riconosciuta a quei dì, colle numerose regole atte a impedire che se ne convocassero da chi non aveva facoltà di farlo. Anche per ciò che si rife-

risce ai vincoli gerarchici, grandeggia la podestà dei vescovi, che sono come il centro dell'attività *giuridica, sociale* e *religiosa* del cattolicismo.

Nella materia delle *esenzioni* l'esame delle Fonti ci conduce a scoprire, che due principalmente furono le cause di quell'istituto: 1.ª l'attitudine della Chiesa a dominare i rapporti di ordine giuridico-sociale; 2.ª l'intendimento di non volere essere confusa coll'autorità rivestita di potere politico. Fatta questa preliminare considerazione ci parve di dover prendere in rapida rassegna le esenzioni, che si trovano sanzionate nell'epoca storica, oggetto del nostro studio, e che destano un particolare interesse, in quanto loro si colleghino i più importanti fenomeni della vita politica e sociale dal secolo VIII in poi, e sieno un grave coefficiente del regime feudale.

CAPITOLO II.

DEL SACERDOZIO.

1. *Ammissione al sacerdozio.* — 2. *Costumi del clero.* — 3. *Delle usure.* — 4. *Del celibato dei preti.*

1. *Ammissione al sacerdozio.* — Qui si trovano preziosi riscontri sulla somma prudenza della Chiesa nell'organizzare il sacerdozio, cui intendeva affidare la propaganda delle dottrine evangeliche e il governo di tanti interessi. E anche in questo argomento si ha spesso occasione di verificare la facoltà di adattamento, della quale la Chiesa diede saggio fin nei primi secoli, sebbene contro di essa sorgessero ostacoli non pure dall'obbiettività storica di quegli antichi tempi, ma anco dal subbiettivismo degli stessi, che dovevano condurre l'opera di tale adattamento. È inutile negarlo; più volte noi assistiamo alla reazione che l'ambiente storico, massime nell'èra feudale, esercitò sul clero; come spesso ci accade di veder sospendere la dolce mitezza delle evangeliche dottrine, a causa di gravi in-

teressi, di fronte ai quali non era possibile transigere, nè acconciarsi alla ragione dei tempi.

2. *Costumi del clero.* — A questo paragrafo, come ai successivi del presente Capitolo, potrebbe assegnarsi per motto la nota espressione — che non si può volere un fine se non si vogliono mezzi adeguati —. Ponendo mano alla organizzazione del clero la Chiesa parla assai meno del *fine* del sacerdozio, che dei *mezzi* a quel fine preordinati. E di vero, è inutile, è ozioso ragionare del fine di un istituto, senza preoccuparsi degli strumenti, che debbono dar vita e sviluppo a quel determinato organismo. Perciò la Chiesa volle dei sacerdoti per avere un sacerdozio, e nel periodo storico, di cui parliamo, fece quanto era in lei per raggiungere questo intento. Di più volle esercitare un'influenza decisiva sull'incivilimento, e adunò ricchezze volgendole a cotesto fine; volle regnare sulle coscienze e liberarsi la via da ogni ostacolo, e ottenne le immunità. Non mosse dunque verso il proprio scopo, solo armata di una parola e del simbolo della croce; ma, ben comprendendo la natura dell'uomo, le difficoltà dell'impresa, l'estensione del suo apostolato, nulla tentò se non dopo avere apparecchiato i mezzi idonei al raggiungimento delle sue finalità.

3. *Usure.* — Anche in questo trattato si scorge come la Chiesa antica non volesse scendere a transazioni di sorta; e come le premesse di tenere specialmente il clero lontano da ogni tentazione di illecito guadagno. In questo periodo antico non apparisce traccia notevole di quelle eccezioni, che il Diritto Canonico introdusse ad attenuare la rigidità degli antichi canoni, e che, come è noto, valsero in processo di tempo a scardinare i principî con tanta energia affermati nei primi secoli del cristianesimo.

4. *Celibato dei preti.* — Interessante riesce la trattazione di questo argomento, pel quale non mancano in molti canonisti opinioni false ed erronee. Qui pure la Chiesa riguarda la questione dal punto di vista delle qualità subbiettive del sacerdote, ma in qualche periodo pare piuttosto animata dall'intendimento di esigere che il sacerdote si consacri tutto quanto al servizio divino.

CAPITOLO III.

DELLA PROPRIETÀ ECCLESIASTICA.

1. *Beni della Chiesa:* a) Nozione del rapporto giuridico fra il sacerdote e la proprietà ecclesiastica. — b) Destinazione dei beni ecclesiastici. — c) Vendita e usurpazione delle cose pertinenti alla Chiesa. — d) I *benefizi* e il *giuspatronato*. — e) Favore della causa pia. — 2. *Opere pie.*

1. In questo trattato si studia l'attitudine della Chiesa a trovare concetti e formule capaci di esprimere e d'incarnare quei rapporti giuridici, nei quali essa scorgeva i mezzi necessari al raggiungimento de' suoi fini. La proprietà ecclesiastica doveva servire anzitutto al mantenimento delle chiese e dei sacerdoti, ma bisognava che l'esempio del disinteresse, dell'amore al prossimo e della carità, cominciasse da loro; era dunque mestieri creare un rapporto *sui generis* fra il sacerdote e le cose appartenenti al benefizio, che stesse fra la figura del semplice *usus* e l'altra dell'*ususfructus*. Era d'uopo inoltre guarentire i beni contro ogni spogliazione; ed ecco apparecchiata fin dai primi tempi una dottrina giuridica, in virtù della quale si riconosce anco ai beni della Chiesa il carattere di demanialità pubblica, assai diverso da quello impresso nelle *res sacrae* dal diritto romano. Non è *extra commercium* soltanto ciò che serve direttamente al culto divino, ma tutto ciò che la Chiesa possiede.

Le antiche Fonti ci danno poi un'esatta nozione del *benefizio* e del *giuspatronato,* istituti di diritto, che tanto più si conoscono quanto più si risale alle loro origini. Degno di particolar nota è poi l'argomento del *favore della causa pia,* uno de' più importanti a studiarsi, perchè ci mostra gl'inizî di quel processo storico, in forza del quale il *gius* dei canoni riuscì eccessivamente alieno da ogni formalismo giuridico e in più istituti valse a scuotere assiomi e principî, che avevano avuto la loro consacrazione costante nei volumi della sapienza romana.

2. Abbiamo ricollegato la trattazione delle opere pie a quella

sulla proprietà ecclesiastica, imperocchè il concetto organico del cristianesimo sia questo: che tutto ciò che la Chiesa possiede è dei poveri, onde il patrimonio di lei in alcune Fonti, anche dell'èra barbarica, è detto *patrimonium pauperum.* Qui però dovevamo largamente disputare di un altro punto di dottrina storica, sul quale può farsi una trattazione interessantissima. Il punto consiste nell'esaminare la energia dei nuclei laici, ascritti al cattolicismo, nell'esercizio della pubblica beneficenza. Evidentemente, allato al clero secolare, sorse e si organizzò per tempo l'elemento laico, infervorato dalla fede a compiere opere di carità. La Chiesa favorì l'attività di questo elemento, nè fu estranea all'organizzazione di esso. Le ricerche di archivio possono guidare pertanto alla scoperta dei metodi, che tenne il clero per associarsi questo elemento di ricchezza, di forza e di pietà, e mantenerlo sotto la sua assidua vigilanza; non che delle cause che spesso favorirono e determinarono il passaggio delle opere pie dal governo laico a quello della Chiesa. Il clero pertanto dà impulso al sentimento della fede e della carità, ne regola le manifestazioni, ne organizza le forze, vigila l'andamento degl'istituti, ed è sempre pronto a sostituire la sua energia direttrice a quella dell'elemento laico, che venisse, per qualsivoglia causa, a mancare. Così stabilisce un contatto fra l'elemento sacerdotale e il laico, senza però che avvenga mai tra i due confusione alcuna. Uniti nel fine, distinti nell'organizzazione e nel magistero.

Ma in materia di opere pie vi è ancora qualche altro concetto organico da rilevare; ed è l'estensione data agli uffici della beneficenza. Certo la Chiesa (nè oggi si fa altrimenti) usò largamente la forma della carità repressiva della miseria; ma fin dai primi secoli avvisò che coll'elemosina non si esauriva il programma cristiano, onde rivolse le sue cure all'istruzione e ad ogni maniera di protezione dei poveri contro i ricchi, degli oppressi contro i loro oppressori. A questo proposito una Fonte ricca di pregi è senz'alcun dubbio la Διδαχή, ove si espongono dottrine in armonia con quanto oggi si pensa e si scrive circa le funzioni della carità pubblica. Anzi, come nota

egregiamente il Benigni già citato, in pochi degli antichi scritti si combatte fieramente l'accattonaggio, il vagabondaggio, l'ozio, l'improduttività colpevole, quanto nella Διδαχή.

Il capolavoro poi, sotto il rispetto giuridico, fu non già di suscitare nell'anima umana il sentimento della pietà, che è connaturale all'uomo, ma di eccitarlo a spezzare la ferrea cerchia dei rapporti individuali. Colla Chiesa non si deve tendere a beneficare il prossimo da noi conosciuto, ma l'umanità sofferente, infelice, diseredata dalla fortuna; non è più un rapporto fra il benefattore e *un* povero, ma fra il benefattore e tutti quelli che han d'uopo di soccorso, e ciò nel presente come nell'avvenire. Questo proiettarsi del sentimento di carità al di fuori del tempo assegnato alla vita mortale; questo sguardo che s'infutura nei secoli, se è sublime dal punto di vista morale, è meraviglioso dal punto di vista giuridico. Infatti le opere pie, così concepite, rappresentano, a dir così, lo slancio del cuore verso un fine ideale, che va concretandosi nel tempo; è insomma l'anima umana, penetrata di altruismo, che sopravvive a sè medesima anche su questa terra; è l'immortalità del bene; è la farfalla angelica, che nasce dalla modesta crisalide dell'individuo per diventare un potente fattore di socialità. E il cristianesimo non operò in questa sfera appagandosi di generose tendenze e di affetti, ma volle edificare su di essi una dottrina giuridica, poi svolta ampiamente nel *gius* nuovo de' suoi canoni, in virtù della quale l'energia dell'atomo isolato dà sostanza e forma a un diritto sociale, ben distinto da quello degl'individui e da quello dello Stato. La ricchezza donata ai poveri, è donata a Dio, essere indefettibile, eterno; perciò essa appartiene a coloro, che Dio predilige, i poveri, gli oppressi, gl'infelici. La funzione della carità, innestata sul principio religioso, diventa un istituto giuridico, e dà vita a organismi soggetti a un diritto autonomo sociale. Non è qui il luogo di trarre quest'ordine di idee alle ultime conseguenze nel campo del *gius*, ma è ben chiaro di quanto interesse sia risalire all'origine di questa costruzione etico-giuridica, che dal lato scientifico e dal lato pratico segna un notevole progresso del diritto.

CAPITOLO IV.

DELLA MISSIONE SOCIALE DELLA CHIESA.

1. Schiavitù. — 2. Concetto della proprietà. — 3. Pubblico costume. — 4. Superstizione e ascetismo. — 5. Punizione dei reati.

1. *Schiavitù.* — A disperdere tante false opinioni circa il contegno tenuto dalla Chiesa in questo difficile argomento della schiavitù, basta l'esame dei canoni e costituzioni del primo millennio. In nessun altro soggetto la Chiesa manifestò una più salutare facoltà di adattamento alle condizioni della vita, secondo i tempi ed i luoghi. Non spezzò che idealmente le catene della servitù; nell'ordine giuridico riconobbe il diritto di avere schiavi, perfino quello di venderli, nè fu aliena da riconoscerli colpiti da una *capitis deminutio,* nello stesso tempo che li esortava a non ribellarsi contro i loro padroni. Ecco l'opera di adattamento. Nel resto protezione *generale* e *speciale* agli schiavi per mezzo di appositi istituti; e affrancamento dei servi, quante volte ciò le sia possibile ottenere con vantaggio di essi. Sembra infatti che sin d'allora l'infrangere i ceppi della schiavitù paresse cosa o inopportuna per le resistenze invincibili, che si sarebbero incontrate nell'economia sociale del tempo, o dannosa agli schiavi stessi. A pensar ciò mi persuadono le Fonti, le quali dispongono che non si manomettano schiavi se non può loro assegnarsi un tenue peculio.

In questo trattato ebbi pure occasione di intrattenermi sulla condizione dei liberti, sulla lotta che la Chiesa ruppe colle podestà civili circa l'impugnata legittimità de' suoi atti di manomissione, sulla revoca dell'affrancamento nel caso di ingratitudine e sulla condizione servile data in pena di alcuni reati.

I dotti della Chiesa poi vollero dimostrare *giuridicamente* la legge di libertà e di eguaglianza, e, fra gli altri, il celebre Lattanzio: — « Se Dio è per tutti lo stesso, *aequo jure,* siam tutti suoi figli *liberi* » —. E in altro luogo: — « Misurando noi tutte le cose non col criterio del corpo, ma con lo spirito, ben-

chè sia diversa la nostra condizione materiale, pure non abbiamo servi, ma questi noi li abbiamo e li chiamiamo fratelli in spirito » —. Sovrano poi è il concetto di *justitia* applicato ai ricchi, là dove si dice — « che i ricchi son tali non perchè hanno le ricchezze, ma perchè le adoperano per le opere di *giustizia* » —. Un commentatore ha osservato che questa parola va presa nel senso di *carità,* ma è evidente che quando Lattanzio volle esprimere il rapporto di beneficenza usò le parole *misericordia* o *humanitas.* D'altronde la Chiesa tenne sempre strettamente uniti i due concetti di *giustizia* e di *carità,* e ciò sopratutto non meraviglia in Lattanzio, perchè, studioso delle opere di Cicerone, potè apprendere da lui, che la *ragion sociale (ea ratio, qua societas hominum inter ipsos, et vitae quasi communitas continetur)* consta di due parti: — « *Justitia in qua virtutis splendor est maximus: ex qua boni viri nominantur: et huic conjuncta beneficentia, etc.* » — (*De Officiis,* lib. I, cap. VII). In fondo a questo medesimo ordine di idee obbediva Spencer nel tracciare le *due grandi divisioni dell'altruismo,* la giustizia e la beneficenza, la prima necessaria all'equilibrio sociale e perciò d'interesse pubblico, l'altra non necessaria all'equilibrio, e perciò d'interesse privato (*Benef.*, cap. I, § 4). Ora nel sistema cristiano, gli obblighi dei ricchi rientrano certamente nella funzione di giustizia, in quanto l'uso delle ricchezze quale è voluto dal Cristo, è necessario all'equilibrio sociale.

Nè potrebbe trovarsi conferma più luminosa della legge di socialità, che in questo passo dello scrittore Costantiniano: — « Il gran vincolo che lega gli uomini tra loro è l'umanità, e se alcuno lo spezza deve aversi per malfattore e parricida . . . Dio perchè è pietoso *animal nos voluit esse sociale.* Dunque negli altri uomini dobbiamo considerare noi stessi » —. Ma basti, chè non finiremmo più se volessimo anche sommariamente citare i passi, sui quali Lattanzio ha costruito una vera dottrina giuridica della socialità.

2. *Concetto della proprietà.* — Una grande missione la Chiesa esercitava diffondendo sul diritto di *dominio* massime e principî, che sebbene non ripugnanti al *contenuto* del *gius* d

proprietà individuale, pure valevano a modificarne lo *spirito*. Dichiaro di volermi tenere in questa parte lontano da affermazioni che la critica delle Fonti può dichiarar fallaci. Certo è però che se tutti i ricchi cristiani avessero applicato le teoriche del Vangelo, le quali non riconoscono al dominio il carattere della *esclusività*, noi non avremmo nell'ordine giuridico presente nemmeno la lontana immagine del *dominium* romano. Nel ricco è un'obbligazione a comunicare coi fratelli bisognosi la sua proprietà; ed è un'obbligazione non *civile* forse, ma indubitabilmente più che *naturale* nel significato del diritto romano, perocchè il *nexum* naturale ha valore, in quanto — *is natura debet, quem jure gentium dare oportet, cujus fidem secuti sumus* —. Ma lo *jus gentium* è un diritto, che la ragion naturale ha stabilito in tutti i popoli, e trae la sua autorità dall'universale consenso. Non è dunque lo *jus naturae*, che risulta composto di ciò, che — *semper bonum et aequum est* — tanto è vero che di *gius* delle genti era anco la schiavitù, sebbene fosse un istituto, in forza del quale — quis domino alieno *contra naturam* subijcitur —. Pel diritto cristiano, l'obbligo del ricco non deriva dal solo *jus gentium*, ossia da una diffusa consuetudine che può essere anche contraria al diritto naturale, ma scaturisce dall'imperativo della divinità, prototipo di equità e di giustizia, ed è accompagnato da terribili sanzioni. Orbene, l'antica letteratura cristiana, formata collo spirito di generosa impazienza proprio degli apostolati primitivi, ci offre un mirabile commento della teoria evangelica circa il diritto di proprietà. La Διδαχή è chiara: — « Non rigettare il bisognoso, ma comunica tutto al tuo fratello; e non dirai esservi cose *proprie*. Se infatti voi comunicate nelle cose immortali, quanto più nelle mortali? » — Mettereste voi, lettori, queste parole dell'antica catechesi cristiana come epigrafe ai moderni codici dell'egoismo? Nè meno efficace è Lattanzio là dove scrive: — « Non uti opibus ad propriam *unius* voluntatem, sed ad *multorum* salutem » —. Non negasi tuttavia, che con quest'ordine di idee sia pur compatibile il concetto di *appropriazione;* ma ci basta che anco gli scrittori meglio equilibrati ne concludano, che — « *questa servitù sociale*

della proprietà, contraria al diritto pagano, è essenziale alla sociologia cristiana » —. Vi è dunque un apparato di dottrine, che se non valgono a scardinare i principî del dominio, bastano a modificarne sostanzialmente lo spirito, e a ognuno è facile prevedere, come attraverso queste modificazioni debbano necessariamente impallidire molti degli attributi, che la ragion civile riconosce al diritto di proprietà. Nè meno importante fu la missione sociale della Chiesa nella parte che riguarda il lavoro e i suoi rapporti col capitale. Insomma, a non uscire dal campo delle relazioni giuridiche, vi è nella storia del cristianesimo e ne' suoi antichi canoni quanto occorre per dimostrare, che anche qui la Chiesa diede fiera battaglia agli ordini giuridici preesistenti, imponendo colle sue sanzioni un coordinamento della proprietà privata coi bisogni sociali, da divenire *in facto* se non *in jure* una forma di vero collettivismo. Ciò era necessario esporre con qualche larghezza all'oggetto di far conoscere l'interpretazione data dai più antichi documenti cristiani alle massime riguardanti l'uso e l'esercizio della proprietà, perocchè è dovuto all'impero di quei principî l'atteggiamento che il *gius* dei canoni prese di fronte a quel diritto, sia che ne fosse il soggetto giuridico la Chiesa o gl'individui e istituti della società laica.

3. *Pubblico costume.* — Ognuno intende su quale argomento si aggiri questo punto di trattazione. Non avrò che a registrare l'utilità derivante dall'esame delle Fonti canoniche ed anco barbariche, e che ci porta a scoprire quel metodo di persuasione che la Chiesa volle accompagnato al magistero proibitivo e punitivo delle leggi.

4. *Superstizione e ascetismo.* — Anche questo è un trattato, che serve mirabilmente per conoscere non pure i tempi, ne' quali il nuovo culto incominciò la diffusione delle sue dottrine, ma anco l'energia dimostrata nel toglier di mezzo gli avanzi dei culti idolatri, i sortilegi, le magìe e le pretese divinazioni. Quanto all'ascetismo era naturale che la Chiesa lo combattesse; nessuna esagerazione poteva essa sopportare nell'esercizio delle pratiche religiose, perchè non di bigotti aveva d'uopo, ma di spiriti dotati di attività e di forza per la lotta di ogni giorno e

di ogni momento, che era mestieri condurre per il trionfo della nuova fede. E bene a questo trattato può servire di eloquente conchiusione il canone ultimo dei Padri adunati nel concilio di Gangres del secolo IV.

5. *Punizione dei reati.* — Anche a questo argomento la Chiesa pose mano ben presto per plasmare colle sue dottrine il concetto dell'*ente giuridico* delitto; e si può dire che, raccogliendo i canoni sanciti nel primo millennio, n'esce una buona teoria del *Diritto Canonico penale.* S'intende che talvolta l'idealismo proprio della Chiesa vien coartando la ragione giuridica, come, ad es., nella nozione dell'*incesto,* nella irretrattabilità delle pene spirituali comminate da alcuni concilî e costituzioni nei casi di infanticidio, aborto, ecc. È poi notevole, perchè adombra una teorica ispirata da senso pratico di realtà e di giustizia, quel che abbiamo trovato in alcuni concilî circa l'imputabilità penale. Sembra infatti che in essa si incorresse anco per il fatto delittuoso di un terzo, quante volte a quel fatto si era dato scientemente occasione. Così era punito come *complice* della colpa di una fanciulla lo sposo infedele, quand'essa *si era perduta* appunto per vendicarsi di tale infedeltà. Or, mentre nel *gius* moderno la responsabilità penale si arresta agli autori dell'atto criminoso o loro istigatori, somministratori di mezzi e favoreggiatori, colla teoria enunciata risale a quelli, che furono moralmente causa dell'atto riprovevole, sebbene a quest'ultimo non partecipassero in alcun modo.

CAPITOLO V.

DELLA FAMIGLIA.

1. *Nozioni generali.* — 2. *Degli sponsali e del matrimonio.* — 3. *Degl'impedimenti.* — 4. *Della separazione coniugale.* — 5. *Del divorzio e dell'annullamento del matrimonio.* — 6. *Del concubinato.* — 7. *Dell'adulterio.*

Qui mi parve dover far precedere la trattazione da una *parte generale* sulla condizione della famiglia romana, e sulle cause, che, pei principî del cristianesimo, valsero a modificarla.

In specie poi era da parlare dell'infanzia abbandonata e dello stato dei figli naturali e della donna. Rispetto ai connubî ritenni opportuno discutere specialmente dello spirito del cristianesimo intorno alle nozze, al celibato, alla vedovanza, ecc. E quanta materia a profonde considerazioni non darebbe questo tema se *ex professo* trattato! Nondimeno, per quanto potevano permettercelo i limiti angusti di un *Corso generale*, rilevammo come le esigenze della natura umana da un lato, e dall'altro il desiderio di obbedire alle esortazioni del Cristo, gettassero una qualche incertezza sul modo di interpretare la Fonte del Vangelo. Quell'insieme di *ritegni morali* che il cristianesimo diffuse, quella fitta rete d'impedimenti che volle introdurre mirarono certamente ad ovviare ai soverchi connubî; ma la Chiesa lottò per molto tempo prima che il senso vero dell'insegnamento cristiano tenesse l'uomo lontano così dal cercare con troppo desiderio il coniugio, come dal condannarlo.

Nella *parte speciale*, riguardo al matrimonio, cercai di ricostruire nel periodo storico che mi era proposto di studiare, le nozioni più esatte sulla dibattuta questione riguardante la *materia* e la *forma* del connubio; ma ben più spinosa riuscì la trattazione sul divorzio, rispetto alla quale mi è impossibile dar qui anco le sole conclusioni, a cui mi parve di dover giungere. È questo un problema, checchè se ne sia detto e scritto, tuttora assai involuto, e poche parole non basterebbero ad accennarlo, e molto meno a risolverlo. Infatti, nella varietà e moltiplicità dei casi risoluti da papi e da concilî, è arduo assai conoscere qual parte vada assegnata al linguaggio non ben sicuro delle Fonti, quale alle esigenze della natura umana, quale all'inveterato costume, quale all'elemento mistico della Chiesa, quale alla considerazione dei danni, che l'istituto del divorzio può seco condurre, e quale infine all'aborrimento che la religione cristiana ebbe sempre per le seconde nozze. E pare che fin da' primi secoli vada concretandosi quel punto di critica contro il divorzio, che è tuttora un argomento efficace in favore dell'indissolubilità del vincolo, e cioè, che mentre esso potrebbe giovare alla riparazione di infelicità *individuali*, del resto il più

delle volte meritate da coloro stessi che ne son vittime, dall'altro lato esporrebbe la famiglia in genere, che è istituto *sociale*, al pericolo di una disintegrazione capace di minacciare la stessa società. Si disegna poi fin dai primi tempi la tendenza della Chiesa ad ammettere numerose cagioni di *annullamento* del vincolo, quasi compenso al rigore, col quale vuolsi sostenere la indissolubilità del coniugio. Interessa in ultimo vedere in qual modo la Chiesa sia andata costruendo la sua teorica degl' *impedimenti*, la quale è in armonia col programma cristiano circa il matrimonio. Nella materia dell'adulterio trovammo quanto abbisognava per corroborare la tesi dei pari diritti e dei pari doveri tra i due sessi. Già fin dal secolo V si mormorava che le sanzioni penali colpissero di preferenza l'adulterio commesso dalle donne, ma Innocenzo I (a. 405) nella celebre epistola a S. Esuperio, vescovo di Tolosa, troncò ogni dubbio, dichiarando che la Chiesa non distingue fra uomini e donne. Trovammo pure interessantissimo il verificare quale interpretazione fosse data nel Diritto Canonico dei primi secoli al celebre passo di S. Giovanni (cap. VIII, 5 e segg.) sulla donna adultera. Nè poca saggezza ci fu dato riscontrare nelle sanzioni di carattere patrimoniale derivanti dall'adulterio, nella cura che si ebbe dei figli, onde non riuscissero vittime della disordinata esistenza dei genitori, e nell'umano contemperamento del perdono colla gravità delle pene, che lo sfregio alla fedeltà coniugale traeva seco.

CAPITOLO VI.

RAPPORTI DELLA CHIESA COLLE PODESTÀ POLITICHE.

Questo Capitolo riassume l'opera della Chiesa di fronte al potere politico, tanto per assicurare a sè la più ampia libertà d'azione, quanto per assoggettarsi l'impero civile. E qui, coll'esame rigoroso delle Fonti, si attraversano ora periodi di lotta avente causa religiosa insieme e politica, e ora periodi di alleanza, dai quali si torna poi alle contese, più per politici interessi che per fini religiosi risollevate. Durante le quali vediamo la

Chiesa proseguire arditamente per la sua via, creando il proprio *gius* e imponendolo ai fedeli, e nello stesso tempo mantenersi a distanza dal potere politico, cui non ricorre mai per non cimentare un atomo della sua indipendenza. Quindi il diritto pubblico ecclesiastico, relativamente alle relazioni collo Stato fu scarso nei primi secoli, poichè persistevano reciproche diffidenze; non potè svolgersi nell'èra longobarda se non come un sistema ora di difesa ora di energica espansione del pensiero cattolico contro l'arianesimo dei barbari; ma si elevò a un grande disegno di politica influenza col gran fatto della restaurazione dell'Impero di occidente. Ed è questo il periodo, che dal punto di vista del Diritto Canonico, meglio deve essere illustrato, perchè le due podestà, misurando le loro forze, cercarono equilibrarsi nell'ufficio di dirigere la società. Se non che il potere politico non concedeva più di quello che pretendeva gli fosse dovuto dall'altra parte; quindi si svolse un sistema di scambievole ingerenza, nel quale pur troppo andavano a nascondersi i germi delle future lotte fra il Papato e l'Impero. Insomma gl'intimi legami fra le due podestà furono disciplinati e giuridicamente fissati con norme, consuetudini e provvedimenti, che mentre assicuravano alla Chiesa un'alta supremazia nella direzione ideale della società, larghe immunità, copia di beni, privilegi amplissimi, decoro e lustro incomparabili; dall'altro canto attribuivano all'Impero, che aveva l'*advocatia ecclesiae*, un'ingerenza assidua nelle cose chiesastiche. Or quando l'Impero, disdetta l'alleanza antica, volle avere il sopravvento sulla Chiesa, un grave dibattito doveva sorgere, e questo si ebbe al secolo XI, quando fu giuocoforza dar mano ad una riforma fondamentale in questa parte delle materie ecclesiastiche. La contesa pose capo al *Dictatus papae* di Gregorio VII; ma per conoscere a qual movente obbediva Ildebrando nel compilare la formula di quel documento approvato nel concilio di Roma del 1076, occorre riprendere la storia del *gius* canonico risalendo per lo meno al concilio di Calcedonia dell'anno 400, e seguire l'evoluzione storica che ebbero i rapporti fra la Chiesa e le podestà temporali fino alle riforme di Stefano IX, di Ni-

colò II, di Alessandro II, e fino all'aspra tenzone che umiliò Arrigo a Canossa. Da questo studio resulta che nello stesso secolo X, cioè non appena cessata la dominazione carolingica in Italia, e venuta meno, per eventi politici notissimi, la fiducia della Chiesa nell'Impero, essa coi concilî di Thionville, di Meaux e di Soissons, per tacere di altri, cercò scuotere l'ingerenza degl'imperatori nelle faccende ecclesiastiche. I canoni di quei concilî sembrano un perenne rimprovero alla podestà civile per avere essa dimenticato i servigi a lei resi dal clero, quando col concilio di Nortumberland, col VI di Parigi, con quello di Pavia dell'875, col Trosleitano del 909 e va dicendo, e con molte Epistole e Costituzioni pontificie aveva fiancheggiato il trono, consolidando il potere imperiale. Pesavano forse sugli scettrati le formule dei concilî di Francfort, di Tours, di Vernevil, di Magonza, nei quali la Chiesa aveva cercato di modellare a equità e a giustizia l'esercizio dei poteri temporali? Chi sa! Invano però la Chiesa obbediva al prepotente bisogno di rivendicare la propria indipendenza; il conflitto ormai era e fu inevitabile. Ed è noto come ad ogni poco, per sedare o riaccendere le dispute, si compilassero atti informati alle più contrarie opinioni, quante possono correrne dal *Dictatus* di Ildebrando al *Patto Callistino* e da questo all'Editto di Lodovico il Bavaro.

Or tutto questo, che è la necessaria introduzione al Diritto Canonico, riguardante i rapporti fra Chiesa e Stato, non si vede in piena luce se non si consultano pazientemente le Fonti, dove s'incontrano talora sanzionate, tal'altra smentite le affermazioni della storia politica.

A questo punto ci è sembrato poi opportuno di trattare della influenza, che ebbe nel diritto pubblico cristiano il principio della netta demarcazione fra l'autorità temporale e la spirituale. E abbiamo sostenuto, che le note massime del Vangelo, una volta lanciate nel mondo, dovevano operare tali effetti da rendere impossibile una costante riunione delle due podestà. Prova ne sia, che se per irresistibile impulso dell'umana natura o per contingenze storiche la Chiesa avanzò la pretesa di esercitare un temporale dominio, esso o si esaurì in una lotta di

preminenze o fu transitorio; e se durevole, si volle giustificato ora con criterî di *gius* patrimoniale, ora coll'esigenze del ministero sacro. Infatti fra Papato e Impero si contese per ragioni di supremazia, imperocchè, data l'autorità imperiale, era difficile, che insorte dispute fra i due poteri, ciascuno di essi esercitasse il proprio magistero sensa misurarsi coll'altro, e stabilire quale dei due dovesse avere la preminenza. E anche quando i papi ottennero il vicariato dell'Impero si trova che ne cedettero l'esercizio a principi secolari.

Nè molto durò il governo temporale dei vescovi, non potendosi e nel fatto e nella coscienza lungamente associarsi il pastorale alla spada. È ben vero che i papi esercitarono il temporale dominio, ma ne cercarono il titolo di legittimità nel *gius* patrimoniale allegando le note donazioni imperiali. Abbandonata poi questa tesi insostenibile di fronte ai concetti del *gius* pubblico moderno, affermarono legittima la loro autorità regia, in quanto dovesse ritenersi *mezzo* necessario al *fine* del ministero sacerdotale. Tali argomentazioni confermano, che *in jure* la temporale podestà è inconciliabile col sacerdozio, come si chiarì sempre incompatibile nel *fatto*. Anche questo punto fondamentale nelle dottrine del diritto pubblico era mestieri svolgere in relazione al tema della distinzione fra le due podestà.

Giunti al termine di questa sistemazione dottrinale della storia del *gius* canonico antico, e dovendo passare alla esposizione dommatica, ci sembrò opportuno premettere alcune considerazioni sull'importanza che la Chiesa assegnò alle regole canoniche. Dimostrammo quindi, che su queste regole i sapienti della Chiesa avevano costruito delle nozioni filosofiche, che prendono parte nel generale trattato della *Teologia morale*. È noto, come l'unione ideale del concetto teologico col concetto giuridico avvenne nei primi secoli della Chiesa, e ne fan fede le opere di Giustino, di Melitone, di Clemente alessandrino, di Tertulliano, di Origene, di Minucio, di Cipriano e di tanti altri scrittori. Onde al secolo XII il *gius* canonico segnò un progresso appunto per essersi eretto in dottrina autonoma. Ma questa au-

tonomia fu puramente dottrinale, imperocchè la teologia restò sempre la base scientifica di tutto il sistema politico, giuridico e sociale della Chiesa. È vero che il disegno di questa scienza è più ampio della ragione canonica, ma è altresì vero che nel trattare dei doveri morali la teologia cristiana riassume la dottrina dei canoni, diffondendosi nella trattazione dei principî, cui il *gius* canonico ha assoggettato il governo della Chiesa e delle coscienze, come, verbigrazia, il giuramento, il dominio, le forme contrattuali, l'ordine dei giudizi e va dicendo. Talchè, così intesa, la morale teologia può dirsi la *filosofia del Diritto Canonico.* Questo era bene avvertire per indurre gli studiosi a non contentarsi dei trattati di *gius,* ma a risalire fino alla copiosa e dotta letteratura del diritto filosofico cristiano.

Attraversato così il periodo storico anteriore alla codificazione del diritto dei canoni, segue la trattazione delle leggi e della dottrina canonica, secondo il metodo dommatico, non scompagnato mai da considerazioni storiche e da esercitazioni esegetiche.

In questa parte del Corso, dopo aver brevemente tracciato la storia critica delle Fonti prima e dopo il *Decretum,* mi sembra utile premettere un cenno sistematico sui concetti di *giustizia, diritto, equità, legge* e *consuetudine* secondo il *gius* dei canoni, obbligando i discenti a seguirmi nella lettura e interpretazione dei testi. Questo studio, oltre ad avere il vantaggio di occupare le menti nell'esame di principî, in parte già noti, è utilissimo perchè richiede un confronto, un parallelo continuo colle Fonti del diritto romano, su cui i canonisti modellarono le loro collezioni. Ricevute queste nozioni fondamentali, ho stimato pure di non lieve utilità scegliere nel *Sesto delle Decretali* il titolo: *De regulis juris,* riportandovi altri testi o dal decreto di Graziano o dalla collezione di Gregorio IX, per farne una special trattazione all'effetto che i discenti abbiano notizia dei criterî dominanti nel *gius* canonico, e che servon di guida al retto comprendimento e interpretazione delle leggi e dei negozi giuridici.

Quanto al metodo di esposizione dei varî trattati, in cui può

essere repartita la ragione canonica, non credo dovermi diffondere. Il metodo non può essere unicamente dommatico, ma deve dar luogo sempre, come ho accennato poco fa, ai riscontri storici e all'esame esegetico delle Fonti. Se non che nello scorrere i trattati antichi e moderni ho dovuto avvertire, che quelli pregievoli per brevità, non offrono lo svolgimento di criterî scientifici, e quelli pregievoli per profondità di investigazione e di analisi, non sono da pregiare egualmente per brevità. Ora io penso, che la vasta trattazione storica possa e debba mettere in grado lo scrittore o l'insegnante di riuscire nell'esposizione dommatica assai più sintetico che analitico. Del resto questo abbiamo veduto fare da illustri romanisti rispetto all'ampio materiale delle Pandette; che se presso alcuni sono state trattate con un'analisi fors'anco eccessiva, presso altri han dato vita a sintesi dotte ed efficaci. E questo importa in specie pel Diritto Canonico, che nella cultura giuridica generale ha più importanza storica che positiva.

In tal modo mi è sembrato dover trattare della ragione dei canoni, seguendo un programma, che così riassumo: — « Verificare con quale spirito, per quali vie, con quali metodi e con quale estensione la Chiesa, istituto religioso e sociale, sia riuscita a prender posto nell'ordinamento giuridico dei popoli dell'età di mezzo; come abbia saputo in gran parte assoggettarsi anco più recenti legislazioni; e quanto delle sue leggi rimanga nel diritto positivo dei nostri tempi » —.

Questa materia d'insegnamento, come ognun vede, non può essere esposta in un solo anno di Corso. Ma che importa? Io ho sempre pensato che le Università sono istituti scientifici, non scuole professionali, onde val meglio apprendervi una sola parte della scienza, che abbracciarla intera appagandosi di concetti elementari, di viete formule e di superficiali ricerche. Chi vuole esaurire il ciclo di una dottrina o legga o si sottoponga a studiare un anno di più. Gli angusti criterî dei Regolamenti non possono entrare nei calcoli della scienza.

Perugia, aprile 1898.

Prof. Oscar Scalvanti.

L' ESAME DI LAUREA
DI
ALBERICO GENTILE
NELL' ATENEO DI PERUGIA
(ANNO 1572)

MEMORIA
DEL
Prof. OSCAR SCALVANTI

Alberico, com' è noto, nacque in San Ginesio il 14 gennaio 1551 (1) da Matteo de' Gentili, e ancor giovanissimo si recò agli studi in Perugia, dove trovò insigni maestri, quali un Giovan Paolo Lancellotti, un Giovan Battista Fedeli, un Cornelio Benincasa, uno Sforza Oddi ed altri ancora che illustrarono in quel tempo nelle dottrine giuridiche il nostro Ateneo. Compiuti i corsi accademici, all' età di circa 21 anni, prese la laurea in *jure caesareo,* ossia in Diritto Civile. Il Collegio dei professori sottopose Alberico all' esame nei dì 23 settembre 1572.

Fa certo impressione che Alberico si presentasse solo alla laurea in giure cesareo; ma, a dir vero, non era infrequente il

(1) Non è ben certo l' anno della nascita di Alberico Gentile. L' Holland ritiene veritiera un' annotazione dello stesso Alberico in un ms., che si conserva ad Oxford, e nella quale si legge il millesimo MDLII. Ma di fronte al documento rintracciato dallo Speranza è impossibile non concepire un dubbio su questa data, e non attribuire l' errore, in cui Alberico sarebbe caduto ad una svista di scritturazione. Si tratta di un testamento che nel 12 giugno 1551 certa Clemenza Cerro, parente della madre di Alberico, avrebbe fatto ai rogiti del notaro Allevi di S. Ginesio, e dove si legge di un legato a favore di Alberico Gentile (Conf. Speranza, *Studi su A. Gentile,* cap. I). Nè meno grave è il riscontro che si rileva dalle *Laudes Academiae Oxoniensis* (pag. 48, 49) ove Alberico ci dice, che si laureò a 21 anni, e quindi doveva esser nato nel 1551 per avere cotesta età nel 1572.

caso, che un giovine si limitasse al dottorato in *gius* civile, non curandosi del Diritto Canonico. Di ciò abbiamo trovato altri esempi in specie nella seconda metà del secolo XVI (1).

Quanto al Gentile due ipotesi possono farsi: o che egli non potesse attendere anche agli studi della ragione canonica, pei quali si richiedesse un corso più lungo di anni; o che non volesse assumervi la laurea per causa delle sue opinioni religiose. Ma la prima ipotesi parmi non abbia fondamento, prima perchè si legge nelle *Costituzioni antiche* dell'Ateneo (lib. II, rub. 21), che il giovine, il quale voleva laurearsi in Diritto Canonico doveva essersi applicato a quello studio per *sei* anni e aver fatto venti pubbliche lezioni; e se in Civile, doveva aver seguìto *otto* anni di corso ed esposto dalla cattedra alcune parti del testo. Per essere poi *doctor in utroque jure* occorrevano quattro anni di corso pel Diritto Canonico e cinque per il Civile. E ciò era consentaneo all'ordinamento dello Studio, nel quale, all'epoca del Gentile, si trovano su 24 lettori, soli 11 che insegnano il gius dei canoni. A ogni modo Alberico non era in condizione di dovere abbandonare l'Università per non potersi sottoporre a un altro anno di studio, quando ciò fosse stato necessario per avere anche la laurea in Diritto Canonico (2). È poi evidente, che Al-

(1) Conf. *Registri dei dottorati*, nell'Arch. dell'Università di Perugia, nuova segnat. n. 7, e la Rub. III delle norme statutarie tolte da un Codice membranaceo del Collegio dei legisti, edite dal Bini, pag. 624.

(2) Torna inutile discutere circa il tempo, nel quale Alberico si recò a Perugia. Nelle matricole degl'iscritti egli figura solo nel 1572 e non più innanzi; ma è evidente, che Alberico dovette trovarsi in Perugia alcuni anni prima. La prova non si ha nel fatto di avere egli chiamato *doctor meus* Tobia Nonio, che taluno suppone esser morto nel 1568; perocchè dalle indagini che abbiamo praticato nell'Archivio universitario, ci risulta in modo non dubbio che il Nonio si trovava tra i *promotores* nel 1570. Certo è che il Gentile si trasferì in Perugia per lo meno nel 1569, perchè scrivendo egli nel 10 febbraio 1583 a Donello, dice che da 14 anni attendeva allo studio del Diritto (MARQUARDI GUDII *et doctorum virorum ad eum epistolae*, curante P. B. a. 1697, app. pag. 337). Del resto se cinque anni occorrevano a conseguire la laurea in Diritto Civile, nulla di più facile, che Alberico intraprendesse i suoi studi nel 1568, imperocchè nessuna prova

berico seguì a Perugia anche il corso di ragione canonica. Anzitutto, perchè il verbale della sua laurea, come vedremo meglio in appresso, ricorderebbe i tre *promotores in jure pontificio domini Almerici Gentilis de sancto Ginesio*, se egli non si fosse iscritto tra gli scolari del corso di Diritto Canonico? È ben vero che in questa materia non diede l'esame di laurea, ma certo deve averne seguìto gl'insegnamenti. E ciò è manifesto anco per le lodi, che egli fece dei lettori in *jure canonico*, ad es. di Lancellotti, che chiamò *ingeniosissimus*, di Eugeni *doctissimus*, di Oddi *luculentissimus*. Notisi, che dello stesso Sforza Oddi parla nel *De jure belli* (lib. III, cap. 3), riportando la definizione che egli diede della transazione nell'opera — *De in integrum restitutione* — e lo dice — *praeceptor meus honoratissimus* —. E non solo il Gentili seguì le lezioni di Diritto Canonico, ma il giurista, che più gli piacque e dalle cui opere trasse un largo materiale di cognizioni, fu quel Marcantonio Eugeni, che fu insegnante di Diritto Canonico, sebbene altri lo abbia inserito nel ruolo dei lettori di Diritto Civile ([1]).

---

autentica abbiamo per escluderlo. Altrimenti converrebbe ritenere che il Gentile avesse incominciato i suoi studi altrove, e qui li avesse compiuti; e allora egli stesso ce ne avrebbe fatto cenno in quei luoghi delle sue opere, in cui ricorda con tanto affetto e stima i suoi precettori dell'Università di Perugia. Del resto l'obbietto più grave sarebbe quello di non trovare Alberico fra gl'iscritti all'Ateneo perugino prima del 1572; ma nemmen questo obbietto ha valore intrinseco. Abbiamo osservato infatti, che la *Matricola* degli scolari, che si conserva nel nostro Archivio universitario, è incompleta. Nel 1563 in tutte le sezioni, in cui si divide la Matricola secondo i luoghi di provenienza degli scolari, non si ha che un solo iscritto, due nel 1564, e tre nell'anno appresso Mancano poi le iscrizioni dal 1539 al 1559. Notisi ancora (e ciò fa al caso nostro) che nel 1568, anno in cui probabilmente Alberico si condusse a Perugia, non si trovano iscritti nella prima, seconda e terza sezione; se ne ha uno nella quarta (Toscana) e nella quinta, che si riferiva agli stranieri. Abbiamo poi constatato che molti giovani laureati, come un tal Bozzi Tommaso di Gubbio (a. 1569), non figurarono mai come iscritti.

([1]) Alberico cita l'Eugeni per ben due volte nel lib. I, cap. XV del — *De jure belli* — al lib. I, cap. XXII, dove riferisce un'opinione del maestro su ciò che deve intendersi per *factum publicum*. — In altro luogo

Ora, come avrebbe egli chiamato i docenti di *gius* canonico suoi precettori, se non ne avesse frequentato i corsi?

Altra ragione dunque ebbe il Gentile per non sottoporsi all'esame di laurea in Diritto Canonico, e questa ragione bisogna cercarla nelle sue opinioni religiose.

Non volgevano a quei dì tempi favorevoli alla Curia Romana, che si dibatteva fra i seri ostacoli della Riforma. Tre anni prima, e cioè nel 25 maggio 1569 un Bartolomeo Bartoccio da Città di Castello veniva arso vivo in Roma, come convinto di eresia. Catturato in Genova da quella Repubblica e spedito a Roma, si mostrò subito così tenace nelle sue opinioni, che a nulla valsero le minaccie e ogni altro tentativo per farlo abiurare. E si legge nei documenti del tempo, che mentre altri eretici, i quali dovevano essere con lui condotti al supplizio, cedettero alle esortazioni di valenti teologi, egli *per la sua impenitentia et ostinatione già un pezzo intollerabili a S. S. fu mandato vivo al fuoco* (¹).

Che più? Due anni prima veniva arso vivo in Roma quell'Aonio Paleario, nativo di Veroli (a. 1504), che stretto di grande intimità con Bernardino Ochino partecipò ben presto alle sue idee di riforma. Il Paleario (Antonio della Paglia) era stato in Perugia per studiarvi Diritto, e non volle rimanervi, perchè barbaro e rozzo vi aveva trovato l'insegnamento (²). Ma la sua in-

---

di quel cap. chiama l'Eugeni — *doctissimus praeceptor meus* —. E le stesse espressioni s'incontrano al lib. II, cap. VII, XII, XXII, e al lib. III, cap. XXII. Al più insigne dei civilisti d'allora, Rainaldo Ridolfi, non dà che il nome di *eloquentissimus,* riservando all'Eugeni il superlativo di *doctissimus.* E che l'Eugeni fosse veramente lettore di *gius* canonico lo vedremo tra breve.

(¹) Rosi. — *Della riforma religiosa in Liguria,* negli *Atti della Società di Storia patria,* vol. XXIV, fasc. 2.

(²) Conf. *Litterae divers.,* ecc. Venetiis, Aldus, 1564, lib. I, ep. IX. Il Paleario fu autore di un poema sull'*immortalità dell'anima,* dal titolo — *Del beneficio di Giesù Christo* (a. 1537), e di un'*Accusa contro i Papi,* (a. 1542). Ma lo scritto che pose al colmo l'indignazione della Curia fu l'*Apologia di Lutero e Melantone.* Egli venne bruciato vivo in Roma nel 3 o 7 luglio 1570. (Conf. *Ann. Eccl.* di Landerchi ab. an. 1556, in continuazione del Rainaldo).

dignazione non era determinata dal modo, col quale nel nostro Ateneo si insegnavano le dottrine del Diritto Romano, sibbene dalla prevalenza, che vi avevano acquistato gli studi della ragione canonica.

La riforma serpeggiava dunque anco in mezzo alle popolazioni soggette alla Chiesa, e si sa che Matteo padre di Alberico, di professione medico — quum rerum novarum in religione amator esset, et ob id sanctae Inquisitionis officio suspectus, domi manere absque vitae periculo diutius non potuit — (1).

È quindi assai facile ritenere che Alberico, propenso ad abbracciare le nuove idee, non abbia voluto assumere la laurea in *jure pontificio*. Sappiamo infatti che il Gentile seguì, col fratello Scipione, il padre nel doloroso esiglio, e sebbene avesse per qualche tempo esercitato in Ascoli la giudicatura, e indi trasferitosi in San Ginesio vi attendesse alla professione di avvocato senza, almeno apparentemente, occuparsi di religione (2), pure quando si trovò lontano dalla patria non nascose i suoi convincimenti. I quali non furono certo quelli di un libero pensatore, dovendosi aver per tale soltanto chi separa la ragione dalla credenza e ricostruisce una filosofia affatto indipendente dalla teologia. Alberico fu piuttosto un libero interprete della fede, come Wiclif, Huss, Serveto, Paleario e Campanella. Onde non è meraviglia se il Gentile non assentì interamente alle dottrine

---

(1) Holland. — *Praef.* al *De jure belli* di Alberico Gentile, Oxford, 1877.

(2) E che veramente egli, finchè fu in Italia, non prendesse parte ad alcuna disputa di religione si rileva dal fatto, che a S. Ginesio nel 1577 venne incaricato della riforma degli Statuti — « Omissis... Perlecto demum volumine statutorum extraordinariorum edito et reformato per egregium virum Doctorem D. Albericum Gentilem, contentas rubricas in eo votis decem non obstantibus, frequentes comprobarunt » — *(Decreti e riformanze* di S. Ginesio, a. 1577, c. 166). Ma ben più convincente è la prova, che si desume dalla stessa raccolta dell'anno 1578 (c. 205), dove si legge, che Alberico fu eletto — *consultor* — in una controversia, che il Comune di S. Ginesio aveva col cardinale legato della provincia; e più ancora fu inviato lo stesso Gentile a Marcantonio Colonna — « electus fuit orator ad Rev. provinciae praesidem » —. Lo che non si sarebbe fatto se Alberico avesse avuto anco lontanamente colore di eretico.

di Giordano Bruno, cui pure ebbe stima e amicizia, e se in specie disapprovò la teoria bruniana sulla pluralità dei mondi, nella quale vide una troppo aperta sconfessione della tradizione biblica. Alberico non accetta la comunione cattolica, ma, come scrive nella *Lettera apologetica,* non vuole che altri interpreti i suoi scritti, e si scaglia contro i protestanti, che gli rimproverano le sue reminiscenze papistiche. Fra i quali era il Voet, alquanto scandalizzato che Alberico nella lettera al teologo Howson si schierasse tra i nemici del divorzio contro l'opinione di Pye, scrittore così ammirato in quel tempo ([1]). Il Gentile manifestò poi la sua fede profonda nella condanna data ai fieri sarcasmi di Erasmo da Rotterdam, che egli dipinge — nec noster est, nec est sanus, et est pendulus et incertus ubique et ridens religionem —, ma per verità se Alberico non si può tacciare di *ridens religionem,* non si può certo difenderlo dalla taccia di *pendulus,* imperocchè sia ancora in dubbio se più al calvinismo o al luteranesimo inclinasse. La maggior parte de' suoi biografi lo dice seguace di Calvino, ma Giordano Bruno ebbe a sostenere che l'amico suo nel 1586 in Norimberga professava le dottrine di Lutero. Sembra però che la professione di fede, che si legge nel cap. XVI *De jure mendacii,* poggi assai più sul calvinismo che sul luteranesimo ([2]).

([1]) *Epistolae ad Howsonum — De libro doct. Pye* in calce libri — Oxon. 1606.

([2]) « Vivat Ruben, et non moriatur, inquit Moyses: et de morte animae intellexit, expositore Epiphanio. Haec, quam sustinere peccatores omnes haberemus, nisi eam pro nobis Jesus sustinuisset, quod propheta praedixerat, et jus fuerat, si justitiae Dei erat satisfaciendum, quae utique poscebat id solvi sibi, quod sibi debebatur, et mors ista debebatur. Apage, Papa, cum tuo Sanguinis pusillo, quem effuderit Jesus. Neque enim justitia Dei Patris tantoque exegisset amplius, si pusillum fuisset satis. Etiam vos, minus justi, qui in reliqua passione omni Christi statuitis nostram satisfactionem, citra istam animae mortem; nam vestrae non valent rationes, quod dignitas personae Christi efficiat satisfactionem justam etsi non aequivalentem numero, at aequivalentem tamen mensura ad poenam quam ferre nos habebamus, et quod receptissimum sit dictum theologorum, non deponi unquam a Deo quod assumptum sit semel. Scilicet

Pure ragione di dubbio non manca, onde bisogna imparzialmente riconoscere, che Alberico non avrebbe potuto ripetere di sè stesso quello, che scrive al lib. III, cap. XIV del — *De jure belli* — immobilis ut lapis angularis, ut polus in caelo —.

Ma checchesia di questi punti assai controversi, è indubitato che egli si mostrò irreconciliabile coll'autorità del Papa, che chiamò Anticristo, e a proposito della quale scrisse nel 1605 in Oxford un libro (1), che sembra avesse gran voga a quei dì. Ciò spiega la sua amicizia col filosofo nolano, malgrado la discrepanza delle loro opinioni, e che gli valse di essere introdotto dal Bruno come interlocutore nel dialogo — *Dell' universo infinito e mondi* —. Non si sa bene dove incominciasse fra i due pensatori quel legame di affetto attestato da tanti documenti e dalle ricerche dei biografi. Io penso veramente, che non

---

ego, responsioni vestrae priori respondeo, a dignitate personae patientis non fieri poenam in infinitum majorem, quae tamen infinite major peccatis nostris debebatur; et itaque a dignitate Christi hominis qui passus est, poenam in infinitum majorem non esse factam . . . . . . Respondeo posteriori responsioni, quod non derelictus homo Christus a Deo est, sicut nec est derelictus quum vivens passus est toties humanas infirmitates, et quum in sepulchro cadaver positus est. Naturae humanae relictus est. Quoties voluntates illas duas, quas Orthodoxa credit Ecclesia, separatas in Christo offendimus? An ergo derelicta fuit humana a divina? Non. Sed illa sibi relicta. Hoc autem exclamavit in cruce, quum jam jam consummanda passio foret, et velut in extremo actu, esset multo acerbissima; multoque maxime sentiretur ira Dei quae nobis debita, a charitate Christi erga nos pro nobis subibatur. Humana sibi relicta, quae infinitum illum cruciatum pateretur; tantum sustentata a Divina, ne succumberet, et itaque nec derelicta. Sed ratio non tenet tamen quod si sustentata est sic, non propterea, et non sic sit sibi relicta, ut sentire cruciatum illum potuerit, ecc. ». Abbiamo riferito questo passo per dare al lettore un saggio dei convincimenti di Alberico a proposito del più alto mistero della religione cristiana. Ma è d' uopo convenire che se egli fu grande come giurista, non si può dire altrettanto di lui come teologo, e il brano riportato n' è una prova manifesta.

(1) *De papatu romanu Antichristo*. Trovasi ms. in Oxford, e fu composto probabilmente nel 1605.

a Wittemberga, come opina il Mariano [1], avesse principio, ma a Oxford, dove il Bruno pubblicò l'*Esplicatio triginta sigillorum*, mentre già v'insegnava il Gentile. E difatti nel doc. IX edito dal Berti nella *Vita di G. Bruno*, il nolano narra: « Andai in Sassonia, a Wittemberga e vi trovai due fattioni, una di filosofi che erano Calvinisti e l'altra di teologi che erano Luterani, e in questa un dottore che si chiamava A. Gentili marchigiano, *il quale avevo conosciuto in Inghilterra professore di leggi, ecc.* ». Il Gentile in quell'occasione favorì l'amico ottenendogli dal principe di Sassonia una cattedra per leggervi l'*Organum* di Aristotele. Ora se si pongono a confronto da un lato queste oscillazioni di Alberico fra la comunione calvinista e luterana, e dall'altro la fede in Gesù Cristo, che così altamente è affermata anche nel suo testamento [2], e più ancora la rigidità, con cui predicò l'obbedienza ai poteri secolari [3], si spiega come a lui debba attribuirsi la qualifica di *cristiano libero credente* [4]. Ma quanto ad assumere la laurea in Diritto Canonico egli non volle farlo, perchè considerava quel complesso di dottrine il mezzo

---

[1] *Saggio biografico critico*, Roma, 1881.

[2] Conf. SPERANZA, *Alb. Gentile*, cap. XII, pag. 289. È poi stupenda la chiusa del libro — *De jure belli* — « Etiam Deus, etiam impone tu bellis finem; tu nobis pacem effice: placatus iniquitatibus nostris: propitius nobis in *Filio tuo*, servatore nostro, JESÙ CHRISTO.

[3] Un cenno di queste opinioni del Gentile si trova nella *Storia della filosofia del diritto* di Carmignani, mal citata dallo Speranza. Infatti questo scrittore dà la citazione del capo II, lib. IV, mentre doveva scrivere § 2, cap. I, lib. IV, vol. III. Lo Speranza dà all'opera di Alberico il titolo: *Si quis Imperatori maledixerit*, che è invece il tit. 8, lib. IX, Cod. Just. intorno al quale Alberico scrisse alcune *Disputationes* dedicate a lord Pembrock. Però egli, e lo vedremo fra poco, su tale argomento manifestò anche diversa opinione.

[4] Egli ebbe molte volte occasione di manifestare i suoi intendimenti circa la libertà di coscienza, e in specie nel lib. I, cap. IX, *De jure belli*. — « Si religio ejus est naturae, ut compelli, ad eam invitus nullus debeat. Atque nova illa dicitur praedicatio, quae verberibus exigit fidem » —. Ama poi in altro luogo di sottoscrivere all'opinione del Cujacio — « religio non est quae calet in caedes civium et perniciem patriae » —. (Op. cit., lib. I, cap. X).

più efficace, di cui si era valsa la Chiesa per signoreggiare la civiltà svoltasi sotto la sua influenza, e perciò non ebbe per quel corpo di leggi che un biasimo aperto, eccessivo, fin anco assurdo (1). E con quest'odio a ciò che proveniva da Roma, e che lo acciecava a segno da non permettergli di riconoscere tutti i pregi innegabili delle collezioni e della dottrina canonica, le lodi che pur fece della Università nostra acquistano un carattere di tale imparzialità da poterne essa andare meritamente superba (2).

Ora, prima di riferire il testo sull'esame di Alberico, diremo qualche parola circa le persone de'suoi promotori, che furono Rinaldo Ridolfi, Cornelio Benincasa e Giovan Battista Fedeli.

Sebbene la nostra Università abbia avuto uno storico accurato e dotto (3), e di essa abbian trattato in opere a stampa o che rimangono ancor manoscritte, uomini egregi, quali il Mariotti, l'Oldoini, il Pellini, il Rossi, il Vermiglioli, l'Alessi, il Maturanzio, ecc., e sebbene non scarseggino i documenti, pure una grande incertezza domina nelle esposizioni storiche riguardanti il nostro Ateneo. E non può essere a meno, dal momento che le notizie sono state raccolte da varie fonti, alcune delle quali non ben sicure, talchè basta dare uno sguardo ai lavori

---

(1) Conf. Speranza, op. cit. pag. 79 e Documenti in app. — Del resto il Gentile pose a profitto gli studi della ragione canonica, ora polemizzando coi principî di essa, ora accettandoli. Ad es. nel *De jure belli,* parlando dell'obbedienza dovuta ai Re, così si esprime: — « Et canonicum jus igitur non valet hic, quod de Augustino dicit — *pactum societatis humanae generale, regibus obedire* — sed magis quod affert de Gregorio — *admonendos subditos, ne plus quam expedit, sint subiecti* » — (lib. I, cap. XI). E altrove: — « At ergo aliud quaero: plena est iustitia, quae defendit infirmos. Sic Ambrosius et jus canonicum. Et ego istam iustitiam quaero » — (lib. I, cap. XV). Largamente si valse poi del diritto de' canoni nelle numerose opere di *gius privato.*

(2) *Laudes Academiae Perusinae in Comitiis Samson Hussei, Ioh. Buddeni et Oliveri Floydi,* 1602. Libro divenuto rarissimo, e che ho potuto consultare presso l'esimio collega conte prof. G. Francesco Cipriani.

(3) Bini. — *Mem. stor. della per. Università,* 1816. — La parte III inedita si conserva nell'Arch. Com. e in quello del nostro Ateneo.

pazienti dell'erudito Mariotti, e notare i molti pentimenti e le aggiunte di cui ridondano, per esser persuasi della somma difficoltà delle indagini a cui si accinse. Non a torto egli pone in cima ad uno dei volumi riguardanti l'Università [1] i noti versi danteschi:

Io non posso ridir di tutti appieno
Perochè sì mi caccia il lungo tema,
Che molte fiate al fatto il dir vien meno.

Se non che per un buon tratto di tempo si hanno documenti autentici, finora non consultati, che possono servire di emenda alle frequenti inesattezze degli storici, e sono i *Registri dei dottorati,* che possiede l'archivio del nostro Ateneo. Con questi mss. e con altri dello stesso archivio, di quello della soppressa Abbazia di S. Pietro e della biblioteca Comunale si può rifondere la storia dell'Università, uscendo dal comune disegno di una semplice storia esterna, che si limita a darci i nomi dei lettori, l'indicazione delle opere loro e del tempo in cui insegnarono. Questo giova sicuramente alla storia dell'Istituto, ma non è tutta la sua storia, perchè il più importante a sapersi è l'indirizzo che vi fu dato agli studi, ossia la storia della sua vita scientifica. Ebbene, esplorando quei documenti, invero preziosi, a quante e gravi accuse si può rispondere circa il preteso invilimento della Facoltà giuridica di Perugia nel secolo XVI, quando si tacciò di rimanere estranea al progresso scientifico delle altre Università per soverchio attaccamento alle tradizioni Bartoliane! I temi stessi che si preparavano per gli esami possono servir di buon criterio a tessere la storia critica del nostro grande Istituto.

In questa breve Memoria non affronteremo il vasto argomento riservandolo ad altra pubblicazione. Intanto a dimostrare di qual sussidio possono essere i volumi sul conferimento delle lauree, anche per ciò solo che si riferisce al tratto di tempo, in

---

[1] *Ms. della Comunale,* n. CVIII. Vedi anche l'altro ms. n. XCV dal titolo: *Appunti sulla storia della cultura e degli studi in Perugia,* II, Giurisprudenza.

cui insegnarono i vari lettori, noteremo, ad esempio, che mentre il Bini nel ms. inedito ci dice resultare dai registri dell'archivio della Camera Apostolica, che Filippo Baldeschi insegnò fino al 1540, dai documenti che abbiamo consultato si ha, che egli leggeva la ragione canonica anco nel 1569. Di un altro giurista assai rinomato nell'insegnamento e nel fôro, vogliamo dire di Giovan Battista Fedeli, le notizie, finora date dagli scrittori, si arrestano al 1606, come se in quest'anno avesse cessato di leggere nella nostra Università, mentre dai mss. citati risulta, che egli continuò ad insegnare per altro tempo nel nostro Ateneo (1).

Pertanto, rispetto agli esaminatori del Gentile, che furono Rinaldo Ridolfi, Cornelio Benincasa e Giovan Battista Fedeli, non sarà inutile avvertire che il secondo ed il terzo di questi professori furono ritenuti insegnanti di *gius* canonico (2), e per contrario è evidente che lessero per molto tempo il *gius* civile. Nè può dubitarsi di ciò, perchè in un lungo ordine di anni, nei documenti da noi riscontrati, li troviamo *costantemente* tra i *promotores in jure caesareo,* e *mai* tra i *promotores* in *jure pontificio.* Forse questa inesattezza pel Benincasa è stata commessa seguendo il Bini, il quale scrive che nel 1563 e seguenti, quel giurista leggeva la *ragione canonica,* mentre sta in fatto che egli fu per molti anni tra i promotori in Diritto Civile (3). Infatti nei *Rotuli lectorum* (ms. n. I), il Benincasa Cornelio è segnato con Rubino Montemelini e altri due colleghi fra i professori deputati — *ad lecturam ordinariam juris civilis de sero* — (4).

(1) Giovan Battista Fedeli morì nel 23 agosto del 1607; ciò si rileva da un prezioso Codicetto donato all'Università dal dott. A. Brizi (*ms.* n. 87). Fu appunto oltre la metà di quell'anno, che nei verbali di esame incominciò a notarsi l'*assenza* del Fedeli (*Reg. Doct.* a. 1606 ad a. 1609).

(2) Conf. CUTURI, *Per una festa scientifica all'Univ. di Per.,* 1891.

(3) Il Benincasa morì nel 2 marzo del 1603. Nel gennaio dello stesso anno egli interveniva agli esami di laurea (*Cod.* n. 87 *Arch. univ.* nel quale si contengono le — *Costitutiones novae Collegij Doctorum* — ed. in Perugia nel 1594 con molte pagg. mss. intercalate).

(4) Nel *Rotulo* del 1567-68, che si conserva nella Biblioteca Comunale si legge che Cornelio Benincasa era ascritto — *ad lecturam juris Cano-*

Quanto a Giovan Battista Fedeli è ben vero, che nei Rotuli del 1600 si trova indicato come lettore in *jure canonico,* ma ciò deve essere avvenuto per la necessità di sostituire qualche professore mancante, perchè per una lunghissima serie di anni, egli figura sempre tra i *promotores in jure caesareo* (1). E se ne ha la prova anco nell'esame di laurea di Alberico. Nè dicasi che l'intervento dei lettori nelle Commissioni o Collegio dei *promotores* non è indice sicuro per conoscere la qualità dei loro insegnamenti, in quanto essendovi il costume che l'esaminando avesse facoltà di scegliere alcuni de'suoi esaminatori, poteva avvenire che la scelta cadesse sopra un insegnante di una scuola diversa da quella, in cui si dava l'esame. Noi non mettiamo in dubbio, che per le *Costituzioni* dell'Ateneo, a ogni esaminando fosse data licenza di designare — unum vel plures doctores sub quibus recipiat privatum examen — (2), ma anzitutto, come ammettere che la scelta potesse cadere sopra un insegnante di Diritto Canonico, quando il giovine assumeva la laurea in *solo diritto civile,* e i *promotores in jure pontificio* non facevano parte del Collegio per la scelta dei temi? Inoltre basta ricercare nelle carte del tempo per vedere, come quest'antico ordine fosse nel modo che abbiam detto osservato; e come per consuetudine venissero dagli scolari scelti sempre gli stessi promotori (3).

---

nici de mane —. Lo stesso si legge nei Rotuli del 1568-69, e 1569-70. Ma egli vi insegnò cotesta materia per breve tempo, dacchè nel Rotulo del 1570-71 si trova — *ad lecturam juris civilis de sero* — e così nei Rotuli susseguenti; certo segno, che era tornato alla sua cattedra di ragione civile, e perciò lo vediamo nel 1572 fra i *promotores in jure caesareo.* Basta poi leggere l'esemplare della laurea data a Bernardino Doni nel 12 febbraio 1579, e che si vede nell'aula dei professori della nostra Università, per trovarvi il Benincasa fra i *promotores in jure civili.*

(1) Il Fedeli fin dal 1560 era *promotor* in jure civili, e riteniamo insegnasse cotesta materia fino al 1593, anno nel quale passò alla lettura dell'*jus canonico.* Difatti lo continuiamo a trovare nei Rotuli dal 1567 al 1572 *ad lecturam juris civilis de mane.*

(2) *Stat. ms.* nuova segn. n. II, rub. iiij in *Arch. universitario.*

(3) Conf. *ms.* nell'*Arch. universitario,* dal titolo — *Acta et gesta Coll. utriusque juris* — a. 1594-1599.

E giacchè abbiamo avuto occasione di notare alcune mende riguardanti i promotori di Alberico, sarà bene che altre ne rileviamo rispetto agl'insegnanti di ragione canonica ai tempi di lui. Marcantonio Eugeni, ad es., si trova segnato nei ruoli come docente di Diritto Civile, mentre dai *registri dei dottorati* resulta in modo chiaro, evidente che insegnò *gius* canonico dal tempo, in cui lo vediamo ascritto al Collegio dei *promotores* (1). L'errore deve forse attribuirsi al fatto, che il Bini ci parla di lui come di un illustre discepolo di quel Ristoro Castaldi, che ebbe *una cattedra di Diritto Civile nella Università di Perugia* (2). Però lo storico non ci riferisce, che Marcantonio lesse Diritto Civile; ma che si laureò *in jure utroque*, che presto fu ammesso al Collegio dei legisti, e fu *preclarus in legendo et in consulendo veridicus* (3).

Ma v'è di più. Per lungo tempo s'incontra fra i *promotores* in Diritto Canonico un Bartolo Cantagallina, che insegnava nella seconda metà del secolo XVI, mentre il suo nome non figura nei *Ruoli* compilati dagli storici, e se ne fa ricordo solo nel Collegio dei legisti (4). Egli è pertanto il collega di Giovan

---

(1) Questo giurista abbiamo trovato *promotor in jure canonico* fino dal 1566.

(2) Il nome di Marcantonio Eugeni nei Rotuli dal 1560 al 1572 è sempre segnato all'ordinaria lettura di *gius* canonico *de mane* (Conf. *Rot.* in *Arch. Com.*).

(3) Ad es. nel Cod. ms. dell'*Archivio univ.* n. 2, carte 46, si veggono compresi tra i legisti molti professori dell'Ateneo; ma nulla si dice del loro insegnamento. Soltanto sono spesso notati per le loro doti d'ingegno e di dottrina. Il Castaldi è detto — *memoria et ingenio excellentissimus*, Ridolfi *acutissimus ac facundissimus legum interpres.*, ecc. —. Vi son poi moltissimi giuristi, che figurano nei Ruoli editi da qualche scrittore, ma di cui non si sa con precisione quando avesse principio l'insegnamento, ad es., Calisto Bacialla, Francesco Cantucci, Marcantonio Severi e via dicendo. Ebbene, l'esame dei mss. dei quali abbiamo parlato, può rimuovere molti dubbi. Intanto per ciò che si riferisce a quei tre giureconsulti, è evidente, che non si possono collocare fra quelli che ebbero la cattedra o nel 1573 o dopo, perchè, essendo stati notati dal Gentile, dovettero insegnare prima del 1572.

(4) Conf. Bini, *Mem. mss.*, fasc. 6. — Mariotti, *Estratti dai Reg. della Cam. Apos.* Arch. Com., doc. XCIV. — Cuturi, *Scritto citato.*

Paolo Lancellotti e di Marcantonio Eugeni per vari anni; e per spiegare il silenzio degli storici non varrebbe dire, che egli fu un ascritto al Collegio dei legisti, invitato a far parte delle Commissioni esaminatrici. Questa spiegazione non potrebbe soddisfarci. Anzitutto dai documenti consultati, e sulla cui autenticità non può cader dubbio, resulta che i *promotores* potevano essere anche due soli, e perciò, data l'assenza di uno dei tre, non v'era alcun bisogno di sostituirlo ([1]). E se talvolta si stimava opportuna la sostituzione, ciò facevasi per mezzo di un insegnante effettivo; nè poteva essere altrimenti, dacchè in specie per l'esame segreto era vietato ai dottori soprannumerari di intervenirvi ([2]). Ora gli esami a cui si riferiscono i verbali del nostro

---

([1]) Nel 1658, trovandosi Filippo Baldeschi impedito di assistere agli esami intervennero solo gli altri due colleghi, il Lancellotti e l'Eugeni. Alcuni mesi dopo il Baldeschi interviene di bel nuovo agli esami di laurea. Anche nel 1569 di gennaio son presenti i due colleghi di lui; anzi nel 22 giugno di quell'anno si parla del Baldeschi *assente*, e nell'agosto, dandosi il dottorato a Sforza Oddi, il Lancellotti dichiara di assistere anche — *vice et nomine Dom. Fhilippi de Ubaldis absentis* —. La stessa frase si incontra in altra laurea conferita il 29 agosto a G. Battista Bernabei. Ed è proprio nel dicembre 1569, che per la prima volta interviene fra i *promotores* Bartolo Cantagallina sebbene fosse da vari anni insegnante. Inoltre abbiamo la prova che nel 1573, non potendo intervenire Marcantonio Eugeni, fu sostituito da Orazio Mauri eletto in quello stesso anno lettore di Diritto Canonico. Noto per incidenza che anche il Mauri è segnato nei Ruoli compilati dagli storici fra gl'insegnanti di Diritto Civile, mentre dal 1573 (anno della sua nomina) al tempo in cui abbandonò la cattedra fece parte del Collegio dei promotori in *gius* canonico. Nè si dica che il Mauri veniva ad occupare l'ufficio dell'Eugeni, perchè, pochi mesi dopo, quest'ultimo tornava a far parte del Collegio dei promotori. (Conf. *ms.* dei *Registri dei dottorati*, n. VII).

([2]) Vedi in Bini — *Antiche costituzioni del Collegio, ecc.*, pag. 633, cap. XXX. — Quod nullus doctor superannumerarius ut supra possit venire ad collegium neque possit examini scholarium interesse —. Alla collazione solenne dell' *onor della laurea* potevano intervenire i dottori ascritti ai Collegi, e vi si ammisero anche persone estranee, come fu del Card. Bernardo Tarlati leg. pontif. ammesso con breve di Leon X del 1516 (Bini, *ms.* cit., fasc. I).

archivio erano appunto gli esami segreti, non la *publica*, di cui ci parlano gli statuti e perfino le cronache del tempo (1). A nulla rileverebbe poi allegare che il Cantagallina fosse tra gl'insegnanti *straordinari*, poichè anche di questi si è tenuto conto nei *Ruoli* a stampa (2), e nemmeno gioverebbe far notare che all'esame segreto intervenivano effettivamente dottori, che non professavano nell'Università. Infatti è ben vero, che alla prima convocazione del Collegio dei promotori si invitava, a quanto ci sembra, il più giovine del Collegio dei legisti, ma al solo effetto che estraesse i temi da assegnarsi al laureando, il quale li svolgeva il giorno appresso dinanzi ai *promotores* e agli altri dottori *insegnanti* o *in jure cesareo* o *in jure pontificio*, a seconda che il giovine sceglieva la laurea nell'una o nell'altra materia, oppure in entrambe. Nell'esame di Alberico vedremo che le due tesi in *gius* civile gli furono assegnate per

(1) E che la così detta *publica* non possa confondersi coll'esame vero e proprio si rileva anche dal fatto, che Sforza Oddi, com'è noto, volle nella *pubblica* adunanza trattare delle *sostituzioni* (Bini, op. cit., fasc. 5), mentre questo tema non si trova nemmeno lontanamente accennato nei testi assegnatigli nell'esame (*Ms.* cit., n. VII, carte 134 rec.). La cerimonia pubblica colla dissertazione del candidato era fatta con molta solennità, e aveva luogo in S. Lorenzo. I cittadini seguivano con vivo interesse queste prove della cultura che si impartiva nel loro Ateneo, e ce ne fanno testimonianza le cronache (vedi, fra le altre, *Cronaca ined.* di Pietro Angelo di Giovanni, già detta del Graziani, a. 1458 di aprile, a proposito delle lauree di Matteo di Baldo di Matteo, e di Nicolo suo fratello). — « A dì 16 de aprile se adottoraro due nostri cettadini M. Mateo de Baldo de Mateo de Pietro e M. Nicolo suo fratello di porta S. Pietro. Feceno la publica in S. Lorenzo, che *prima aveon fatto lo esamino nela sagrestia,* e fo tenuto che ciaschedun de essi se portasse assai bene » —.

(2) Gli straordinari del resto erano veri insegnanti, anzi rappresentavano il secondo grado nella dignità professorale. Era invalsa difatti la consuetudine, confermata da Urbano VIII nel 1625, che i professori si dividessero in tre classi, *istitutisti, extraordinaristi* e *ordinaristi.* Prima di passare al grado di straordinari conveniva avessero per due anni insegnato come istitutisti. Era permesso poi agli stessi studenti, dopo un certo spazio di tempo, ossia dopo il baccellierato, di salire la cattedra e fare la pubblica lezione, detta *straordinaria,* e che aveva luogo due volte la set-

sorte da Giovanni Cantagallina, di fresco laureatosi nell'Ateneo perugino. Spesso questi giovani dottori venivano in processo di tempo nominati insegnanti, ma non si trova mai che abbiano seduto fra i *promotores* prima di avere assunto l'ufficio di lettori. Ed è naturale, perchè il Collegio dei promotori non era formato di tutta la Facoltà, e quindi non si aveva motivo, che nell'assenza di uno di essi si invitassero i semplici legisti. Nel caso poi di Bartolo Cantagallina se non fosse stato insegnante, come si sarebbe accolto tra gli esaminatori nel 1569, quando a tale ufficio poteva esser chiamato Sforza Oddi, che sebben giovanissimo, si era acquistato già ottima rinomanza? (¹). Ora a queste prove efficaci che mai si potrebbe obbiettare? Che il Bini

---

timana in quei giorni, in cui i professori non tenevano scuola. Questi lettori straordinari godevano lo stipendio di 20 fiorini (BINI, *ms.* cit., fasc. 1). A dar poi una ragione più chiara dell'ordinamento della Facoltà legale ai tempi di Alberico, diremo, che dalle ricerche fatte risulta, che vi erano, oltre la *lectura Decreti*, due letture *ordinarie juris canonici* per la mattina e per la sera, ai quali insegnamenti venivano chiamati sette legisti. Vi era poi la lettura *ordinaria juris civilis* con otto professori, e quindi le letture *straordinarie* in Diritto Canonico e in Diritto Civile con tre insegnanti per ciascuna di esse. In ultimo la lettura delle *istituzioni — in utroque jure* — ora con due, ora con tre insegnanti. E così si avevano in complesso 11 lettori per la ragione canonica e 13 per la ragione civile. Le letture ordinarie avevano luogo di mattina e di sera in tutte e due le materie; le straordinarie e le istituzioni si facevano di *canonico* la mattina e di *civile* la sera. Su questo notevole numero di docenti, sei soli componevano il Collegio dei promotori, e non era legale l'esame, se tutti i legisti intervenuti non giungevano almeno a quel punto. (*Antiche cost. dell'Ateneo*, ms. n. 2, in *Arch. univ.* rub. XIII) — « Statuimus quod tempore privati examinis ad minus debeant esse sex doctores arguentes scolari esaminando. Et quod quilibet doctor facere possit scolari duo argumenta vel duas questiones vel unum argumentum et unam questionem et non ultra » —. Era inoltre vietato agli esaminatori *respondere pro ipso examinando*. Le Cost. di Urbano VIII, sopra citate, dal titolo: — *Breve pro directione et gubernio Studij Perusini* — si trovano nell'*Arch. universitario*, n. XCII.

(¹) Infatti Sforza Oddi si laureò nell'8 agosto 1569 e Bartolo Cantagallina fu ammesso tra i *promotores* nel dicembre di quell'anno.

pone il Cantagallina nel Collegio dei legisti senza far seguire il nome di lui dalla sigla *P*, che indicava la qualità d'insegnante? Questo riscontrò non avrebbe valore di sorta, perchè altri nomi di persone vi s'incontrano senza la sigla (ad es. Girolamo Bigazzini) e che pure appartennero al corpo dei lettori. Si potrebbe forse allegare l'autorità di Sforza Oddi quando nel libro — *De restitutione in integrum* — [1], parlando dei suoi colleghi non ricorda il Cantagallina? Ma anzitutto è certissimo che questi uscì nel 1573 dall'insegnamento, di guisa che l'Oddi lo ebbe per breve tempo a collega; e poi lo stesso scrittore ci dice, che oltre i lettori da lui mentovati, altri ve n'erano *scientia et ingenio illis pares,* ma stimava di non parlarne essendo *juniores,* e su di essi invoca *illustriorem laudationem...... ab alio feliciori calamo.* E fra questi era certo il Cantagallina, perchè, essendo il Lancellotti succeduto a Filippo Baldeschi come *primus promotor,* bisognava nominare nel 1569 un altro promotore nella ragione canonica, e questi fu il Cantagallina. Infatti se i compilatori avessero consultato i Rotuli del secolo XVI, che si conservano nell'archivio Comunale, vi avrebbero trovato il nome di quel giureconsulto, come insegnante di ragione canonica [2]; e ciò tronca ogni disputa.

Ecco ora il documento riguardante la laurea di Alberico Gentile:

« Eisdem millesimo (1572), indictione (V) Pontifice (Pio V)

---

(1) Vedi *Quaest.* 10, n. 74.

(2) Del resto a dimostrare vie più l'insufficienza di molte notizie a stampa intorno alla nostra Università, basti, che nessun conto si è tenuto dell'insegnamento del *gius criminale* (Conf. *Rot.* 1567 e segg.); mentre, ad onore di questo Ateneo, deve notarsi che esso fu tra i primi (secolo XVI) ad erigere il *Diritto penale* in insegnamento separato dal corso di Diritto romano, talchè nel MDXL Venezia, introducendo cotesta materia nella Università di Padova, vi condusse Pier Filippo de Mattioli perugino, *qui diu in patria docuerat.* (Facciolati, *Fasti Gymn. Patav.* e *Rot.* dell'epoca in *Arch. Com.*).

« quibus supra et die xxij Sept. actum Perusia in audientia « Episcopali perusina ([1]).

« Excellentissimi utriusque juris doctores domini Jo. Pau- « lus Lancillottus — Marcus Antonius Eugenii — Bartolus « Cantagalina promotores in jure pontificio domini Alme- « rici Gentilis de sancto Ginesio ([2]).

« Dominus Raynaldus Rudulphius — Dom. Cornelius Be- « nincasa — Dom. Jo. Babtista Fidelis promotores in jure cesa- « reo prefati dom. laureandi.

« Existentes personaliter constituti coram Rev. viro Vicario « sedenti pro tribunali ad bancam juris curie episcopalis peru- « sine, et coram eo presentaverunt laureandum, cui petierunt « licentiam concedi hoc sero accipiendi puncta per eum reci- « tanda in rigoroso et tam pio examine, sperantes quod pro eius « eminenti virtute victam palmam reportabit, etc.

« Qui Rev. Dom. Vicarius ut supra sedens, licentiam peti- « tam accipiendi dicta puncta ([3]), cui de mandato prefati Rev. « Domini Vicarij per Dominum Johannem de Cantagalina fue- « runt data et assignata infrascripta puncta, videlicet ([4]).

([1]) In margine — *Domini Almerici in jure civili* —.

([2]) Il Cancelliere preparando il verbale vi scrisse i nomi dei tre *promotores in jure pontificio.* Saputo poi che Alberico prendeva la sola laurea in *Civile*, tracciò due linee trasversali su quei nomi per cancellarli. Ciò abbiamo verificato spesso nel ms. altrove citato, ad es. nel verbale riguardante la laurea di un certo Orazio (carte 232 vers.).

([3]) Qui evidentemente il Notaro ha dimenticato di scrivere la parola *concessit*, che si trova nella formula di molti altri verbali, ad es. quello a carte 89 vers., *ms.* n. VII.

([4]) Questo Giovanni di Geronimo Cantagallina, che il Bini giustamente ascrive al Collegio dei legisti senza la sigla P, perchè non fu mai insegnante, si laureò nel 17 giugno 1572, presenti i promotori G. P. Lancellotti, Bartolo Cantagallina e Marcantonio Eugeni (*ms.* carte 217 vers.). Fra i testi assegnatigli vi fu la l. *minoribus* ff. *de minoribus*, quella stessa, che egli Giovanni Cantagallina, entrato nel Collegio dei legisti, estrasse

« L. *Minoribus* ff. *De minoribus.*

« L. 2 Cod. *De advocatis fisci* (¹).

« Eisdem Millesimo, Indictione, Pontifice quibus supra et « die Martis xxiij Sept. actum perusij in domibus archiprebiste- « ratus perusini etc.

« In prima aula presentibus ser Mariotto Antinoro notario « collegij Doctorum et ser Raynaldo de Rubeis notario Univer- « sitatis Studij perusini etc. Testibus,

« L. *Minoribus* ff. *De minoribus.*

« L. 2, Cod. *De advocatis fisci.*

« Eisdem millesimo, Indictione, Pontifice quibus supra et « die Martis xxiij Sept. supradictus Dominus Almericus existens « coram prefato Domino Vincentio Patritio in episcopatu peru- « sino provicario generali, sedenti pro tribunali in quadam sede « lignea existenti in supradicto loco, quem locum ad hunc actum « tantum (²) eligenti et prefatis suis promotoribus et alijs docto- « ribus juris Cesarei in sufficientj numero congregatis ad predi-

---

a sorte per essere assegnata ad Alberico. E che vi fosse estrazione a sorte si rileva non dalla laurea di quest'ultimo, ma da tutte le altre, ove ricorre sempre la frase — *sorte data et assignata puncta fuerunt* —. Già abbiamo detto qualche cosa circa questi dottori, che venivano ammessi alla prima convocazione del *Collegium.* Tale costume era invalso da molto tempo. Nel *Reg. dei dottorati* (*ms.* n. VI, carte 92 e segg.) si trovano esami di laurea, presieduti da Ristoro Castaldi, e vi si legge — *fuerunt puncta assignata per Dom. Robertum Lancellottum juris doctorem* —. Ebbe tale ufficio prima di divenire insegnante Sforza Oddi (*ms.* n. VII, carte 146, 147, 150, 151, 153, 154) nelle lauree di Alessandro Severani di S. Severino, di Pirro di Stefanuccio di Todi, di un Annibale, di Fabrizio di Corrado, ecc. Lo stesso dicasi di Marco Antonio Mancini (*ms.* cit., carte 175) e di Fabio Torretti (carte 177 e seg.); Giovanni Cantagallina per molto tempo assistè alle prime adunanze dei *promotores* (*ms.* carte 227, 232, 233).

(¹) Qui termina il verbale del 22 settembre, in cui furono al Gentile assegnate le tesi. Segue il verbale dell'esame in data del 23.

(²) Nel ms. si legge — *tm̃* — contrazione per *tantum*, dacchè raramente si usa per *tamen*, a cui convien meglio il troncamento *tam̃* o la contrazione *tñ*. Pure non è raro, che si abbia *tm̃* per *tamen* (Conf. *Ann.*

« ctam suam lecturam examen privatum et recitationem pun-
« ctorum sibi externa die assignatorum in Dei nomine ingressus
« fuit, in quo quidem examine ita et taliter se gessit in legendo
« puncta, recitando et alios actus doctoreos faciendo, quod ab
« omnibus doctoribus per literas in A. redditas, nemine discre-
« pante presentium fuit approbatus (¹).

« Et insuper iuravit ad sancta Dei Evangelia corporaliter
« manu tactis scripturis iuxta formam Decreti felicis memorie
« Pij Pape iiij (²).

---

flor. breves — facs. in *Arch. paleogr. it.* vol I, tav. 7, e Ovidio Laur. del secolo XI, facs. in *Coll. Fior.*, tav. 34). Qui evidentemente il *tm̃* deve tradursi *tantum*.

(¹) Da questo brano del ms. chiaramente risulta, che i promotori si adunavano sotto la presidenza del provicario e assistiti dal più giovane del Collegio dei legisti per assegnare i temi; e che l'indomani il laureando si presentava dinanzi ai *promotores* e agli altri dottori del Collegio universitario e discuteva i punti assegnatigli. La votazione era segreta *(per literas)*, e si votava per schede segnate con A *(aprobatio)* o con R *(reprobatio)*. A carte 215 ver. in altra laurea si legge: « per omnes literas redditas in A et nulla R in contrario reperta ». — (Vedi *Ant. Cost. mss.* n. II, rub. X). — « Aprobatio et reprobatio fiet secrete et per cedulas signatas per hanc literam A, et per hanc literam R mictendas in bussolam » —.

(²) Il giuramento riguardava un tempo le propine dovute ai professori — « Statuimus quod quilibet scholaris *antequam intret privatum examen* iuret ad Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis scripturis in manibus dicti Prioris Collegij non solvere minorem quantitatem cum doctoribus vel presentatibus quam superius taxata est » —. Questa propina era così stabilita: — « Sex florenos auri pro quolibet dictorum doctorum examinatorum » —. Agli altri — « unum florenum auri » — e più — « unam capellinam et unum par guantorum » — di un determinato valore. Anche i presentatori dovevano giurare — « Et similiter quilibet ex dictis doctoribus presentantibus iuret ad S. D. Evangelia corporaliter manu tactis scripturis in manibus dicti Prioris non recipiet *minorem* quantitatem quam superius taxata est » — *(Cod. memb.* edito da Bini, rub. VI). I dottori giuravano dunque di non accettare una porzione *minore:* il testo non ha creduto di esiger da loro il giuramento, che non ne avrebbero accettata una *maggiore*. E si capisce; a questo provvedevano meglio gli scolari che gli statuti. Questo giuramento parmi non possa confondersi con quello, che si prestava dopo compiuto l'esame.

« Qui Rev. Dominus Provicarius ut supra sedens visis no-
« tis redditis per prefatos Dominos doctores pronuntiavit pre-
« fatum Dominum Almericum fore et esse doctorem in jure ci-
« vili, et concedens eidem licentiam cathedram magistralem
« ascendendi, in eaque legendi, glossandi, interpretandi, consu-
« lendi et alias actus doctoreos faciendi hic et ubique prout fa-
« cere solent alij doctores in jure cesareo graduati. Committens
« prefatis suis promotoribus ut insignia doctorea tradant et elar-
« giantur, que quidem insignia per prefatum Dom. Raynaldum
« primum promotorem nomine suo et suorum collegarum more
« solito tradita fuerunt.

« Prefatus Rev. Dominus Provicarius habuit ratam suam
« videlicet — gross. 15. Ita est, Vincentius Patritius Provi-
« carius ».

Non sarà inopportuno esporre ai lettori alcune considerazioni sui temi assegnati al Gentile.

L. ***minoribus.*** Dig. ***De minoribus XXV annis*** (lib. IV, tit. IV, fr. 6). — « *Minoribus vigintiquinque annis subvenitur per in integrum restitutionem, non solum quum de bonis eorum aliquid minuitur, sed etiam quum intersit ipsorum, litibus et sumptibus non vexari* » —.

Questo testo tolto dal lib. X *ad Edict.* di Ulpiano ha una speciale importanza, e a lui si collegano i fr. 7, 11, 16, 24 e 44 dello stesso giureconsulto, il fr. 24 di Paolo (eod. tit.); le Cost. 3, 5, 9 Cod. lib. II, tit. XXII, *de in integrum restitut. min. XXV ann.;* le Cost. 1, Cod. lib. II, tit. XL, *si ut omissam hereditatem;* 1 e 2, Cod. lib. II, tit. XXX, *si adversus donationem,* e le tre prime del tit. XLI, *in quibus causis in integrum restit. non est neces.* dello stesso libro II.

Ardua era la materia, com'è sempre quando si tratta di circoscrivere entro giusti e razionali confini un istituto giuridico, che di sua natura può essere interpretato e applicato con soverchia larghezza. Già la legge Quina-Vecennaria o *Plaetoria* aveva cercato di provvedere alla difesa dei minorenni determinando il termine della minorità a XXV anni; ma sebbene do-

vesse avere molta efficacia, come ce lo attesta Cicerone [1], pure si credette indispensabile un più radicale rimedio, atto a proteggere vie meglio i minori dagl'inganni e circonvenzioni, di cui potevano esser vittime. Onde si mise capo al celebre Editto pretorio, del quale ci fa ricordo Ulpiano (fr. 1, Dig. lib. IV, tit. IV). — « Hoc Edictum Praetor, naturalem aequitatem secutus, proposuit, quo tutelam Minorum suscepit, nam cum inter omnes constet, fragile esse et infirmum hujusmodi aetatum consilium, et multis captionibus suppositum, multorumque insidiis expositum, auxilium eis Praetor hoc Edicto pollicitus est, et adversus captiones opitulationem » —.

Dovendosi applicare la *naturale equità* era ovvio che la difesa assunta dal Pretore dovesse avere una tendenza a occupare l'intero campo delle contrattazioni dei minori, degli atti da loro o in loro confronto posti in essere e va dicendo. Perciò la grave formula dell'Editto « QUOD CUM MINORE QUAM VIGINTIQUINQUE ANNIS NATU, GESTUM ESSE DICETUR: UTI QUAEQUE RES ERIT, ANIMADVERTAM » (fr. 1, § 1, eod. tit.).

Il tema assegnato al Gentile consisteva in un principio generale, cioè, quando si reputi che un minore sia stato ingannato in modo da dovere essere restituito in intiero; e questo tema dava occasione a percorrere tutta la difficil materia. Infatti un primo ostacolo si offriva nella parola *gestum* usata dal Pretore, su di che fu lungamente disputato, come si rileva da alcuni passi del tit. *De minoribus* e dal fr. 19, *De verb. significatione.* Quella parola doveva essere presa nel significato di *contratto* o di *atto?* E poichè *actum quidem generale verbum esse, sive verbis, sive re quid agatur;* così era naturale, che si giungesse a questa definizione atta a recare nella materia serie difficoltà — « Gestum sic accipimus, qualiter qualiter; sive contractus sit, sive quid aliud contingit » — (fr. 7 Dig. *De minoribus*). E così, mentre alcune Cost. del Cod., ad es. la 1ª e 2ª *De filio fam. min.*, il fr. 3 § 5, e 27 § ult. Dig. *De minoribus*,

---

(1) *De Officiis,* lib. III, cap. 15, e *De nat. Deorum,* lib. III, cap. 30.

miravano ad estendere il principio della restituzione in integro, altri frammenti tendevano a limitarlo, ora per coordinare l'istituto pretorio a quello della famiglia e in specie alla patria podestà, ora per trovare un attenuamento alla rigidità dell'Editto mediante la dispensa del Principe. Alla quale si riconosce autorità — ne hi qui cum eis *(minoribus)* contrahunt, Principali auctoritate circumscripti esse videantur —; ma al tempo stesso si vuole che il Principe non autorizzi la donazione, e che la dispensa non possa esser data da Consoli e Presidi, sibbene dagl'Imperatori, i quali — *perraro minoribus rerum suarum administrationem extra ordinem indulserunt* —. Gravissima cadeva pure la disputa circa gli atti contro i quali potevano i minori essere restituiti; e se tal beneficio si aveva a concedere contro i *giudizi* e contro il *procuratore* o per *omissioni* incontrate dai minorenni, ecc. Fatta pur ragione di altre dispute, che non potevano sorgere a quei dì, e che ha reso possibili soltanto il moderno indirizzo degli studi romanistici, come ad es. l'interpretazione del testo — *Quod cum minore* — (fr. 1 eod. tit.), intorno al quale scrissero dottamente il Rudorff, il Karlowa e il Wlassak, e la questione sulla precedenza cronologica della *restitutio* alla *lex Plaetoria;* anche ai tempi del Gentile la materia della restituzione in intiero dava luogo a gravissime disparità di opinioni. Onde non è meraviglia se pure ai dì nostri esse hanno formato oggetto di studio per parte del Glück, del Savigny, dello Steinberger, del Lenel, dello Zimmern, del Brinz, del Vangerow, dello Staedtler, del Keller, del Varalli, del Buonamici, del Landucci e di altri moltissimi scrittori. Pertanto negli antichi interpreti si incontrano lungamente discussi alcuni punti di questo istituto, verbigrazia, il fr. 1, § 1, Dig. *Ex quibus causis majores, ecc.* E proprio ai tempi del Gentile disputavasi ardentemente sulla *communis opinio* intorno alla validità dell'obbligazione contratta dal minorenne con giuramento. Già questa controversia si era sollevata al tempo di Bulgaro e Martino, e cioè — se l'atto di un minore non valido per sè, ad es. l'alienazione di un fondo senza autorizzazione del giudice, potesse divenire irrevocabile per l'aggiunta del giuramento — lo

che diede motivo alla pubblicazione della nota *authentica* di Federico I, il quale, come aveva amato di alternare cogl' incendi e colle rapine la gravità dei responsi giuridici nei punti di diritto che voleva definire nella sua calata in Italia, così accondiscendeva a porre il suo suggello alle dispute, che sorgevano tra i giuristi a lui devoti.

E questa questione del giuramento era tanto più viva al tempo di Alberico Gentile, in quanto il Diritto Canonico volesse far prevalere la teorica della validità di ogni giuramento, salvo nel caso che l'eseguita promessa importasse irreparabilmente l'eterna dannazione dell'anima.

Nè meno grave, rispetto all'estensione da dare alla *restitutio,* doveva essere il dubbio sulla distinzione introdotta dal *gius* canonico *inter signaturam gratiae et signaturam justitiae,* ossia fra la restituzione concessa per giustizia — prout de jure in hujusmodi judicialibus, an laesa sit justitia — e quella restituzione — quae per viam verae gratiae adversus, aliquod factum vel non factum concedatur in praejudicium tertii, cui jus quaesitum est —. E non è a dire se il laureando dovesse mettersi per gli spinosi sentieri di queste modificazioni introdotte dal *gius* dei canoni, dal momento che nell'Ateneo perugino il Diritto ecclesiastico era così nobilmente e dottamente coltivato da un Giovan Paolo Lancellotti (che fin dal 1563 aveva pubblicato le *Istituzioni Canoniche,* nelle quali in materia di *restitutio in integrum,* manifesta principî di qualche larghezza), e da Sforza Oddi che ne aveva trattato nel libro, di cui altrove facemmo menzione.

Ma altre dubbiezze si raccoglievano dalla glossa Accursiana. E poichè anco al secolo XVI, sebbene già avesse incominciato a prevalere il programma della giurisprudenza culta col Nicoli, col Valla, col Vegio, col Poliziano, col Bolognino e coll'Alciato, pure si andavano nelle scuole e in specie in quella di Perugia commentando le opere del Bartolo e del Baldo, si noti che questi ultimi ebbero a dichiarare che la già difficile dottrina sulla protezione dei minorenni più ardua si era fatta per le modificazioni introdotte nel Diritto Romano *per statuta*

terrarum. Lo che il Bartolo dimostrava in moltissime parti del suo trattato, e il Baldo col lungo e laborioso commento ad alcune leggi del Digesto, da cui fu tratta la tesi di laurea del Gentile. Infatti le *Addictiones* di Baldo alla l. 3 *Denique* (lib. IV, 4), alla l. 7, *Ait praetor* e alla 39 *Aemilius Largianus*, assumono le proporzioni di un vero trattato e dimostrano le difficoltà che l'argomento presentava.

Il Baldo poi, annotando la l. 6 data per argomento al Gentile, così scrive: — notabilis est, et *multoties datur in punctis* — ed egli pure si schiera fra gl'interpreti disposti ad ampliare il significato della legge, scrivendo — « timor vexationis est causa restitutionis sicut timor damni, maxime propter expensas litis » —.

Veniamo al secondo tema dell'esame di Alberico.

L. 2 Cod. De advocatis fisci (lib. II, tit. 9). — « *Potes auctoribus nobis adversus fiscum quoque patrocinium exhibere privatis: dum eam scilicet causam, quam tu, cum fisci advocatus fueras, forte tractasti, suscipere declines* » —.

Questo punto può a tutta prima sembrare assai arido, ma in effetto aveva non lieve importanza. Anzitutto a questa Cost. poteva agevolmente ricollegarsi tutto il tit. del Dig. *de jure fisci*, in quanto l'istituto dell'*avvocatura fiscale* non fosse ignota al *gius* delle Pandette (1). Anzi è d'uopo ritenere che già dal tempo di Ulpiano cotesto ufficio fosse tenuto in gran conto. — « Si fiscus alicui status controversiam faciat, Fisci Advocatus adesse debet. Quare si sine Fisci Advocato pronuntiatum sit, divus Marcus rescripsit, nihil esse actum, et ideo ex integro cognosci oportere » —. Ma la discussione dovette aggirarsi di preferenza sul *gius* pubblico riguardante la difesa fiscale, e in particolar modo sulla stabilità dell'ufficio di avvocazia. Il punto discutibile scaturiva dal ravvicinamento della Cost. 2 alla Cost. 1 del citato titolo, perchè mentre questa sanziona che — eos enim, qui causam fisci egissent, prohibitum est adversus fiscum patrocinium praestare — la Cost. 2ª dice, che se può un avvocato, il quale ha rappresentato il fisco in alcune cause, patro-

(1) Vedi fr. 7, Dig. lib. XLIX, tit. 14.

cinare i privati in altre liti contro il fisco, egli però non ha facoltà di ritenere per una privata persona una causa trattata quando era avvocato del fisco. Il qual testo dal Baldo in poi fu variamente interpretato, per modo da intendersi anco nel senso, che l'avvocato generale del fisco, ossia il vero capo di quest'ufficio, non potesse mai *contra fiscum postulare.*

Ora, qual valore ebbe la laurea pel Gentile, quando dovette partirsi col padre in esiglio? Grandissimo fu certamente, perchè, dovunque Alberico si portò col diploma rilasciatogli dal perugino Ateneo, potè salir cattedra e pubblicamente insegnare. Infatti, dopo le sue peregrinazioni a Colonia, a Tubinga e ad Heidelberg, si trasferì in Inghilterra, e là fece valere il proprio titolo e si acquistò talmente la stima di Roberto Leycester, che questi volle caldamente raccomandarlo al Vice-Cancelliere e Dottori dell'Università di Oxford con una lettera, nella quale chiaramente si indica — essere il Gentile dottore in leggi civili ed avere esulato per causa di religione [1].

---

[1] « To my lovinge friendes the Vice Chuncellor the Doctors and Proctors and Heades of Howses the Universytye of Oxford.

« After my right hartye commendacions. This gentleman, the bearer hereof, Albertus Gentilis an Italian borne, is, as I am informed, by profession a doctor of the civill lawes, and beinge forced, as I am allso informed, to leve his cuntry for religion, is desierose to be incorporat in your Universitye and to bestowe sum time in readinge and other exercise of his profession there. Because he is a stranger and learned and an exile for religion, I have thought good to commend him and thease his honest requestes unto you, hartely prayіng you for his incorporatinge there, that you will shewe him the favore that accordinge to your Statutes and orders you maye and do use in like cases, and for the exercise of his profession, if any waye may be taken that he maye reade and exercise otherwise, that you will do it, and generally that you will shewe him favore and curtesye as his occasions shall require. It shall be well dunne and I will thanke you for it. Fare you well. From the courte the 24 of November 1580. Your Lovinge friend — ROBERT LEYCESTER ». — Questo importante documento edito già dall'Holland, dobbiamo alle ricerche del Rev. Giovanni Griffiths, archivista dell'Università di Oxford.

Del resto è il Gentile medesimo, che c'informa circa l'importanza e difficoltà degli esami nell'Ateneo di Perugia: — « Durum (experto credite) experimentum, et quod formidati non pauci, in alias academias ad gradum capessendum proficiscuntur; etsi reliquum tempus studiorum egerint Perusii totum » — (1). Nè si creda che il Gentile scrivesse ciò per accrescere il vanto della sua laurea; egli diceva il vero, perocchè noi abbiamo riscontrato, che molti erano i giovani iscritti nell'Ateneo, che non si presentavano all'esame del dottorato. Di più è mestieri ritenere, che altissima fosse la fama dell'Università perugina anche in quel tempo, poichè si trova che dotti stranieri, già rivestiti di dignità, e che avevano studiato a Parigi, a Vienna, a Ingolstadt, a Padova, si recavano in Perugia per ottenervi la laurea in teologia, in filosofia o in diritto (2). E certo savissimo era l'ordinamento accennatoci dal Gentile, là dove scrive: — « Accipiunt studiosi in fine lectionis cujusque a doctoribus, quid proxime tractandum sit: qui sint scriptores interpretes; et quo loco adeundi, ut legantur ante proximam lectionem; simul excutiatur, quicquid veniet exponendum: breviter, in id intendatur, ut minimum habeant doctores tradere, quod discipuli non praeceperint » — (3). Questo metodo non poteva esser proprio che di illustri insegnanti, in quanto i giovani, conoscendo l'argomento che si trattava nella lezione, e avendone potuto fare uno studio accurato, si trovavano in grado di poter giudicare con cognizione di causa il valore de' loro docenti. È lo stesso Alberico poi, che ci narra, come la laurea assunta in Perugia, fosse titolo sufficiente a salir cattedra in qualunque più illustre Ateneo di Europa. Pertanto deve essere argomento di legittimo orgoglio per lo Studio perugino, che il

---

(1) *Laudes Acad. perus.*, pag. 13.

(2) Ci asteniamo dal riferire qui i nomi di questi stranieri, perchè di essi avremo occasione di far parola in altra pubblicazione sull'*Archivio universitario,* che ci auguriamo di poter presto licenziare alle stampe.

(3) Op. cit., pag. 11, 12.

Gentile venisse accolto con tanto favore nell' Università di Oxford, dove fu ammesso insieme a Giovanni Ottomanno nel 1581 (1).

Perugia, giugno 1898.

OSCAR SCALVANTI.

---

(1) A tutta prima dal Registro rintracciato dal Griffiths parrebbe che l'ammissione di Alberico avvenisse nel 1580, perchè il Doc. porta il titolo — « Admissiones ad incipiendum in facultate juris, anno MDLXXX die VI *Martii* » —. Ma anzitutto ciò sarebbe in contraddizione colla lettera autentica di Leycester scritta nel *novembre* 1580, e nella quale si raccomandava il Gentile, e poi si ha la prova che in quel Registro si continuarono a segnare anche le successive ammissioni. Alberico infatti venne ammesso nell' Ateneo di Oxford nel 14 gennaio 1581. Fu in quel mese che la *venerabilis congregatio magistrorum* deliberò — « Ut Albericus Gentilis doctor juris civilis Perusii creatus, sit eodem loco et gradu hic apud nos quo est Perusii » (Conf. HOLLAND, *Praefatio, ecc.*, pag. IX).

PROF. AMILCARE PUVIANI
dell' Università di Perugia

ILLUSIONE FINANZIARIA MEDIANTE ASSOCIAZIONE DELLE PENE DELLE IMPOSTE FRA LORO E CON ALTRE PENE

§ 1.

Una legge psichica e la sua applicazione nella finanza.

Come punto di partenza delle seguenti ricerche noi poniamo questo principio, al quale siamo giunti dopo un certo numero di osservazioni: Se un uomo, che si trovi già sotto il peso di un dolore alquanto elevato, sia colpito da altri accidenti penosi, avrà da questi ultimi una nuova sofferenza minore di quella che ne avrebbe avuta qualora si fosse trovato in una condizione di ordinario benessere. Un fatto doloroso, a quel che ne sembra, ha una intensità diversa secondo che colpisca l'uomo tuttora fortemente afflitto da altri dolori precedenti o libero da questi; eccita una pena minore nel primo caso, maggiore nel secondo.

Vi è una specie di saturazione dolorosa, verso la quale si procede col succedersi di eventi dannosi; questi vanno perdendo progressivamente una parte di quella afflittività, che avrebbero prodotta se fossero occorsi con una grande distanza fra loro. Una pena di intensità uguale a 5 per chi era sgombro da gravi affanni, sarà forse eguale a 4, a 3 per chi già si trovi sotto un'afflizione di 10.

Ricordo di avere una volta ricevuta una pietosissima confessione da un amico, il quale mi narrava che, essendo stati presi quasi tutti i membri della sua casa da gravissima malattia (tifo), aveva provato inenarrabile strazio all'infermarsi di uno zio e di una sorella, le prime vittime del morbo, e che

era rimasto poi quasi indifferente alle sofferenze degli altri parenti. Ricordo ancora di una fanciulla, che avendo sempre adorata la madre, fu poco sensibile alla morte di questa, avvenuta poco dopo la morte del fidanzato. E noto come l'allarme, il panico eccitato dai primi casi di una malattia epidemica o dai primi morti in battaglia, vada scemando rapidamente col continuare la moria.

Vi sono bensì circostanze, nelle quali il sopraggiungere di un nuovo evento penoso, anche minimo, determina la maggiore acuizione dei precedenti dolori, determina dei deflussi pericolosi di pena e perfino un parossismo spasmodico, che non è in nessuna proporzione col danno effettivo recato dall'ultimo accidente. Ma d'ordinario l'uomo turbato da gravi dolori ha una certa ottusione sensitiva per i successivi eventi penosi, che può giungere fino alla quasi insensibilità per rispetto a piccole molestie. Queste allora restano inavvertite, come resta inavvertita la fioca luce della lampada innanzi al sole meridiano, il tenue ronzìo in mezzo al frastuono, la festuca aggiunta al pesante fardello.

Il principio ora esposto trovò importanti applicazioni nella finanza. La minore resistenza alle contribuzioni, opposta dai contribuenti oppressi da altri dolori, doveva condurre ad una fissazione, accanto ad eventi penosi, di nuclei tributari, i quali coll'andar del tempo spesso si differenziarono, svilupparono ed organizzarono a sistema. Nei momenti d'afflizione si trovava un terreno cedevole, come delle depressioni morali, entro cui s'incanalavano correnti d'imposta.

Negli innumerevoli tentativi dell'uomo di Stato di stabilire imposte, dovevano aver vita più breve quelli che trovavano le condizioni meno adatte al loro accoglimento ed alla loro conservazione; e dovevano invece mantenersi e svilupparsi quelli che erano meglio tollerati. E così la pratica tributaria, pure avendo camminato spesso a tentoni, procedeva grado grado a risultati più perfetti in forza di circostanze le più varie, intuite eventualmente solo in modo frammentario dall'uomo politico, ma mai nel loro insieme, e tuttavia degne dello studio più attento.

Così adunque anche qui, col favore di speciali eventi, poco a poco si venne a costituire un sistema di molestie tributarie intorno ad altre molestie di varia natura.

§ 2.

L'imposta stabilita sul contribuente nel momento dello sfacelo delle sue sostanze.

Una moltitudine di vittime sul terreno economico, che non avrebbe mai potuto essere colpita d'imposta in ragione dei suoi lucri, dell'importanza del suo avere, fu taglieggiata nei momenti delle sue maggiori strettezze, dei suoi maggiori sacrifizi. Si colpì senza riguardo la piccola proprietà che si trasferiva, il poderetto, la casupola, la vendita dell'ultimo residuo della propria sostanza, fosse pure determinata dal bisogno di mantenere un infermo; i beni strappati dal creditore all'asta pubblica per un prezzo vile. Tutta una classe di deboli proprietarî in dissoluzione si rassegna alle feroci esigenze fiscali, non tanto per la cosciente impossibilità di resistere ad esse, quanto perchè nello sfacelo delle sue sostanze, nell'impeto della sua rovina, considera la frazione di ricchezza strappatale dall'imposta come un amminicolo, un accessorio, i pochi stecchi aggiunti al pesante fardello.

§ 3.

L'imposta sui condannati.

Altri eventi dolorosi, ai quali il potere pubblico avvicinò l'obbligo del pagamento delle imposte, furono le pene corporali inflitte ai delinquenti. Allorchè il reo fu colpito dalla legge con una pena corporale per un reato commesso, accanto a quella pena rimase frequentemente la pena pecuniaria per ragioni certo della più varia natura, le quali consentirono che quella si elevasse assai spesso bene al disopra delle spese provocate dal

giudizio del condannato. Il carattere di penosità della multa e dell'ammenda che togliendo una parte di beni, toglie i mezzi per la soddisfazione di un certo numero di bisogni ([1]), la cupidigia del principe, le esigenze dei pubblici servigi contribuirono senza alcun dubbio a mantenere ed a esacerbare le pene pecuniare, le quali consentivano ancora una certa mitigazione nelle pene fisiche, reclamata dalla mitezza dei costumi, dalla religione, ecc. ([2]).

Ma bisogna pur dire ancora che poche fonti di entrata dovevano trovare una minore resistenza, un più largo assenso che le pene pecuniarie. Poichè in primo luogo la società tutta d'ordinario trova che la pena pecuniaria, oltre ai suoi aspetti di giustizia e di equità ora discorsi, le risparmia nuove contribuzioni per addossarle ai più malvagi e pericolosi cittadini. In secondo luogo il condannato stesso non oppone, non dirò alcuna resistenza fisica, che sarebbe follìa, ma neanche una qualsiasi resistenza morale al pagamento della pena pecuniaria: e ciò perchè egli si trova in quell'avvilimento, che deriva dal vedere contro di sè tutta la gerarchia politica, giudiziaria, amministrativa dal principe fino all'ultimo sbirro; dal sentirsi sotto il peso della disistima generale, spesso anche del suo rimorso. Egli finisce col trovare la sua spogliazione un fatto naturale, logico, necessario. Egli stesso sapeva che così doveva essere, se non riusciva a sfuggire alla giustizia. In terzo luogo, ed è ciò su cui qui vuolsi specialmente insistere, le pene corporali, che il condannato deve sopportare, richiamano così fortemente la sua attenzione, da lasciare nell'ombra le pene pecuniarie. Le an-

---

([1]) Questo motivo dell'accoglimento delle pene pecuniarie dal punto di vista storico si manifesta prima delle altre ragioni accennate nel testo. È noto infatti come la pena pecuniaria nasca già nel periodo, in cui essa ha un carattere esclusivamente privato.

([2]) Quando la pubblica autorità interviene a disciplinare la vendetta ed a proporne la conversione in un diritto pecuniario, essa agisce già come forza di attuazione dell'ordine e della pace comune. La Chiesa, prima presso le popolazioni dell'Impero romano, poi presso i barbari, contribuì potentemente a sostituire alle pene corporali le pecuniarie e le penitenze.

goscie, che quelle infliggono, costituiscono il punto più intenso di dolore. La perdita della libertà, la flagellazione, la mutilazione producono d'ordinario un allarme più intenso, almeno per un certo tempo, che non la perdita del danaro. Poi vi sono le questioni morali che distolgono da questa; il disonore, l'infamia, l'allontanamento dalle persone più care. In fine, salvo il caso che la pena corporale implichi una lunga cessazione dei redditi personali del condannato, gravosa per la sua famiglia, essa importa una restrizione notevole nei consumi, nelle spese del reo, ciò che aumenta la sua capacità contributiva.

Se adunque le pene corporali parvero necessarie così per sviluppare la scala dell'afflittività dell'imposta ed in parte anche per ragioni di giustizia, essendo esse più proprie a colpire certi reati dei ricchi, anche le pene pecuniarie rimasero tenacemente per molte ragioni, fra le quali ebbe certo importanza la finanziaria, che trovava terreno più adatto nei motivi che mitigavano il peso di tali pene (1).

§ 4.

L'imposta di successione sui parenti più prossimi del defunto.

Ma vi è un'altra classe di persone, la cui tristissima sorte avrebbe dovuto essere sacra al fisco; quella di coloro che furono di recente colpiti dalla morte di un prossimo parente. Il dolore qui stilla da punti diversi nel cuore; vi è il dolore derivante dal rievocare o risentire le sofferenze fisiche e morali

---

(1) Si comprende quindi la forza di conservazione delle pene pecuniarie anche nel periodo, in cui esse non costituiscono più il sistema penale ordinario. Il sistema delle composizioni, che era divenuto normale sotto i Longobardi e più specialmente sotto i Carolingi e nelle legislazioni imperiali, nel successivo periodo nel quale le pene corporali prendono il massimo sviluppo non iscompare, ma diventa sussidiario e complementare.

che patì il defunto, i suoi timori, i suoi brividi, le sue ribellioni alla morte, le sue rassegnazioni da disperato o da mistico. Vi è il dolore egoistico di sentire una parte vivente di sè stesso spenta col defunto. Vi è il dolore della perdita del consigliero, del protettore, o ciò che è più delicato ancora, della perdita del protetto, del bisognoso d'aiuto, il senso dell'isolamento, della propria fragilità, ecc. Vi è poi più generalmente il dolore derivante dalla perdita dell'attività economica del defunto, la quale si risolve in un danno materiale.

Di fronte a tutte queste varie cagioni di dolore non vi è nemmeno la soddisfazione derivante da un recente, improvviso arricchimento, poichè i beni ereditati sono considerati già in precedenza dagli eredi come cosa propria.

Pertanto il colpire i parenti più prossimi del defunto con una imposta sulla eredità avrebbe dovuto sembrare un atto, non solo iniquo, ma estremamente impolitico e tale da eccitare i contribuenti a fiere resistenze, a disperati propositi. Nondimeno il fisco ha anche qui osato ed ha avuto ragione di osare.

Certo anche quest'imposta nel suo nascere provocò resistenze [1], le quali non mancarono del resto neanche al sorgere di quasi ogni altro tributo. Ma quella imposta permase e si diffuse [2]; si esacerbò [3]; non scomparve, non si trasformò in

---

[1] Ottavio ed Antonio, al momento di muover guerra a Sesto Pompeo, tentarono di stabilire un'imposta sulla eredità; ma dovettero rinunziare al loro proposito di fronte alla resistenza opposta dal popolo. Augusto a sua volta riuscì a stabilire la *vicesima ereditatium* solo col minacciare la restaurazione del *tributum soli* e coll'esonerare gli *heredes domestici*, che possedessero la parentela civile.

[2] Con Caracalla l'imposta si estese, oltrechè sui nuovi cittadini che avevano ottenuto la cittadinanza cogli *jus Latii* o per la liberalità del principe, anche agli *heredes domestici* aventi il *jus cognationis*. Del resto le più recenti ed accurate ricerche di storia finanziaria sembrano confermare che quella imposta già esistesse presso gli Egiziani. CAGNAT, *Étude Historique sur les impôts indirects chez les Romains*, parte 3ª.

[3] Il *riconoscimento* (reliefs), che costitul uno degli *incidenti* dovuti dall'erede di un investito di un feudo al signore, e che segna il primo

altre contribuzioni, come accadde poi ad altre imposte estremamente odiate. La percezione dell'imposta fu assai facilitata quando questa per i parenti più prossimi fu stabilita in una misura più bassa (pur raggiungendo una notevole altezza assoluta) che pei gradi più remoti di parentela. Quelle imposte sono state pagate con una repugnanza minore di quella che si poteva attendere per varie ragioni.

In primo luogo esse rappresentano per un lungo periodo di tempo una ricognizione dei diritti del signore (reliefs) fatta dall'erede di un feudo o di un sotto feudo; e più tardi esse costituiscono anche un equivalente in moneta (escuage) dell'*omaggio* dovuto da chi riceveva in eredità, o direttamente, un beneficio. Questo modo benevolo di considerare il tributo, se da un lato veniva indebolendosi colla rovina del sistema feudale, da un altro lato era rafforzato dalla tutela giuridica prestata dall'autorità pubblica a difesa del diritto successorio. In secondo luogo le maggiori asprezze del tributo, applicate a chi si trovava nei gradi più remoti di parentela col defunto, tendevano a rappresentare come mite e tale da dover essere sopportata con animo tranquillo l'imposta più moderata, percetta pei gradi più stretti di parentela. Quelle asprezze erano là a provare fino a qual punto fosse dato di spingere questa specie d'imposte; erano là a rappresentare l'animo pietoso del legislatore, che frenava le sue richieste almeno possibili innanzi ai più afflitti contribuenti.

Ma anche un'altra ragione ha qui importanza, e consiste in quella specie di saturazione dolorosa (§ 1), in cui si trova chi è sotto il peso delle più gravi pene, per la quale i nuovi accidenti penosi perdono gran parte della loro afflittività.

---

riapparire delle imposte di successione sui parenti più prossimi nel medio evo, fu un tributo molto elevato. « Le concussioni esercitate con un simile pretesto su i vassalli superiori o inferiori sono da porre tra i più gravi abusi della politica feudale ». HALLAM, *Storia del medio evo in Europa,* Lugano, II, p. 152.

§ 5.

Le varie specie di illusione nelle imposte di successione.

A questo punto noi ci troviamo innanzi ad un sorprendente risultato; quale è quello di un'attenuazione del peso dell'imposta di successione per due cause opposte. Poichè tale attenuazione del peso dell'imposta vedemmo (capo VI della teoria dell'illusione nelle entrate pubbliche) essere prodotta dal piacere derivante dai primi momenti dell'appropriazione; ed ora vediamo quello stesso effetto essere raggiunto dal primo imperversare del dolore sull'animo dell'erede, legato in prossima parentela col defunto. Sicchè ad uno stesso risultato condurrebbero stati psichici i più diversi ed opposti, quali il subito piacere ed il subito dolore.

Un tal risultato apparentemente strano è facilmente spiegabile. Infatti, sia che il contribuente si trovi in uno stato di piacere, o in uno stato di dolore, egli nel suo giudizio sulla entità del tributo si trova sempre sotto la suggestione di un immediato arricchimento. Ciò è chiaro per l'erede che è ad una grande distanza di parentela col defunto; ed in tutti quei casi in genere, nei quali il piacere della eredità conseguìta supera il dolore recato dall'evento luttuoso.

Ma anche chi si trovi oppresso da un grande dolore viene allontanato da un complesso di bisogni, che gli lascia disponibile una parte maggiore del suo reddito e ne aumenta la facoltà spendereccia e contributiva. Sotto la pressione di una grande sventura la restrizione dei bisogni implicanti spesa può giungere fino al loro completo annullamento. Il che vediamo accadere a chi, essendo colpito da una grande sventura, delibera la sua propria morte. Altre volte l'acuto dolore spinge a larghissime, sebbene non a totali rinunzie dei propri bisogni, come nel caso di chi desideri condividere le pene con una persona cara che soffre. Così può tornare piacevole il rinunziare, accanto ad una persona impoverita, ai comodi abituali, e la povertà può offrire squisite ricchezze. Il dolore vero spesso

conduce l'uomo a considerare come frivolezze e vanità certe sue pratiche, certi suoi desideri prediletti, lo richiama ai pericoli cui si va incontro nell'impiego delle ricchezze, alla sobrietà, all'umiltà, alla morte, ad idee morali e mistiche.

L'angolo visuale, da cui si giudicano consuetamente le proprie ricchezze, la propria capacità contributiva, si sposta, e ciò che prima pareva appena bastevole e perfino insufficiente a soddisfare i propri bisogni, appare ad un tratto e per un certo tempo esuberante. Per tali sensazioni la capacità contributiva acquista la più grande espansione.

Insomma, il contribuente nelle imposte di successione soggiace a due speci d'illusione. L'una proviene da un piacere, l'altra da un dolore. Entrambe però conducono ad una esagerazione temporanea della capacità contributiva.

La prima di queste due speci d'illusione agisce principalmente sugli eredi da parenti remoti o da estranei; la seconda, specialmente ma non esclusivamente, su eredi da parenti prossimi. E dico non esclusivamente, perchè anche chi subisce per effetto di un recente dolore restrizioni in un certo numero di bisogni estinguibili con ricchezze materiali, non isfugge però più o meno a certe sottilissime seduzioni di benessere e da certi impulsi spenderecci, prodotti dalla recente appropriazione delle sostanze ereditate.

§ 6.

L'attenuazione del peso delle imposte di successione pei parenti più prossimi del defunto dipende da un restringimento dei bisogni dei sensi speciali.

Una circostanza tuttavia ebbe tendenza ad impedire che l'imposta sui prossimi parenti attenuasse considerevolmente il suo peso. Tale circostanza consistette nella necessità, in cui si trovò il fisco di concedere agli eredi un tempo piuttosto lungo pel pagamento del tributo. Questa dilazione al pagamento fu richiesta per riguardo a quelle condizioni economiche, nelle

quali la provvista del numerario in un breve lasso di tempo incontrava speciali difficoltà. Quella concessione diveniva tanto più indispensabile quanto più si elevava il saggio dell'imposta.

Ebbene, se il percorso di tempo che intercede fra l'istante in cui si paga l'imposta sia lungo, durante esso una grande quantità di motivi, che restringono i nostri bisogni e quindi aumentano la nostra capacità contributiva, cessa di agire.

Esaminando con attenzione i bisogni che subiscono una restrizione sotto l'improvviso imperversare di una sventura, troviamo che anche certi bisogni del sensorio comune vi partecipano. Nei primi giorni che succedono ad una sventura domestica la fame, la sete, il sonno, il bisogno di camminare attenuano assai i loro stimoli. Questo stato di cose tuttavia è quasi sempre di brevissima durata. Infatti l'insoddisfazione di quei bisogni minaccia così da vicino la salute e la vita del paziente da provocare reazioni fisiche e morali assai energiche, alle quali o si obbedisce (ed allora cessa l'insoddisfazione di quei bisogni) o si soccombe.

Ma vi è un'altra specie di bisogni, che sogliono restringersi per causa di un lutto domestico, i quali dipendono dai sensi speciali, vista, udito, olfato, gusto, onde avvengono rinunzie a certe soddisfazioni; ai teatri, ai balli, ai concerti, alla consueta partita alle carte, al bigliardo, ecc., alle ricercatezze dell'abbigliamento, al culto pel proprio alloggio, cavalli e via dicendo.

L'insoddisfazione di questi bisogni dei sensi speciali si può prolungare per un tempo assai maggiore che l'insoddisfazione di quei bisogni scaturenti dal sensorio comune, di cui abbiamo già discorso.

La restrizione dei bisogni speciali è abbastanza durevole per essere utilizzata dall'imposta di successione. Solo che la restrizione di tali bisogni, come quella che si riferisce in gran parte ai bisogni così detti di lusso, tende ad esagerare la capacità contributiva specialmente delle classi più ricche. Il povero ha ben poco da restringere nelle spese pel vestiario, per l'abitazione, per gli spettacoli artistici, pei ricevimenti, ecc. Sicchè le imposte di successione sui parenti prossimi poterono bensì

giovarsi della illusione, consistente in una esagerazione della capacità contributiva quando furono applicate sulle grandi e sulle medie fortune; non già sulle minime ([1]).

§ 7.

Altre imposte stabilite in occasione della morte di un prossimo parente e delle quali la penosità è mitigata o annullata da un restringimento dei bisogni del sensorio comune.

Invece la esagerazione della capacità contributiva, prodotta dalla restrizione dei bisogni del sensorio comune, non potè d'ordinario, per la brevità dell'azione di questi, essere utilizzata dalle imposte di successione, di cui il pagamento doveva esser fatto alla distanza di qualche mese dal lutto domestico.

Ma se la restrizione dei bisogni del sensorio comune ha di consueto una breve durata, in compenso agisce su tutti, senza distinzione di fortune e di ceti. Le imposte di successione quindi, allorchè non furono percette nei giorni più prossimi all'evento luttuoso, come pare accadesse talvolta, non riuscirono a trar partito dalla esagerazione della capacità contributiva provocata dal restringimento dei nostri bisogni aventi carattere generale.

Ma vi ebbero altre imposte, che si riuscì a far coincidere col momento psichico, in cui si rinunzia a una parte delle soddisfazioni primarie. Quelle imposte hanno avuta una forza illusoria assai maggiore che l'imposta di successione. Il che fu raggiunto colle imposte sulla sepoltura, sulle esequie, sulle pompe funebri, ecc.

L'imposte di questa specie s'incontrano in tutti i tempi, presso i Romani e nel medio evo, nel qual tempo fu special-

---

([1]) E però Augusto con molta accortezza dispensò dalla *vigesima hereditatium* i poveri.

mente applicata agli ebrei, ma non di rado anche ai cristiani [1].

Ai nostri giorni questi tributi danno una qualche entrata agli enti locali

Tali imposte sono di facilissima percezione; il che dipende dall'evidente utilità, che l'ente politico coi suoi servizi rende ai cittadini in correspettivo del tributo prelevato. Questo ha un aspetto visibilissimo di tassa. L'ente politico interviene a rendere una serie di importanti servigi alle persone afflitte dalla morte di un parente; tali sono la visita necroscopica, la registrazione regolare del decesso, la prestazione di ufficiali pubblici per le ultime cure al defunto, come i becchini e il mandatario nei funerali, i custodi del cimitero, il servizio funebre pei trasporti, la cessione di aree per inumazioni, la conservazione della cappella e della camera mortuaria, ecc. Ma oltre a ciò contribuisce a rendere facile la percezione di quelle tasse e ad elevarle nella misura di alte imposte una folla di piaceri d'indole privata, che si accompagna ai servigi resi dall'ente politico, si confonde con questi servigi e ne esagera l'importanza. Tutti questi piaceri della più varia natura furono altrove da noi accennati studiando l'influenza del piacere recato da atti privati o pubblici sulla imposta [2].

Ma qui noi dobbiamo insistere su quell'ordine di motivi attenuante il peso dell'imposta, che è provocato dal dolore.

E senza dubbio la depressione dei bisogni soddisfacibili con ricchezze materiali agisce nel modo più diretto, attenuando il peso delle imposte di sepoltura, le quali cadono nell'istante in cui lo spirito si allontana più forse che in qualsiasi altro momento della vita dalle considerazioni di benessere materiale.

---

(1) I feudatari a Napoli imposero a loro beneficio imposte nel caso della morte di un vassallo. Nel Piemonte nel secolo XIV si stabilisce un'imposta sulla sepoltura degli ebrei. Mazarino impose lo stesso tributo sui cristiani nel 1654.

(2) Puviani, *Osservazioni sulla spinta contributiva delle tasse* (*Giornale degli Economisti*, agosto 1897)

Nessuna meraviglia quindi che anche il clero abbia chiesto ed ottenuto, malgrado la mancanza di potere coercitivo, un gran numero di prestazioni in occasione degli estremi uffici da esso prestati. Fra tutti i proventi che esso ritrae da occasioni di feste e solennità, di battesimi, di celebrazioni di matrimonio, sono di gran lunga più proficui quegli che ottiene in occasione della morte.

Il clero ha creato colle estreme cerimonie un gruppo numeroso di tributi, i cosidetti *diritti di stola nera.* Essi furono collegati ai punti di vista più diversi e in guisa da consentire le più delicate misurazioni dei servigi resi dalla Chiesa. Vi sono cioè diritti in dipendenza dei vari atti necessari al trasporto del defunto dalla casa ove giace fino alla sepoltura (diritto di levata della salma, diritto al passaggio di essa da una ad altra parrocchia, diritto per la deposizione del cadavere nella terra). Vi sono altri diritti appoggiati alla diversa età del defunto (se il morto toccò il dodicesimo anno di età si considera come adulto e la tassa è doppia di quella che si pagherebbe per un fanciullo). Quei diritti variano altresì in ragione dell'entità dei redditi parrocchiali, in ragione della condizione economica della famiglia, cui appartenne il defunto, e sopratutto in ragione dei bisogni di lusso che questa vuole soddisfare.

Sotto quest'ultimo riguardo vanno ricordati il raddoppiamento del diritto della levata del cadavere per tutti gli assistenti quando intervenga alla cerimonia, oltre al cappellano, un sacerdote di grado più elevato; un raddoppiamento del diritto del parroco quando la deposizione del cadavere sia fatta entro un tombino, anzichè nella nuda terra; un diritto variabile, secondo la ricchezza del panno funebre (diritto spettante talora non già al parroco, ma alla fabbriceria o al comune); un diritto alle candele dei famigliari accompagnanti il feretro *(diritto di spoglio,* spesso ragguagliato a una somma fissa in danaro per ogni candela); un diritto alle torce nella chiesa e intorno alla bara; diritto nel caso di ufficio funebre pei sacerdoti assistenti, pei paramenti della chiesa, per l'organista, pel tiramantici, pel

sagrestano, pei chierici, per le messe in espiazione dei peccati del defunto, ecc. ecc.

§ 8.

Associazione delle pene delle imposte fra loro.

Noi dobbiamo da ultimo esaminare un altro caso particolare della grande legge psichica, per la quale certe pene minori si attenuano quando sono avvicinate ad altre pene maggiori. Le pene maggiori, delle quali qui si tratta, cui sono avvicinate pene minori prodotte da imposte, anzichè essere provocate dalla morte di un parente o dalla vendita forzata di un bene, o da una condanna inflitta dall'autorità punitiva, sono provocate anch'esse dall'imposta. Queste nuove accessioni alle vecchie imposte, già solo pel fatto che esse costituiscono pel contribuente piccole spogliazioni di ricchezza accanto a spogliazioni maggiori, perdono della loro afflittività per l'inettitudine di chi è sotto una forte emozione ad avvertire nuovi stimoli penosi di poca entità. D'altro canto le nuove frazioni d'imposta in un periodo più o meno breve, sembrano eliminabili per mezzo della traslazione tributaria o di minimi attizzamenti della operosità produttiva, o con minime riduzioni dei consumi. La più parte degli uomini si abbandona a un complesso di consumi occasionali, futili, capricciosi, saltuari, cui pare di poter rinunziare assai agevolmente, sebbene non sempre ciò avvenga infatti, almeno durevolmente. Anche chi risparmia ogni anno una somma, si abitua a prevederne l'ammontare con un certa oscillazione, fra certi limiti. Il carattere aleatorio, che sulle ultime pendici delle somme risparmiate si fa sempre maggiore, aliena l'animo da esse.

E del resto anche la pena iniziale di quelle nuove imposte aggiunte veniva singolarmente impiccolita ora con solenni dichiarazioni legislative che esse sarebbero state di breve durata, ora con nomi che questa loro precarietà ricordavano (p. es.

decimi di guerra). Quando poi queste illusioni cadono, già l'abitudine ha lenita la pena dei nuovi tributi ([1]).

Le nuove appendici contributive ora mantennero il nome della vecchia imposta, cui accedettero; ora assunsero nome nuovo. Il primo caso si ebbe, per citare un esempio memorabile fra i moltissimi che potrebbero essere ricordati, nei continui aumenti, che subì la privativa del sale in Napoli nel secolo XVII; infatti quella imposta, che nel 1608 fu stabilita in 8 carlini a tomolo; nel 1635 fu elevata a carlini 10; nel 1637 a 12; nel 1640 a 16; e nel 1644 a 22. E volendo citare anche un esempio d'imposte con nome nuovo aggiunte alle vecchie ricorreremo anche qui alla finanza di Napoli, dove alla imposta sul vino a caraffa, *chiamata terziaria,* fu aggiunto nel 1577 un sopraggravio detto *nuove imposte,* oltre ad un altro tributo in ragione della dimensione delle botti, chiamato *gabelluccia.*

Così adunque da un lato, per il sovrapporsi di piccole imposte nuove sulle vecchie, si vengono formando alti tributi a successive stratificazioni e costituenti i perni principali del sistema tributario; mentre da un altro canto lo avvicinamento di piccole imposte nuove con nomi propri alle vecchie viene costituendo una pluralità più o meno grande di satelliti intorno a nuclei principali. Or bene, la tendenza di questi satelliti, quando hanno raggiunto un forte numero, quando si è perduta la ragione delle diversità dei loro nomi, è quella di gravitare sul pianeta cui furono coordinati e di conglomerarsi in esso in un tutto ([2]). Il che fa sorgere la speranza di una maggiore sem-

---

([1]) Un'altra ragione, e di grande importanza, della debole penosità delle nuove frazioni d'imposta, consiste nella decrescente afflittività delle singole rate della imposta principale distribuite nel tempo. Su questo punto sarà tenuto discorso al § 9.

([2]) La tassa per la vidimazione della firma, per esempio, di un certificato medico, dappoichè l'Italia fu unificata, raccolse in sè a poco a poco sei imposte: 1.° una tassa di 50 centesimi per la carta bollata; 2.° i due decimi su di essa; 3.° una marca da bollo di 50 centesimi; 4.° i due decimi su tale marca; 5.° raddoppiamento della marca di bollo da 50 centesimi a una lira; 6.° i due decimi su raddoppiamento.

plificazione della finanza e consente poi di ricominciare qualche anno dopo colla creazione di nuove piccole imposte con nomi proprî accanto alle vecchie. Per una serie di sforzi più o meno coscienti, il politico riusciva così con un lavoro alterno di associazione e dissociazione delle pene tributarie ad ottenere il più gran numero di prestazioni pecuniarie col minimo sacrificio del contribuente.

Fra le piccole imposte nuove aggiunte alle vecchie hanno acquistata nei tempi recenti la massima estensione quelle di bollo. Così noi le vediamo poste accanto alle imposte sugli stipendi, sulle pensioni, sui trasporti, sulle assicurazioni, sui dazi di consumo, ecc. Queste imposte accessorie di bollo, che la teoria moderna, malgrado la sua buona volontà, non giunge sempre a giustificare (1), sono invece facilmente spiegabili quando si ponga mente alla legge psichica in discorso e al profitto che la pratica potè trarne con un minimo di sacrificio contributivo.

Meritano qui un posto speciale anche le sovraimposte imperiali, comunali e provinciali, e i decimi di guerra. Lente stratificazioni hanno quasi inavvertitamente creato un secondo, un terzo, un quarto sistema d'imposte accanto al sistema delle imposte erariali. Il Governo, che più d'ogni altro abusò di siffatti spedienti fiscali, fu lo spagnolo (2); quello che meno se ne valse fu l'inglese. In Inghilterra la finanza conservò un ordinamento più sincero, meno atto a dissimulare i sacrifici dei contribuenti.

Quelle aggiunte furono il congegno, col quale le sempre nuove somme chieste dagli enti politici potevano essere frazionate e come minime pene dissimulate dietro le vecchie e più forti pene dei contribuenti. Una imposta nuova richiama su di

---

(1) Lo Schall, per esempio, è costretto a condannare il bollo accanto all'imposta sugli stipendî, pensioni, ecc.

(2) Ricca Salerno, *Storia delle dottrine finanziarie;* edizione 2ª, pagina 11, n. 1ª.

sè tutta l'attenzione del contribuente, sospende per un certo momento le sue ordinarie preoccupazioni, promuove in lui un attento giudizio di confronto fra l'utile che ricaverà dallo Stato colla somma pagata ed i beni perduti, e solleva molti difficili problemi sul modo di evitare o di attenuare la perdita dei beni prelevati dall'imposta.

A questa forte perturbazione morale provocata da ogni nuova imposta si devono aggiungere quelle difficoltà tecnico-finanziarie ed economiche, le quali eventualmente possono ostacolarne l'introduzione. Non sempre infatti è possibile sopperire al nuovo fabbisogno finanziario con un'imposta nuova in un paese, nel quale tutte le ricchezze sono già colpite nelle loro manifestazioni immediate e mediate. E del resto anche quando vi sieno certe fonti di entrata o certi consumi esenti da imposta, non è detto che sia facile assoggettarveli. Anzi in generale quella immunità attesta che esistevano forti ostacoli contro quella specie d'imposizione. Inoltre bisogna tener conto delle spese d'impianto e d'esercizio di una nuova imposta, nonchè delle perturbazioni che essa sarà per recare nei consumi e nella produzione nazionale.

Quanta maggiore semplicità di spedienti, quanta minore perturbazione morale, politica ed economica presentava il metodo dei così detti *rimaneggiamenti delle imposte* esistenti, onde si eleva leggermente la liquota dell'imposta *A*, il contingente dell'imposta *B*, si ritocca la voce doganale *C*, la tassa *D* e via dicendo? Per questo mezzo il nuovo gravame viene assai più largamente distribuito, sebbene spesso senza alcun riguardo alla giustizia distributiva; viene ad adattarsi più facilmente alle pratiche, colle quali i contribuenti sono riusciti a liberarsi in tutto od in parte dai loro tributi, coi pregiudizi ed errori comunemente accolti; ma viene sopratutto a distribuirsi meglio colla capacità contributiva, continuativa o di ogni momento del contribuente, la quale può essere molto diversa dalla vera capacità contributiva nel suo complesso.

Con che si illuminano il fine senso pratico che ha guidato gli uomini politici e le difficoltà, che i sistemi tributari empirici

hanno saputo risolvere. La repugnanza, che i pratici hanno sempre avuto per la instaurazione *ex-novo* di grandi imposte e per riforme tributarie radicali, trova spiegazione in parte nelle difficoltà d'indole tecnico-finanziaria ed economiche, che le riforme incontravano e che i riformisti trascuravano o credevano contrabbilanciate da servigi pubblici non abbastanza apprezzati dalla generalità. Ma senza dubbio quella ripugnanza trovava inoltre spiegazione nella conoscenza, che i politici ebbero dell'animo umano. Essi non potevano esitare fra le massime commozioni eccitabili da una nuova gravosa imposta e le minime commozioni eccitabili da una distribuzione dei nuovi pesi tributari sui vecchi.

Coloro, che alla testa della cosa pubblica dovevano chiedere al popolo sacrifici sempre maggiori, di fronte alla poca espansione che l'opera loro poteva avere verso il bene generale, furono spinti a dare la maggiore espansione ai mezzi più atti ad attenuare le pene inflitte ai contribuenti.

Prof. AMILCARE PUVIANI.

(Continua)

INVENTARIO - REGESTO
DELL' ARCHIVIO UNIVERSITARIO
DI PERUGIA

AVVERTENZA

Alcune ricerche praticate, or non è molto, nell' *Archivio universitario* per raccogliervi notizie del nostro Ateneo nel secolo XVI, mi persuasero che sarebbe stato utilissimo agli studiosi procacciare il riordinamento dell' Archivio stesso, e tosto mi accinsi all' opera.

Ma due metodi potevano essere seguiti, quello generalmente usato, di compilare un *inventario* dei mss. indicandone per via sommaria il contenuto e disponendoli per ordine cronologico; e l' altro, più arduo ma più profittevole, di esaminare accuratamente i Codici, rilevarne i pregi, estrarne le notizie più importanti e distribuirli sibbene per ordine di tempo, ma distinti in sezioni secondo i varî argomenti. Questo metodo mi parve fosse per giovare a correggere subito molti e non lievi errori, che sull' istoria della nostra Università si sono detti e stampati; e fosse poi per offrire una guida sicura a chi volesse rinnovare, con più ampi materiali, il nobile tentativo di uno studio sull' indirizzo scientifico di questo Istituto.

Così si sarebbe avuto un *Inventario-regesto,* atto a porgere occasione al lettore non pure alle ricerche dirette, ma altresì allo studio complesso delle notizie nel Regesto contenute. Pertanto l' Archivio, che io trovai confusamente disposto, constava di due parti, una *antica, moderna* l' altra. La prima dal secolo XV mi parve potesse portarsi sino alla fine del secolo XVIII; la seconda dal principio alla metà del secolo XIX. Nè dicasi che quest' ultima parte non doveva

formare oggetto di uno speciale esame dei documenti per lo più privi di interesse, perchè riferentisi a tempi troppo vicini a noi. So bene che molti la pensano così, e non riconoscono pregio alcuno ai Codici e Documenti dal secolo XVII in poi; ma io ebbi sempre diversa opinione, e non mi è riuscito di comprendere mai, come nella compilazione di un Regesto di Archivio debba stimarsi meno la testimonianza di fatti storici recenti, che quella di vicende svoltesi in tempi remoti. Il periodo dal 1800 al 1850, per l'Italia e per l'Umbria in specie, è preziosa miniera di notizie, e a me parve di dovere intraprendere tutte quelle ricerche che potevano riuscire di vantaggio anche allo studio dei moderni istituti.

In tal modo l'*Inventario-regesto* veniva a constare di due parti, una *antica* e l'altra *moderna*.

Rispetto alla *prima* non lievi difficoltà si opponevano alla decifrazione dei mss. non già dal lato paleografico, imperocchè non si trattasse di carte antichissime, nè sorgesse questione sull'epoca a cui appartennero, nè sulla loro autenticità. L'ostacolo consisteva nel decifrare gli atti distesi spesso in una pessima calligrafia e guasti dal tempo e dalla umidità. Pur nondimeno sono riuscito ad esplorare l'Archivio in tutte le sue parti e quasi sempre con qualche notevole profitto.

Venendo ora a dar qualche cenno sulla partizione delle materie, è da osservare, che mi parve di dover raccogliere, quanto all'Archivio *antico*, in una prima *sezione* (A) le *Constitutiones et jura*, ovvero gli statuti e i documenti relativi ai diritti dei varî Collegi universitari. Indi bisognava far luogo agli atti di questi Collegi per verificare lo svolgimento che essi ebbero conforme alle proprie costituzioni. A questi atti mi piacque conservare il titolo di *Gesta*, perchè occorre spesso nei nostri Codici. E così una sezione pei *Gesta Collegiorum* distinta in tre parti (B^1) *Gesta Collegij Jurisconsultorum*, (B^2) *Gesta Collegii philosophorum, artistarum et medicorum*, e (B^3) *Gesta Collegii theologorum*. Dopo ciò dovevano prendersi in esame i Registri delle lauree, o *Acta*

doctoratuum (C), preziosa raccolta, che incomincia coll'anno 1489. Nè meno importanti, sebbene meno antichi, erano i *Rotuli lectorum,* nei quali si registravano i verbali per le *condotte* dei lettori e per l'ordinamento degli studi (D). E poichè nell'Archivio esistono degli *Acta R. C. Apostolicae* dagli anni 1601 al 1661, che una qualche importanza hanno anco per la storia del nostro Ateneo, così mi parve doverne tener conto in una separata sezione catalogandoli sotto la lettera E. Infine occorreva una sezione per comprendervi i *Varia* (F), ossiano Codici riferentisi a varî argomenti, e che non potevano essere compresi in alcune delle precedenti partizioni. Dato termine all'Archivio *antico* era mestieri compilare il Regesto di quello *moderno,* ripigliando le sezioni già adottate per l'altro, quando ciò era possibile. Ognuno intende che ciascuna sezione procede con ordine di tempo (1).

È appena da avvertire che trattandosi di Codici e Vo lumi per lo più rilegati e che non conveniva disfare, la distinzione delle materie non poteva essere scrupolosamente osservata, in quanto che, ad es., oltre i Codici contenenti in modo esclusivo le *Constitutiones,* ve ne sono altri attinenti a materie diverse, e dove pur si incontrano riforme statutarie, leggi e decreti. Ma con opportuni richiami e note che vi ho introdotto, il lettore potrà facilmente ritrovare anche in sezioni diverse ciò che, quando fosse stato possibile, meglio sarebbe convenuto ad altro luogo.

L'importanza, che in specie al tempo antico, assunse la *Facoltà legale,* mi ha indotto a largheggiare alquanto nel Regesto de' suoi documenti, ma non ho per questo trascurato i fasti degli altri Collegi, degnissimi di ricordo e di studio. La diligenza delle ricerche non mi affida del tutto, e penso

---

(1) Con questa partizione ci sembra esserci strettamente uniformati ai savi suggerimenti dati dall'esimio comm. L. Fumi nella sua *Circolare* ai membri della Società di Storia Patria per l'Umbria in data 20 nov. 1895. (Vedi *Bollettino,* anno II, fasc. I, pag. 28 e segg.).

che qualche cosa meritevole di nota possa essermi sfuggita: tuttavia ritengo che quanto di più memorabile contiene il nostro Archivio abbia riscontro nel Regesto da me compilato. Del resto l'esame delle carte universitarie, oltre ad avere importanza per la storia dell'Ateneo, dà un serio contributo alla storia generale della Repubblica perugina, in quanto che, anche nel campo della istruzione, si manifestò quel genio di libertà, schietto, costante, operoso, che seppe mantenere, in tempi difficili, al nostro Ateneo un grado di autonomia, di cui può andare legittimamente orgoglioso.

Dato termine all'Inventario degli *Atti di Archivio* era d'uopo tener conto di quei mss. che per lasciti o acquisti sono pervenuti all'Università, e ciò abbiam fatto nella Parte III del nostro lavoro. Essi consistono in opere o in sunti di documenti che non potevano trovar luogo nelle prime due parti del Regesto.

Pertanto alle notizie in esso contenute non abbiamo fatto commento alcuno, se non là dove si chiariva indispensabile. Spetta all'erudito lettore di afferrare il rapporto esistente fra le varie notizie, e il collegamento che esse hanno colle vicende storiche della città. Noi non potevamo farlo in occasione di questo Regesto senza mutar l'indole del nostro lavoro e tentare una ricostruzione storica, la quale ha d'uopo ancora di nuove indagini e di altri profondi studî.

Ed ora un'ultima osservazione. L'Università, giova confessarlo, non possiede che una parte de' suoi documenti, ossia dei materiali della sua storia scientifica ed economica, perchè molti sono i Codici e le carte sparse in altri Archivi della città. Questo è sinceramente da deplorare, e perciò, a porvi un qualche rimedio, mi è sembrato utile raccogliere in *Appendice* qualche indicazione anco su ciò che si contiene in cotesti Archivi, affinchè lo studioso abbia in un solo volumetto l'indicazione di tutto quello che si trova in Perugia rispetto alle vicende del nostro Ateneo.

E qui formo un augurio: che l'Università, dando saggio di tenere in pregio altissimo le sue memorie, ottenga dai varî

Enti (cui appartengono gli Archivi, dei quali ho fatto cenno) la restituzione o la cessione dei documenti che interessano la sua storia. Conosco troppo l'amore, di cui i perugini circondarono sempre il loro massimo Istituto scientifico, per dubitare che l'augurio non sia per divenire realtà.

Agosto del 1898.

Prof. OSCAR SCALVANTI.



PARTE PRIMA
ARCHIVIO ANTICO

A

CONSTITUTIONES ET JURA.

I. A. Codice legato in pelle con assi di legno e borchie di rame. Consta di Carte 59, di cui 53 in pergamena e 6 in carta bambagina.

Titolo — « Matricula venerandi ac Sacri Collegij Doctorum juris Civilis et Doctorum juris Canonici et Doctorum u. j. civitatis Perusii, in qua sunt rescripti omnes doctores dicte civitatis, qui nunc reperiuntur in dicto Collegio et eorum nomina et pronomina ordinate et distinctim per portas in quibus sunt alibrati, de voluntate et mandato egregij legum doctoris Dom. Jacobi Dom. Francisci de Perusio porte S. Suxanne prioris prefati Collegij Doct. dicte Civitatis Perusii de voluntate et expresso consensu dict. Doct. dicti Collegij, edita sub annis D. N. Jesu Christi MCCCCXX, Indict. III Sanct.mi in Christo patris et D. D. Martini divina providentia Pape V, Die XXV mens. februar. sub qua matricula sunt posita, scripta et registrata omnia et singula statuta et ordinamenta prelibati Collegij actenus edita et composita et quedam ordinamenta postea edita per dictum Collegium. Quorum omnium et singulorum tenor et forma infra seriatim et formaliter describetur. Scriptis tunc et positis prius nominibus predictorum doctorum cum ordine antedicto ».

La prima lettera del frontespizio, come quelle degli elenchi, sono in miniatura.

Segue l'elenco dei dottori distinti nelle varie porte, e vi si leggono intercalate notizie posteriori.

A c.[te] 3 vers. l'Indice delle Rubriche dello Statuto, e a c.[te] 4 vers. incomincia lo *Statuto* del MCCCCVII. Indict. V, al tempo di Gregorio XII. Consta di n.º 14 Rubriche.

A c.[te] 11 *Riformagione* del MCCCCXI, Indict. IV, li 13 gennaio, deliberata dal Collegio legale e autenticata da Stefano Jacobuzzi di Perugia notaio del Collegio. Consta di n.º 7 Rubriche.

A c.[te] 15 *Riforma* del MCCCCXXVII, Indict. V, al tempo di Martino V, lì 20 febbraio — « Actum Perusii in Ecclesia Sancte Marie de mercato » dal Collegio dei legisti. Consta di una sola Rubrica.

A c.[te] 15 vers. *Riforma* del MCCCCXXVII, lì 21 aprile, deliberata nel luogo suddetto e consistente in una sola Rubrica.

A c.[te] 16 vers. *Riforma* del MCCCCXXVIII, lì 17 aprile, c. s.

A c.[te] 18 vers. *Riforma* del MCCCCXXVIII, lì 14 dicembre, c. s.

A c.[te] 19 *Riforma* del MCCCCXXIX, lì 31 maggio, c. s.

A c.[te] 19 vers. *Riforma* del MCCCCXXIX, deliberata nel maggio, c. s.

A c.[te] 20 vers. *Riforma* del MCCCCXXIX, lì 4 agosto, c. s.

A c.[te] 22 *Riforma* del MCCCCLI, lì 8 giugno al tempo di Nicolò V.

A c.[te] 23 *Riforma* di data incerta (1447-1455) colla trascrizione di un Breve di Nicolò V, col quale vengono privati di emolumenti, privilegi e diritti quattro dottori, che si erano recati a insegnare nello Studio di Pisa.

A c.[te] 24 *Riforma* del MCCCCLII, lì 8 aprile, deliberata dal Collegio. Ha il titolo — « Ordinamentum almij vener. Collegij juris canonici civitatis Perusii » —. Vi è la disposizione — che nessuno, non laureato a Perugia, possa essere ammesso nel Collegio —.

A c.[te] 25 vers. Deliberazione 10 aprile MCCCCLII. Invito a tutti i dottori di civile e canonico, fatto con vera citazione *(bidellus vadat citet et requirat)* perchè si rechino in casa del vice-priore Pier Filippo di Berardo [della Cornia] — « ad audiendum et intelligendum quidquid dici et exponi vult eisdem pro utilitate dicti Collegij juris canonici et civilis » —. Vedi a c.[te] 26 l'adunanza generale per deliberare intorno ad alcuni ordinamenti per le ammissioni nel Collegio. L'atto è autenticato da Francesco di Ser Stefano notaio.

A c.[te] 28 vers. Deliberazione del Collegio dei legisti del 23 aprile MCCCCLXXVIIII.

— « Deliberaverunt, ordinaverunt et statuerunt quod de cetero nullus de Collegio predicto possit vel valeat corpus alicuius defuncti tempore funeris elevare vel deferre de loco ad locum sub pena decem ducatorum etc. » —

Si faceva eccezione per le esequie rese a membri del Collegio. Lo stesso si dica per il porto del baldacchino. L'ultima Rub. vieta a qualsiasi Priore di proporre la deroga di queste disposizioni. La deliberazione è autenticata da Giovanni di Santi di Porta S. Pietro notaio.

A c.[te] 30 *Costituzione* del MCCCCLXXXVII, Indict. VI, aprile 11, al tempo di Innocenzo VIII, colla quale si stabiliscono le collazioni da assegnarsi al vicario del vescovo, ai promotori e dottori nel conferimento dei gradi accademici.

A c.[te] 31 vers. *Costituzione* del MCCCCLXXVII, Indict. V, lì 30 luglio, colla quale si vieta di far grazia agli scolari pel pagamento delle somme da assegnarsi come sopra, e si commina una pena al Priore, che si farà proponente di tali grazie nel Collegio.

A c.[te] 32 vers. *Riforma* del MCCCCLXXXXII, sotto il pontificato di Alessandro VI, settembre 25, circa la dispensa dal pagamento dei gradi in caso di povertà. Autenticazione del notaio Pietro Paolo di porta Sole.

A c.[te] 34 *Riforma* del MDVIII, al tempo di Giulio II, lì 14 settembre, sull'obbligo dei laureandi in *diritto canonico* di dare i guanti e la berretta ai dottori.

A c.[te] 34 vers. *Costituzione* del 21 gennaio MDXI sull'elezione dei Collaterali del Podestà.

— « Ordinaverunt, statuerunt et reformaverunt quod non possit agi tractari vel quoquo modo sermo haberi de aliquo collacterale primo pretoris (1) perusini refirmando vel eligendo antea quam in principio ultimi mensis semestris officij collacteralis officio fungentis, et quod Priori Collegij pro tempore existenti inhibitum sit proponere vel tractare ante dictum tempus de refirma vel electione predicta quovis modo facienda aliquibus contrariis non obstante » —.

(1) Il Ms. reca qui e altrove la parola *Pretor* sostituita a quella di *Potestas*.

A c.[te] 34 vers. *Riforma* del 18 marzo MDXI sulla conferma dei Collaterali, che deve avvenire — « per tres partes ex quatuor doctorum Collegij in numero legitimo convenientium interessentium posito partito ad scrutinium secretum more solito, et omnis refirma secus obtenta dictorum Collateralium non teneat nec sortiatur effectum aliquo non obstante » —.

A c.[te] 35 *Riforma* dell'11 ottobre MDXIII, con cui si delibera che le puntature per le conferme ed elezioni dei Collaterali vengano tenute dal bidello del Collegio colla corresponsione d'un fiorino d'oro.

A c.[te] 36 *Riforma* del 4 luglio MDXIIII sull'intervento dei dottori nel Collegio allorquando si conferiscono i gradi accademici.

A c.[te] 37 *Riforma* del 17 ottobre MDXV, colla quale si vieta la conferma dei Collaterali della Curia del Podestà.

> — « Ordinaverunt, statuerunt, reformaverunt perpetuum duraturum quod primi Collacterales Curie potestatis Perusii, qui nunc est et pro tempore erunt, quandocumque quomodocumque et quocumque quesito colore vel causa habere refirmare suj officij primj Collacteralarium nec eligi quoquomodo, et Prior Collegij prefati qui pro tempore in futurum erit quandocumque non possit nec valeat quoquo modo proponere partitum aliquod supra ipsa refirma etc. » —.

A c.[te] 37 vers. *Riforma* del 18 febbraio MDXVIIII, con cui si vieta di eleggere a Collaterale chi non ha assunto i gradi accademici nel Collegio perugino.

A c.[te] 38 l'*Estratto* di una Bolla di Leone X rinvenuta nelle Bolle e Brevi del Comune (Reg. f.° 43).

A c.[te] 39 *Costituzione* sui trionfi dei laureati.

> — « Nova Constitutio et novum ordinamentum super modificatione et regula impendij fiendi a scolaribus graduandis circa convicia, cibaria, colationes seu pompas edita et editum per Rev. D. Marcellum de Martinis R. Episcopi Perusinj Vicarium generalem sub a. MDXXXIII, xxvj martij ».

Con questa Costituzione si cerca moderare le spese veramente eccessive delle pompe dottorali.

Dopo alcune carte in bianco, a c.[te] 44 si trova altro *Rotulo* dei dottori distribuiti secondo le porte della città, con annotazioni di mano più recente, ove si leggono le date delle morti e le lodi che si davano ai dottori più celebrati. Il Rotulo è del secolo XVI.

In fine al Volume su carta bambagina si legge a c.[te] 54 una *Costituzione* sul pagamento dei diritti per parte degli scolari. A c.[te] 55 è la minuta di una deliberazione del MDLVIIII, adì 11 gennaio; e a c.[te] 56 e segg. una *Matricula advocatorum* del MDXI. Anche qui i dottori sono distinti per Porte.

II. A Codice in pergamena di XI carte scritte, legato in pelle su assi di legno con borchie di rame. Ha il seguente titolo:

— « **Ordinationes, decreta, constitutiones, statuta et diffinitiones Almi sacre Theologie Collegij Perusini pluries innovata et confirmata et hoc anno MCCCCXVI die duodecima februarij Perusij iterum confirmata** » —.

Queste Costituzioni constano di Rub. 25, e riguardano l'ordinamento del Collegio teologico.

A c.[te] 6 *Decretum reformationis* del 19 dicembre 1570; a c.[te] 6 vers. *Decretum refor.* del 18 ottobre 1571; a c.[te] 7 *Decr. refor.* del 18 dicembre 1576; a c.[te] 7 vers. *Decr. refor.* del 21 ottobre 1577; a c.[te] 8 *Decr. refor.* del 12 ottobre 1579; a c.[te] 10 vers., *Constitutiones Collegij Theologorum reformate anno D.* MDLXXXX. Vi è una *Prefatio,* e seguono due Rubriche della Riforma.

III. A Busta contenente alcune Costituzioni e atti di Riforma. — « *Constitutiones Doctorum Sacrae Theologiae Almi Collegij perusini. Refor.* a. MDLXXXXVIIII, *Perusiae, ex offic. Columbarij* ».

Decreto o Costituzione pontificia sulla facoltà teologica del 15 giugno MDCCXX.

Constitutiones philosophiae medicinae et artium doctor. augus. Colleg. Perus. in lucem editae die XX aug. MDCCXVIII, Philippo Belforti Priore, Perusiae, apud haeredes Laurentij Ciani.

Estratto ms. di antiche *Costituzioni* del Collegio dei filosofi e medici.

Varie *Costituzioni* mss. e a stampa del Collegio dei teologi.

Original Brevis felic. reg. Urbani PP. VIII, pro directione et gubernio Studij Perusini, xv octob. MDCXXV (in pergamena).

Breve originale in pergamena di Urbano VIII del I dicembre MDCXXXV circa le partecipazioni agli aumenti dei salarî spettanti ai lettori dello Studio.

Breve in pergamena dello stesso pontefice in data 2 dicembre 1634, sulla disciplina che debbono osservare i lettori dell'Università.

IV. A Prezioso Codicetto del secolo XVII donato alla Facoltà giuridica dal dott. Antonio Brizi. Lo scrittore prende occasione dalla stampa delle *Costituzioni* sulla creazione del priore del Collegio dei legisti per intercalarvi copiosissime note, e porvi una introduzione, in cui si danno notizie sulla *Sapienza Bartolina* (1), sulle matricole del Collegio ai primi del sec. XV, sulle morti degl'insegnanti e sulle più importanti riforme dello Studio. Vi è anche un ruolo dei professori pei secoli XVI e XVII assai pregievole.

V. A Volumetto legato in pelle contenente il *Breve* di Urbano VIII — *pro directione et gubernio Studij perusini* — del 15 ottobre MDCXXV (a stampa).

Rotulus lectorum Studij perusini pro anno MDCXXV.

Decreto della Sacra Congregazione degli Studi in data 2 lu-

---

(1) Intorno alla *Sapienza Bartolina* si trovano nelle inedite *Memorie* del Riccardi (Vol. II, c.[te] 144, *Arch. Arcivescovile* di Perugia) preziosi ricordi. — « Marco Antonio Bartolini, dottore perugino, col testamento in cui lascia esecutori il Rettore del Gesù, il Primo Auditore del Cambio, e Gio. Paolo Lancellotto, erige un Collegio, sul qual Collegio dovevano stare 12 giovani poveri maggiori di 17 anni, due di Genova e due di Lucca e lor servitori, perchè ivi si era ricoverato per la condanna di ribelle avuta per la guerra del sale, essendo stato uno dei 25. [Il Frolliere ed altri storici della *guerra del sale* ci dicono che i *venticinque* fuggirono da Perugia per recarsi nello stato di Firenze e di Siena. Dal ms. che abbiamo consultato risulta invece che il Bartolini si recò a Lucca ed a Genova per sfuggire alle pene minacciategli dalla Curia romana. È poi debito di giustizia aggiungere, che questi *venticinque* prima che il pontefice, irritarono coi loro modi il popolo, sicchè *non solo si parlava palesemente di loro, ma si cominciava a trattare di cacciarli dalla Città, e di machinarli nella vita*]. Dei 12 dovevano essere eletti 9 dal Vescovo o vicario, dagli Auditori del Cambio e dal Priore laico dell'ospedale del Cambio, uno o due dal Collegio dei dottori di legge da eleggersi per il detto Collegio di 3 anni in 3 anni, e gli altri tre dagli eredi del testatore » —.

glio 1626, sopra alcune differenze insorte dopo la pubblicazione del Breve di Urbano VIII.

Epistola interpretativa del Breve di Urbano VIII intorno alle distribuzioni dei salari vacanti. [L' *epistola* del 7 giugno 1627 è spedita a nome della S. Congregazione].

Rotulus lectorum pro anno MDCLVI.

Lettera di Monsig. Card. Albani al Vescovo di Perugia de Buoi, in data 4 giugno 1720, colla quale si avverte, che i Minori conventuali, che saranno chiamati a leggere la teologia di Scoto nell'Università, dovranno essere *cittadini nativi* di Perugia, avere ottenuto nella stessa città la laurea dottorale, e avere insegnato per alcuni anni o nelle scuole della loro religione o ai secolari il corso almeno della filosofia. Eguali condizioni si richieggono pei Domenicani insegnanti di teologia tomistica.

VI. A Codice in pergamena legato in pelle di n. 52 carte non numerate.

Nel frontespizio — « *Constitutiones Almae Domus Hieronymianae Sapientiae Novae Civitatis Perusiae* » —. Segue la deliberazione in data 10 maggio MDCXXXV (1):

---

(1) Sulla *Sapienza nuova* trovo nelle *Memorie* inedite del Riccardi (*Arch. Arcivescovile* di Perugia al Vol. II, c.te 111 ecc.) i seguenti ricordi. Dopo aver parlato dell'origine di questo istituto fondato da Benedetto Guidalotti, vescovo di Recanati, nel 1427 per autorità apostolica concessa da Martino V, con beni propri e col nome di — *Collegio della Sapienza nuova* — si narra che il Guidalotti morì prima di avere effettuato pienamente il suo proposito. — « Allora [nel 1430] l'Università et huomini di Perugia supplicarono detto pontefice a volere eseguire la volontà del detto fondatore per utile e decoro di detta città e suoi cittadini, alle cui preghiere mosso, tal carico commise al Cardinale Antonio di S. Marcello e lettore apostolico, in virtù delle quali il detto Cardinale l'anno 1431 prese le debite informazioni et servate altre cose contenute nelle dette lettere, eresse il detto Collegio colla Cappella e altare, et altre cose necessarie per uso e abitazione di scolari ai quali applicò tutti i beni dell'heredità di detto Guidalotti. Soppresse la dignità Abbaziale del suddetto monastero di S. Arcangelo et i suoi beni unì al suddetto Collegio. Soppresse ancora la Pievania et Rettoria delle suddette Chiese di S. Maria della Pieve Caina e S. Isidoro e le costituì cappellanie perpetue, le quali parimente unì al detto Collegio al cui reggimento deputò il Priore del Monastero di Monte Morcino o suo Vicario *pro tempore*, e li Consoli della Mercantia quali dovessero essere di detto Collegio rettori et governatori conforme alla volontà di detto fondatore, fece l'ordinatione e statuti per un buon reggimento di esso et altre cose siccome appare et si narra respettivamente nelle bolle e scritture registrate e descritte nel Lib. delle *Visite* 1593 f.° 250 sino a f.° 258 et anco in un processo esistente fra li *Ecclesiastici diversi* al fascic. 2° et anco in un processo criminale fabbricato l'anno 1631 sopra l'immunità di detta Sapientia, dove sono bolle di

Perillustres ac Prudentissimi Viri D. Alexander Canonicus Iovius Prior Claustri Cathedralis Perusiae, et Doctor Sacrae Theologiae et Philosophiae.

D. Caesar Scottus Tribunus Militum primus Consul. **D. Horatius Sotius.** **D. Leo Borgia.** **D. Marcus Antonius Florentius.**	**Ill. Collegij Mercantiae Consules.**

Almae Domus Sapientiae Novae Gubernatores, Sedisque Apostolicae in hac parte Commissarij, animadvertentes administrationis varietate, predictam Domum biennium occlusam; quam lectissimi Moderatores aperuerunt, nunquam occludendam; modo leges adscriptas et veteres et ex tempore novatas reverenter habeant et servent: quod utinam, et ad Beatissimi Patroni decus et ad sui commodum, et laudem studiose praestent: gravissima alioquin afficiendi poena illis non audientes; et refigentes affixas, seu quidquam adimentes, vel addentes, et victus et domicilij usu, norint se perpetuo cariturors.

Le antiche Costituzioni sono divise in 95 Rubriche. Seguono le aggiunte e riforme come appresso:

Additio ad Constitutionem, quod in domo non possint esse ultra numerum trium de eodem loco.

Additio ad Constitutionem de Officio Consiliariorum.

---

sommi pontefici che trattano de' privilegij et essentioni ecc. — [Anno 1432]. « Il suddetto Cardinale di S. Marcello Commissario perchè il Priore di Monte Morcino per varie occupationi non poteva attendere al detto carico di reggere et governare il detto luogo, in luogo di esso deputò il Priore del Chiostro della Chiesa Catthedrale di detta città, si come apparisce in detto libro di *Visite* f.° 259 ». Nel 1471 Paolo II confermò le costituzioni di detta Sapienza con ordine al Priore e Consoli di non derogarvi mai, pena la scomunica (Lib. delle *Visite*, f.° 259). Nel 1500 fu fatto il catalogo dei beni pertinenti al Collegio (Arm. di Perugia, lib. 2°, *Chiese e Monasteri*, f.° 27). Nel 1527 Leone X autorizzò la formazione di nuovi Statuti (Lib. sudd., f.° 262, anni 1627-28). Nel 1544 il Collegio fu scaricato per erigervi la fortezza, e il Papa provvide per altri locali — Nell'anno 1564 Papa Pio IV confermò altri Capitoli per la *Sapienza*, (Lib. sudd. anno 1593, f.° 264, nel quale i Capitoli si trovano registrati fino al f.° 278). Fra gl' istituti che in qualche modo si trovavano in rapporto coll' Università, non può dimenticarsi il Collegio fondato nel 1582 da Polidoro, ultimo della famiglia Oradini, onde vi fossero mantenuti chierici poveri agli studi della *Sacra teologia;* un d'essi però poteva attendere anco a' *sacri Canoni* e alle *Leggi civili.*

Constitutionum confirmatio, a. 1596.
Additio admission. scholarium, a. 1604
De Vice-rectore, a. 1598.
De visitatione metarum sublata, a. 1606.
De forensibus in Alma Domo, a. 1607.
De depositario, a. 1602.
De prandio S.[ti] *Martini.*
De ijs qui hora solita prandij et coenae domum non fuerint reversi
De petenda venia a D.[mo] *Rectore.*
De non accendendo igne in cubiculis.
De non retinendis pecunijs.
Decretum 3 Junij 1604.
Additio ad Constit. de optione Camerariorum.
Moderatio Constitutionis circa mores et munera novitiorum extra Cappella.
Additio ad Constitutionem, De novitijs in genere.
De moribus scholasticorum, a. 1586.

Seguono numerosi decreti nelle seguenti date: 17 novembre e 29 dicembre 1587, 21 giugno e 26 ottobre del 1588, giugno 1591, 1600, 1601, dicembre 1602, 29 aprile 1604 e 14 giugno anno stesso.

Additio ad Constitutionem de optione camer; 14 Junij 1609.
Additio ad Constitutionem de Novitiis.

Seguono altri decreti — 5 novembre 1612, 13 settembre 1613, 25 settembre 1619, 25 giugno 1620, 30 giugno anno stesso, 7 settembre 1621.

Verbale di adunanza 12 giugno 1635 per varie *Additiones* sull'elezione del Rettore, sui metodi di amministrazione, sulle ingiurie fatte al Rettore, sull'ufficio del Vice-Rettore, ecc.

Reformatio Constitutionum de auctoritate Cons.[orum] *et Veteranorum loquentium,* a. 1637.

Reformatio del 20 ottobre 1639 (1).

(1) L'importanza di questo e dei precedenti volumi non può sfuggire al lettore; in quanto ben raffrontati tra loro, i documenti in essi contenuti servono mirabilmente a darci esatta notizia dell'ordinamento dello *Studio* e delle *Sapienze:* e tanto più preziosa riesce questa raccolta, quanto che si tratti di documenti in gran parte inediti, o di cui non fu troppo apprezzato il valore nemmeno dall'erudito storico Bini.

VII. A *Instrumenta ac jura diversa Collegij advocatorum perusinorum in hanc formam redacta anno domini* MDCCXII . . . . *Quibus juribis postmodum accessit instrumentum transactionis cum Collegio artistarum.*

È un volume rilegato in pergamena di c.[te] 218 con indice al principio.

Copia del testamento del Cardinale Nicolò Capocci riguardante la Sapienza vecchia — *una cum constitutione circa electionem scholarium in Sapientia gregoriana veteri nuncupata.* (Cart. 1). — Il testamento è del xxij luglio MCCCLXVIII. La costituzione che fa parte del testamento e che riguarda l'elezione degli scolari è pubblicata con decreto del XIV dic. MCCCCLXXXXV, documenti tutti di non lieve importanza per la istoria della *Sapienza* vecchia (1).

Lettera di Monsig. Vice-legato sopra l'ufficio del *giudice del Comune* in data 4 febb. MDLXI, colla quale vuole che sia eletto chi a lui parrà che sia sufficiente *et timorato d'Iddio.*

In questo luogo ho collocato la copia autentica del testamento del Cardinale Benedetto Giustiniani, in data 25 gennaio 1619 ai rogiti del notaio Demofonte Ferrini. Con questo testamento il Cardinale lascia il suo patrimonio all'Istituto della SS. Annunziata di Roma, oggi amministrato dalla Congregazione di Carità, e fra le clausole che esso contiene si nota la seguente:

---

(1) Rispetto alla *Sapienza vecchia* trovo nelle *Memorie* inedite del Riccardi (*Arch. Arcivescovile,* Vol. II, c.[te] 100) le seguenti note: « Dicesi dotata dal Card. Nicolò Capocchia nell'anno 1362. — Anno 1610. La Sacra Consulta dichiarò che la Sapienza vecchia fosse luogo ecclesiastico e che perciò dovesse godere l'immunità, come appare nella lettera originale nella *Filza di lettere diverse* registrata nel Lib. II delle lettere, f.° 20 — Anno 1610. Il Cardinale di Camera per ordine di S. S. scrisse una lettera in cui si dà autorità al Vescovo di far la nomina di scolari in evento che gli elettori non eleggessero — Anno 1615. La Sacra Consulta scrive al Vescovo che la detta dichiarazione di immunità non intendeva havere pregiudicato in modo alcuno all'Abbate di Monte Morcino circa il reggimento e governo di detta *Sapienza.* Essendo discordia fra il Vescovo e l'Abbate di Monte Morcino circa l'elettione e deputatione dei rettori di detta *Sapientia* e sopra la precedenza negli atti pubblici e privati da osservarsi dall'Abbate e dal vicario del Vescovo, la Sacra Congregazione l'anno 1615 decretò che il Rettore una volta l'eleggesse il Vescovo e l'altra l'abbate, cioè quello prima e poi questo, ma che le Patenti delli rettori si sottoscrivessero dall'uno e dall'altro, nel resto il più degno luogo negli atti pubblici e privati lo dovesse havere il Vicario ». La ragione, per la quale il fondatore diede ampie facoltà al Priore di Monte Morcino per il governo del Collegio, fu l'affetto e la stima che egli dimostrò sempre pei monaci Olivetani, di cui accrebbe notevolmente le rendite non troppo pingui per la prima disposizione pia di Chiara Odduzi in Baglioni.

— « Diano a due giovani di casa Giustiniani, uno nato in Scio e l'altro nato in Genova, quali non passino 15 anni, e le si diano quindici scudi il mese per uno, acciò *studino a Perugia* tre anni grammatica et humanità e 5 anni legge, e poi si dottorino *in utroque jure*, pagandoli dalla Compagnia il dottorato, quale si facci in Roma e doi anni dopo saranno dottorati le si continui la paga acciò studino in Roma a pigliare le pratiche o entrare a Corte, e passati li due anni non le si dia più nulla, ma si piglino altri due giovani come sopra e così *si facci in perpetuo* e i giovani sieno eletti quel di Genova dall'albergo Giustiniani, e quel di Scio dal Vescovo o suo Vicario *pro tempore* esistente, e delli due di più età della casa Giustiniani, che saranno a Scio, e se la casa Giustiniani si partisse tutta da Scio si piglino da quei nati a Genova e siano eletti dall'albergo dei Giustiniani di Genova et a Scio a' suoi tempi acciò si faccia l'elezione » (1).

Breve di Sisto V del 20 dic. MDLXXXVII, con cui si statuisce che oltre i 3526 scudi che si pagavano ogni anno dal Tesoriere dell'Umbria allo Studio di Perugia si aggiungano scudi 300 da pagarsi dal monastero di S. Pietro, 150 dal monastero di Monte Morcino, 100 dal monastero di S. Paolo dei Celestini, 50 dal monastero di S. Maria degli Angeli o dei Fossi, 50 dal Collegio della Mercanzia, 25 dal Collegio del Cambio, 50 dal monastero di S. Francesco, 25 da quello di S. Domenico, 25 da quello di S. Agostino, e 700 dai conduttori del lago Trasimeno — *per l'augumento del prezzo del pesce* — in tutto dunque scudi 5000. Il Breve è in originale.

Due lettere del Tesoriere apostolico Cesi, una del 2 giugno MDLXXXX, in cui si annunzia, per volere del Papa, che i lettori debbon ricevere quanto egli ha loro assegnato col Breve del 1587, onde — *habbiano più quietamente a attendere allo studio senza avere a pensare sopra altro* — e perciò notifica che astringerà

(1) Questo documento non esisteva negli Atti del nostro Archivio, e dobbiamo alla cortesia dell'esimio collega prof. cav. Icilio Tarducci, se si è potuto rintracciarlo e ottenerne una copia autentica.

gli appaltatori del lago a dar sicurtà pei loro pagamenti. Nell'altra lettera del 6 giugno anno stesso annunzia di aver provveduto alla riscossione delle altre entrate.

Atto di sottomissione e di scusa di Maurizio Paolini verso il Collegio dei legisti, del 2 aprile MDCXXXV (1).

Fede pubblica del Collegio dei Signori Causidici sopra l'osservanza della giurisdizione dei Presidenti nelle cause di appello, dell'aprile MDLXXVIII.

A c.[te] 107 una stampa con buona litografia in rame rappresentante figure allegoriche, con cornice in fiori, offerta da Francesco Giuseppe Riccardo Cornetano al suo benamato maestro Alessandro Giovio, *in patrio perusino antea, nunc in parmensi Gymnasio primarius juris professor*. La stampa non contiene che i titoli delle tesi di laurea trattate dal Cornetano *ex utroque iure, feudali, praxi civili et criminali decerptae,* ed è impressa in Perugia nel 1692 *apud Franciscum Desiderium.*

Lettera del Padre Filippo Poggi, gesuita, al Papa in data 9 nov. MDCLXXX, nella quale espone che non è possibile rimediare alla sconcezza delle *donne scoperte,* perchè gli ecclesiastici dicono che — *non devono guardare le femine come vadino e che non essendo determinato precisamente fino a che segno et in che modo debbano andare coperte non possano essi determinarlo e poi astringerle* —. Vorrebbe il gesuita si assegnasse una precisa regola e che perfino si *passassero alla comunione* le donne non decentemente vestite. Deplora inoltre che le monache debbano fare gli uffizi del monastero a proprie spese, perchè ciò cagiona loro legami di grandi amicizie esteriori essendo obbligate alla ricerca dei mezzi sufficienti a tali uffizi. Viene quindi a parlare del lusso dicendo che, per questa cagione, molti si astengono dai connubi. Entra poi nell'argomento dello *Studio* denunciando il suo decadimento e proponendo di porvi i PP. gesuiti, unico mezzo di *rialzarne le sorti* (2). Il pontefice Innocenzo XI chiese su ciò il parere del vescovo Patrizi di Perugia, il quale nella sua risposta osservò che il Poggi, predicando nella Chiesa del Gesù, non aveva incon-

---

(1) Vedi per questo atto di sottomissione anche il Vol. IX B.[1]

(2) Sulle origini del trasferimento dei gesuiti in Perugia ecco quanto si legge nelle *Memorie* inedite del Riccardi (Vol. II in *Arch. Arcivescov.* di Perugia): — « Nei primi del 1520 il Magistrato concesse al Card. Armellino un sito sopra il muro della Città, il quale

trato l'approvazione del pubblico per la *severità et acrimonia* della sua predicazione, onde poco mancò che le signore non *congiurassero per abbandonarlo in occasione, che volle una mattina indicare a tutti con invettiva una tale signora che porgeva la limosina parendogli che havesse le braccia troppo scoperte.*

---

cominciava dal Palazzo del Capitano et arrivava al Portone in capo della strada detta dei Caldarari distendendosi verso il *Campo battaglia*. Lo prese quel sito per farci sua abitazione e un Collegio per dimora di scolari, ma poi morì. Nel 1543 un padre Jacopo [o Giacomo Lynez] gesuita, [terzo] compagno di S. Ignazio Lojola, predicò nel Duomo e diede mirabile sodisfatione non solo al Card. della Corgna Vescovo, ma anco a tutto il popolo perugino, perlochè cascò nell'animo di ciascuno il desiderio d'haver detta religione nella patria. Onde il detto Cardinale andando a Roma trattò col B. Ignatio, dal quale fu compiaciuto mandandovi alcuni Padri di gran valore, si che questa Città ricevè la nuova Religione l'anno 1552, adì 9 di maggio, a cui furono dati i publici antichi granai della città, che sono a quella parte vòlti verso il campo della battaglia, ed anco il suddetto sito già concesso, come si è detto di sopra, al Card. Armellino, ove l'anno 1562 nel mese di maggio fu dato principio a fabricar la Chiesa e con gran solennità fatta la cerimonia della beneditione della prima pietra da Girolamo Marcelli vescovo di Nocera vice-legato del Card. Ippolito dei Medici legato con licenza del suddetto Cardinale della Corgna vescovo di Perugia [che] absenti, ove intervennero il Magistrato, canonici e molto popolo. Fra tanto il sig. Cardinale della Corgna non mancava di contribuire alle spese della fabbrica assieme con altre devote persone, quali porgevano frequenti elemosine, ma anco governava detti Padri di suo proprio, donandoli alcune migliaia di scudi e ricettandoli nel proprio palazzo, massime nel principio della lor venuta, e sin tanto che non fu fondato il Collegio nel suddetto luogo e per il suddetto sig. Cardinale della Corgna dalla S. S. Apostolica impetrato. Compiuta che fu la fabbrica della Chiesa, il suddetto Card. adì 7 di ottobre 1571 si mosse in processione con la Croce della Cathedrale e venuto a quella nuova Chiesa benedissela solennemente, e dedicolla al Salvatore, facendovi cantare con bella musica *Te Deum laudamus*, e poi vi celebrò la prima messa, essendovi ivi concorso gran numero di gente rendendo a S. D. Maestà infinite gratie » —. Nel Vol. IV delle citate *Memorie* del Riccardi (Parte II, c.te 2) trovo, che la Chiesa di S. Elena in Porta Borgna era stata unita al Collegio della Compagnia di Gesù fino dal 1566. Pochi anni dopo questa Chiesa si scaricò. — « I Padri dovevano quindi riedificarla, essendo obbligati in virtù della suddetta unione, onde non avendo commodità, nè tampoco con l'entrata di essa Chiesa per esser poca, perciò il Card. Galli [o meglio *Gallo*] vescovo di Perugia di detto anno 1587, ad istanza e con requisitione di detti Padri Gesuiti per decreto del suo vicario dichiarò et ordinò, che si dovesse trasferire il titolo di detto benefitio di S. Elena nella Chiesa del loro Collegio qui in Perugia, et collocarlo in qualche altare di detta Chiesa sotto la detta Invocatione con li medesimi honori et carichi per sodisfare all'animo dei fondatori e dotanti della suddetta Chiesa di S. Elena, alla quale perchè a pena si vedevano li vestigi, perciò detto Vicario ordinò che ivi si ponesse una croce acciò che quella non si convertisse in luoghi et usi profani, come del tutto appare nel decreto originale in processo esistente alla lett. S. S. intitolato — *V. Societas Jesu contra Domna Margherita Filitiani* ». Ad effetto poi di poter in qualche guisa parogonare il loro Collegio allo Studio perugino, i gesuiti per opera del loro Generale Vitelleschi nel 1636 vi fondarono una *Congregazione degli Scolari*.

Si duole il vescovo che il gesuita non gli abbia detto i nomi dei sacerdoti, i quali avrebbero dichiarato di non poter provvedere alla repressione dell'eccessiva indecenza nei vestiari delle donne per le ragioni dal gesuita addotte; giacchè si sarebbe affrettato a rimproverarli. Quanto ai provvedimenti da adottare ritiene si potrebbe prendere esempio e guida dal costume castigatissimo di alcune signore. Respinge con veemenza la proposta di *passare alla comunione*, ossia allontanare dal Sacramento, le fedeli non correttamente vestite, perchè ciò si usa colle meritrici, e porterebbe gravi turbamenti nelle famiglie. Circa il lusso, risponde che veramente si eccede in specie dalla nobiltà a riguardo degli abiti, delle doti, dei gioielli, della servitù, delle carrozze, ecc.; dice però che ai tempi di Urbano VIII, Innocenzo X e Alessandro VII fu tentato di reprimere il lusso con Prammatiche, ma esse *non sortirono effetto alcuno.*

Viene in ultimo alla difesa dello Studio, della quale bisogna sapergli grado in quanto, per opera dei gesuiti, la minaccia di una soppressione poteva divenire una triste realtà. Il vescovo Patrizi impugna il decadimento dello Studio, ne tesse brevemente l'istoria, e manifesta l'intendimento, che non si debba accoglervi i gesuiti, *togliendo alla città il maggior suo decoro.* Avverte che se si divulgasse a Perugia questa proposizione di cedere l'Ateneo ai gesuiti, i perugini, i loro magistrati, i Collegi, l'Università e la città intera protesterebbero. Ricorda che i gesuiti hanno fino dai tempi di S. Ignazio una scuola, e *quando non manchi in essi nè la volontà di bene operare, nè la scelta di buoni maestri per insegnare, come non gli manca nè l'occasione, nè l'obbligatione, nè l'entratà che è assai impinguata e riguardevole possono e devono rimettere in piedi il fervore et allettare colla disciplina loro li forastieri anco di lontano, come essibiscono nel Memoriale e senza toccare lo Studio potranno prendere a locazione qualche buona casa,* ecc. E poichè il gesuita aveva attaccato anche le Sapienze vecchia e nuova, il Vescovo insorge contro queste accuse allegando il retto procedere di quegli istituti, e offrendosi di condurvi egli stesso il gesuita, il quale dovrebbe riconoscere la *verità diversa dal suo concetto.*

Convenzione colla città di Macerata sopra l'elezione dei soggetti per le Rote perugina e maceratese [9 genn. MDCLXXXVIII].

Scritture diverse nella lite coi superiori della Sapienza nuova circa il Rettorato di essa. Nell'*Informazione* al pontefice si dice che è stato sempre nella mira dei gesuiti di volere introdursi negli affari delle pubbliche universali Accademie, come tentarono, sebbene inutilmente, con quella principale di Roma nel 1698 [pratica di cui il nostro volume reca molti documenti, fra i quali alcune sentenze in tale occasione emanate]. Lo stesso, dice il Memoriale, hanno tentato di fare in Perugia, al quale effetto sono andati sempre procurando di screditare il ginnasio e i lettori per venire in luogo loro surrogati *con la coperta del pubblico bene, come apparisce dalla Memoria del P. Poggi.* Resulta dalle carte, che essi insinuarono (a. 1691) per mezzo delle loro penitenti ai padri di famiglia che per educare i loro figli con poca spesa senza mandarli a seminarî stranieri con dispendio e pericolo, sarebbe stato ottimo mezzo di concedere il governo e l'entrate dei Collegi delle Sapienze all'ordine dei gesuiti, dove *sotto la loro disciplina meglio che sotto quella dei Rettori* [notisi che questi erano per lo più uomini costituiti in ecclesiastica dignità!] *sarebbero stati ammaestrati.* Si aggiunge che i gesuiti facevano credere a certi loro vasti disegni. Il fatto è che *allettati da tante lusinghe* alcuni nobili della Mercanzia deliberarono di porre in opera il progetto de' gesuiti. Di qui le proteste e la lite, dove furono chiamati, a difesa dei Collegi, cardinali, uomini illustri e perfino gli ambasciatori di Spagna, Francia e Germania per l'interesse che avevano i loro connazionali alla conservazione delle *Sapienze.* Seguono varî inserti riguardanti la lite; e interessanti sono non soltanto le scritture a mano, ma anco quelle a stampa del 16 maggio 1698 (c.[te] 140) e le altre seguenti. I gesuiti sostennero le convenzioni fatte, ma con più giudicati in Roma e Perugia furono dichiarate nulle e i Collegi conservati.

A c.[te] 138 e 139 è la prova delle insinuazioni che si facevano dai gesuiti contro la scolaresca. Basti che un gesuita denuncia al Papa, che il giovinetto Pompeo Giustiniani di Genova in età di anni 10 circa è in *pericolo di sviarsegli, sì per essere egli avvistato e spiritosissimo e libero da quella coercitiva che portarebbegli la presenza dei genitori e sì per essere la scolaresca di questa città molto libera e dissoluta.* Denunzia inoltre che *due* giovani della stessa famiglia pochi anni innanzi erano stati uccisi in Perugia. Chiede quindi che il papa anticipi per Pompeo Giu-

stiniani il giorno, in cui questi ha diritto di trasferirsi ad una scuola di Roma (1).

A questa lettera risponde l'altra che leggesi a c.te 139, da cui si ha che i gesuiti erano riusciti ad estorcere un ordine da Roma per lo sfratto, *sotto mendicati pretesti,* di molti tedeschi del Collegio, e che avevano tentato di impadronirsi dell'ufficio di Rettore; — *e sebbene il tutto li è succeduto sinistramente, tuttavia non s'arrendono.* — Si fa ricordo di un P. Airoli, che si mise a leggere gius canonico per deviare gli scolari dallo *Studio,* e procurò di far da assistente in una *Conclusione* da tenersi in Sapienza — « per vantar poi di haver supplito all'inabilità dei dottori ». — Non riuscitogli ciò, la lettera ci dice che egli si diede a inventare il fatto del Giustiniani. Resulta pure che quel Pompeo era un ottimo giovinetto, e che non due, ma un solo dei Giustiniani era stato ucciso in rissa alcuni anni addietro.

Pro-Memoria del testamento di Gio. Battista Rotelli a favore del Collegio teologico (a. 1702).

Una scrittura con sommario sopra l'elezione che deve fare il Consiglio dei XL di due su 4 soggetti perugini da nominarsi dal Collegio per la Rota di Perugia, e la *Risoluzione* della S. Consulta del 21 aprile MDCCVI.

A c.te 168 due altre consimili scritture.

A c.te 180. *Istrumento di transazione* sopra alla qualità della moneta da pagarsi dal Tesoriere ai lettori dello Studio, in data 19 aprile MDCCXII.

A c.te 186. Atto per la *Precedenza* che deve avere il Priore dei legisti dal Priore del Collegio dei filosofi e medici.

A c.te 188. Breve *notizia* dello Studio perugino.

A c.te 190. *Privilegio* concesso al Collegio dei legisti di creare due cavalieri ogni anno, derivante da una Bolla di Paolo III riferita nell'atto. A c.te 192 si leggono le disposizioni — *pro insignium traditione equitibus aureatis* —. Segue l'elenco dei diritti da pagare per ottenere gli speroni d'oro.

A c.te 196. Notizie sopra *l'jus nominandi* che aveva il Collegio nelle Cappelle priorelle.

A c.te 206. *Istrumento di transazione* col Collegio dei filosofi,

(1) Di questo testamento del Card. Benedetto Giustiniani abbiamo già discorso nel Regesto di questo stesso Volume.

medici e artisti, e a c.[te] 212 la ratifica della transazione. Seguono alcune carte riguardanti il pagamento del salario ai lettori.

A c.[te] 214 e segg. *Rescritto del Card. Camerlengo* sopra una lite vertente fra il Collegio dei legisti e il dottore Giacinto Grazia per pretese prelevazioni dalla massa a favore di lui (a. 1739).

VIII. A Copia di antiche Costituzioni del Collegio medico. Delle più antiche Costituzioni manca la data, ma appartengono, com'è noto, al secolo XIV. Vengon poi quelle del 15 nov. 1507, del 29 luglio 1539 e del 28 ottobre 1551. Atti a stampa di una causa fra i PP. francescani e il Collegio teologico (a. 1668 ecc.).

« Lettere, fedi e atti giuridici per la pretensione insorta fra il Dott. Belforti e il Dott. Cocchi a proposito dell'ufficio del Protomedicato » (a. 1730).

Codicetto legato in pergamena, contenente le *Costituzioni della Congregazione degli Olivetani* — del 13 febbraio 1573, con frontespizio e finali figurati a tocchi in penna. Constano di Rub. LXXII (1).

---

(1) Vedi per altre *Costituzioni* e *Riformanze* P. I, B[1], IV, *Capitula super reformatione Studij Superioribus proponenda* e *Constitutiones super admiss. jurisCons. in Collegio* — VII, Capitolo per la custodia delle carte e dei sigilli del Collegio — VIII, Rub. di una Costit. sul modo di diportarsi del Collegio nelle cerimonie pubbliche: B[2] II. Costituzioni per l'ingresso nel Collegio dei filosofi — III. *Capitula circa officium prohhomedicatus* — VII, Disposizioni per la custodia degli statuti — Proposte *conficiendi novas Constitutiones et reformandi veteres* [pel Collegio dei filosofi e medici] — X, *Additio facienda ad secundam Constitutionem de officio et potestate Prioris* [Essa contiene anche un Cap. sulla durata dell'ufficio del protomedico] — XI, Cap. sulla matricola dei medici e sulla durata dell'iscrizione nella Facoltà delle arti e filosofia per conseguire i gradi accademici — XIII, Reg. del giuramento che prestava il protomedico: B[3], I Costituzioni per il conferimento della laurea in teologia, n. XXXVI rub. — VI, Alcuni cap. del Collegio teologico del 1416: C. XI, Decreto del Card. Giulio Della Cornia sui gradi delle promozioni — XII, Decreto del vescovo Ercolani sullo stesso argomento: F. IV, Memoria di varie Costituzioni — XIV, Alcune Rub. delle *Constitutiones Almj Collegij Gregoriani* — Parte II. E. XI, Alcune rubriche delle Costituzioni del Collegio legale del 1691 —. Per altre Costituzioni relative alla Università vedi la nostra *Appendice*. Pertanto dei documenti indicati in questa prima parte del Regesto (A) i soli editi sono lo *Statuto* del 1407, la *Riformagione* del 1411 e gli antichi *Statuti* del Collegio medico (A. I e VIII).

B

GESTA COLLEGIORUM.

B[1]. = *Gesta Collegii Jurisconsultorum.*

I. B[1] Vachetta delle *distribuzioni* da farsi ai dottori collegiati nell'occasione delle lauree. Anni MDXVIIII - MDXXXVII. Volume di c.[te] 215, legato in pergamena, con indice al principio, che va sino alla pagina 129.

Nel frontespizio una breve annotazione sullo scopo del bastardello. Alla pag. 1 un elenco dei dottori distribuiti secondo le porte della città, che si riferisce al MDXVIIII con qualche annotazione relativa agli anni successivi fino al MDXXIII. Si notano per la *Porta S. Pietro* Enea Ubaldi, Lamberto Graziani, Filippo degli Ubaldi, Graziano dei Graziani e Guglielmo Pontani; per la *Porta S. Angelo* un Lodovico di messer Baldassarre (forse Lodovico Corsucci), che secondo l'annotatore sarebbe morto nel 1523; per *Porta Sole* Calisto di Galeotto Baglioni, che non si trova registrato nei Ruoli a stampa; per *P. S. Susanna* Paolo Salvucci, Carlo Sciri e Tommaso Anastasi; e per *Porta Eburnea* Mariotto dei Boncambi, Gaspare Cinaglia e un Antonio di Nicola, che morì nel 1524.

Il volume non reca cose notevoli, se ne togli l'elenco dei dottori segnati nelle varie adunanze per le distribuzioni delle propine. Al MDXXX si osserva l'ingresso nel Collegio del celebre Ristoro Castaldi, che nel 1534 fu assunto al Priorato.

A c.[te] 54 è un ricordo della laurea di Filippo dègli Ubaldi o Baldeschi.

II. B[1] *Consilia nobilis Collegij J. C. Perusinorum ex duobus Codicibus in hoc vol. congesta anno* MDCCXII. Volume legato in pergamena di c.[te] 360, di cui scritte 271, con indice nel principio.

a) *Consilium in causa precedentiae Ser*[morum] *Principum Florentiae et Ferrariae.* Fu reso ai tempi di Cosimo I. — È uno scritto interessante per la piena notizia dei testi romani e feudali e per le ingegnose argomentazioni. Ottimi i motivi attinti

all' indole della sovranità e della giurisdizione. Concludesi per la precedenza del Duca di Firenze. Consta di c.te 13, ed è firmato:

Restaurus Castaldus J. C. perusinus
D. Marco Antonio Oradino
Jo. Paolo Lancellotto
D. Marcantonio Eugeni
D. Rainaldus Rodulphus

} Mandato et ordine Collegij totius.

b) *Consilium pro Ex.mo D.no Marchione Ascanio a Cornea,* del 10 febb. MDLXVIII (a c.te 15). Si aggira sopra una disputa di titolo nobiliare. Occupa c.te 9, non porta sottoscrizioni, ma soltanto l'atto di autenticazione del notaio Mariotto Antonino da Perugia.

c) *Consilium pro Ill.mo D.no Luca de Cervaria,* del 27 luglio MDLXX (a c.te 26). Grave responso in una *vexata quaestio* di successione, per la difficile interpretazione di certe clausole relative al modo di succedere dei figli legittimi e naturali, e per la soluzione del punto relativo all' ignoranza di alcune cose, che avrebbero dovuto cadere nella successione. Consta di c.te 17. Non è sottoscritto; vi si legge solo questa annotazione — « *Et ita, ut supra conclusum est, existimant Juris esse Doct. Almi Collegij perusini Collegiati consulendo* » —. Segue l'autenticazione di Filippo di Ser Matteo di Rodolfo notaio.

d) *Consilium pro Universitate Hursina* del 4 dicembre MDLXXVII (a c.te 37). È un parere diretto al Papa Gregorio XIII, e nel quale si disputa del *nomen juris* da attribuirsi ad una concessione fatta da Martino V agli Orsini *oppidi Arquatae;* della legittimità di alcuni atti pontifici posteriormente emanati e dei diritti che casa Orsini poteva avere conservato ad onta di cotesti atti. Consta di c.te 6, ed è firmato:

Jo. Paolo Lancellotto
Marco Antonio Eugenio
Ranaldo Ridulfo et
Sfortia Oddo.

e) *Consilium in causa Regni Lusitaniae,* 8 giugno MDLXXVIIII (a c.te 45). È il parere richiesto dal Cardinale Farnese per la successione di Portogallo, a cui aspirava Filippo Re di Spagna, Caterina Duchessa di Braganza e Ranuccio Farnese. È un lavoro di molto pregio per la copia degli argomenti tratti dal diritto

romano e feudale, dalle leggi e dalle consuetudini. Tenterò di dare un sunto delle ricerche che quei giureconsulti si proposero.

Essi incominciano a stabilire che — *regnum non sit propter regem, sed rex propter regnum.* — È notevole che si parla della *elezione dei re* come dell'unico sistema veramente giuridico da adottarsi tra le genti civili. Senonchè si considera che da lungo tempo venne introdotta la contraria e generale consuetudine — *ut ipsa regna non amplius electione, sed sanguinis successione differantur* — e ciò perchè gli elettori di frequente eleggono un soggetto — *non regno sed ipsis electoribus magis proficuum.* — I giuristi vengono poi a considerare il diritto di primogenitura e se sussista nelle linee subalterne, e di qual natura sia la linea derivante da femmina. Detto alcun che delle origini del regno di Portogallo, si osserva che vi sono consuetudini, per le quali si ammettono a succedere anche i discendenti per linee femminili. Allora si disputa sulla prevalenza dei titoli, e se il regno debba dividersi fra i concorrenti o spettare a un solo di essi. E qui si fanno con mirabile dottrina ed acume minute considerazioni per vedere in quali punti il Farnese è superato nei titoli da Re Filippo e da Caterina per ragione di primogenitura e di feudo, e se il Farnese abbia poziori diritti per ragione di prossimità e di trasmissione. Si cercano poi le fonti a cui attingere per la soluzione della disputa, e si conviene si abbia riguardo alle leggi regie e alle consuetudini. D'onde i giuristi muovono alla investigazione sulla origine delle *regali* dignità, e se havvi simiglianza tra queste e le dignità *feudali* quanto alla successione. Si prova che il regno Lusitano è un feudo, e si passa a discutere di alcune prerogative, dalle quali può nascere il gius di preferenza a favore di uno dei concorrenti, e si conclude: — *Regnum hoc Lusitaniae hodie non esse devolutum nec ad omnes tres, qui concurrunt, nec ad duos in gradu proximiores coniunctos, nec separatim ad Regem Phi. nec ad Bragantiam, sed ad unum Rayn. Farnesium.* — Occupa 44 carte, ed è sottoscritto:

Io. Paolo Lancellotto
D. Marcant. Eugenio et
D. Ranaldo Ridolpho.

f) *Consilium pro quibusdam Romanis* del 16 dicembre MDLXXXI (a c.te 90). È una controversia di *diritto transitorio* in occasione di una riforma statutaria. Ecco il tema:

— « An statuentes potuerint adimere actionem spolij spacio xxx annorum, quae alicui competeret ante statutum editum; et esto quod potuerint, an voluerint adimere dicto tempore. Et dato quod aliqua forte ratio suadeat, eos voluisse, an haec voluntas sit per eum modum explicata, ut ex tenore dicti statuti firmari possit, huiusmodi actionem sublatam esse » —.

L'argomento di molto interesse scientifico è trattato con magistrale dottrina in 5 c.[te] di fitta scrittura.

Il parere non è firmato, ma dall'autenticazione notarile si rileva che il Consiglio fu reso da Gio. Paolo Lancellotto, Marcantonio Eugenio, Galiffo Bacialla e Pietro Antonio Ghiberto.

g) *Consilium pro D. Comite a Turre* del 10 aprile MDLXXXV (c.[te] 96). È argomento di questo *Consilium* una controversia per sostituzione fedecommissaria. Occupa 22 c.[te], e ne furono estensori Bernardino Alfani, Cesare Fumagioli, Marcantonio Severi e Gio. Battista Lorenzi (1).

h) *Consilium pro D. D. Cascalarijs de Camerino* dell'8 marzo MDLXXXVII (a c.[te] 122). È una dotta dissertazione sopra la clausola di un testamento, nel quale si lascia la eredità a figli legittimi e naturali in parti eguali — « et casu quo aliquis seu aliqui ex dd. suis filijs et haeredibus decesserit seu decesserint quicumque sine filijs legitimis et naturalibus, non pervenientibus ad aetatem xxv annorum, tunc et eo casu substituit tali seu talibus decedenti seu decedentibus vulgariter et pupillariter et per fideicommissum supervenientem sive supervenientes ipsorum in aequali portione » —. Il parere è disteso in 8 carte, e ne furono autori Gio. Paolo Lancellotti, Marcantonio Eugeni, Ranaldo Ridolfi, Bernardino Alfani, Galiffo Bacialla, Tullio Ambrosio, Filippo Massini e Geronimo Ridolfi (2).

i) *Consilium pro D. Nello de Nellis* del 21 settembre MDLXXXVIII (a c.[te] 131). È un diffuso Consiglio di c.[te] 42 reso pel conte Nelli di S. Gemignano, cittadino fiorentino, e che in quel tempo era ritenuto in carcere. È impossibile riassumere il lungo e dotto parere. Uno dei punti più gravi di disputa era il se-

(1) Vedi su questo *Consilium* anche il Cod. III, B[1], P. I.

(2) Conf. il Cod., III B[1], P. I.

guente: — « Quod. D. Nellus fecerit contra leges comunes et contra edicta sui Ser. Magni Ducis emendo seu accipiendo ad lineam bona in territorio Senensi dum erat ibidem officialis et minister S. A. S. ». È compilato da Ranaldo Ridolfi, Giovan Battista Fedeli, Sforza Oddi e Rubino Montemelino.

k) *Consilium pro D. Exc. Duce Parmae et Placentiae* del 13 febbraio MDLXXXXVI (c.[te] 177). È una questione di feudo preteso da Alessandro Pallavicino contro il Duca di Parma, ed è ampia la dimostrazione di diritto a favore di quest'ultimo. Il Consiglio occupa ben 43 carte. Reca le seguenti firme:

Cornelius Benincasius juriscons. et Aeques aur. Collegij Juriscons. decanus et in Almo Gymnasio primus in jure caesareo vespertinis horis interpres.

Jo. Bapt. Fidelius U. J. D. et Almij Collegij DD. Juris. Vice-decanus et in florent.[mo] Per.[no] Gymnasio primus in jure pontificio mattutinis horis interpres.

Thad. Corsettus U. J. D. Perus. et aeques auratus et in Almo Gymnasio patrio juris can. vespertinis horis ord. interpres.

Rubinus Montemelinus U. J. C. Perus. et in patrio gymnasio ord. juris civilis vespertinus interpres (1).

l) *Consilium pro Ill. D. Hyppolito de Bentivolij* del dì 10 ottobre MDLXXXXIII (c.[te] 238). Anche questa è una disputa di diritto feudale riguardante in specie le ragioni del feudo circa il diritto o no di cambiare la forma dei luoghi ricevuti all'atto della investitura, e se cioè possano mutarsi i pascoli pertinenti agli uomini di una terra e se il feudatario possa imporre servitù ed oneri in pregiudizio dei sudditi, *absque licentia Domini* etc. Occupa 17 carte, ed è firmato da Cesare Fumagioli, Lodovico Cenci e Ottaviano Ghiberti.

m) *Consilium pro Ill. D. Comite Alberto Scotto* del 5 febbraio MDCX (c.[te] 256). Difesa in favore di lui contro un Editto del Duca di Parma e Piacenza in forza del quale — « prohibuit subditis suis extra ejus statum habitare ultra quadrimestre cum eorum familia sine licentia, et jussit eos qui extra statum habitabant, infra trimestre redire ad habitandum et commorandum in suo statu deberi sub poena confiscationis bonorum » —. Consta

---

(1) Queste firme sono in originale.

di 10 c.[te], ed è reso da Alessandro Cibo, Lodovico Cenci, Orazio de Salvi e Cesare Gherardi.

n) *Consilium pro Rev.mo Cap. Ecclesiae Cathedralis Patavinae* del 5 sett. MDCLXXXXVIII (c.[te] 268). Ivi si tratta di una causa vertente fra il Capitolo e la Curia Vescovile di Padova a proposito dell'aggregazione parrocchiale di S. Lucia. Occupa 4 carte, e fu dato da A. Giovio, Camillo Volpi, Giov. B. Giugi e Simeone Tosi (1).

III. B[1] Volume di atti del Collegio, ossia elezioni, nomine di auditori rotali e ammissioni nel corpo dei legisti. Esso comprende gli affari dal MDLXVI (e non dal 1568, come si vede segnato in una pagina del libro) al MDLXXII. Manca di rilegatura e per l'umidità sono ben poche le carte che possono decifrarsi, perchè lo scritto è interamente cancellato. Nel 1568 ai dì 7 di marzo si trova una lettera degli studenti di Toscana, che richiamando i privilegi dei napoletani e degli scolari del Piceno, chieggono di essere ammessi al privilegio dei *Consiliari trionfanti,* incaricati di dirigere le pompe che si facevano nell'occasione delle lauree.

IV. B[1] Volume di c.[te] 181, legato in pergamena con indice al principio. Comprende gli anni dal MDLXXXIII al MDLXXXVII.

Vi si trovano le elezioni dei promotori, di cui notiamo quella per la laurea di Lodovico Cenci (c.[te] 20), perchè diede luogo ad una lunga discussione, in quanto il Cenci domandasse la nomina di altri promotori essendo assenti alcuni di quelli allora in ufficio. In cotesto giorno, cioè nel 13 giugno 1583, nulla fu deliberato, e si tornò sull'argomento pochi giorni appresso.

A c.[te] 55 vers. sotto il dì 29 sett. 1584 hanno principio i verbali delle adunanze del Collegio per il Consiglio richiestogli dal Conte Carlo della Torre in materia fedecommissaria e specialmente su questo punto — Raimondo Dorimberg nel suo testamento istituiva erede la propria figlia Dorotea e ad essa sostituiva i figli maschi di lei e in mancanza le figlie. Ella non ebbe nè gli uni nè le altre. A chi spettava il fedecommesso? — Su questo importante argomento

(1) Non son questi tutti i *Consilia* resi dal Collegio legale dell'Ateneo perugino, in quanto manchino quelli dei secoli XIV e XV, il cui ritrovamento sarebbe un prezioso acquisto per la storia della nostra Università. Di varî Consigli nel secolo XIV ebbe a trovar notizia l'erudito A. Rossi negli *Ann. decemv.*, e tre se ne incontrano nel solo anno 1326 (*Giornale di erud. artist.*, Vol. V, pagg. 121 e 124).

tornò il Collegio a discutere più volte (c.te 59). A c.te 72 vers., vedi l'approvazione del Consiglio reso *pro Comite Carolo* (1).

A c.te 114 trovansi — *Capitula super reformatione studij superioribus proponenda* — deliberati dal Collegio nel 27 giugno MDLXXXVI. Riguardano il cominciamento dei corsi al 4 nov., la disciplina dei professori, l'ordine delle lezioni e le facoltà degli ordinari e straordinari. Interessante è il Cap. VIII, dove si traccia il metodo per insegnare le *Istitute giustinianee,* e si vuole che si interpretino — « omittendo penitus modernorum quaestiones et disputationes » — e che soltanto si annettano — « veriores et magis communes resolutiones cum attestatione unius vel alterius auctoris » —. Dal Cap. IX si desume, che doveva esservi a questo tempo un insegnamento separato delle materie *criminali.*

A c.te 120 *Constitutiones super admiss. juriscons in Collegio.*

A c.te 130 vers. sotto il dì 4 dicembre 1586 si parla di un Consiglio in causa Cascalari di Camerino, l'approvazione del quale trovasi a c.te 144 vers. adì 8 marzo 1587 (2).

A c.te 177 vers. e segg. un Verbale con copia autentica di una lettera dell'Imperatore Rodolfo II, dalla quale si apprende che nel MDLXXXVI, egli delegò al Collegio di Perugia — « certam differentiae causam inter Mag.cum virum et Svevi Imperij fidelem Franciscum Guilielmum Malaspinam ex una et Scipionem Vanninum ex altera parte vertentem ». — L'Imp. però con Decreto del 14 sett. 1587 dispose quanto appresso:

> — « Si vero de integritate vestra, solitoque justitiae aequa lance administrandae studio haudquaquam dubitavimus, quia tamen ab eo tempore de causis et facti illius qualitate plenius informati sumus . . . . vos benevole hortamus et requisimus, ut a memoratae causae processu, donec aliam a nobis acceperitis resolutionem abstineatis » — (3).

Il Collegio ordinò la consegna della lettera al Notaro della Causa. Il Volume termina con alcune elezioni di Auditori Rotali.

---

(1) Vedi su questo *Consilium* il Cod. II, B1, P. I.

(2) Conf. il Cod. II, B1, P. I.

(3) In effetto di questo Consiglio non si trova più menzione alcuna negli atti del nostro Archivio.

V. B[1] Codice legato in pergamena di c.[te] 187 (alcune delle quali con macchie di umidità) che registra atti dal MDLXXXXIIII al MDLXXXXVIIII, col titolo seguente:

— « In nomine Domini etc. Hic est liber Almij Collegij utriusque juris Doctorum Augustae Civ. Perusiae, in quo describentur fideliter ac diligenter omnia et singula acta et gesta per ipsos Exc. Dominos Doctores Collegiatos, sub diebus, mensibus et annis infrascriptis respective, ut oportunitas requirit » —.

Il volume reca i verbali circa l'elezione dei promotori, da cui risulta che il candidato si assoggettava prima agli esami speciali e superando gli esperimenti veniva *approvato e licenziato.* Poi — « cupiens, annuente Deo, ad gradum doctoratus in dictis facultatibus promoveri » — faceva istanza per la nomina dei promotori, che *talora* eleggeva egli stesso, imperocchè non apparisca che questo costume fosse sempre osservato. Chiesta l'assegnazione dei punti, questi gli venivano assegnati con licenza del Provicario del Vescovo, e si annotava poi ciò che il candidato pagava al Collegio per la promozione. Siccome gli assenti dottori non ricevevano le distribuzioni, così i loro nomi sono per lo più registrati in calce di ciascun verbale. Le propine spettavano al Vescovo e ai promotori, al priore e notaro del Collegio, al notaro della Università, ai bidelli e all'Arte del cambio *pro elemosina,* e un'ultima parte rimaneva alla *massa* del Collegio.

I verbali, tranne poche varianti, son tutti eguali, e da essi risulta che nel tratto di tempo dal 1594 al 1599 furono quasi costantemente promotori in diritto canonico Gio. Battista Fedeli e Valerio Arrigucci, e nel diritto civile Cornelio Benincasa e Cesare Fumagioli. È strano che di Valerio Arrigucci non si parli dai compilatori dei ruoli a stampa. Si nomina solo un Arriguccio Arrigucci, mentre per un buon tratto di tempo Valerio è menzionato tra i *promotores in jure canonico.* Di Cesare Fumagioli gli storici non trovarono ricordo che in un Rotulo del 1569, mentre pei nostri documenti è certo che egli fu insegnante in Perugia anche nel 1599. Nel 1598 figura tra gli ascritti al Collegio dei legisti Bartolo Cantagallina, il cui nome non è registrato nelle compilazioni storiche fatte sin qui sui lettori dell'Università.

A c.[te] 176 vers. è un curioso ricorso dei trombetti al Collegio legale contro certo Cantagallina (forse Lodovico?), di cui riferiamo il seguente brano:

— « Gli espongono che havendo molti mesi sono accompagnato con le loro trombe sonando dal domo persino a casa l'Ill.mo Sig. dottor Cantagallina, come è solito di quelli che si adottorano publicamente, e havendoli essi trombetti domandato la lor mercede, cioè danari, pinocchiati e guanti soliti a darsi da tutti quelli che si adottorano publicamente, dice non volerli dare nè guanti nè pinocchiati, e havendoglielo detto . . . . e non potendo haverli altramente saranno con la ragione; l'hanno voluto prima farlo intendere alle SS. VV. M. Ill.[me] » —.

I legisti tennero conto della istanza e nominarono il Fedeli, Gio. Battista Bartolini e Rubino Montemelini perchè definissero la vertenza. Non si trova traccia del responso che essi diedero.

VI. B[1] Vachetta delle *approvazioni e distribuzioni* per il Collegio dei Dottori dall'anno MDLXXXXVIIII al MDCIIII. Codice legato in pergamena, di c.[te] 192, redatto in nitida scrittura. Non contiene cose notevoli. Si tratta di adunanze del Collegio per prender nota degli esami subìti dai dottorati e delle distribuzioni delle propine fra i professori. Raramente si riferiscono i temi sui quali gli esami di laurea si erano aggirati. Si rileva che spesso sorgevano dispute vivissime tra gl'insegnanti a proposito delle distribuzioni. L'importanza del volume è data dagli elenchi dei componenti il Collegio. Anche da questo Codice resulta che tra gl'insegnanti vi era a quel tempo un Bartolo Cantagallina, come abbiamo notato al volume V. B.[1]

VII. B[1] Volume legato in pergamena di c.[te] 181. Contiene atti dal MDCXIII al MDCXVIIII. È notevole l'assiduità, con cui i XL componenti del Collegio intervenivano alle frequenti adunanze in specie per le ammissioni nel Collegio stesso (c.[te] 14).

Nel verbale del 7 luglio 1614 si legge un ricorso degli scolari della nazione germanica al Collegio, affinchè si interponga col Cardinale Borghese per ottenere loro in Perugia quei privilegi

che si erano concessi ai tedeschi nelle Università di Bologna e di Padova. Il Collegio nomina due de' suoi membri per esaminare il ricorso.

Adì 25 marzo 1616 (c.[te] 71 vers.) il Verbale, da cui si apprende, che l'*Exc. Galiatius Ubaldus* era partito da Perugia *ex causa reipublicae,* e chiedeva, che gli fosse data — « *presentiam quam in similibus casibus alijs data fuit* » —. Questa concessione fu fatta, onde chiaramente risulta : 1.° che non al 1618 Galeazzo Baldeschi ebbe la cattedra, ma che già vi si trovava nel 1616; 2.° che la commissione avuta presso la Corte di Roma nel 1618 non fu la prima, di che venne onorato dai reggitori della città. Con ciò si vengono a correggere alcune inesattezze delle compilazioni fatte sin qui circa la vita del nostro giurista.

A c.[te] 99 (dì 26 aprile 1617) è un giudizio agitato dinanzi al Collegio da certi Alessandro Ranieri e Orazio Roscioli.

A c.[te] 102 (24 maggio 1617) un verbale per concessione di dignità cavalleresca a certo Barno; vi è l'indicazione, che le insegne si davano solennemente ai nuovi cavalieri nella Sagrestia di S. Lorenzo. Lo stesso si ha dal verbale 19 agosto, anno suddetto (c.[te] 107). Tale dignità fu chiesta e ottenuta dal prof. Marco Antonio Eugeni nel 26 aprile 1618 (c.[te] 120 vers.). Vedi anche a c.[te] 121 vers., 122 vers., 134, 139, ecc.

Galeazzo Ubaldo o Baldeschi, testè ricordato, tornò da Roma nel 28 nov. 1617. Ciò si rileva dal verbale di quel giorno confrontato coi precedenti, ove il terzo nome dei *promotores in jure canonico* venne lasciato in bianco, perchè, come si è visto, il Collegio gli aveva accordato la *presenza.*

A c.[te] 159 (11 giugno 1619) si trova una protesta degli iscritti nella *Matricola* del Collegio, perchè coll'uso introdotto di entrare in essa al tempo del dottorato, essa era soltanto composta di 6 membri. La protesta continua in questa forma:

— « Questi 6, chi per il prossimo dottorato e chi per esservi hormai stato il debito tempo prefisso, in breve vacaranno tutti, dal che ne seguirebbe la distruttione di essa con poca riputatione di tutta la città. Desiderando pertanto di rimediare al soprastante inconveniente, [la Matricola] ricorre alle SS. VV. Ill.me acciò vogliano procedervi con una nuova istituzione, che eccetto alcuni

soliti privilegiati, niuno per l'avvenire possa entrare nel loro venerabile Collegio, se avanti il dottorato di quegli non saranno almeno pel tempo di tre anni in essa matricola e ciò senza pregiudizio ecc. » —.

Si nominano Lodovico Cenci, Lodovico Scotti e Diamante Montemelino perchè avvisino sul da farsi.

Il 29 dic. 1619 (c.[te] 180) il Collegio venne alla seguente provvisione relativa alla custodia de' suoi Atti:

— « Ordinaverunt et decreverunt viva voce, quod omnes libri, scripturae et sigilla huius Collegij custodiantur et conserventur in una capsa sub duabus clavibus; una retineri debeat per D. Priorem pro tempore, altera vero per Notarios eiusdem Collegij » —.

VIII. B[1] Volume legato in pergamena di c.[te] 188, contenente atti dal MDCXX al MDCXXVIII.

A c.[te] 3 vers. un certo Giovanni di Pietro *patria pulsus* fa istanza per essere ammesso a dar l'esame in j. u. col minor possibile dispendio (verb. 17 genn. 1620), e dall'atto si rileva che il Collegio — « honoris publici titulum consequendi gratuitum conferre soleat beneficium » —. E poichè Giovanni chiedeva di essere laureato *in utroque jure*, così gli si concede di pagare — « unum gradum tantum, alium eidem remittendo amore Dei stante ejus paupertate » —. Ma Giovanni *Goto* insiste per la dispensa totale, e il verbale del 7 febbraio 1620 riferisce per *extensum* la sua domanda. Il Collegio vista la — *vera et non simulata indigentia* — e che egli era esule dalla patria — *in ultimis Europae partibus sita* (Svezia) — delibera di rimettergli *utrumque gradum*.

Seguono aggregazioni al Collegio, le quali non potevano esser fatte che dopo un anno dalla conseguita laurea dottorale.

I promotori d'ordinario eletti per gli esami di laurea sono in gius canonico Alfonso Coromano e Settimio Eugeni e in diritto civile Rubino Montemelino e Dionisio Crispolti. Nell'aprile del 1620 si osserva che i promotori in diritto canonico erano due, e che il numero di essi in civile veniva elevato a tre, aggiungendovi Lodovico Scotti.

A c.[te] 28 la nomina di alcuni Auditori di Rota.

A c.[te] 67 una lunga petizione dei dottori del Collegio, i quali si dolgono di non poter fare utilmente le pratiche forensi, perchè — « li notarij curiali ricusano registrare negli attuarij le istanze, risposte, repliche et proteste che a essi si mandano *in scriptis* per le cause dei loro amici et clienti, et anco per le propine » — Gl'istanti invocano l'*ottimo stile* della Rota Romana, la quale *come maestra universale* si deve seguire, e poi sembra loro — « che sia alieno dal giusto togliere la libertà alli legisti collegiati che nella loro patria non gli sia lecito esercitarsi nella pratica iudiciale, principalissima parte dell'arte legale che professano » —. La istanza fu presa in considerazione dal Collegio, e vennero deputati Lodovico Cenci, Modesto Vulpio e Angelo Francesco Coppoli perchè ne trattassero col legato pontificio.

A c.[te] 97 rubrica di una *Costituzione* relativa al modo di diportarsi circa la presenza dei collegiati a luminarie, processioni, visite, ecc.

A c.[te] 101 il documento di una diffusa rappresentanza e discussione sopra alcuni ordini relativi alle distribuzioni che si facevano per la natività di Cristo e per la Pasqua, e su chi vi aveva diritto in specie per ragione della residenza.

A c.[te] 118 un importante Verbale (30 ottobre 1625), con cui si delibera di render grazie alla Curia per aver dato facoltà al Collegio di potere — « una cum Ill.[mo] Episcopo perusino pro tempore eligere et deputare omnes lectores et distribuere salaria » —. Gli adunati vogliono che di ciò si tenga memoria per mezzo di *arma lapidea et etiam pictas inscriptiones vel alia signa, nec non etiam ad Urbem si opus erit trasmittens aliquos de Collegijs ad agendas gratias.*

A c.[te] 130 notevole la seguente deliberazione:

— « Prior proposuit an placeat ob benemerita et in signum grati animi, et ob multas gratias receptas ab P. M. Urbano octavo aliquod demonstrationis signum publice ostendere in erigendo ejus statuam, et cum Ill.[mi] Dom. Decemviri significaverint ipsos etiam ob gratias receptas a civitate se velle simile . . . . an placeat una simul cum civitate concurrere et convenire in expensis faciendis ad honorem summi Pontificis » —.

La deliberazione è del 6 giugno 1626, ossia poco dopo la pubblicazione del breve pontificio (di cui a III. A del presente Regesto), e fu adottata a voti unanimi. Vennero eletti poi Giuseppe Alessi, l'Amici e il Coppoli incaricandoli di avvisare ai modi opportuni — ad hanc statuam erigendam una cum civitate —. Il 14 giugno successivo, il Collegio fu convocato per udire la relazione dei commissari, i quali proposero o di sostenere la spesa di un terzo o di obbligarsi per la somma fissa di scudi 450. Il Collegio deliberò di rimettersi anche su ciò all'operato della Commissione. Su tal proposito si tornò a deliberare anche nel 24 agosto 1627.

A c.[te] 137 e segg. si ha l'ammissione in Collegio di Innocenzo Massini, che era insegnante nel nostro Ateneo. Questo Massini, assunse subito la cattedra nello stesso anno in cui prese la laurea (a. 1626). Fu poi auditore primario degli appelli nella Rota fiorentina. Insegnò anche a Pisa e Messina. Datosi a vita monastica morì in Roma il 18 gennaio 1676.

A c.[te] 155 vers. si legge un'istanza degli scolari della nazione germanica. Il proemio in volgare è del seguente tenore:

> — « Li studenti della nazione tedesca supplicano le SS. VV. Ill.[me] a volere appresso li Sigg. Superiori intercedere gratia di ottenere li privilegij raccolti infine del presente, per la detta nazione, che viene a questo Studio nobilissimo di Perugia, assecurando le SS. VV. Ill.[me] che ottenendogli tal gratia sia per concorrere gran numero di studenti di Germania, et per la fama e nobiltà di questa Ill. Città di Perugia, vera madre di ogni sorte di virtù et in particolare della scienza legale, e per le gratie che da essa se sperano ottenere con reconoscere il tutto dalla benignità delle SS. LL. Ill.me, ecc. » —.

Seguono le domande redatte in latino, e son molte e importanti. Ad es., si vuole che il Priore della nazione germanica — « in omnes dicte Nationis in propria matricula immatricolatos iurisdictionem habeat in civilibus, nec alteri quam ipsi immediate sint subiecti » —. Si chiede che il Priore abbia — « in processionibus et alijs actibus publicis et privatis primum locum immediate post rectorem universitatis » —. Si domanda il permesso di portare le armi *coniunctive et disiunctive,* di giorno e di notte, dentro e fuori

la città *cum et sine lumine omni tempore et loco.* Si vuole che gli officiali della giurisdizione ecclesiastica e secolare non possano, *absque Prioris scitu,* essere condotti via dalla loro abitazione, e se trovati nelle vie e piazze, non sieno tradotti in carcere, *sed in palatio aliove loco honesto donec de eorum delictis certioretur;* e che nei giudizi criminali nessuno studente tedesco possa essere interrogato senza l'intervento del Priore o di persona da lui deputata, e che sappia l'idioma germanico, *ne ob eiusdem imperitia sua defensione privetur.* Chieggono poi esenzione da tasse e gabelle, ecc., e poichè molti di essi erano accompagnati da servi si esigono per essi eguali privilegi. Queste domande dei tedeschi furon seguite da quelle degli *oltramarini* (c.te 156 vers. e 157). Il Collegio riservossi di deliberare (1).

IX. B[1] Volume legato in pergamena di c.te 195, contenente atti dall'anno MDCXXVIIII al MDCXXXXI.

Contiene verbali per la nomina dei promotori, per l'aggregazione dei dottori al Collegio, ecc.

A c.te 12 vers., partito intorno a certe vessazioni, che venivano usate dal tesoriere della Camera Apostolica. A c.te 32, partito circa la convenienza dell'intervento dei collegiati alla festa della purificazione di Maria, vinto con 34 voti favorevoli e 13 contrari. A c.te 38 si discute sulla desuetudine, in cui sarebbe caduta la deliberazione in virtù della quale — non si poteva entrare in Collegio se prima non si fosse stati descritti nella matricola per tre anni almeno. — Il Collegio delibera — *observandam esse constitutionem* —. A c.te 51 petizione dei notari delle varie porte della città, i quali — « havendo inteso che per le costitutioni fatte da SS. Urbano Papa VIII il dì 17 dicembre 1631 *si scuopre o può dubitarsi,* che essi . . . . sieno stati realmente creati notari, e desiderando essi continuare nell'essercitio di notari, et essere validamente creati, perciò supplicano le SS. VV. Ill. che restino servite in virtù delle facoltà concesse a cotesto loro amplissimo Collegio da sommi Pontefici, legati et altri superiori, crearli notarij, et concederli tutte le autorità e privilegi che a notarij concedere si sogliono » —.

---

(1) Fino dal secolo XIII (19 settembre 1275) il Consiglio generale dava affidamento agli Scolari di essere protetti (*Reformat. d. an. insert. in Acta judicial.* nell'*Arch. Com.* di Perugia).

A c.^{te} 83, ricorso del lettore Modesto Volpi contro il lettore Girolamo Bigazzini a proposito di certe distribuzioni dei consueti donativi.

A c.^{te} 103, adunanza del 2 aprile 1635, alla quale intervengono 7 membri del Collegio dei XL presieduti dal Priore Bernardino Cenci. Certo Maurizio Paolini, membro collegiato, sembra avesse mancato ad alcuni suoi doveri verso il Collegio, e ne chiede sòlennemente scusa. Il Collegio risponde con queste parole: — « Signor Paolini, voi col confessare l'errore vostro inescusabile e domandare humilmente perdono, avete ridolcito in modo l'amarezza concepita da tutto il nostro Collegio per l'errore da voi inconsideratamente fatto, che meritate che questi signori rappresentanti tutto il Collegio vi compatiscano et vi perdonino, avertendovi però a procedere consideratamente per l'avvenire e riverire come dovete questo suo tribunale » — (1). Qua e là si notano verbali per la formazione dei Rotuli degl'insegnanti.

A c.^{te} 136 e 143 una lunga vertenza pel decanato fra Vermigliolo Vermiglioli e Giuseppe degli Alessandri. A c.^{te} 154 vers., deliberazione, con cui si concedono molti dei privilegi chiesti dalla nazione germanica (2).

X. B^{1} Busta contenente varie scritture sulla elezione dei lettori e sulle controversie cui diede luogo in specie la nomina dei soprannumerari. Anni MDCXXX - MDCCLV.

XI. B^{1} Volume legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCXXXXII al MDCLV.

Incomincia coi consueti verbali per la designazione dei promotori, annotazione delle lauree, elenco delle distribuzioni, ecc. e vi si trovano pure le deliberazioni sulle ammissioni nel Collegio, le quali non potevano avvenire se non *elapso anno* dalla laurea.

Al 20 febbraio 1644 un verbale dove il Priore del Collegio — « stante resolutione facta per Ill. et Rev. D. Horat. Monald. Episcop. et Ill. et Rev. Franc. Savellum Gubernatorem generalem de erigenda congregatione duodecim virorum, qui coniunctim de-

(1) Conf. Vol. VI, A, P. I.

(2) Conf. Vol. VIII, B^{1}, P. I. Anche prima del 1296 (*Ann. Decemv.* signat B. c.^{te} 264) gli scolari forestieri godevano di privilegi.

beant semel in ebdomada consulere super indemnitatibus, salute etc. » — e su tutto ciò — « quod possit consuleri et redire in utilitatem totius civitatis in presentibus necessitatibus, morbis et calamitatibus » — propone la nomina di 4 membri, alla elezione dei quali si procede nell'adunanza del 25 febbraio successivo. È una sorta di Consiglio per la sanità pubblica, al quale, come si usa al presente, si deputavano anche dei legisti.

Al 25 novembre 1644 elezione dei membri della Rota.

Al 4 aprile 1646 certo Wolfango Sigismondo Klols della nazione germanica chiede di essere ammesso all'esame *gratis*, e la sua domanda è firmata dal Priore, che era il Conte Ferdinando di Leopoldo, dal Segretario e da altri sette tedeschi. Attese le misere condizioni del giovine il Collegio consente.

Al 6 dicembre 1652 nuova elezione di Auditori di Rota.

Al 21 novembre 1655 una deliberazione per gli studenti poveri:

> — « Statuimus quod singulis annis teneantur doctores gratis et amore Dei doctoratus lauream elargiri in utroque aut duobus alteri in Pontificio alteri in Cesareo jure scholaribus pauperibus etc. » —.

Le ultime pagine del volume sono assai guaste.

XII. B[1] Volume legato in pergamena senza numerazione di carte e senza frontespizio, contenente atti dal MDCLV al MDCLXXIIII.

Incomincia coi verbali del Collegio dei giuristi per la nomina dei promotori o esaminatori, necessaria all'ammissione di alcuni dottori nel Collegio. Seguono nomine di bidelli (19 dic. 1656) ed elezioni di promotori fatte dai candidati all'esame privato della laurea. Nel 31 genn. 1658 si trova un verbale, con cui si delibera che — « nullus in posterum admittatur [in processionibus, luminaribus, visitationibus etc.] qui non sit receptus, aggregatus, ac descriptus ter ter in matricula » —.

All'8 febbraio 1658 il verbale per rogito notarile di consegna della mazza d'argento al nuovo bidello, e dell'atto di *accessione* o *fideiussione* per tale consegna.

In molte annotazioni di lauree si osserva che, atteso il grave dispendio, gli scolari chiedevano di adottorarsi *sine pompa*.

Al 20 marzo 1665 altro verbale di consegna della *mallea argentea ponderis librarum decem*.

Al 30 marzo 1667 un memoriale della *nazione germanica* per ottenere il dottorato *gratis;* e il Collegio delibera si conceda — « pro hac vice tantum ne transeat in exemplum, et ex gratia etc. » —.

Al 1° dic. 1669 il Collegio si aduna per eleggere gli Auditori *futurae Rotae*, e vi si leggono 13 nomi di candidati di Pergola, di Fermo, di Amelia, di Forlì, di Toscana, di Bologna ecc., fra i quali se ne scelgono otto avendo riportato — « plura vota alba favorabilia » — e sono Francesco Merlini, Francesco Rossi, Gio. Battista Furiosi, Carlo Leonardi, Camillo Felici, Leonardo Marcello e Antonio Oradini.

Al 26 ag. 1673 vi è l'ammissione in Collegio di G. Bernardino Gentili, che fu lettore nell'Università, e si scrive, che — « egregie suas substinuit conclusiones » —.

XIII. B[1] Volume legato in pergamena senza numerazione di carte e senza frontespizio, contenente atti dal MDCLXXIII al MDCLXXXVII.

Vi si notano le elezioni dei superiori nella Sapienza Bartolina.

Dalle *distribuzioni*, di che al verbale del 31 maggio 1675, resulta, che le propine si attribuivano separatamente al Vescovo, al priore del Collegio, ai due promotori in diritto canonico e ai due promotori in diritto cesareo, e più ai dottori, ai notari dell'Università e del Collegio, all'arte del Cambio, e al bidello.

Al dì 23 sett. 1675 verbale di consegna della mazza argentea al bidello della Università.

Rispetto ai *promotores* che figurano nella prima parte del volume, noterò che pel giure canonico sono Severo Moro o del Moro e Nicolò Colombo Randoli, il quale siede *promotor* nel 1674, mentre i compilatori dei ruoli a stampa lo pongono insegnante non prima del 1690. Qui evidentemente si è scambiato *Nicolò* Randoli con *Nicolo Colombo,* che era già insegnante del nostro Studio. I promotori in diritto civile erano Carlo de Vuetti (il Vermiglioli lo chiamò *Uvetta* perchè nei documenti del tempo è sempre menzionato, *Carolus de Uvettis*), e Camillo Volpi. Anche qui è stato commesso il grossolano errore di registrare il Volpi come entrato nel Collegio degl'insegnanti nel 1688, mentre era *promotor in jure civili* nel 1676, cioè dodici anni prima. E notisi che nel 1678 egli come *anziano* faceva le veci del Priore del Collegio (Conf. Ver-

bale 26 febb.) — « Camillus Vulpius primus coadiutor stante absentia prioris » —.

Al 9 ag. 1678 ammissione nel Collegio di Pietro Jacopo Ridolfi già docente dello Studio, con la discussione su temi di diritto canonico (le *prescrizioni*) e di diritto civile (le *stipulazioni*); e al 28 agosto 1680 l'ammissione di Ranieri de' Neri, poi dottore dello Studio, su temi riguardanti l'usucapione, la prescrizione, lo scioglimento del matrimonio e la dote. Talvolta poi siede tra i promotori Cesare Caporali in specie per sostituire Nicolò Colombo Randoli.

Sotto la data del 9 aprile 1682 è riferita una lettera del Card. Gio. Battista De Luca datata da Roma nel 28 febb. di quell'anno, nella quale espone quanto appresso:

« Quando N. S. havesse risoluto di provedere a suo arbitrio il posto vacante di cotesta Ruota solito a provvedersi ad elettione della città, non havrebbe questa da dolersi, mentre quando con replicati scrutinij non si conchiude, può et alle volte deve il superiore mettervi le mani; ma perchè S. S. mira con occhio troppo benigno cotesto publico, conforme le rimostranze fattegli in più occasioni e particolarmente nell'ultima, nella provisione del posto di questa Ruota Romana, però si compiace benignamente conservargli il privilegio, e mi comanda di significare a V. S. Ill.ma che faccia procedere al nuovo scrutinio altri soggetti in conformità della bolla di Clemente VIII, et in quel modo che per gli usi e Statuti si stimerà dovuto, e potrà con tale occasione insinuare a cotesti Sigg. che si contentino riflettere a tanta benignità, et non abusarsene, ma cerchino di acquistarsi e conservarsi il concetto del conveniente zelo verso il ben publico, di eleggere quei soggetti, che per giustizia si stimano meritevoli senza mirare a favori et intercessioni, mentre conforme scrissi altre volte, quelli i quali non dimandano portano seco il merito, et all'incontro si dichiarano immeritevoli quelli i quali con le sregolate diligenze et con le violenze de' favori e protetioni procurano occupare sì fatti posti per l'amministrazione della giustizia ».

Al 21 agosto 1683 Lodovico Cenci *juniore* (poi insegnante di ragion civile) subì l'esame per essere ammesso al Collegio con conclusioni relative alla *legittima spettanti alle figlie* per diritto canonico, e alle *transazioni* per il diritto civile. Il Cenci si fece molto onore e venne ammesso nel Collegio (conf. verb. 26 agosto).

Al 24 agosto e 25 successivo sono ammessi anche Carlo Olivieri e Alessandro Bracceschi, entrambi lettori nello Studio.

Nel 7 agosto 1684, nel 9 e 24 successivi furono ammessi Melchiorre Rampoli Colombo, Faustino Crispolti e Giacinto Tassi.

Si osserva al 17 dic. 1686 il verbale di un'adunanza, in cui il Collegio dei legisti deliberò di rappresentare al Papa Innocenzo XI, che esso Collegio aveva il diritto di scegliere gli Auditori rotali anche per Macerata, affinchè — « perusina jurisprudentia in Maceratensis Rotae fastigio refulgat » —.

XIV. B[1] Volume legato in pergamena lacerata senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCLXXXVII al MDCLXXXXV.

Simile ai precedenti, vi si incontrano le solite deliberazioni. Da quella registrata sotto il dì 27 nov. 1690 resulta come il Collegio avesse la podestà di riformare le proprie costituzioni, cosa assai notevole al secolo XVII. — « Prior exposuit certis ab hinc annis retroactis fuisse per dictum collegium electos tres ejusdem, cum facultate illis tributa atque concessa reformandi constitutiones » —. Perciò si delibera di nominare 6 riformatori.

Al 6 ag. 1691 lunga discussione circa alcuni privilegi dei nobili per la loro ammissione nel Collegio. Contro certe novità introdotte si leggono, sotto il dì 2 ott. 1691, fiere e diffuse proteste di Annibale della Cornia, di Simonetto Alberti e Sebastiano della Palla, sulle quali si torna a discutere più tardi (conf. verb. 18 apr. 1693).

In varie parti del codice si incontrano domande e deliberazioni sulla festa o trionfo per le lauree. Di solito la persona eletta trionfante si assumeva di fare il carro, quando dalla *somma benignità del Collegio* gli si rimetteva tutta la spesa del dottorato, *nel modo che si fa alli consiglieri trionfanti* delle Sapienze.

Al Codice sono unite altre carte di nessuna importanza.

XV. B[1] Volume legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCCXI al MDCCXX riguardanti elezioni di promotori, diritti spettanti ai collegiati, registrazioni di lauree, ecc.

Al 24 fug. 1711 e ad altre date si leggono alcune formalità che si richiedevano per la elezione degli auditori di Rota. Anzi nell'anno surriferito si prese in esame un' *Epistola* pervenuta dalla Sacra Consulta nel 21 aprile 1706, e che disponeva nel modo seguente:

— « Sospesa fin hora l'elettione degl'auditori di cotesta Ruota la Santità di N. S. ha rimesso la terminatione a questa Sacra Consulta. A Lei riferito coll' informationi trasmisse ciò che si è dedotto dalle parti, si è ordinato dalla medesima che ella prefigga dieci giorni di tempo al Consiglio detto dei XL ad eleggere due delli quattro uditori nominati dal Collegio dei dottori, e quando nel termine prefisso non segua l'elettione per voti, almeno alla metà favorevoli, mandi nota delli requisiti delli quattro dottori nominati come sopra all' istessa Sacra Consulta, perchè si provvederà dalla medesima, la quale vuole intanto che si venga alla elettione degli altri Uditori forestieri » —.

Segue la nomina di un Bidello, su di che si spendevano molte cure.

Un curioso Doc. si trova sotto la data 14 giug. 1712. È uno scolare, che ricorre al Collegio dei dottori, ed espone nella sua qualità di consigliere *triumphans pro Ill.ma Domo Sapientiae novae* — « non esservi compagno che seco trionfi per l'Università, e perciò essere astretto lui solo a fare tutta la spesa del carro trionfale e delle mascherate » —. Perciò — « supplica a degnarsi di fargli godere il privilegio e pratica di tutto il deposito nel suo addottoramento, giacchè egli soccombe a tutta la spesa, che della grazia *quam Deus etc.* » — (1).

Nella stessa adunanza si fa parola, che presso le monache di S. Maria dei Poveri istituite eredi di certo Marco Antonio de Santoni, già bidello dell'Università, si trova una delle mazze

(1) Qui si parla del trionfo con maschere, che solevasi fare di gennaio durante le feste carnevalesche. Per le feste dei dottorati fin dal sec. XIV i Priori consentivano talvolta che le spese fossero sopportate dal pubblico erario (*Ann. Decemv.* seg. D. c.te 281).

d'argento proprietà dell'Ateneo; e si delibera di nominare due del Collegio, affinchè provvedano a recuperare la *clava argentea quam iniuste ac indebite retinent apud sese moniales pauperum.* E poichè le monache si rifiutavano alla restituzione, il Collegio nominò due de' suoi membri, affinchè prima facessero sollecitazioni al Vescovo per ottenere la mazza con vie amichevoli, *ad evitandas lites et controversias orituras inter ipsas et hoc Collegium,* e poi perchè promovessero regolare azione contro di esse. Le mazze erano due, e una essendo rimasta in possesso dell'Università, si trova che nel 25 febb. 1715 ne fu fatta solenne consegna ad un bidello di fresco nominato. Ivi si dice che la mazza pesa libbre 8, e ha le figure in rilievo dei SS. Ercolano, Costanzo e Lorenzo, con altri ornamenti di basso rilievo. Si richiede anche un fideiussore, che fu un *indoratore perugino.* Morto nel genn. 1719 Pier Giovanni de' Bianchi, si fa una nuova consegna al successore. Da altro verbale dello stesso giorno si rileva, che le pratiche fatte colle monache di S. Maria erano riuscite, e si dice che la mazza di argento dorato aveva *l'arme del Card. Farnese, dal quale fu data l'anno 1579* (1). Il fatto avvenuto aveva posto in tale diffidenza il Collegio, che si volle una *refidanza* per la consegna della mazza, e intorno a questo affare si spesero ben otto pagine di fitta scrittura.

Son poi notevoli i verbali del 20 dic. 1713 e 25 agos. 1715 sulle formalità ed esami necessari per essere ammessi nel Collegio. Ed è a vedere specialmente il verb. 2 agos. 1717, dove certo *Vincentius de Rubeis* fa una violentissima opposizione *(insurrexit, dixit et protestatus fuit)* contro l'ammissione di Graziano di Alfonso dei Graziani. Ma chi voglia avere una notizia esatta della solennità dell'esame per queste ammissioni nel Collegio deve consultare il presente volume alla data del 18 ag. 1717 a proposito dell'ingresso di Pietro Geronimo dei Cenci, nel quale verbale si indicano per *extensum* gli argomenti delle dissertazioni e conclusioni che il candidato dovette prendere. Abbiamo tenuto a registrare il nome di questo Cenci perchè per molti anni appartenne al Collegio dei lettori dell'Università.

In questo volume è poi una traccia delle lunghe dispute in-

---

(1) La mazza fu effettivamente donata dal Card. Farnese pel *Consilium*, di cui al Vol. II, B[1], P. I.

sorte fra il Collegio dei legisti e quello degli artisti. Nel 29 mag. 1714 la vertenza fu così definita: — 1.° Che i due enti fossero distinti tra loro; 2.° Che i legisti non proibissero agli artisti di comparire in pubblico colle pelliccie di vaio e colla mazza d'argento; 3.° Che gli artisti lasciassero nelle pubbliche cerimonie la precedenza ai legisti; 4.° Che nel *Corpus Domini* i legisti portassero il baldacchino pel tratto dalla strada della *Pesciaria* fino all'Ospedale della Misericordia, e gli artisti dal detto Ospedale fino a S. Ercolano.

XVI. B[1] Libro di entrata e di uscita del Collegio dei dottori dall'anno MDCCXXVII all'anno MDCCXXXVII (e non 1837 come erroneamente si legge nel frontespizio). Il volume è legato in pergamena e consta di c.[te] 321, mentre ne sono scritte solo 263.

È un giornale dei pagamenti e riscossioni fatte per conto del Collegio. Vi si notano spese per processioni, funerali, le distribuzioni della massa, e può essere utile alle ricerche sulla durata del servizio prestato dagl'insegnanti, perchè vi sono nominalmente indicati.

XVII. B[1] Volume legato in pergamena di c.[te] 187, contenente gli elenchi delle distribuzioni della massa fra i lettori intervenuti alle lauree dall'anno MDCCLI al MDCCLXXVIIII. Utile solo a consultarsi per i nomi dei legisti.

XVIII. B[1] Volume senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCCLXVIII al MDCCLXXVIIII. È un volume di deliberazioni varie, e non vi abbiamo trovato di notevole, che quella del 16 giug. 1769 circa la nomina di Cesare Alfani, patrizio perugino, all'auditorato di Rota in Perugia, per il quale concorso l'Alfani produsse il titolo di giudice ordinario del nobile Collegio del Cambio e del tribunale della Fabbrica. Al 24 gen. 1760 è una lunga pratica circa il conferimento dell'ufficio rotale, provocata da una domanda di Federigo Cavaceppi, patrizio perugino.

XIX. B[1] Volume legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente le distribuzioni della massa fra gl'intervenuti agli esami di laurea dall'anno MDCCLXXVIIII al MDCCLXXXX. Utile a consultarsi per la indicazione dei lettori, che insegnarono in quel tratto di tempo.

B[2] = *Gesta Collegij philosophorum medicorum et artistarum.*

I. B[2] Codice legato in pergamena di c.[te] 199 con un primo indice a c.[te] 97 fino a tutto il 1590, e un secondo indice a c.[te] 195, contenente atti dal 5 dic. MDLXXX al MDCII.

Nella prima carta è il titolo del volume scrittovi da Francesco Torelli notaio del Collegio.

Segue un Ruolo di lettori, in tutti 14, con questa avvertenza del Notaio, che soli 8 *faciunt collegium, alij sunt sopranumerarij, qui fiunt de numero decedentibus vel absentibus alijs habita ratione antianitatis.*

Il volume contiene aggregazioni nel Collegio e repartizioni di utili delle lauree. Si rileva, che le propine spettavano al vescovo e suo notaro, al Priore del Collegio, agli esaminatori e promotori, che erano in numero di due, al notaro della Università, al Bidello, alla Chiesa di S. Lorenzo, a S. Maria del popolo e alla massa. Qualche cosa si assegnava anche ai lettori soprannumerari. Certo è che avvenivano di frequente delle dispute per le repartizioni (conf. c.[te] 37 adì 17 nov. 1583).

Nell'anno 1600 (c.[te] 169 vers.) si provvede per l'andata dei dottori a Roma onde assistere al giubbileo universale tenuto da Papa Clemente VIII. La deliberazione è priva di data, ma evidentemente va riferita al 22 marzo di quell'anno.

Nell'ultima pagina è un altro elenco di 19 dottori — *viventium de anno 1597 et mense junij* —.

II. B[2] Volume legato in pergamena di c.[te] 189 con indice, contenente atti dal MDCXV al MDCXXX.

Intestazione — « In nomine D. etc. In hac Vac.[a] n. 3 describentur acta Coll. Ill.[morum] et Exc.[morum] DD. phisicorum civitatis Perusij » —.

Segue l'indicazione delle somme da depositarsi per le lauree e per l'ingresso nel Collegio. Da questo prospetto si rileva che per laurearsi in medicina occorreva il deposito di scudi 38.

In questo volume occorre di frequente la *publicatio prioris,* che si faceva ogni due mesi. Nelle adunanze non intervenivano più di 18 o 20 dottori.

Notevole assai l'adunanza del 13 dic. 1624. Essa fu tenuta in *Ecclesia Sancte Marie de Populo* (dove *more solito* conve-

(Continua).

niva il Collegio dei filosofi e fisici) da 13 dottori sotto la presidenza del Priore Vincenzo Manuzio (1).

Si delibera anzitutto, che un laureato non possa essere ammesso al Collegio se non — « transito anno a die doctoratus et non prius » —. Chi vuole essere ammesso deve presentarsi al Priore del Collegio, ed ivi esporre le ragioni per le quali crede potere aspirare a tale ufficio, ossiano i requisiti conformi — « constitutionibus et decretis nostri Collegij.... quas omnes in hac parte confirmamus et quatenus sit opus renovamus » —. Prima condizione, la cittadinanza perugina; di guisa che occorre, che i candidati o loro ascendenti sieno menzionati fra i cittadini di Perugia per lo spazio di 30 anni almeno. La regola è, che il candidato — « vel pater, vel avus, vel proavus, vel alij ascendentes per lineam masculinam, per spatium triginta annorum numerandorum ab adepta civitate, continue et familiariter habitaverit vel habitaverint in civitate vel comitatu Perusii, non exercuerint per dictum tempus artes rusticales, viles et abjectas et... sint bonis moribus etc. » —. E questo è singolare che — « per illum spatium triginta annorum, quo tenetur habitare in civitate vel comitatu, si contigerit in comitatu habitare, debeat retinuisse domum apertam in civitate » —. Se i certificati non sono in perfetta regola, il candidato deve essere respinto, ma se sono regolari si convoca il Collegio per sapere se possa essere ammesso a chiedere l'assegnazione dei punti, il quale partito deve esser vinto con due parti su tre. I punti si estraggono a sorte in pieno Collegio, uno in filosofia, uno in medicina (aforisma). Il candidato entro 10 dì deve

(1) Non solo le adunanze dei Collegi, ma anche le scuole venivano tenute in varî edifizi della città, imperocchè il fabbricato assegnato all'Ateneo da Sisto IV col tempo si fosse chiarito insufficiente. Circa la concessione di questo pontefice ho trovato nel volume delle *Visite Episcopali* per l'anno 1593 (*Arch. Arcivesc.*, f.º 208 e 209) la seguente memoria inedita: — « Nel 1480 perchè li Dottori di Perugia solevano leggere in diversi luoghi della Città, Sisto IV della Rovere concesse facoltà allo Spedale di poter fabbricare le Scole dello Studio sopra le botteghe predette prima edificate per concessione fatta al detto Spedale da Nicolò V l'anno 1453 con ordine che per la pegione di tali scole il tesoriere di Perugia pagasse ogni anno alo Spedale fiorini 100 da estrahersi dalli salarij soliti darsi alli dottori legenti in detto Studio, per il che furono le dette scole edificate dal detto Spedale appresso il palazzo del Capitano, e fu ordinata la piazza del campo sotto le scole ». Intorno alla edificazione della sede universitaria per opera dello Spedale vedi nella nostra *Appendice* il sunto dei Doc. dell'*Archivio della Congregazione di Carità* (n.º II).

presentare le sue conclusioni su questi due punti; si estraggono quindi a sorte due dottori, uno per la filosofia e uno per la medicina — « si in ambabus facultatibus debeat cooptari in Collegio » —. I quali dottori — « post spatium quinque dierum debeant illas [conclusiones] oppugnare, incipiendo a questionibus philosophicis et transeundo ad questiones medicinales » —. Il candidato deve rispondere, e poi si procede alla votazione, nè egli è ammesso se non riporta due terzi dei voti, tranne il caso seguente: — « Si aliquis Doctor intra tempus doctoratus et ingressum in Collegium fuit per sapientes conductus ad legendum intelligatur obtentus per majorem partem » —.

Se poi si trattava di un cittadino — « qui studuerit in aliquo alio Studio, et similiter in alio Studio doctoratus fuit, non intelligatur admissus nisi per omnia vota favorabilia, nullo in contrarium reperto » —.

> « Et si aliquis studuerit in hoc Studio Perusij et tempore doctoratus vel paullo ante recesserit, et fuit doctoratus in aliquo Studio, nullo modo possit recipi seu describi in Collegio, ita ut nullus Prior talem proponere possit aliqua causa vel quesito colore sub poenis in constitutionibus Collegij contentis.
>
> « Absolvimus tamen ab examine illos qui ante doctoratum publicas Theses ad disputandum proposuerint » (c.[te] 97 a 100).

A carte 100 è traccia di divergenze insorte fra il Collegio dei filosofi e quello dei legisti per causa di precedenza.

III. B[2] Volume legato in pergamena di carte 191 con indice, contenente atti dal MDCXXX al MDCXXXXIII.

Il volume comincia con un Ruolo dei lettori in numero di 37. Fra essi si trova un Marcantonio Eugeni, che sarebbe stato ammesso in Collegio nell'aprile 1617, Zibellino ammesso nel 1619, Ottavio Danzetta, Geronimo dei Barzi ecc. Contiene poi nomine di dottori, scelta dei promotori, distribuzioni e va dicendo.

A carte 73 vers. comincia un verbale, da cui si apprende che era necessario provvedere con qualche deliberazione al caso di una riforma dello Studio, domandata dal magistrato cittadino al papa (li 13 lug. 1634). Nel 15 marzo 1636 (carte 94 e segg.) si torna a discutere dei capitoli dello Studio, e si delibera di fare uffici presso la

S. Congregazione all'oggetto di dirimere alcune controversie, che sopra tutto sorgevano circa la condotta dei lettori.

Sull'ammissione nel Collegio e sulle deroghe, che potevano farsi alle già approvate costituzioni, si leggono importanti deliberazioni ai dì 9 dic. 1636 e 31 maggio 1638 (carte 106 vers. e 135 vers. e seg.).

IV. B² Vol. legato in pergamena di carte 182 con indice, contenente atti dal MDCXXXXIII al MDCLVII.

Incomincia coll'elenco dei dottori dal dì in cui furono aggregati, in numero di 35. Da quest'elenco (al pari che da quello a III. B²) si rileva che Ottavio Danzetta, ascritto al Collegio dei legisti, appartenne pure a quello dei filosofi fin dal 31 ag. 1595.

Il volume contiene nomine di promotori e argomentatori nelle ammissioni ai collegi, elezioni di Priori ecc.

A pag. 88 e segg. (li 26 feb. 1651) si trovano 8 capitoli circa — *officium prothomedicatus* —. L'ufficio aveva principio dalle Kal. di gennaio, e finiva l'ultimo dì di dicembre. Nelle assenze il protomedico era supplito da un altro membro del Collegio; non poteva però assentarsi senza fare opportuna dichiarazione di ciò al Priore. Era obbligato a tener domicilio in Perugia, altrimenti doveva essere privato dell'ufficio.

V. B² Vol. legato in pergamena molto stracciata, di carte 181 *cum Tabula* o indice, contenente atti dal MDCLVII al MDCLXXVI.

Nella prima carta si enumerano 26 dottori e di fronte al nome di alcuni è stato annotato il giorno della loro morte verificatasi nell'intervallo di tempo sopra detto. Contiene deliberazioni negli argomenti di cui ai Vol. III e IV precedenti.

A c.te 105 (li 4 giug. 1670) si trova un partito per intervenire alla processione del *Corpus Domini*. A ciò era necessaria una deliberazione apposita — « Quibus D. D. Prior proposuit an placeat in honorem Dei et in obsequium Ill.mi Rev. D. Pastoris die crastina accedere ad processionem SS. Corporis Chripsti more antiquo » —.

Nel 26 febb. 1672 si torna a discutere sull'ammissione nel Collegio, a proposito di un Giulio Cesare Bracceschi che non aveva tutte le condizioni per esservi ammesso, e a motivi dell'eccezione che si vuol fare si prendono i natali, la scienza, la prudenza, i costumi, l'integrità della vita ecc.

A c.[te] 146 un mandato di procura del Collegio a Nicolò Colombo de' Randoli e a Pio Alberti affinchè difendano da ogni lite e contestazione il Collegio. I dottori intervenuti si sottoscrivono aggiungendo al proprio nome un *placet* o un *non placet*. È curiosa l'annotazione che vi fece Giovan Francesco de Ubaldi, il quale scrisse — « non placet quoad expensas [perchè i procuratori erano stati autorizzati anco a commettere le spese per le liti], et quoad electionem vult esse neutralis » —. Il mandato a maggioranza è approvato.

A c.[te] 151 (12 febb. 1674) lungo verbale per la elezione di due o tre membri del Collegio, incaricati di impetrare dal papa qualche assegnamento per alcune cattedre.

A c.[te] 177 (dic. 1675) adunanza del Collegio, e il Priore — « proposuit eisdem [Doct. Collegij] an placeat eligere aliquos ex his Exc. DD. collegiatis ad efficiendam, confici faciendam malleam argenteam pro honore Ill.[mi] eorum Collegij » — e per poter degnamente comparire nelle cerimonie — « in quibus collegiati accedere debeant ». — Si eleggono Pio Alberti, Nicolò Colombo Randoli, Francesco Rocchi e Carlo Sabatini — « cum facultatibus necessariis et opportunis » — e si dispone che la spesa per la mazza si tolga *ex pecuniis provenientibus ex proventis doctoratuum*.

VI.B[2] Vol. legato in pergamena di c.[te] 179 con indice, contenente atti dal MDCLXXVI al MDCLXXXXII.

Vi si trovano elezioni di promotori, aggregazioni al Collegio ecc. I nomi che ricorrono più di sovente, tra gli scelti ad assegnare e discutere i punti di discussione, sono il priore del Collegio Egidio Rampoli, laureatosi nel 17 giug. 1671 ed ammesso in Collegio nel 18 febb. 1673, Giovan Paolo Citerna, laureato nel 9 giugno 1640 ed entrato nel Collegio pochi dì appresso, e Francesco Rocchi, laureato il 16 aprile 1659 e ammesso c. s. nel 9 ag. 1663. Vi s'incontrano poi i nomi di Carlo Sperelli, di Pio Alberti, di Nicolò Colombo, di Bernardino de' Mancini, di Carlo Battisti, di Carlo Sabatini ecc.

A c.[te] 106 varî documenti per dimostrare che alcuni candidati al Collegio avevano acquistato la cittadinanza perugina. Ve n'ha uno del 3 lug. 1684 a favore di Lorenzo Morandi e suoi, firmato da Bernardino Morandi lettore in filosofia e da Francesco Rocca o Rocchi *lettore ordinario pratico di medicina nell'alma univer-*

sità di Perugia. Da questo certificato si rileva che i discepoli, oltre a ricevere in pubblico le lezioni, si recavano poi a conferenze private nella casa dei loro insegnanti.

A c.[te] 171 si legge un verbale, ove è cenno di progettate innovazioni — « super institutis almae domus sapientae novae » — e si delibera di eleggere alcuni membri del Collegio *pro defensione jurium dicti Collegij* (1).

VII. B[2] Vol. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente atti dal MDCLXXXXII al MDCCXIIII.

A c.[te] 1 è una breve indicazione del deposito che dovevano fare i candidati alla laurea in filosofia e medicina. Sono scudi 44, dei quali 34,10 per il dottorato e 9,90 per la massa. Segue un elenco di dottorati, di epoca assai anteriore, poi ammessi nel Collegio. In pratica, a questo tempo, sembra che potessero essere *cooptati* in Collegio i dottori nello stesso anno della laurea. Anzi si trovano esempi di ammissioni avvenute a pochi giorni di distanza dal dottorato. — « Jo. Paulus Citerna [presto assunto all'ufficio di insegnante nella Università] doctoratus die 9 jun. 1640, cooptatus die 27 jun. dicti anni » —. Per lo più vi era un intervallo, ora di due, ora di tre, ora di quattro anni. In questa prima pagina è l'elenco di alcuni insegnanti colla indicazione in margine del tempo della loro morte. Ad ogni verbale è unita la nota delle distribuzioni.

Nel 31 sett. 1692 si procede all'estrazione degli *approbatores*, che erano due per la filosofia e due per la medicina.

Nel successivo verbale del 27 febb. 1694 è l'atto di ricevimento di una delle mazze di argento per parte del bidello Nicola di Germano. La mazza si dice abbia il peso di 7 libbre e 8 oncie di argento.

Al 27 febb. detto si trova un verbale per l'elezione di un collegiato — « qui agat, concordet et decernat cum Exc. D. Priore vel alio deputato Collegij Exc.[rum] DD. J. C. » —. Si allude qui certamente ai continui conflitti che il Collegio dei filosofi e medici aveva col Collegio dei giuristi.

---

(1) È probabile che le progettate innovazioni si riferissero a quanto i gesuiti andavano proponendo da un pezzo per l'ingrandimento della loro Società in Perugia (Conf. VII, A, P. I).

S' incontrano altre estrazioni di *approbatores* nel 1694 e negli anni susseguenti. Da molte deliberazioni contenute tra l'anno 1697 e il 1705 resulta che l'ufficio del priorato del Collegio era bimestrale.

Nel 2 dic. 1705 si discute sull' ingresso nel Collegio di Mauro di Giovanni di Giuseppe Rosa da Stroncone, e questi presenta 4 certificati per dimostrare *suam civilitatem*. Uno di essi è il certificato dell' ufficio Decemvirale, da cui resulta, che in un libro intitolato — *Annale ab anno 1665 usque et per totum annum 1676 sub pag. 79 a tergo* — si legge, che nel xxx dic. 1670 il Rosa fu — « electum et obtentum pro Cive civili antiquo et originario huius civitatis . . . . cum singulis privilegiis etc. » — (1).

Altra pratica per cittadinanza agli effetti dell' accoglimento nel Collegio si trova nel 1702 a proposito di Giulio Cesare Armanni, nella quale occasione furono presentati certificati estimali e un atto di notorietà di due cittadini compiuto di fronte a notaio e testimoni. Altra simile per Giuseppe Bruschi, pubblico lettore di filosofia nello Studio, intorno alla cittadinanza del quale sembra fosse sorto qualche dubbio, e perciò si presentano molti atti per dimostrarla Seguono i verbali colle ammissioni.

Al 4 genn. 1706 si ha un verbale, da cui è facile apprendere con quanta cura si custodissero le antiche Costituzioni del Collegio, che venivano chiuse in una *capsula*, di cui si avevano due chiavi, una nelle mani del Vescovo e una in quelle del Cancelliere del Collegio. Sotto la data, di cui sopra, vi è il verbale di apertura della cassa per la consegna delle Costituzioni al Cancelliere vescovile, in quanto occorressero per una lite interessante il Collegio. Nel 23 lug. 1710 vengono riconsegnate al Priore.

Al 30 giug. 1707 si discute se i teologi nel loro Collegio possano conferire le lauree in filosofia, o se questo privilegio spetti al Collegio dei filosofi e degli artisti. Di qui si prende occasione a rifare la storia dell' Ateneo dai tempi di Clemente V, dell' imperatore Carlo IV, di Giovanni XXII, Martino V, Eugenio IV, Nicolò V, Paolo II, Sisto IV, Pio II, Leone X, Paolo III, Giulio III, Pio IV, Sisto V e Clemente VIII fino agli ultimi statuti

(1) Nel volume degli *Annali Decemvirali* qui richiamato si ha l' adunanza di un *Consiglio Generale*, in cui vengono ammesse molte altre persone al benefizio della *civilitas*.

e riforme; e in specie si ricorda la Rub. 211 dello statuto di Perugia del 1526 (1), dove non è fatta menzione del privilegio dei teologi. Si conclude, che non solo deve essere vietato ai teologi di conferire la laurea in filosofia, ma si dichiarano nulli i loro dottorati perchè fatti *senza jurisdictione et autorità pontificia et imperiale, e considerandoli come usurpatori di simili jurisditioni e delinquenti* (sic) *devono essere puniti conforme alle leggi e condannati alla restitutione dei danni fatti al detto Collegio de' filosofi et artisti* ecc. (2).

Al 31 agos. 1711 una lunga protesta per causa di anzianità tra insegnanti del Collegio.

Al 23 mag. 1713 si nomina Bernardino de Morandi coll'incarico « conficiendi novas constitutiones et reformandi veteres ».

Al 2 sett. anno sud. un mandato di procura al Padre Teodoro Sormanni per difendere i diritti e le ragioni del Collegio.

Al 19 marzo 1714 si leggono i Capitoli compilati per la cessazione delle dispute fra legisti e artisti, più sopra sommariamente accennate. L'atto venne stipulato pel Collegio dei filosofi da Filippo Belforti, succeduto al Sormanni nell'ufficio di Avvocato del Collegio (3). Sotto la data del 31 maggio 1714 si trova la deliberazione per la conferma e ratifica di tutto ciò, che il Belforti aveva per conto del Collegio stipulato.

VIII. B² Volume legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCCXIII al MDCCXXVIII.

Nella prima pagina è un elenco dei depositi, che dovevano farsi dai dottorandi *pro doctoratu* e *pro massa* e delle tasse che si pagavano per l'ingresso nel Collegio. Alla pag. 2ª, elenco dei lettori viventi nel 1714, Bernardino dei Morandi, Gio. Battista Salvadori, Carlo Antonio Morandi, Giuseppe Bruschi, Teodoro Arnaldo degli Armanni, Filippo Belforti, Francesco Bolsi, Carlo Belforti, Guido Enea Geronimo Tappi, Ubaldo Melinelli, Carlo Bruschi, Angelo Bacelli, Virgilio Cocchi, Lodovico Mariotti e Vincenzo Donati.

---

(1) La Rub. 211 ricordata nella presente deliberazione appartiene al Lib. I dello statuto, edito nel 1526.

(2) Vedi per questa lunga disputa a B² VIII, XIV e XV; B³ III e V; D. III e V. P. I.

(3) Vedi verbale 31 maggio 1714.

Vi s' incontrano verbali per la scelta dei promotori, per l'ammissione al Collegio, elezione delle cariche ecc. Adì 30 giug. 1716 si trova la conferma del notaro e la nomina del bidello.

Si rileva che per essere ammessi al Collegio occorreva il lasso di un anno dalla laurea, onde per anticipare la propria nomina bisognava essere dispensati dall'osservanza di quel termine, la qual cosa si faceva di frequente, come può vedersi nel verb. 30 ag. 1716.

In data 29 ag. detto anno è un documento, con cui si attesta che Bernardino di Valentino di Martino di Jacopo Bacelli trovavasi *allibratus olim in Cadastro veteri.*

Al 23 ag. 1717 mandato di procura del Collegio a Gaspare Battaglia colle più ampie facoltà a difendere, rappresentare, giurare ecc.

Sorte differenze tra il Collegio dei teologi e quello dei filosofi (vedi Vol. preced. VII, B[2]) nel 6 nov. 1717 si eleggono dal Collegio dei filosofi alcuni membri — « *ad effectum recognoscendi jura dicto eorum Collegio competentia contra Collegium Theologorum* » — con facoltà di compromettere le differenze. La causa del dissidio, come si è già visto, stava nel conferimento delle lauree in filosofia. Gli eletti scelsero ad arbitro il vescovo di Perugia, il cui lodo fu comunicato nell'adunanza del 28 febb. 1718, ed io trovo che sui Capitoli dell'accordo si tornò a deliberare nel 5 lug. 1719. Nel 16 ott. si paga un residuo di spese per la causa stessa; la quale non è definita nemmeno al 22 ag. 1720. Nel 21 lug. 1723 si procede alla nomina di Filippo Belforti e Virgilio Cocchi — « cum facultate componendi et transigendi omnes et quascumque differentias inter dictum eorum Collegium ex una et Collegium Theolog. huius Civitatis ex altera, ex causa conferendi lauream doctoralem in philosophia » —.

Nel 21 lug. 1723 si provvede ad alcuni concorsi.

IX. B[2] Fascicolo contenente le seguenti carte: — Tavole dei prezzi dei medicinali in Perugia nel MDCCXXII e Ordinanze del Protomedico generale per la verifica dei *privilegi* necessari all'esercizio dell'arte ostetrica (anno MDCCLXXIII).

X. B[2] Volume legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCCXXVIII al MDCCXXXXIII.

Esso reca deliberazioni, nomine di Priori, verbali di esami coll' indicazione degli argomenti, ammissioni nel Collegio, riformanze ecc.

I promotori sono quasi costantemente in questo tempo Angelo Bacelli, Filippo Belforti e Geronimo Tappi. Apparisce che a Perugia anco per le mediche discipline affluivano giovani da esteri Stati (verb. 12 nov. 1733) o da lontane regioni d'Italia, ad es. il Regno di Napoli (verb. 17 ag. 1736). I temi consistevano per lo più nella spiegazione degli aforismi, v. g. — *Extremis morbis extrema remedia* — *Ubi morbus peracutus est* etc.

Dopo il verb. 21 ag. anno sudd. è un' — *Additio facienda ad secundam Constitutionem de officio et Potestate Prioris* — in specie per le sue facoltà a convocare il Collegio. Havvi pure un Capitolo riguardante la durata dell' ufficio del Protomedicato.

Al 21 ag. 1736 si trova un'ammissione al Collegio di Lodovico Mariotti, e in questa stessa adunanza piacque ai Collegiati — clarius explicare nonnullas Constitutiones —.

All'ammissione nel Collegio, come abbiam visto altrove, si richiedeva la cittadinanza perugina, per cui nel 1739 un Francesco Mariotti dovette dimostrarla con numerosi certificati, fra i quali il diploma di Capitano della Compagnia dei fanti alla Fratta (verb. 24 ag. an. sudd.).

Nell'anno 1742 si trova una lunga protesta relativa all'ufficio del Protomedicato, colla quale si oppone — « ex tenore Constitutionis cap. 2 requiri quod adspirantes ad id officium esse debeant de numero eligentium, non quidem de tempore, quo cuiusque eligibilitas reducenda est ad actum sed de tempore, quo efformatus est circulus » —. E questo perchè la carica si avvicendava tra gli ascritti al Collegio. La protesta aggirasi specialmente circa il tempo, nel quale si faceva la formazione del circolo.

XI. B[2] Volume legato in pergamena con c.te 159 numerate, le altre senza numerazione. Atti dal MDCCXXXXVII al MDCCLXXV.

Nel frontespizio è l'elenco dei Collegiati.

A c.te 4 sotto la data del dì 28 giugno 1747 si nota la seguente deliberazione:

— « Qui sic congregati habuerunt inter se nonnulla colloquia super aliquibus inconvenientibus jam ortis et

alijs forsan in praeiudicium salutis infirmorum qui oriri possent ex causa quod juvenes statim atque laurea doctorali fuerint insigniti se se ingerunt in curandis infirmis absque diretione doctorum sub quorum praxi tute exercere possint artem medicam » — in seguito di che si propone (e si approva) — « an placeat decernere quod deinceps iuvenes laureati Perusinae civitatis et alij commorantes et pariter laureati in hac Universitate debeant per tres annos exercere praticam medicinae sub diretione alicuius doctoris medici senioris approbati et experti, quo tempore elapso ad instar Almij Collegij Medicorum alme Urbis teneantur petere approbationem et se matriculari a nostro Collegio, et pariformiter teneantur medici advene qui curare infirmos pretendunt in hac civitate et territorio perusino, se se presentare et petere approbationem et matriculari in forma, sub poenis contentis in Edictis etc » —.

Gli esami per le lauree si aggirano per lo più su argomenti simili al seguente: — « Forma substantialis hominis est vera substantia eaque spiritualis ac simplex » —.

A c.[te] 62 vers. una lunga disputa per questione di anzianità sollevata da Giovan Francesco Savelli.

A c.[te] 99 conferimento di una laurea *honoris gratia* a Vincenzo Petrucci di Lucca per aver dato prova di molta coltura in fisica sperimentale mediante la costruzione delle macchine per l'Univesità di Perugia.

A c.[te] 105 si modifica il § XII delle antiche Costituzioni, determinando, che nessun scolare sia ammesso nè ottenga licenza di dare l'esame in medicina (1) — « nisi prius studuerit in artibus per sex annos in studio perusino » —. Seguono altre disposizioni circa l'esame privato.

A c.[te] 120 un atto di consegna e inventario di Registri del Collegio. Sono indicate 19 filze, molte delle quali non esistono più nell'Archivio.

A c.[te] 139 nomina di arbitri per una lite fra il Collegio e Giacinto Grazia e Alessandro Marzi.

---

(1) Una Costituzione riguardante il *Collegio dei medici e filosofi* si trova nell'*Arch. del Sodalizio di S. Martino* (Sez. A. Div. I, Cl. VII, Pl. 3°, n.° 3 At. 16. Vedi l'*Appendice* in fine del presente Volume).

A c.[te] 140 e segg. riforma sul donativo, e altre disposizioni, fra le quali la proposta di dare in distribuzione due paoli ai medici intervenuti agli esami, e ai filosofi un paolo. Si provvede anco a repartire le tasse fra i soprannumerari. Su questa materia il Collegio tornò anche nel 5 ott. 1667 (c.[te] 149).

A c.[te] 156 si parla della ricerca fatta di un *Libro delle armi dei SS. Collegiati delineate in cartapecora,* che non si sapeva dove fosse. Fu allora rinvenuto presso Gio. Pietro Babucci dottore, ma esibito da lui gli venne restituito, *per non esservi in esso espressa l'arme e stemma dell'Ecc. D. Luca Pellicciari,* che era allora priore del Collegio. Non si dice il perchè di questa ricerca (1).

Al dì 15 mar. 1771 si trova fatta menzione della morte del prof. Geronimo Tappi e dei funeri, che gli vennero fatti dai membri del Collegio.

XII. B[2] Vol. legato in pergamena senza numerazione di c.[te] dal titolo — *Acta aggregationum Exc. DD. Doct. in Augusto Collegio Philosoph. et Medicor.* —. An. MDCCLI usque ad an. MDCCLXXXXIIII (2).

Nella prima pagina è un elenco dei dottori di filosofia, medicina ed arti nel 1768. Vi si trovano poi i verbali delle adunanze tenute dal Collegio, e molti certificati di cittadinanza perugina a favore dei candidati.

XIII. B[2] Inserto contenente le segg. carte: Atti diversi del Collegio

---

(1) Ho fatto indagini accurate per il ritrovamento di questo *Libro*, e sono riuscite infruttuose. Nell'Archivio Comunale esistono più collezioni di stemmi delle famiglie gentilizie, ma non il *Libro delle armi dei Collegiati.* Anche nell'*Arch. di S. Pietro* in Perugia ho trovato una raccolta di notizie spettanti a famiglie *nobili e civili di Perugia* con disegni di *stemmi e alberi genealogici*, compilata da Arrigo Agostini (*Inv.* Cappelli, pag. 190, n.° 4); ed un *Breve trattato dell'arte Araldica* ossia del blasone applicato alle famiglie perugine, dello stesso autore (*Arch. S. Pietro, Inv.* pag. 193, n.° 24) ma non sono certamente da confondere col Volume indicato nel testo.

(2) Il Collegio dei medici e filosofi fu regolarmente istituito nel 1389 (*Stat. conservat. mon.* c.[te], 34, t. in *Arch. Com.*). — « Quod medici tam doctorati quam non doctorati praticantes in Civitate et comitatu Perusij possint et eis liceat collegium facere, prioremque collegij eligere prout et quemadmodum actenus observatum esse asseritur in alijs famosis et regalibus Civitatibus in quibus studia vigent generalia, quod videtur juri consonum et rationi, cum ad favorem et honorem rei publice perusine — augmentum studij modis omnibus respectare noscantur » —.

dei Medici dall'anno MDCCLXXXVIII. Lunga pratica per l'ammissione nel Collegio di un Dott. Pellicciari. Albo dei dottori di filosofia e medicina del 1794. Registro del giuramento del Protomedico.

XIV. B[3] Vol. legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente atti dal MDCCLXXVI al MDCCCX.

È un volume assai prezioso per la cura, con cui vi sono distesi i verbali delle molte deliberazioni del Collegio di filosofia e medicina.

Incomincia con un elenco degl'insegnanti, registrando *nomina et cognomina Exc. Dom. Medicinae et Philosophiae Doctorum ex Collegio huius Augustae Civitatis Perusinae;* e sono Leone Micheli entrato nel Collegio nel 1748 e morto nel 1799, Annibale Mariotti entrato nel 20 marzo 1755 e morto nel 1800, Filippo de' Naldini ammesso nel 20 marz. 1755. [Vi è l'annotazione — fuit a Collegio exemptus ab omni onere et honore ex folio exarato sub die, causis in eodem folio expressis] —. Luca Pellicciari ammesso nel 28 mag. 1755, Giuseppe Pasqua ammesso nel 10 giug. 1763, Luigi Babucci, Francesco Pasqua, Vincenzo Fazi, Alessio Canali, Francesco Maria Savelli, Giuseppe Ludovisi ecc. ammessi in epoca più recente.

Adunanze per la nomina bimestrale dei priori.

Per verificare con quanta ampiezza si redigevano i verbali degli esami, basterà che si consulti quello dell'11 giugno 1777 per la promozione di Giuseppe di Antonio Caraffa di Roma e allora abitante in *terra Diruthi.* Seguono rigorose istruzioni per la condotta dei bidelli durante le lezioni (verb. 7 lug. 1778). Nel 25 nov. anno sudd. si delibera di trasportare la sede della facoltà di grammatica *ex loco ubi modo existit ad Gimnasia extintae societatis Jesu* (1).

---

(1) Si allude qui all'abolizione dell'Ordine dei Gesuiti decretata da Clemente XIV in seguito alle conclusioni della Congregazione da lui a bella posta istituita, e che ricevette il titolo — *De rebus Jesuitarum agendis* — e dove ebbero gran parte i dotti cardinali Marefoschi, Foggini e Zelada. A proposito della cacciata dei Gesuiti trovo nell'*Arch. della Congregazione di Carità* di Perugia (Reg. *Bolle, privilegi e decreti* ecc., Tit. IV, n.o 3) un documento inedito di qualche importanza, che qui riproduco. È una lettera del Card. Macedonio ai reggitori dell'*Ospedale maggiore*, colla quale li rimprovera di non aver provveduto a dei gravi inconvenienti che si verificavano a causa di due gesuiti secolarizzati assunti all'ufficio di infermieri — « Ill.mi Sigg. Padroni

Al 25 giug. 1786 una interessante esposizione dei Capitoli di transazione fatti tra la facoltà di filosofia e medicina e quella di teologia, conclusi fra il priore di quest'ultimo Collegio Tommaso Briganti e i mandatari dell'altro Collegio. Si rileva che nel 1723 furon fatti dei Capitoli di *Concordia,* i quali non valsero a togliere le dispute, onde la necessità di nuove convenzioni, che *dovranno in avvenire religiosamente osservarsi.* I Cap. principali furono i seguenti. Prima si fa il caso in cui da entrambe le facoltà si proceda all'*addottoramento di qualche persona nelle discipline filosofiche come suol dirsi alla Perugina* (sic) *per abilitarla a concorrere al conseguimento delle cattedre di questo ginnasio* (1), e si decide che se i filosofi-medici vogliono laureare in sola filosofia o in filosofia e medicina per abilitare all'insegnamento della logica, metafisica, etica ecc. deve essere invitato ad intervenire anche il Collegio teologico; e se i teologi vogliono laureare in filosofia sola o in teologia coll'abilitazione a qualunque cattedra di filosofia, storia ecclesiastica ecc. si deve convocare anche il Collegio dei filosofi. Da ciò non sono dispensati nemmeno gli

---

Colen.^{mi} — È stato dedotto a notizia di N. S. che da più anni sono stati ammessi e tuttavia si ritengono *due Sacerdoti Gesuiti Portoghesi secolarizzati per Infermieri* delle 2 Infermerie in cotesto Ospedale, che i medesimi non assistono con zelo e carità i poveri infermi, che insomma malmenano l'uffizio loro sino a lasciarne morire alcuno senza la dovuta assistenza, parte per trascuragine (*sic*) parte ancora per difetto della lingua italiana. Io ho dovuto intendere tutto ciò con mia mortificazione, perchè avendo l'onore di assistere tuttavia il Pio Luogo col carattere di Commis. e Visitatore Apostolico, nulla mi è stato mai avvisato intorno a questo particolare. Quindi nell'udienza di jer mattina, dopo di essersi degnato il S. Padre di comunicarmi quanto di sopra ho accennato, mi ha espressamente comandato di scrivere alle SS. VV. Ill.^{me} di *cacciar via subito* i prefati due sac. Portoghesi dall'offizio e dal Luogo Pio, sostituendo loro due altri Sacerdoti probi, abili, zelanti, i quali adempiano esattamente al dovere impostogli per le 2 Infermerie, assistendo con carità, con pazienza, con assiduità i poveri infermi, massimamente moribondi, e che in avvenire avvertano bene le SS. VV. Illu.^{me} di non ammettere nella Pia Casa per nessun impiego sotto qualsivoglia pretesto persone oltramontane, *in specie Gesuiti* anche secolarizzati, senza espressa licenza di S. S. Soddisfatto al dover mio, aspetto di intendere a posta corrente dalle SS. VV. Illu.^{me} il pronto adempimento di questo Sovrano comando per l'espulsione dei suddetti 2 sacerdoti Portoghesi e per la cieca ubbidienza rapporto all'avvenire per renderne conto a Sua Beat. E con rispettosa stima mi protesto delle SS. VV. Ill.^{me}

« Roma, 29 Luglio 1772. « Dev.^{mo} obb.^{mo} Servitore vero

« Vincenzo Macedonio ».

(1) Questa frase *alla perugina* si riferisce forse al privilegio di salir cattedra dopo conseguito il diploma di laurea.

alunni dei monasteri di S. Domenico e di S. Francesco, ai quali potevano essere *privativamente* conferite *due cattedre* di teologia.

Al 7 dic. 1799 si chiede la ricostituzione del Collegio dei filosofi, soppressa a *Gubernio republicano*, con questa domanda:

— « Avendo il Governo democratico annullata qualunque corporazione, il Collegio dei filosofi e medici, quantunque non possedesse cosa alcuna, rimase anch'esso distrutto. Che il pubblico ne abbia risentito danno egli è cosa innegabile, essendo così mancati i Protomedici, l'incarico dei quali era di invigilare su quelle cose che riguardano la salute, e d'impedire in questa guisa quegl'inconvenienti, che insorgono pur troppo fra coloro, i quali son destinati a dare opera all'altrui guarigione » —.

Si chiede quindi che sieno ripristinati i dottori nel Collegio coi diritti di un tempo. Nel dì 4 nov. 1799 si legge una missiva dei Reggenti la città, così concepita:

— « Il signor Decano del Collegio dei filosofi e medici coaduni i signori Collegiati ad effetto di ripristinare il Collegio suddetto, *da cui dovranno tenersi addietro quei soggetti, che si trovassero talvolta imputati e inquisiti di patriottismo.* Li 4 novembre 1799 — [firmati] I Reggenti: Giovan Paolo Bufalini, Anton Maria di Sorbello, Alessandro Vermiglioli, Pasquale Gabrielli, Benedetto Bernardi, Anselmo Veglia e Federico Baldeschi » —.

Vedremo altrove (1), che molto probabilmente un sacerdote per *inquisizione di patriottismo fu tenuto addietro* dal Collegio, e non gli fu resa che troppo tarda giustizia.

Al 4 ag. 1807 si aduna il Collegio per deliberare sulla istanza, che l'editore Carlo Baduel fa di dedicare al Collegio dei filosofi un opuscolo di Gio. Battista Vermiglioli, *il quale contiene le memorie da servire alla vita di Francesco Maturanzio.* Il Collegio gradisce la dedica, e dispone della somma di scudi 10 da pagarsi alla consegna dell'opuscolo.

---

(1) Conf. Vol. D. II. Parte II.

XV. B[2] Avendo avuto occasione frequente di ricordare la lunga disputa insorta fra il Collegio dei teologi e quello dei filosofi e medici, a cui si riferiscono i *Capitoli* accennati a XIV. B[2] abbiamo stimato opportuno raccogliere nel presente fascicolo tutti gli atti relativi alla causa stessa e che si trovavano dispersi qua e là in molte buste dell'Archivio (1).

B[3]. = *Gesta Collegij Theologorum* (2).

I. B[3] Vol. legato in pergamena con questa intitolazione — « In nomine Sanctissime ac Individue Trinitatis — In libro hoc paginarum n.° centum nonagenta octo describentur, notabuntur ac registrabuntur diligenter ac fideliter omnia et singula acta et gesta per [cla] rissimos, et admodum Rev.os Patres et Doctores ac Magistros sacrae Theolo [giae et] Philosophiae Almi Collegii perusini successivis temporibus infrascriptis. Inc [epto die] decimo quinto calen. novembris. Anni Salutis MDLXXXVII.

Segue l'indice delle carte.

A c.te 10 — *Collegium pro electione Decani* [Si rileva che nel presente volume, il quale doveva cominciare colla registrazione degli Atti dal 15 nov. 1587 in poi, vi furono registrate anche deliberazioni anteriori].

Da quanto si contiene a c.te 11 si apprende la procedura che la Facoltà teologica aveva introdotto per gli esami di laurea. Il candidato presentavasi al Decano del Collegio, dichiarando di volere assumere la laurea: quindi eleggeva due promotori, i quali dovevano riconoscerlo idoneo ad aspirare all'onore del dottorato. Dopo di che veniva presentato al Vicario Generale *in aula suae solitae residentiae,* ed ivi gli si assegnavano i punti in Sacra teologia, nei testi canonici e in filosofia. Il dì appresso (conf. c.te 11 vers.) in un'Aula del Capitolo della Cattedrale si adunavano i promotori e i membri tutti del Collegio, e dinanzi a loro il candidato discuteva i punti. Si votava per *literas* A (ad probatio) e R (reprobatio), indi si consegnavano solennemente le insegne dottorali.

---

(1) I documenti riferiti in questa parte del Regesto sono interamente inediti.

(2) Per alcune Costituzioni del *Collegio teologico* vedi nella nostra *Append.* il sunto degli Atti d'Archivio dei monaci Cassinesi, n. II.

Avveniva che, assunta la laurea, il giovine venisse ammesso senz'altro nel Collegio teologico. Ciò non parve buona cosa, e nel 1589 adì 8 febb. (c.te 13 rect. e vers.) in un *Collegium pro conficiendis nonnullis Constitutionibus* fu deliberato:

> — « Quod perusini et habitatores Perusiae non possint in Collegium admitti et incorporari nisi post lapsum quindecim mensium a die sui doctoratus » — e che oltre a ciò il postulante debba — « sustinere conclusiones contra tres arguentes sorte extrahendos ex collegiatis a dimidia parte Collegij. . . . Et haec incorporationes fieri debeant per tacita suffragia et partitum obtineatur per duas partes votorum favorabilium ex tribus, et aliter non intelligatur nec sit obtentum » —.

[In quell'adunanza fu pure revocato un ordine fatto poco tempo prima e pel quale — « tempore quadragesimali ad octavam usque Paschalis resurrectionis sit prohibitum condere leges et in Collegium cooptare Theologos » —].

La Costituzione sull'ammissione nel Collegio fu tosto applicata, e cioè nel 31 mag. 1589, per un certo sac. Troiano di Troiano (c. te 21 vers.), e si rileva che, adunato il Collegio teologico in numero di 17 membri, il Decano estrasse a sorte il punto, che doveva essere pubblicamente discusso, e si assegnarono 15 giorni al candidato per presentare le conclusioni. Si procedette poi alla estrazione a sorte di quattro dottori *ad arguendum* — « quibus arguentibus fuit assignatum terminum trium dierum immediate sequentium post publicationem conclusionum » —.

Se non che la pratica non ebbe seguito, perchè quando nel 5 giug. anno stesso (mentre decorreva il termine di 15 giorni per il Troiano) assunse la laurea Cristiano Paolini, si trova disposto che — « consideratis virtutibus eiusdem D. Christiani » — si doveva senz'altro accoglierlo in Collegio — « sed animadvertatur ne fiat praejudicium D. Troiano, qui est in termino disputandi conclusiones super puncto superioribus diebus sibi assignato » — e perciò osservato *ordine praecedentiae* si ammette lo stesso Troiano al Collegio per primo senz'altro esperimento (c.te 22 vers.). I Collegiati dovevano sborsare dei diritti, che po-

tevano essere divisi tra i presenti (non avendovi diritto gli assenti) oppure collocati *in massa arbitrio Collegij.*

Notasi che a prendere la laurea in Perugia convenivano, e da lontane regioni, persone che avevano seguito i corsi in altri Atenei (1). Nel 21 sett. 1589 assunse la laurea in teologia (c.^{te} 24 vers.) *Georgeus Guitmanus Wertinganus Soevus Philosophiae doctor, postquam perficit sua studia et in Philosophia et in SS. Theologia in pluribus et diversis catholicis et celeberrimis Universitatibus nimirum, Ingolstadiensi, Parisiensi et Patavina.*

L'esame ebbe luogo nel 22 sett. e — « Georgeus fuit cum summa laetitia et applausu judicatus et declaratus valde dignus doctorandi in sacrosancta Theologia » — Egual cosa avvenne nel 1593 per Georgeus Kromerius canonico della cattedrale di Praga, che già aveva fatto i suoi studi a Roma nel Collegio Germanico (c.^{te} 68 vers.). Confrontisi pure a c.^{te} 70 la laurea del bavarese Guglielmo Sisto Kepsor già alunno dell'Ateneo di Ingolstadt, e a c.^{te} 112 quella di Laurentius di Worms e di Venceslao di Vratislavia (vedi anche a c.^{te} 104, 148). Troveremo altri esempi di ciò nel Vol. seguente, quali stanno a dimostrare il privilegio, che l'Ateneo perugino aveva di conferire lauree, che abilitassero all'insegnamento.

A c.^{te} 27 vers. e sg. occorre la nomina del Decano per un anno, quella del *promotor* e degli *examinatores.*

Nel 1590 adì 12 sett. (c.^{te} 33 vers.) si adunò il Collegio per approvare le nuove Cost. che si trovano trascritte da c.^{te} 35 rect. a 43 rect. inclus. Constano di XXXVI Rub. Per l'aggregazione nel Collegio si approvano i già compilati Cap. sul tempo che doveva decorrere dalla laurea e sull'esperimento pubblico che il candidato doveva fare. Notevole la Rub. XXVI — « *Quod una litera reprobativa non habeatur in consideratione* » — per il motivo che si adduce a giustificarla — « Fieri potest interdum ut aliquis Doctor, vel livore vel odio vel aliqua passione affectus etiam valde dignis det literam reprobativam etc. » — La Rub. XXVIIJ stabilisce il modo di riformare le Costituzioni.

Il volume finisce cogli atti dell'anno MDCVI.

---

(1) Sulla frequenza degli studenti oltramontani vedi nella nostra *Appendice* quanto abbiamo scritto rispetto ad un Codice preziosissimo dell'*Archivio Comunale* (n.° VI).

II. B³ Vol. legato in pergamena di c.te 205, contenente atti dal MDCVI al MDCXXXXVII.

Intestazione — « In nomine Domini amen. Hic est liber celeberrimi Collegij DD. Theologorum Universitatis Perusiae, in quo adnotabuntur omnia gesta ejus dicti Collegij pro tempore in tempus etc. » —.

Sino a c.te 55 si hanno solo i verbali delle lauree conferite nel modo che abbiamo detto (vedi Vol. I. B³). Vengono poi qua e là i verbali delle adunanze per la nomina del Decano e Vice-Decano, e la designazione di trimestre in trimestre degli esaminatori.

A c.te 98 la laurea di *Wolfgangus* (o Volfango) *Sigismundus Premontius Germanus* di Magonza, di Valentino Widerspach di Basilea (c.te 179 vers.), di Ranieri Humpesch (c.te 177), di Carlo Kreysperger della diocesi Brissiniense (c.te 203 vers.), di Martino Myller canonico della cattedrale di Augusta (c.te 204 vers.), di Leone Prunmacr [forse Pruchmaker] canonico della Chiesa Collegiata di Lauffen nell'Archidiocesi di Salisburgo.

Da questo volume si ricava che, adonta delle approvate e confermate Costituzioni, i laureati venivano senz'altro ammessi al Collegio. Prima si votava sulla laurea — « Deinde fuit positum partitum super ingressu in collegium, et per omnia vota favorabilia nullo in contrarium faciente reperto » — si ammetteva in Collegio *cum honoribus et oneribus solitis* etc. — Notasi che si prendeva ricordo esattissimo dei *contumaces* alle adunanze, perchè erano puniti. Agli esami di laurea si presentavano molti allievi del Collegio Oradino (1).

Notevole a c.te 109 la laurea di quel Michele Eichio di Lussemburgo, di cui si trova un epigramma gratulatorio nella filza F. II.

III. B³ Vol. legato in pergamena di c.te 183, contenente atti dal MDCLXXXXVII al MDCCXXVI. Nel frontespizio — « In nomine Domini Amen. Hic est liber celeberrimi Collegij DD. Doctorum Theologorum Universitatis Perusiae, in quo omnia eiusdem Collegij gesta de tempore in tempus adnotabuntur » —. Vi sono registrate le lauree, elezioni e morti dei lettori, adunanze del Collegio, ver-

(1) Vedi la nota 1 al Vol VI, A. P. I.

bali di aggregazioni di altri membri etc. L'indice non ricorda che le cose registrate fino a c.te 127; la numerazione delle carte cessa a pag. 130.

I verbali nella forma poco differiscono da quelli delle lauree in giurisprudenza e medicina. I temi che si assegnano sono tre per l'esame in teologia e filosofia, e due per il solo esame o in teologia o in filosofia. La differenza sta in ciò, che mentre nei verbali delle lauree in giurisprudenza e medicina sono ricordati solo i *promotores*, per quelli di teologia si ha anche l'indicazione degli altri lettori intervenuti. La votazione avveniva in questo periodo di tempo *per fabas albas et nigras* anzichè per *literas*. Gli esaminatori si estraevano a sorte di trimestre in trimestre, il *promotor* invece era designato dal Decano.

Nel volume si trova una lettera del 4 ottobre 1717, colla quale certo Antonio dei Bartolucci rinunzia al decanato.

A c.te 136 si trova un verbale in data 2 ag. 1723 dèl Collegio di Teologia, nel quale si accenna alla disputa insorta col Collegio dei filosofi (di cui a XV. B[2] etc). Il Decano propose di definire la soluzione di tale controversia a tre arbitri. E infatti nel 30 sett. anno sudd. venne rogato un istromento, col quale si ristabilì la *concordia* fra il Collegio teologico e quello dei filosofi. Si è visto come questa *concordia* non ebbe l'effetto desiderato (vedi XIV. B[2]).

IV. B[3] Tre fasc. slegati senza numerazione di carte, contenenti atti dal MDCCXIIII al MDCCXXVIII.

Riguardano gli esami di laurea, e contengono ancora gli atti di nomina dei decani e priori e quella trimestrale degli esaminatori, e spesso si notano in calce delle deliberazioni le tabelle di squittinio. Rilevasi che in una sola adunanza si procedeva alle nomine di tutti i trimestri dell'anno, lo che faceva sì, che gli esaminatori di un trimestre non fossero quelli del secondo, e così via dicendo (conf. delib. 18 ott. 1714 e segg.). S'incontrano pure aggregazioni nel Collegio (conf. delib. 4 ott. 1730).

Le adunanze del Collegio avvenivano o nella Cattedrale o nell'Oratorio della Confraternita dei SS. Simone e Fiorenzo, o nell'Aula episcopale o nella Chiesa di S. Gio. Battista del Cambio nell'occasione della festa di S. Luca, nel qual luogo si convocavano anche *pro anniversario mortuorum* (conf. delib. 10 mag. 1754).

Dall'esame di questo ed altri volumi resulta che nella scuola perugina era tenuta in altissimo onore la teologia di Scoto, abbracciata e sostenuta dai PP. francescani, e forse per questo motivo, che in Perugia l'ordine dei monaci circondato di maggiore venerazione e stima era appunto quello di S. Francesco (1).

V. B[3] Fascicolo di carte non rilegate. Anni MDCCXX — MDCCLXXXI. Contiene: 1.° Risposta al Memoriale distribuito per parte dei PP. Minor. conventuali di S. Francesco di Perugia [a. 1720] sul privilegio della cattedra della teologia di Scoto a loro spettante. Su di ciò si troveranno in appresso documenti, dai quali apparisce non essere cotale privilegio così esteso da dovere essi soli attendere a cotale insegnamento; — 2.° Scritture a stampa nella causa fra il Collegio teologico e Francesco e Jacopo Pucciarini; — 3.° Carte relative alla transazione sulla vertenza fra il Collegio dei teologi e quello dei filosofi; — 4.° Memoriale e carte relative alla condotta e nomina degl'insegnanti; — 5.° Scritture appartenenti alla causa contro certo Zucconi.

VI. B[3] Fascicolo contenente documenti varî dall'anno MDCCLXVI al MDCCLXXXXVI.

Notasi un Decreto del Priore generale dell'Ord. Eremit. di S. Agostino inviato al Collegio di teologia dello Studio perugino dal titolo — *Sodalitas Ordinis Eremit. S. August.* — Vi si trova pure una Copia di alcuni Cap. Statutari del Collegio teologico del 12 febb. MCCCCXVI, e varî fascicoli degli Atti del Collegio dal 1780 al 1796 e dal 1766 al 1766 (2).

---

(1) Vedi il Vol. seg. B3, V. e il Vol. F. IV.

(2) Anche i documenti inseriti in questa parte del Regesto sono del tutto inediti.

C

ACTA DOCTORATUUM (1).

I. C Cod. legato in pergamena di n.° 75 carte, contenente i verbali degli esami di laurea nelle arti e medicina dal MCCCCLXXXVIIII al MCCCCLXXXXVIIII.

---

(1) Il più antico Cod. degli *Atti de' dottorati* è del 1488; ed è a deplorare non ne siano stati rintracciati altri di data più remota. Infatti al 1488 l'Ateneo di Perugia contava forse più di trecento anni di vita. Riteniamo infatti che antichissimo sia il nostro Studio in guisa da potersene ritrovare i principii al secolo XII. Il più antico documento autentico è del 15 settembre 1266, ed è una deliberazione del Consiglio maggiore (*Ann. Decemv.* seg. ✝ c.te 91 e 92 t.) edita dal Rossi (*Giorn. di erudiz. artist.*, vol. III, pag. 26), ma basta gettarvi gli occhi per comprendere che lo Studio era già sorto da un pezzo. Intanto il Cons. maggiore invia lettere e ambasciatori per invitare gli scolari a recarsi in Perugia per udirvi l'insegnamento delle Leggi (vedi *Ann. Decemv.* seg. L, c.te 105 t.); e si sa del pari che a quel tempo si era già introdotto anche il corso di Grammatica, di Logica ed altre arti (*Ann. Decemv.* seg. L, c.te 108), e nell'anno appresso si aggiungeva quello di medicina annunziato nelle città vicine con messaggi e con lettere (*Ann. Decemv.* seg. L, 38 t.). Poco stante, cioè nel 1285, il Comune si occupa di assicurare per mezzo di norme statutarie la vita dell'istituto stabilendo che esso abbia un insegnante fisso per le leggi civili (*Frag. statutorum* seg. 107, c.te 66 t). di modo che lo Studio al 1296 è così fiorente da avere più lettori di diritto civile e canonico, i quali fanno proposta al Consiglio generale che gli scolari forestieri e loro famigliari sieno, circa le pene e i malefizi, trattati come i cittadini (*Ann. Decemv.* seg. B, c.te 264). All'alba del secolo XIV il lustro dell'Ateneo cresce talmente da richiamare a Perugia un numero ragguardevole di scolari e i più illustri insegnanti. Fra i quali nella prima metà del secolo XIV furono Jacopo di Belviso, Cino da Pistoia e Bartolo. Taluno ha creduto che qui si recasse ad insegnare anche Riccardo Malombra di Cremona, celebre giureconsulto; ma tale opinione, accolta senza lume di critica seguendo il Bini, è affatto erronea. È ben vero che nel 31 decembre 1321 il *Consiglio Maggiore* nominò un Sindaco per condurre il Malombra (*Ann.* c. 211 t.); ma è pure indubitato che egli rifiutò tale ufficio, e mai venne a Perugia. Enrico Besta ha dimostrato ciò in modo certissimo con una pregievole monografia su *Riccardo Malombra* edita in Venezia nel 1894. Ma pur troppo un argomento favorevole alla tesi dell'egregio collega si desume anche dai registri del nostro *Archivio comunale*. Dopo la deliberazione del 31 decembre 1321 mai più occorre il nome del Malombra, mentre degli altri lettori spesso si ripete il nome o per nuove convenzioni fatte col Comune o per ragioni dei salari (*Arch. com.* sez. Comp. Lib. *Exitus conservator. monete*). — Intanto i Magistrati al principio del 300 danno impulso alla facoltà letteraria, deliberando che gl'insegnanti si conducano con lo stipendio assegnato a quelli di legge (*Ann.* seg. D, c.te 166 e segg.). Così al 1301 lo Studio era già saldamente organizzato, e se i Cronisti poterono scrivere — « che in questo millesimo [1301] si cominciò in Perugia lo studio (*Arch. Stor. it.* Tomo XVI, P. I, pag. 59) » — ciò è da intendersi rispetto al carattere di Studio *generale* dato all'Ateneo e alle ottenute sanzioni pontificie. Infatti pochi anni dopo, cioè

Nel frontespizio è uno specchio di diritti che si debbon pagare pel conseguimento della laurea. — « Pecunie que deponi debent et solvi pro doctoratu in Artibus tantum et pro grado medicine » —.

Alla pag. 1 è il titolo seguente — « *In nomine Domini, Amen — Hic est liber sive bastardellus in quo continentur negotia Almj Collegij Eximiorum Artium et Medicine Doctorum, scriptus et publicatus per me Ugolinum Ser Mathei de Perusia de Porta*

---

nel 1306, si trova che al 27-29 giugno si forma lo Statuto, che in Perugia sia uno Studio *continuo* (*Frag. statut.* seg. 107 *circa medium*) e l'anno appresso Clemente V lo dichiara infatti *perpetuo* (Bolla 8 settembre 1307, in Racc. sec. XIV, n.º 10, *Arch. Comun.*). Nel 1308 i Priori e i Savi si danno attorno per assicurargli incremento e lustro (*Annali*, 1308, delib. 5 settembre c.te 35, 9 settembre c.te 36, e 25 ottobre c.te 39 t. e 40; *Annali*, 1309, 25 febbraio c.te 118 t.), sia chiamandovi i più illustri interpreti del diritto, sia inviando messi al Papa per nuove concessioni. È falso quindi che l'Università sia sorta per opera di Bonifacio VIII, ossia nello scorcio del secolo XIII; piuttosto è da dire che in quel torno ricevette la sua organizzazione a studio *generale* e *perpetuo*. Il Padelletti ha dimostrato che un' *Università degli scolari* esisteva appunto in quel secolo, e già si occupava attivamente dell'indirizzo e completamento dello Studio. E ne abbiamo la prova nel vederla ancora più tardi ascoltata nelle sue proposte dai reggitori dell'Ateneo, come, ad es., nel 1313 quando propose ai magistrati i nomi di undici professori forestieri perchè scegliessero tra essi chi nel nuovo anno avesse a leggere civile e canonico, e prese parte alla condotta di Enrico di Manente, di Gilberto da Cremona, di Francesco di Odduccio e Ranieri di Monte Vibiano (*Ann. decemv.*, 1313, c.te 246, 247 e 257 t.). Nell'anno dipoi la stessa Università degli scolari chiedeva, e i Savi coi Priori consentivano, che lo Studio si provvedesse di insegnanti pel *decreto*, pel *volume* e per la *scienza medica* (*Ann. decemv.*, 1313, c.te 313 t. e 315), Nel 1315 gli scolari lamentano la mancanza di un lettore straordinario del *digesto nuovo* e del *volume*, e i Priori sono autorizzati dai Savi a provvedere (*Ann. decemv.* c.te 32), onde poco appresso si fanno le nomine dei dottori Francesco di Odduccio pel *digesto* e di Raniero di Andreuccio pel *volume* (*Ann. decemv.* c.te 37 t.) ecc. — In seguito, cioè nel 1317 ai 25 novembre, i Priori chiedono ai Camerlenghi la facoltà di trattare con colui che prometteva per 1000 fiorini d'oro di procurare allo Studio i privilegi del dottorato (*Ann. decemv.*, c.te 226), e fu Giovanni XXII che nel 1° agosto 1318 autorizzò il vescovo di Perugia a dottorare in gius canonico e civile gli scolari dello Studio (*Bolle, Brevi e Dipl.* Sec. XIV, n.º 4): e nel 18 febbraio del 1321 diede consimile autorizzazione per la laurea in medicina e nelle arti liberali (*Bolle, Brevi* ecc. Sec. XIV, n.º 28). Nel 1355 poi, adì 19 maggio, Carlo IV concedeva anch'egli il privilegio dello Studio — « Hinc est quod de innata nobis clementia predicte Civitati perusine et eius populo *generale perpetuum* et gratiosum Studij generalis privilegium Imperiali auctoritate damus et concedimus etc. » — (*Bolle, Brevi* ecc. Secolo XV, n.º 174). — Rispetto poi alle antichissime origini della nostra scuola di diritto vedi quanto abbiamo scritto nell' *Appendice*, in nota al Cod. XI della *Dominicini*, ossia a quella Collezione di leggi romane, che va comunemente sotto il nome di *Summa perusina*.

S. Angeli, notarius dicti Collegij sub infrascriptis Millesimis, mensibus et diebus videlicet etc. » — (1).

Segue il verb. del 24 ag. 1489 di un'adunanza tenuta — in Apotecha Simonis de Ser Pauli aromatarij — dai dottori del Collegio delle Arti e Medicina, maestro Pietro di Valentino priore di detto Collegio, maestro Battista di S. Jacopo e Antonio di Matteo.

> — « Et volentes dicti DD. doctores reficere novum sachulum priorum dicti Almj Collegij, dictum sachulum refecerunt, in quo imbussulaverunt et insacculaverunt secundum formam statuti dicti Collegij » —.

L'estrazione del priore si faceva *de duobus mensibus in duos menses*. I nomi imbussolati furono nove. Le schede sigillate *cera rubea* venivano collocate in *bursia coraminis albi.* Indi si procedeva all'estrazione, presenti due testimoni, e si pubblicava il nome dell'eletto, che fu in quel giorno Antonio di Pietro.

Ad ogni bimestre s'incontra l'estrazione del nuovo Priore.

Fra l'uno e l'altro di questi verbali sono le relazioni degli esami di laurea e gli atti di fideiussione a favore dei giovani per i diritti che dovevano corrispondere. I verbali di laurea sono seguiti dallo specchio delle distribuzioni delle tasse fra il vescovo, i dottori del Collegio, il bidello, il notaro dell'Università e quello del Collegio.

I nomi dei promotori che più frequentemente s'incontrano nei verb. di questo Cod. sono: Mag. Troiolo, Pietro di Valentino, Battista di Jacopo, Antonio di Matteo, Baldassarre di Antonio, Geronimo di Pietro, Antonio di Pietro e Gaspare de Rocha.

A dare al lettore un concetto del modo, col quale a questo tempo avveniva la convocazione del Collegio medico per gli esami di laurea, trascriviamo il seguente verbale:

> « Die Sabbati XII septembris [a. MDCCCCLXXVIIII].
>
> « Congregato et coadunato publico et generali collegio Eximiorum artium et medicine Doctorum civitatis

(1) Questo Cod. abbiamo collocato nella Sezione C. (*Acta Doctoratuum*), sebbene contenga molte deliberazioni del Collegio dei filosofi, perchè la parte prevalente è quella che si riferisce agli *esami* di laurea.

Perusie in Ecclesia S.te Marie de Merchato loco publico et consueto de mandato eximij Artium et medicine doctoris magistri Antonij Magistri Petri honorandi Prioris dicti Collegij et ad requisitionem Jannis Bidelli Studii Perusini et in quo quidem Collegio interfuerunt infrascripti doctores videlicet:

Mag.r Antonius Prior.

Mag.r Petrus Valentini.

Mag.r Antonius Frater.

Mag.r Baptista Ser Jacobi.

Mag.r Baldassar Antonii Tanti, absentibus vero Mag.ro Antonio Mathei, Mag. Troilo de Amatrice, et Mag.ro Leonardo Mag.ri Johannis Doctoribus collegiatis in dicto Collegio legiptime citatis secundum formam statutorum dicti Collegii prout ipse Joannes Bidellus retulit dicto Priori et Collegio et mihi notario infrascripto, notario dicti collegii.

« Et in quo quidem Collegio et coram dictis Doctoribus sic existentibus collegialiter congregatis accessit egregius vir Lodovicus Bartholomei de Monte Falcone, qui humiliter supplicavit quod cum ipse a teneris annis studuerit in studio perusino et multum insudaverit pro adipiscendo dictam facultatem artium, cuperetque assumi ad gradus doctoratus in dicta facultate artium, pro quo quidem actu doctoratus sumendo petiit a dicto Collegio se presentari hoc sero coram Vicario Episcopi et die lune de assumendo puncta et intrando in publico tremendo rigoroso examine pro palma doctoratus reportanda.

« In quo quidem Collegio sic existente, surrexit Mag.r Antonius Frater animo consulendi, qui dixit et consuluit quod actenta ejus optima doctrina, optimis moribus et cum bene semper se habuerit in dicto almo Studio perusino admictatur presentetur et omnia sibi fiant juxta ejus petitionem.

« Misso partito inter dictos Doctores ad bussulam et fabas albas et nigras secundum formam statutorum dicti Collegij fuit obtentum dictum consilium redditum per dictum Magistrum Antonium Fratrem per dictos

omnes quinque doctores sic collegialiter congregatos restituentes eorum fabas albas in bussola del sic nulla faba nigra in contrarium reperta.

« Qui Mag.r Lodovicus de mandato dicti Domini Prioris elegit in eius promotorem (sic) infrascriptos Doctores videlicet, Magistrum Antonium Fratrem et Magistrum Trojolum presentes.

« Pro quo quidem Doctoratu dictus magister Lodovicus deposuit penes me notarium infrascriptum florenos XVIIII, solidos XXXIII et denarios VI.

« Que pecunie solvi et distribui debent inter infrascriptos homines et personas, videlicet » *(Seguono i nomi dei dottori).*

Da questo verbale risulta, che l'ammissione all'esame di laurea facevasi nel secolo XV con maggiore solennità che in appresso.

In fine al presente Cod. ho collocato quattro carte del secolo XV altrove ritrovate e riferentisi ad un esame di laurea e alle distribuzioni delle tasse dovute dai laureandi (1).

II. C Volume contenente la copia di una Matricola, che si conserva nell'Arch. Com. e nella quale sono registrati i nomi degli studenti che frequentarono l'Ateneo dal MDXI al MDCLVI, coll'indicazione del luogo di loro provenienza, come appresso:

Provincia romana.
Regni di Sicilia.
Marchia.
Tuscia.
Ultramontani.
Francia.
Spagna.
Citramontani innominati.

Non si può istituire una ricerca sul numero degli stranieri che convennero in quel tratto di tempo all'Università di Perugia. La Matricola ne numera 660, ma è d'uopo riconoscere che man-

(1) Queste carte ho rinvenuto tra le pagine di un vecchio volume di *Teologia morale* del Reiffenstuel da me recentemente acquistato, e son lieto di poterle restituire al nostro Archivio.

cano le iscrizioni per interi anni, ad es., dal 1521 al 1537, dal 1538 al 1562 e va dicendo. Un indice abbastanza sicuro si può avere consultando il volume in quegli anni, in cui le iscrizioni furono annotate regolarmente. Citeremo, ad es., l'anno 1603, in cui si iscrissero ben 139 studenti della nazione germanica, e l'anno 1613, in cui la sola Francia mandò 64 scolari.

A c.[te] 232 si vede una deliberazione intesa a dare un'interpretazione circa i privilegi, che aveva la nazione Spagnuola, perchè negli Statuti indicavasi solo la *Provincia di Catalogna*. S'interpreta nel senso che il privilegio appartenga all'intera *Provincia Spagnuola* (1).

III. C — Cod. legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente i verbali degli esami di laurea dall'anno MDXIIII al MDXVIII. Il volume è per un terzo in bianco. La maggior parte degli esami è nella facoltà di giurisprudenza, ma vi si trovano anche quelli della filosofia, arti e medicina. I verbali sono assai estesi, e si nota che di frequente i giovani assumono la laurea in solo *diritto civile*. L'esame si dava dinanzi al Vicario del Vescovo; in un giorno si assegnavano i punti al candidato, e nel dì appresso questi li disculeva.

Alla repartizione delle propine interveniva sempre il *factor de episcopo de Peroga* per riscuotere una porzione che spettava al Convento dei Minori di S. Francesco. Si trova però che talvolta cotale porzione veniva destinata ad altri monasteri.

IV. C — Cod. legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente le lauree dall'anno MDXXII al MDXXVII.

Le ricerche in questo Codice riescono assai difficili perchè il più delle volte i candidati all'esame non hanno altra indicazione che il loro nome. Pure, avuto riguardo a quei soli soggetti che occuparono poi una cattedra nel nostro Ateneo, vi abbiamo raccolto le seguenti notizie.

---

(1) Nell'*Arch. Comun.* esiste un Elenco degli studenti della provincia delle Marche, edito da Pardi nell'accurato lavoro dal titolo — *Atti degli scolari dello Studio di Perugia* — Boll. della R. Dep. di Storia Patria per l'Umbria, Vol. IV, Fasc. III, pag. 502 e segg.). Una *Matricola di Scolari dell'Ateneo* si trova anche nell'*Arch. di S. Pietro* in un Vol. in 8° di pag. 403 (*Inv.* Cappelli, pag. 193, n. 70).

Al dì 10 febb. 1523 assunse la laurea Jacopo di Francesco, che nello stesso anno ottenne l'insegnamento.

Al dì 10 mar. 1524 dottorato di Giuliotto di Pietro Oddi — *de nobilibus de Monte Vibiano* —. Egli vien posto negli elenchi dei lettori col nome di Giuliotto Vibi, ma a noi pare gli convenga meglio il cognome di Oddi.

Al 13 mag. 1524 laurea di Giovanni di Nicola Danzetta. Trovo nei Ruoli a stampa ripetuto il nome di Giovanni Danzetta. come fossero due, uno assunto alla cattedra nell'anno 1524 e uno nel 1525, ma evidentemente è un errore, perchè nè prima, nè nel 1525 ottenne la laurea un omonimo di Giovanni Danzetta.

Al 13 febb. 1526 la laurea di Filippo di Bernardino di Mattiolo, che è quello stesso, che viene indicato dagli storici col nome di Pier Filippo Mattioli.

Quel *Paulus Vanulus*, che vuolsi abbia insegnato nel 1523, lo troviamo nel 1527 vicario deputato ad assistere agli esami.

I verbali sono molto ampi, rare le lauree in gius canonico.

V. C Cod. legato in pergamena di c.[te] 296 con indice al principio, contenente le lauree dal 26 aprile fino a tutto il MDXXIV. Manca il 1525, 1526 e 1527; riprende col MDXXVIII e prosegue fino al MDL.

Comprende i verbali delle lauree seguìti dalle quietanze pei diritti pagati dai laureandi in tutte le Facoltà.

A c.[te] 25 e segg. si trova la laurea di quel Ristoro Castaldi, che fu poi insegnante nell'Università e di cui hanno ampiamente parlato il Pellini, il Fontana, il Mariotti, il Vermiglioli e il Bini. Egli scrisse l'*amplissimus tractatus, De imperatore* — e varî commenti. La laurea del 2 ott. 1530 fu in *jure utroque,* e i temi in diritto civile si aggirarono sul *de in lite juramento* e sulla *testamentaria tutela.* Ebbe a promotore in gius canonico Filippo degli Ubaldi e in diritto civile Vincenzo Ercolani.

A c.[te] 150 la laurea di Gian Paolo Lancellotto, pure dottissimo insegnante del nostro Ateneo, e uno de' più forti e autorevoli canonisti del tempo. Fu autore della *vita del Bartolo,* delle *regole di interpretazione,* delle *istituzioni canoniche* e di altre opere pregiatissime riferite dagli storici perugini. Egli assunse la laurea *in jure utroque* nel 22-23 sett. 1545, e fu interrogato sul titolo del Dig. *Pro socio* etc.

A c.[te] 214 laurea di Rainaldo Ridolfi assunta nel 21 lug. 1546 *in jure utroque,* e dal verbale apparisce avere egli per la sua rara valentìa riportato uno splendido successo. Il tema di diritto romano fu nella materia del *mandato.* Egli insegnò a Perugia, e passò poi all'Ateneo di Pisa.

VI. C Cod. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente le lauree del MDXXVI. Spesso negli esami figura come *promotor in jure canonico* il celebre Guglielmo Pontano; e sotto di lui nell'8 marzo 1526 si laureò Marcantonio dei Bartolini, che fu lettore della Università. Notasi che i verbali sono estesissimi, per modo che quello relativo al Bartolini occupa ben 5 colonne di fitta scrittura. Si rileva pure che i promotori in questo tempo (come avvenne poi nel secolo XVII) in cambio di tre, erano due per ciascuno dei rami in cui si divideva l'insegnamento del diritto. In questo anno ebbero tale ufficio il Pontani o Gentile degli Ubaldi primi promotori e Lamberto dei Graziani secondo promotore in ragione canonica: e in diritto civile, primo promotore Paolo Salvucci. Il nome del secondo promotore variava di frequente. Questo Salvucci, giusta quanto scrive il Vermiglioli, sarebbe stato uno dei riformatori dello statuto perugino edito nei primi del sec. XVI.

Al termine del volume sono molte pagine bianche.

VII. C Cod. legato in pergamena di c.[te] 152 con indice al principio del volume, contenente le lauree dal MDL al MDLIIII.

A c.[te] 72 si trova la laurea di Cornelio Benincasa avendo a primi promotori Guglielmo Pontani e Ristoro Castaldi, e a c.[te] 87 quella di Roberto Lancellotto fratello del celebre Giovan Paolo.

Notevoli due atti di concessione fatta a Israeliti di assumere in Perugia la laurea in filosofia e medicina. Ciò non essendo consentito dagli Statuti e dalla formula del giuramento, che i candidati dovevano prestare, era mestieri si domandasse una speciale licenza al legato pontificio. A c.[te] 55 si trova infatti riferita la domanda di certo David Isacco di Spoleto, che chiede — « quod non obstante defectu religionis et fidei per quem ad dignitates inhabilis censeretur et ex sacrorum canonum dispositione ad eas non esset admittendus » — pure gli si conceda di prendere il dottorato e il magistero con ogni privilegio *misericorditer et de gratia spetiali.* In ultimo si legge la formula della concessione nei se-

guenti termini: — « Concedimus et mandamus ut petitur servatis et de iure servandis et quatenus approbetur pro idoneo etc. » — Il decreto è firmato — *Giulio Cardinal de Urbino legato,* e *Forosempri vice-legato* — in data 2 giug. 1550. Segue nel 27 nov. dello stesso anno l'esame di laurea di David Isacco, e nel verbale si dice, che non potendosi esigere dal candidato il giuramento di fede cattolica, è sufficiente un richiamo generico al nome di Dio — « Considerans quod ad perfectionem cujuslibet humani actus finis est congruus et ad precedentia appetendus in Dei nomine etc. » —. L'israelita fece un esame degno del più caldo encomio, e la sua promozione avvenne con ogni privilegio, compreso quello di ascendere la cattedra magistrale (1).

Altro esempio si trova a c.te 101 e riguarda un israelita di Orvieto, di nome Salomone Benigni. Egli dichiara di aver fatto lunghi studi in vari Atenei, e chiede di essere ammesso ad assumere la laurea, lo che gli viene concesso dal vice-legato nel 14 sett. 1552. Segue il verbale di laurea vittoriosamente superata colla concessione di ogni privilegio.

---

(1) Gli ebrei furono protetti spesso dai Papi come banchieri e come medici. Il Mandosio nel libro — *Degli archiatri pontifici* — poi completato dal Marini, enumera gli Ebrei che servirono in questa loro qualità i pontefici. Il primo di essi fu Josua Halorki medico dell'anti-papa Benedetto XIII, che parve proteggere singolarmente gl'israeliti. Halorki si fece battezzare più tardi col nome di Geronimo di Santa Fede, e si spinse a tale da scrivere un libro contro i giudei, dal titolo — « *Hieronymi de Sancta Fede ex Judaeo Christiani contra Judaeorum perfidiam et Talmud tractatus, sive libri duo ad mandatum D. PP. Benedicti XIII* » —. Innocenzo VII diede il diritto di borghesia ad alcuni giudei del Trastevere nel 1406, e fra questi si ricordano i *magistri* (così chiamavansi gli esercenti in medicina) Elia di Sabbato, Mosè di Lisbona e Mosè di Tivoli. Il medico particolare di Martino V fu Elia ebreo. Fino al secolo XVI si ebbero medici giudei in Vaticano; e Samuele Sarfadi, rabbino spagnuolo, fu medico di Leone X. Giovanni XXII perseguitò gli ebrei, cui fece pubblicamente bruciare il Talmud, ma Innocenzo VII fu con loro tollerante. Martino V li protesse e restituì loro la facoltà di dedicarsi allo studio dell'arte salutare. Eugenio IV restrinse i loro diritti, e volle che non esercitassero il commercio e la medicina coi cristiani. Il Gregorovius (*Promenades en Italie,* 1894) ricorda Paolo II per essere stato quasi feroce cogli ebrei, e viene di un salto a Clemente IX (a. 1667-1669). Ora, indipendentemente dal fatto che Leone X, come abbiamo detto, ebbe per medico un israelita, i nostri documenti provano, che alla metà del secolo XVI negli Stati della Chiesa, quanto all'esercizio dell'arte medica, era somma la benevolenza verso gli ebrei, in quanto ottenessero la laurea con ogni privilegio. Lo che sta a significare che la Curia romana non era loro avversa. A Perugia poi si trova, che anche nel 1367 ai tempi di Urbano V insegnava nello Studio perugino la medicina e chirurgia maestro Gandino *giudeo* (*Arch. Com.,* sez. Comp. Lib. *Exitus Conservat. mon.* seg. 44, c.te 4).

VIII. C Cod. legato in pergamena con le carte numerate fino al numero 227, contenente i verbali delle lauree dal MDLXVI al MDLXXIII.

Sono i detti verbali relativi a tutte le Facoltà. Vi figurano le lauree di molti giuristi che grandemente onorarono l'Università perugina. L'indice che si trova in fine del volume può servire di guida alle ricerche. Qui noteremo che a c.te 221 e seg. si trova la laurea *Almerici Gentilis,* da me pubblicata (1), e a c.te 134 e seg. quella di Sforza Oddi *in jure utroque* avendo a promotori Rainaldo Ridolfi, Tobia Nonio, Gio. Paolo Lancellotto e Gio. Battista Fedeli. L'assegnazione dei punti fu fatta nel dì 8 ag. 1569 e l'esame ebbe luogo il 9 successivo. Dal verbale risulta, che nel glossare, disputare e risolvere i molti dubbi formulati dagli esaminatori, Sforza mostrò dottrina non comune e riuscì elegantissimo parlatore. Ognun sa come, ammesso tosto a insegnare nel nostro Ateneo, si acquistò fama di giurista insigne, raccomandata ad opere di incontestabile valore scientifico. Di lui fece amplissime lodi lo stesso Alberico Gentile in più luoghi delle sue opere e in ispecie nelle *Laudes Acad. perus. et Oxon.*

IX. C Cod. legato in pergamena di c.te 221, contenente i verbali delle lauree conferite dall'anno MDLXXIII al MDLXXVII.

I verbali sono più diffusi che nei Cod. precedenti. Si nota che in questo tempo i promotori nella Facoltà giuridica erano Rainaldo Ridolfi, Cornelio Benincasa, Giovan Battista Fedeli, Marcantonio Eugeni e Raimondo *de Urbe Roma,* che non figura affatto nei cataloghi a stampa dei professori del nostro Ateneo.

Il Cod. è preceduto da indice assai accurato; se non che è d'uopo notare che in alcune parti il carattere ha corroso la carta, in modo da rendere assai difficile la lettura.

X. C Cod. legato in carta comune con indice incompleto al principio del volume, e cioè fino a c.te 100. Contiene i verbali delle lauree dagli anni MDLXXVIII al MDCXXXI.

Nel 1580 si laureò *in jure utroque* Filippo Massini, ma non ci sembra ottenesse subito una cattedra di diritto civile, perchè

(1) Vedi — SCALVANTI — *L'esame di laurea di Alberico Gentile in Perugia nel 1572* — Memoria — 1898, Tip. già Boncompagni.

lo troviamo per alcun tempo invitato ad estrarre le tesi pei laureandi (1), il quale ufficio apparteneva al più giovine degli ascritti al Collegio dei giureconsulti, ma non ammesso ancora alla cattedra. Questo Filippo Massini insegnò non solo a Perugia, ma a Fermo, a Pisa, a Pavia e a Bologna, dove morì nel 1616. Lasciò molte opere assai pregiate di diritto.

XI. C Cod. legato in pergamena di c.[te] 182 con indice in fine, contenente gli esami di laurea dall'anno MDLXXXI al MDLXXXV.

Nel frontespizio è un elenco dei diritti che si dovevano corrispondere per le lauree, e a tergo un richiamo al decreto del Cardinale Giulio Della Cornia, Vescovo perugino, in data del 21 sett. 1567, circa il titolo delle varie promozioni. Di questo decreto avremo occasione di parlare nell'esame del Cod. susseguente (XII. C).

A c.[te] 114 vers. trovasi il verbale di laurea del celebre Ludovico Cenci. Egli si laureò *in jure utroque* nel 13-14 giugno 1583 avendo a promotori Marcantonio Eugeni, Rainaldo Ridolfi e Cornelio Benincasa. Riportò piena approvazione.

Qua e là nel volume si trovano registrate le distribuzioni delle propine che si facevano ai lettori intervenuti agli esami.

A c.[te] 157 vers. e segg. si trova un decreto del vescovo Vincenzo Ercolani, dal quale apprendiamo che certo Giulio dei Franciolini di Iesi prendendo la laurea nel 22 giugno 1584 aveva riportato — « *in jure pontificio duas et in cesareo tres literas reprobatorias* » —. Il Vescovo, ritenendo che ciò fosse derivato da *errore* (!) e, udito il parere di alcuni giuristi — « declaravit et decrevit vota reprobatoria ipsi domino, Julio data pro non datis haberi, ipsumque doctorem creatum esse in utroque jure eque ac si per omnia vota, nulla omnino litera reprobatoria reperta, et sic nemine penitus atque penitus discrepante, dissentiente aut hesitante laurea doctorali dignus, in utraque facultate approbatus foret » —. Il decreto è del 27 giug. 1584, ed è seguito dalle dichiarazioni del Vicario, di Gio. Paolo Lancellotto, dell'Eugeni, del Ridolfi, di altri dottori e in ultimo di Sforza Oddi, da cui si rileva che il Franciolini replicò più volte la soluzione del tema di *gius* canonico

(1) Conf. verbali a incominciare da quello del 18 gennaio 1581.

— « *non parendoli haverlo esplicato a suo modo, che potè forse offendere le orecchie di alcuno* » —. A viè meglio comprendere l'importanza che si annetteva alla promozione nella formula espressa dal vescovo Ercolani gioverà leggere il regesto del Cod. seguente (1).

XII. C Cod. legato in pergamena di 98 carte scritte con indice, contenente i verbali degli esami di laurea dal MDLXXXV al MDLXXXVI. Nell'ultima pagina vi è un'annotazione che appartiene al 30 luglio 1601.

Nelle prime pagg. di questo Cod. sono assai meglio dichiarati i varî gradi di promozione, che potevano aversi negli esami di laurea. Vi era la promozione a pieni voti, la quale — « dicitur in privilegio *nemine penitus atque penitus prorsus ac omnino discrepante aut dissentiente* » — e quella, in cui era intervenuta una sola lettera reprobatoria, e che — « dicitur in privilegio *nemine discrepante* » — senza l'apposizione della frase *penitus omnino* ecc. In quella, nella quale sono intervenuti due o più voti contrari, sebbene la maggioranza abbia approvato, deve dirsi, che il candidato — « per collegium fuisse rite, laudabiliter et solemniter approbatus » — ma il numero delle lettere reprobatorie non è posto nel *privilegium*. Se poi i voti contrari rappresentano la maggioranza, il candidato è respinto. Sembra però che questi provvedimenti introdotti dal Card. Della Cornia non avessero sempre buona applicazione, per cui il vescovo Vincenzo Ercolani con decreto del 19 mar. 1586 (c.te 38), in riforma della Costituzione del Cardinale, sancì — che dandosi la laurea dottorale in primo Collegio, dove seggano XL o più dottori o almeno XXX, e uno o due di essi dieno voto contrario, e gli altri tutti voto favorevole, quell'*uno* o quei *due* voti debbano intendersi per non dati — « et privilegium expediri possit *nemine penitus atque penitus discrepante* etc. » —. Se i collegiati dottori non giungono al numero di XXX, il privilegio viene spedito nella forma suddetta quando vi sia *un solo* voto contrario. In ultimo, se il numero dei dottori non giungesse nemmeno a XX, allora la

(1) La dicitura *nemine penitus* etc. a significare la piena approvazione era comune alle altre Università italiane.

disposizione favorevole non avrebbe luogo, e si dovrebbe applicare il decreto del Card. Della Cornia.

Il resto del volume è occupato dai verbali degli esami, in cui nulla si presenta di notevole da meritare di esser qui ricordato.

XIII. C Cod. legato in pergamena di c.[te] 180, contenente gli esami di laurea dall'anno MDLXXXVII al MDLXXXXIII.

Nella prima pagina è l'indicazione dei diritti, che si pagavano dai candidati agli esami di laurea. Nel verso l'estratto della Costituzione del Card. Giulio Della Cornia pel titolo delle promozioni, e di cui abbiamo già parlato nel Reg. ai Codd. XI. e XII. C.

A c.[te] 98 la laurea di Francesco de Ubaldi o Baldeschi sotto dì 14 febb. 1591. Fu professore nello stesso anno che si laureò. Ebbe a promotore in diritto canonico Valerio Arrigucci e in diritto civile Rainaldo *Ridolfini* (qui è indicato con questo cognome) e Cornelio Benincasa. Nelle materie di diritto civile la discussione si aggirò sulla *longi temporis praescriptio* e sul titolo del Digesto — *De legibus* —. Egli fu poi ammesso nel Collegio il 24 lug. 1592 (c.[te] 138).

Non abbiamo potuto rintracciare la laurea di Giovan Battista Bartolini, che si dice insegnasse nel 1592, sebbene essa debba appartenere a questo tempo. È noto che questo lettore del nostro Studio viene indicato anche sotto il nome di *Giovan Battista Leonelli o di Leonello,* onde il Bini credette di aver rinvenuto la sepoltura di lui, quando vide in S. Francesco un'urna, sulla quale era scritto — « *il sopra seg. sito è stato concesso a Giovan Battista di Leonello* etc. » —. Ma nemmeno con questi nomi egli figura tra i laureati in diritto. Probabilmente vi è equivoco con Gio. Battista Leonini laureato in medicina nel 1592 ai 17 di giugno (c.[te] 135). Quindi Giovan Battista Bartolini deve essersi laureato assai prima, molto più che nel 1592 già aveva pubblicato una glossa sopra alcune Bolle di Pio IV.

XIV. C Cod. legato in pergamena di carte 186 con indice incompleto al principio, contenente verbali di laurea dall'anno MDLXXXXIII al MDLXXXXVIII.

I verbali degli esami in giurisprudenza, filosofia e medicina hanno una certa ampiezza.

A c.[te] 102 tergo e seg. è la laurea di quel Sante Balla-

rini, che fu poi insegnante lodatissimo a Perugia e a Pisa. Da quanto si legge nel presente Cod. risulta uno dei tanti errori del Bini e di altri che lo hanno seguito, quando affermano che il Ballarini si laureò nel 1595, mentre egli assunse la laurea *in jure utroque* nel 30 mag. 1596, avendo a promotori Cornelio Benincasa, Giovan Battista Fedeli, Valerio Arrigucci e Cesare Fumagioli. È stato narrato poi che il suo *esame* di laurea fu splendido, e durò due giorni. Può essere che per due giorni il Ballarini discutesse nella *publica,* sebbene ciò apparisca assai inverosimile. Ma la *publica* non era un esame, sibbene una lezione che si teneva pubblicamente dopo aver conseguito la laurea e ricevute le insegne dottorali (1). Ora l'esame ebbe luogo sì nel 30-31 maggio, ma ciò accadeva per tutti, in quanto che in un giorno assegnavansi al candidato i punti, e nel dì appresso egli li discuteva dinanzi al Collegio. Del resto il Ballarini non ebbe in questa occasione attestato di meriti particolari, nè parve singolarissima la sua perizia.

È assurdo poi fare le meraviglie che il Ballarini venisse insignito della cattedra nello stesso anno in cui assunse la laurea. Ciò accadeva quasi sempre. Il meraviglioso sta nell'averlo fatto insegnare un anno prima di aver conseguito il dottorato!

XV. C Cod. legato in pergamena di c.[te] 198 con indice in principio fino a c.[te] 150, contenente le lauree dall'anno MDLXXXXVIII al MDCII.

Nel frontespizio — « In presenti Vachetta sive Bastardello descripti sunt doctores creati in Universitate gymnasij perusini,

(1) Così non disponeva lo *statutello* originario dei primi mesi dell'anno 1389, col quale venne introdotta la *publica.* Infatti alla Rub. LXXXXIIIj si legge: — « Quoniam multis temporibus retroactis scolares studentes in perusino studio post eorum privatum examen ad doctorandum, promovebantur secrete, et secrete et clandestine doctoratus insignia recipiebant, nec faciebant publicam publice, nec doctoratus insignia recipiebant publice in dicta majori Ecclesia, quod redundabat in magnam verecundiam dicte Civitatis et in magnum dedecus perusini studij. C. Statuimus quod de cetero nullus scolaris Civis nec forensis in dicto studio studens ad privatum examen recipiatur, nec ad doctoratum promoveatur, nec doctoratus insignia recipere possit, nisi huiusmodi publicam et publice faciat in dicta maiori Ecclesia perusina, et ibidem publice doctoratus insignia recipiat a suis doctoribus » —. In processo di tempo questa disposizione fu revocata, perchè l'approvazione e il conferimento delle insegne precedettero la *publica.* (Rub. IX e X dello *Statuto* del 1407 di cui al Cod. I, A del presente Regesto, il quale Statuto fu edito dal Bini, Parte II, App., pagg. 624 e segg.).

sub annis mensibus et diebus infra specificatis tam in Caesareo ac Pontificio jure quam artibus et medicina etc. » —.

A c.^{te} 19 vers. (e non 17 come si legge nell'indice) si trova sotto la data 21 marz. 1599 l'ingresso nel Collegio di Adriano Cantagallina, che nel 1607 divenne insegnante di *gius* canonico.

A c.^{te} 20 vers. la laurea di Garofani de' Garofani, di cui non si dice il nome, ma deve essere quello di Girolamo, che fu poi insegnante nell'Università. Si laureò nel 22 marzo 1599, e fu ammesso in Collegio nel 13 apr. 1600 (c.^{te} 71 vers.).

A c.^{te} 38 (li 8 giug. 1599) si nota l'ingresso nel Collegio dei legisti di Ottavio Danzetta, che insegnò pure a Perugia.

Girolamo Bigazzini *juniore,* che ebbe fama di dotto scrittore e fu docente di diritto civile a Perugia, assunse la laurea nel 19 ott. 1600 *in jure utroque* (c.^{te} 92). Lodovico Scotti, che prima fu insegnante a Perugia indi a Macerata, si laureò nel 13 apr. 1601 (c.^{te} 113). È notevole che egli prese l'esame insieme a Senso Sensi (c.^{te} d.^{e}), e furono nello stesso anno ammessi entrambi all'insegnamento.

A c.^{te} 118 la laurea di Carbonchio dei Carbonchi, lettore a Perugia e a Padova. Si laureò nel 17 mag. 1601. Dionisio Crispolti, giurista e letterato distinto, prese l'esame privato nel 1602 ai dì 13 di giugno (c.^{te} 170). A c.^{te} 172 e 173 la laurea di Cesare Gherardi *in jure utroque,* che avvenne con pieno successo nel 27 giugno 1602. Egli insegnò a Perugia e a Fermo e ottenne poi l'onore della porpora cardinalizia.

Vedi poi l'aggregazione nel Collegio di Lodovico Scotti (c.^{te} 31), di Carbonchi (c.^{te} 172), del Bigazzini (c.^{te} 173) etc.

A c.^{te} 124 vers. in data 5 ag. 1601 si trova la laurea *in artibus et medicina Joannis Ecchii Belgii,* che qui riferiamo:

1601 — « Die dominico quinta Augusti de sero.

Magnifici viri D. Petrus Paulus Galera et D. Marcellus Bonamicus promotores D.^{ni} Joannis Ecchii Belgij praesentaverunt eundem coram Illu.^{mo} et Rev.^{mo} Domino Neapolione Episcopo existente in eius Camera, et petierunt ei assignari puncta in artibus et medicina.

Qui Ill.^{s} ac Rev.^{s} Do.^{us} Episcopus existens uti supra mandavit ei puncta petita assignari crastina die per eum

loco et hora solitis coram se, vel Vicario ab eo deputato recenseri, et tunc fuerunt ei per Mag.m Dominum Thomam Rigutium et D.m Franciscum Platonium assignata infrascritta puncta, videlicet:

In log. Cap. 3.m primi libri poster. nonnullis quidem.

In philosophia naturali, contex. 56 p.mi libri tria igitur.

In arte medica Cap. 3.m, sed quoniam etc.

In aphor. Aphorisma 2.m lib. p.i aphorismorum in pluribus nostris.

1601 — Die lunae sexta augusti de sero, suprascriptus D. Joannes Ecchius existens inter suos promotores coram Ill.mo: et Rev.mo Domino Salvutio utriusque juris doctore perusino, Vicario deputato ad hunc actum ab Ill.mo et Rev.mo D.no Episcopo perusino, stante absentia Vicarij generalis, et collegiatis doctoribus XL in totum, computatis promotoribus et suprannumerariis, decem, coepit recitare puncta sibi externa die [assignata], in quorum recitatione ita se gessit, ut ab omnibus fuerit laurea doctoratus in artibus et medicina dignissimus judicatus per omnes literas in A redditas, nulla vero litera R in contrarium reperta. Quocirca Ill.us D. Vicarius sedens, facto processu quantum ei sufficere visum fuit, super ejus christiana vita, moribus et natalibus, factaque per eum fidei professione, et delato juramento in forma pronuntiaverit eum doctorem in artibus et medicina. Concedens ei solitas facultates ac committens promotoribus suis ut doctoratus insignia de more tradant, quae illico elargita fuere per Dom.m Petrum Paulum Galeram nomine suo et Collegij. Et insuper juravit D. Johannes tactis etc. *non visitare infirmos ultra tres vices, nisi fuerint peccata confessi* ».

« Rev.s Dominus Salvutius habuit sc. 1.

« Ex ordine mihi Notario dato per Ill.m ac Rev.m D. Episcopum perusinum sunt laureato restituta scuta tria ei debita amore Dei ac intuitu D.ni Philippi Palatii ».

Dall' esame del volume risulta che il numero dei dottori che

intervenivano alla discussione nell'esame privato erano dai XXX ai XL.

XVI. C Vol. legato in pergamena di c.te 193 compreso l'indice, contenente le lauree dall'anno MDCIII al MDCVI.

Si nota alla pag. 13 la laurea di Cesare Caporali, che fu per alcuni anni insegnante nell'Università di Perugia. Ebbe pubblici uffici, morì in Perugia nel 1649. Scrisse: — *Elogia illustrium virorum Augustae Perusiae* —.

Anche in questo vol. si trovano lauree in logica, filosofia e medicina.

XVII. C Vol. legato in pergamena di c.te 189, contenente le lauree dal MDCVI fino al MDCVIIII.

Comincia con un verbale di laurea sotto il 18 luglio 1606. Sono promotori Gio. Battista Fedeli e Antonio Montemelini. Spesso si incontrano due promotori, mentre per le *Costituzioni* dello Studio dovevano esser tre. Gio. Battista Fedeli di rado interviene e i verbali lo dichiarano assente senza sostituirlo. Poco dopo infatti morì. I testi d'ordinario sono 4, e pel diritto civile si aggirano sull'interpretazione di due leggi tratte dal Cod. e due tratte dal Digesto. Quelle di gius pontificio son tratte dalle collezioni canoniche.

Si osserva che vi sono anche le lauree in logica, fisica, e arte medica (c.te 35 vers., 48 vers., 56 vers., 71, 74, 76, 81, 89, 105 vers., 117, 119, 121 vers., 158 e 169).

Notasi che a c.te 152 vers. e 150 rect. vi è la laurea in diritto di *Binus Ciardolinus,* che fu subito nello stesso anno 1609 eletto insegnante dell'Ateneo. La laurea è del 22 giug., e intervennero come promotori Taddeo Corsetti e Rubino Montemelini. I punti di discussione furono quattro, perchè il Ciardelini si laureò *in jure utroque* e il suo esame riportò *omnia vota favorabilia.*

Dallo spoglio del libro resulta, che era frequentissimo il caso, che i laureandi assumessero i gradi accademici nel solo diritto civile. In questo tratto di tempo il numero dei laureati fu assai ragguardevole, di 30 nel 1606, di 43 nel 1607, di 55 nel 1608 e di 61 nel 1609.

Il volume termina con un repertorio dei giovani laureatisi

in quel tempo colla indicazione dell'anno, del nome e della tassa pagata per la loro promozione.

XVIII.C Cod. legato in pergamena, contenente c.te 189, nelle quali sono registrati gli esami di laurea dal MDCX al MDCXIIII.

Vi si notano le lauree di alcuni giuristi, che poi insegnarono nell'Ateneo perugino. — A c.te 18 e 19 la laurea di Modesto Volpi del 26 ap. 1610. Egli diede un ottimo esame *in jure utroque*. A c.te 61 sotto dì 18 mag. 1611 è la sua ammissione nel Collegio, per la quale in questo tempo si pagavano sc. 11.45, di cui sc. 7.63.7 al Vescovo, sc. 2.54.1 al Vicario e sc. 1.27.1 al Notaro.

A c.te 68 e segg. (23 giug. 1611) le lauree di Lodovico Cantagallina, che insegnò a Perugia e a Macerata, e di Gaelazzo Ubaldi o Baldeschi. Si consultino gli scrittori perugini sulle varie e tristi vicende della vita di quest'ultimo. Quei due giuristi furono contemporaneamente ammessi nel Collegio, il Cantagallina nel 27 ag. 1612 e l'Ubaldi nel 28 successivo (c.te 105 vers. e c.te 107 vers.). I riferimenti dell'indice sono spesso errati.

A c.te 117 la laurea di diritto civile e canonico di Marcantonio Salvucci, che vuolsi sia stato ucciso da un sicario all'età di 30 anni. Il suo dottorato fu del 20 dic. 1612.

XIX. C Vol. legato in pergamena di c.te 190 in parte di buona, in parte di pessima scrittura, con indice in fine del volume, contenente le lauree dal MDCXIIII al MDCXVIII.

Notansi le seguenti lauree di coloro che insegnarono poi nella facoltà giuridica dell'Ateneo.

A c.te 12 nei dì 27-28 ag. 1614 si laurea in medicina Francesco Lambardi. Questo caso non è nuovo, imperocchè spesso i giovani seguivano anche i corsi della Facoltà medica per causa degli studi filosofici che vi erano annessi. Lo stesso Lambardi nel 30 apr. 1618 (c.te 155) assunse la laurea *in jure utroque*. — A c.te 24 e 25 vers. (con un intervallo, perchè a c.te 25 rect. vi è una laurea in medicina) l'esame di Giovan Stefano Ridolfini, sotto dì 9 aprile 1615. — A c.te 69 vers. e 70 nel dì 24 febb. 1616 la laurea di Bernardino Olivieri *in jure utroque*. Pare che il suo insegnamento avesse principio nel 1618. — A c.te 117 sotto dì 9 apr. 1617 la laurea in filosofia e medicina di Marcantonio Eugeni

juniore, che, se non andiamo errati, è quello stesso, che nel 26 apr. 1618 (c.te 153, 154) si laureò *in jure utroque*.

XX. C Vol. legato in pergamena di c.te 190 con repertorio alfabetico, contenente le lauree dal MDCXVIIII al MDCXXIII.

A c.te 173 vers. e seg. laurea di Bernardino Cenci figlio del celebre Lodovico. Fu protonotario apostolico e consultore dell'Arte del Cambio. Si laureò nel 21 giug. 1623. — A c.te 181 la laurea di Gio. Battista Gentili del 13 ott. 1623; e a c.te 187 quella di Lodovico *Tinoli* del 4 dic. 1623. Così almeno è indicato nel presente Vol., mentre, in alcuni elenchi a stampa è segnato col cognome *Tignoli*.

Questa vacchetta al pari di molte altre porta nella prima pagina la seguente intestazione: — « In nomine Domini, amen. Hoc libello describentur et adnotabuntur nomina doctorum et doctoratuum tam in utroque jure quam in artibus et medicina » —.

In fine del presente Vol. si nota un elenco delle somme riscosse pei dottorati.

XXI. C Vol. legato in pergamena di c.te 196 con indice, contenente le lauree dall'anno MDCXXIII all'anno MDCXXX.

Notasi a c.te 54 vers. la laurea di Innocenzo Massini fu Filippo, del quale ultimo abbiamo trovato la laurea a X. C. Innocenzo assunse il dottorato nel 28 ag. 1626 e nell'anno appresso fu chiamato ad insegnare nell'Università di Perugia, d'onde passò allo Studio di Fermo e poi a Firenze uditore primario delle appellazioni in Rota. Ebbe cariche importanti nel governo della Chiesa.

A c.te 170 la laurea di Lorenzo Cantagallina professore dell'Ateneo nello stesso anno in cui fu addottorato. A c.te 174 la promozione di Rodolfo Uvetta pure insegnante a Perugia e poi a Pisa. A c.te 188 vers. e seg. la laurea di Cesare Crispolti che fu docente di *diritto pontificio* nell'Università di Perugia.

XXII. C Vol. legato in pergamena di c.te 236 con un indice intercalato a c.te 183 e altro indice in fine del volume, contenente esami di laurea dall'anno MDCXXX al MDCXXXVII.

Il Vol. riferisce gli esami di laurea di tutte le Facoltà. A c.te 196 laurea di Bernardino Masseri (dì 12 mag. 1633). Egli fu

subito assunto alla cattedra nella nostra Università, da cui passò a Parma e poi a Roma, ove sedette tra gli *avvocati concistoriali.* Morì vescovo di Anagni nel 1696. A c.te 138 laurea di Pompeo Eugeni (dì 18 dic. 1634), che fu pure insegnante dell'Ateneo perugino dal 1636. A c.te 180 laurea di Carlo Saraceni (29 apr. 1636) poco dopo assunto all'insegnamento del diritto civile. A c.te 139 vers. laurea di Bernardino della Penna (25 ott. 1634), che, secondo il Bini, nel 1636 andò insegnante a Pisa. — A c.te 189 vers. laurea di Carlo e Ascanio Uvetta, i quali assunsero il dottorato insieme nel 19 giugno 1636; si veggono assegnati i temi prima *pro domino Carolo* e poi *pro domino Ascanio.* Entrambi ebbero una cattedra in Perugia nello stesso anno della laurea. — A c.te 228 vers. e seg. laurea di Bernardino dei Benedetti in data 17 ag. 1637, anch'egli assunto all'insegnamento nello stesso anno del dottorato.

Si nota a c.te 146 vers. e segg. la laurea dottorale *in jure utroque* di due polacchi *Stanislao Rakoschi* e *Pietro Poniatoscki.*

XXIII.C Vol. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente le lauree dal MDCXXXII al MDCLXVII.

I verbali sono brevissimi; si dice solo che il candidato — « recitavit punctum ei externa die in dicto jure sorte assignatum » — e che fu approvato o disapprovato.

Si rileva che non pochi studenti si limitavano alla lauree in diritto civile.

XXIV.C Vol. legato in pergamena di c.te 188, contenente le lauree dal MDCXXXVIII al MDCXXXXII.

Nulla di notevole in questo Cod., tranne la laurea assunta nel 1640, *in jure utroque,* da un Bartolommeo Negler di Salisburgo, e un atto, che per lui fu compiuto da due studenti della nazione germanica, Giovan Giorgio Proglocher e Elia Franzin.

XXV. C Vol. legato in pergamena di c.te 186 e indice al fine del volume, contenente le lauree dall'anno MDCXXXXIII al MDCLI.

Dalla consueta intestazione si rileva che il volume fu incominciato nell'11 genn. 1643. Nel tratto di tempo suddetto le lauree furono 150 in diritto e 49 in medicina. Dopo il 1643 (lauree n. 35)

si ebbe a notare una diminuzione sensibile fino al 1649. Infatti nel 1643 i laureati furono 35; nel 1644, 13; nel 1645, 13; nel 1646, 21; nel 1647, 22; nel 1648, 18; nel 1649, 31, e nel 1650, 36.

I promotori nella Facoltà legale sono Ottavio Danzetta e Dionisio Crispolti.

Si nota a c.[te] 82 vers. e 83 rect. l'esame di laurea di Gio. Battista Pontano, poi docente nel perugino Ateneo. Egli si laureò nel 12 nov. 1647, ebbe la cattedra di ragion civile nell'anno dipoi. Il suo esame si aggirò pel diritto canonico sugli *sponsali*, e pel civile sulla *rescissione della vendita* e sullo *scioglimento del matrimonio*.

Sotto il dì 20 giug. 1649 s'incontra pure la laurea di Cesare Caporali, che insegnò diritto civile all'Università di Perugia. La laurea *in jure utroque* ebbe per argomenti nel diritto canonico la materia del *danno dato* e in civile i *testamenti* e il titolo *De jure jurando*.

I verbali di questo Cod. sono molto concisi.

XVI.C Vol. legato in pergamena di c.[te] 192, contenente le lauree dall'anno MDCLI al MDCLXI.

Sino al 1657 per la Facoltà legale siede come *primus promotor* Ottavio Danzetta. In quell'anno lo troviamo sostituito da Tiberio Costanzi, il quale dichiara di intervenire *nomine suo proprio et D. Octavij Danzetta* (c.[te] 117 vers.). Per qualche tempo si fa menzione di lui come assente, poi nel 1658 è definitivamente sostituito da Geronimo Mancini.

Si notano molti laureati appartenenti a Stati esteri e in specie della Polonia.

Le lauree sono in tutto 205, pochissime nella Facoltà di medicina, in cui i *promotores* sempre ricordati sono Gregorio Ugolino e Troilo Mancini. Al Vol. XXV. C. abbiamo notato la diminuzione della scolaresca fino al 1650; qui giova avvertire, che nel 1651 tale diminuzione ebbe di bel nuovo a verificarsi, perchè i laureati furono appena 18; 27 nel 1652; 19 nel 1653; 22 nel 1654; 28 nel 1655; 26 nel 1656; 15 nel 1657; 20 nel 1658; 14 nel 1659; 8 nel 1660; e 18 nel 1661.

A c.[te] 35 vers. e 36 rect. si trova la laurea di Gio. Battista Giugi (19 mar. 1653). Egli fu professore dell'Ateneo, ed ebbe a promotore nel dottorato Tiberio Costanzi. I temi datigli

a trattare furono nella materia dei *patti*, della *legittima* e del *pegno*.

A c.[te] 88 vers. e 89 rect. si legge pure il verbale dell'esame del celebre Lucalberto Patrizi. Questo insigne giureconsulto, che da alcuni si credette insegnante dell'Università prima del 1654, si laureò invece nel 25 giug. 1655, avendo a promotori Tiberio Costanzi, Ottavio Danzetta, Gian Battista Gentile e Geronimo Mancini. La sua laurea si aggirò sul tema degli *sponsali*, sul titolo del Cod. *De Commerciis et mercatoribus* e sulla l. *liberos* ff. *De Senatoribus* [fr. 10, lib. 1, tit. IX]. Fu avvocato concistoriale, e nel giugno 1669 venne eletto vescovo di Perugia, ove morì nel 1701. Ne fece un caldo elogio l'erudito canonico Giovanni Angelo Guidarelli (1).

XXVII. C · Vol. legato in pergamena di c.[te] 94, contenente gli esami dall'anno MDCLXI all'anno MDCLXVI.

Si nota un'estrema concisione nei verbali; appena vi si registrano i punti di discussione, e la dicitura è la seguente: — « D. [*segue il nome del candidato*] recitavit puncta sibi assignata, quibus recitatis, positis partitis, illisque apertis, fuit per vota [o *favorabilia* o *reprobatoria*] laurea doctoratus in j. u. dignissimus [o *indignus*] judicatus » —. Segue la cerimonia delle insegne dottorali, che vien fatta dal *primus promotor* o da altro degli esaminatori deputato dal Vicario.

Nè differiscono da questo le lauree conferite a giovani di così chiare doti da meritare subito l'onore della cattedra. N'è esempio quella data a Camillo Vitiani di Perugia (c.[te] 47 vers. e 48 rect.), la quale presenta lo stesso laconico linguaggio. Gli scrittori non hanno precisato il tempo, in cui Camillo Vitiani assunse l'insegnamento di ragion civile, ma non fu certo prima del 1664, poichè la laurea gli fu conferita appunto in cotesto anno. I temi assegnatigli si aggirarono nel *gius* canonico sulla *condizione di vedovanza* e sui *regolari*, e in diritto civile sull'*esercizio dell'usufrutto* e sulla materia delle *eredità*.

A c.[te] 48 vers. e 49 rect. la laurea di Simeone Tosi (10 giugno 1664); e a c.[te] 73 quella di Francesco Maria Cicci (29 giug.

---

(1) Abbiamo visto al Cod. VII. A la strenua difesa che questo Vescovo fece dell'Ateneo perugino contro gli attacchi dei gesuiti.

stesso anno), che trattò degli *sponsali* in diritto canonico e dei *legati* e *fedecommessi,* e delle *novazioni* in diritto civile. Entrambi furono poi assunti all'insegnamento nel perugino Ateneo.

XVIII. C Vol. legato in pergamena numerato sino alla pag. 92, contenente i verbali degli esami di laurea dall'anno MDCLXVII al MDCLXXIII.

Vi si trovano i verbali per gli esami di dottorato nella Facoltà di giurisprudenza e in quella di filosofia e medicina.

A c.[te] 27 vers. e seg. la laurea di Alessandro Benincasa *in jure utroque;* i temi assegnati furono alcuni passi del *Decretum* e le materie attinenti alle *donazioni,* all'ufficio dei *Proconsoli,* ai *legati* ed alla *compensazione.* In questa come in altre lauree apparisce che i lettori del Diritto Romano destinavano una parte del loro corso alla storia giuridica. Il Benincasa fu insegnante di ragione civile. Le sue *Decisiones S. R. R.* furono pubblicate a Roma nel 1714.

Quasi al termine del Cod. è una deliberazione per sostituire il Vicario del Vescovo Lucalberto Patrizi, in quanto entrambi fossero assenti dalla città. Questa deliberazione è in data del 30 giug. 1673.

XXIX. C Vol. legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente indicazioni sugli esami dall'anno MDCLXXXXVII al MDCCXVIIII.

Il volume comincia col 10 giug. 1697 e non contiene verbali, ma la sola indicazione dei punti, che si assegnavano ai laureandi e la registrazione dell'esito degli esami. Sotto dì 15 apr. 1698 si ha l'annotazione relativa alla laurea di Filippo Battisti, che fu subito chiamato all'insegnamento del diritto (1).

XXX. C Vol. legato in pergamena numerato fino a c.[te] 283, contenente i verbali degli esami di laurea dal MDCLXXXXVI al MDCCXVIII.

I verbali non presentano nulla di notevole, ad eccezione dei molti nomi stranieri che s'incontrano tra i laureati. Ad es., nel 9 mar. 1697 si laureò certo Antonio Hainzell *in jure utroque*

---

(1) I verbali degli esami relativi a questo intervallo di tempo trovansi nel Codice susseguente XXX. C.

(c.te 3); nel 1699 certo Giovanni Bernardo Koch in solo diritto canonico (c.te 68), Sigismondo Vudroff e Filippo Averardo Hamr (c.te 69); Alessio Sigismondo Talnixer di Lubiana e Agostino Ludovico Widerkher *in jure utroque* ecc. (c.te 161 e segg.).

XXXI. C Vol. legato in pergamena senza numerazione di carte, assai guasto per l'umidità, contenente indicazioni sulle lauree dall'anno MDCCVIII al MDCCLXXXXI.

È una informe e affrettata indicazione degli esami o meglio dei nomi dei laureandi, dei temi e dell'esito delle lauree, tanto che in breve spazio raccoglie gli appunti presi in ben 73 anni di vita universitaria (1).

XXXII. C Vol. legato in pergamena di c.te 210 con indice, contenente le lauree dall'anno MDCCXVIIII al MDCCXXXVII.

I verbali sono assai diffusi. A c.te 110 vers. la laurea di Francesco Meniconi, che poco dopo fu chiamato a leggere diritto civile e canonico nell'Università. Scrisse un libro dal titolo — « *Institutiones juris ecclesiastici in libros quatuor distributae et opportunis appendicibus locupletatae* » — edito in Roma in due volumi nel 1759. Assunse il dottorato nel 22 giugno 1730, avendo a promotori — *Philippus de Columbis et Vincentius de Tramontanis*. — Nel 21 giugno gli furono assegnati i punti da svolgere, e furono in diritto civile la l. *si commodarero ff. Com. vel contra.* [fr. 23, lib. XIII, t. VI] e la Cost. *ne quis*. Cod. *De advoc. divers. judiciorum* [Cod. lib. II, t. VIII]; in diritto canonico, nel *Decretum* il Cap. *De bigamis non ordinandis*, e nelle *Decretali* il Cap. fin. *De clerico egrotante.* — È notevole una formalità, di cui prima non abbiamo trovato menzione; in quanto che sebbene il Vescovo o Vicario dovessero ricercare i costumi del candidato, pure non apparisce, che intervenissero degli appositi testimoni a questo effetto. Invece nella laurea che esaminiamo e nelle seguenti si legge: — « *DD. Marcus Antonius Brunelli et Joannes Calvieri testati fuerunt de vita et moribus, qui coram D. S. Ill.ma genuflexus solitam fidei professionem emisit* » —.

---

(1) I verbali relativi alle lauree assunte in questo periodo di tempo trovansi nei Volumi XXII e XXXIII. C.

Al 22 giugno il Meniconi discusse i punti assegnatigli e fu *dignissimus judicatus. Rev. D. Vic. Gen. pronunciavit suprascriptum in J. U. doctorem cum facultatibus solitis et consuetis. Exc. D. Alexander de Braceschis solita doctoratus insignia tribuit.*

A c.[te] 191 laurea di un Lucalberto Patrizi (1). Egli si laureò nel 14 mag. 1736 *in jure utroque* dissertando nel tema *De judiciis, de sententiis et interlocutionibus* etc. Nello stesso anno del dottorato ebbe nell'Ateneo perugino una cattedra per l'insegnamento del diritto civile.

XXXIII.C Vol. legato in pergamena senza numerazione di carte, contenente indicazioni sugli esami di laurea dal MDCCXXIIII al MDCCXXXXVIIII.

Sono appunti sui nomi dei candidati e sui testi, materia dei loro esami (2).

D

ROTULI LECTORUM.

I. D Vol. legato in pergamena di c.[te] 445, contenente i *Rotuli Lectorum* dall'anno MDC al MDCXXXXV.

Lo stesso frontespizio del volume ci dice, *che vi si farà mentione di tutti li Ruoli dello Studio di Perugia . . . . . . et altri provisionati* (3).

Il Vol. si apre col verbale del 29 ott. 1600 relativo all'adu-

---

(1) Questo Lucalberto Patrizi non è da confondere coll'altro, di che al Cod. XXVI. C. e VII. A, P. I.

(2) I verbali per un buon tratto di tempo dal 1724 al 1749 si trovano nel precedente Volume XXXII. C. P. 1ª. Tutti i documenti accennati nel Regesto lett. C. sono affatto inediti, se se ne eccettua la laurea di Alberigo Gentile, da me pubblicata nel 1898 coi tipi Boncompagni.

(3) Al principio di questo Vol. ho collocato la copia di alcuni Rotuli per gli anni 1567, 68, 69, 70, 71 e 72, estratta dal prof. Adamo Rossi da un Cod. dell'Archivio Comunale.

nanza, che tennero i tre *moderatores vulgo sapientes appellati* (con riferimento al nome antico di *savi* che avevano ricevuto negli Statuti) (1) all'effetto di provvedere al rotulo dello Studio per

---

(1) Il primo documento dove mi è occorso di trovar menzione dei Savi, è una deliberazione del *Consiglio generale* del 4 sett. 1296, il quale nomina una giunta di *sapientes* perchè esamini alcune proposte dei lettori di diritto civile e canonico (*Ann.* seg. B, c. 264), ma è indubitato che questa istituzione deve essere antica quanto lo Studio. Pertanto le cose attinenti all'istituto ora sono deliberate dal *Consiglio generale*, ora dai *Camerlenghi* e *Priori* o dai *Priori* solamente. I Savi, o vengono chiamati a consulto, o deliberano da soli o deliberano insieme ai Priori. Il più delle volte si trova che i *Sapientes* invitati dai Priori deliberano con loro sui più gravi argomenti dell'Ateneo [Vedi Partito del 5 sett. 1308 sull'aumento dello Studio e sulle pratiche da farsi perchè il Belviso non parta da Perugia e vi si rechi Giovanni da Recanati (*Ann.* c.te 35). — Part. 9 sett. 1308 sulla petizione del Belviso di mandare a Bologna un'ambasceria ecc. (*Ann.* c.te 36). — Part. 25 ott. 1308 sull'elezione di un professore di canonica (*Ann.* c.te 39 t. e 40). — Part. 2 ott. 1315 sul ricorso degli scolari che lamentano la mancanza di un lettore straordinario del *digesto nuovo* e del *volume* (*Ann.* c.te 32). — Part. 27 mag. 1316 sulla conferma del Belviso e di altri insegnanti (*Ann.* c.te 270). — Part. 27 giugno 1319 per la conferma di Minacciato di Nino lettore delle decretali (*Ann.* c.te 210). — Part. 21 agosto 1321 per la nomina di Jacopo di Giovagnolo di Montefalco alla lettura della medicina (*Ann.* c.te 130)]. Talvolta sembra che i Savi fossero solo chiamati a consulto (*Ann.* 1315, c.te 72 t.); tal'altra le deliberazioni dai Savi adottate erano soggette all'approvazione di una superiore autorità, come si vede per le condotte dei professori nel 1380 deliberate dai *Sapientes* ed approvate dai *Conservatori* della libertà (*Rifor. seg.* 86 c.te 89, *Arch. Comunale*). Parmi però che il più delle volte e fin dapprincipio i Savi avessero facoltà di decidere da soli, come può vedersi dalla deliberazione del 16 luglio 1316 (*Ann.* c.te 150) sulla condotta di professori perugini per l'insegnamento dell'arte medica; da quella del 7 febbraio 1319 (*Ann.* c.te 128) sulla petizione degli scolari di essere immuni dalle tasse ecc. Infine poteva accadere che dai Savi stessi ripetessero i Priori le loro facoltà nel deliberare circa lo Studio, come ad es. nel 22 ottobre 1315 quando i Priori, *usando dell'autorità loro concessa dai Savi*, nominarono per un anno alla lettura del *digesto nuovo* Francesco di Odduccio e a quella del *volume* Raniero di Andreuccio (*Ann.* c.te 37 t.). Per molto tempo vi fu la tendenza a concedere questa grande autorità ai Savi, tanto che nel 26 agosto 1379 il Consiglio deliberò di lasciarli arbitri delle condotte e di spendere per lo studio fino a 1500 fiorini d'oro (*Ann.* c.te 179 t.). Talchè non fa meraviglia, che nella riforma del 29 aprile 1388 si venisse alla seguente disposizione: — « Cum ad conservandum et manutenendum studium perusinum quod est *decus precipuum et Corona Civitatis perusij* sit exquisitis sensibus attendendum, Et ut doctores et alij actu legentes et deputati in posterum efficacius ac solertius ad lecturas et actus quoslibet opportunos sicut expedit choartentur. Ea propter domini priores et camerarij existentes ad consilium congregati cum tempus exigat justa consuetudinem hactenus observatam, eligendi sapientes studij antedicti etc..... reformaverunt quod eligantur et eligi possint et debeant per priores et camerarios porte cuiuslibet duo prudentes et fidelissimi Cives perusini, qui... habeant auctoritatem, potestatem, bailiam, cognitionem et juridictionem, offitium, munera, commoda, honores etc. (*Ann.* c.te 78 t.) » —. Nè diverso è il linguaggio della Rub. LXXXXj dello statutello del 1389 pubblicato dal Rossi (*Giorn. di erudiz. artist.*, Vol. VI, pag. 313).

l'anno scolastico 1601, che cominciava alle Calende del novembre 1600. Si nota che le deliberazioni dovevano prendersi — « *una cum Ill. et Rev. Domino Bonifatio Cardinali S. Anastasiae S. R. E. presbitero C.li Bevilacqua, Perusie Umbrieque de latere legato* » —. Si sa che si provvedeva a tutti gl'insegnamenti di Teologia, Giurisprudenza, Filosofia, Medicina, Umanità e altre *bonas artes*. Seguono i Ruoli distinti per ogni Facoltà, a incominciare da quella giuridica, che ebbe sempre maggiore importanza. Vi è l'indicazione dei nomi, del titolo, dell'insegnamento e dello stipendio. Questi onorari non erano stabiliti in una cifra fissa, ma proporzionata alla celebrità dell'insegnante e all'importanza della disciplina che insegnava. In questo anno il massimo stipendio di scudi 285 lo godeva il docente di filosofia Maurizio Aretino. Giovan Battista Fedeli aveva lo stipendio di scudi 202, Francesco Ubaldi di scudi 200, Rubino Montemelini di scudi 266, tutti della Facoltà di giurisprudenza. Basta la lettura del Rotulo per conoscere che l'importanza della Facoltà legale vinceva quella delle altre, e quella di teologia vinceva la Facoltà di medicina e lettere. Pure un certo sviluppo sembra raggiungesse anche l'insegnamento letterario, al quale attendono cinque lettori, compresi quelli che leggevano *tempore vacationum*. Nella Facoltà medica si avevano due insegnanti per la chirurgia e anatomia e due pei *semplici* (1).

Fa meraviglia però che mentre l'istituto dei Savi era nel 1389 giunto al meriggio della sua gloria, con deliberazione del 1° aprile di quello stesso anno fosse sostanzialmente abolito. E di vero, mentre lo scopo della istituzione era di avere per supremi reggitori uomini dotti e intendenti della materia, sotto cotesta data si trova nella *Matricola dei Conservatori della moneta* (Rub. 120), che l'ufficio di Savio venne con quello di Conservatore riunito — « Et ex nunc deputamus et eligimus et ordinando creamus quodlibet offitium conservadoratus monete tam presens quam illud quod de tempore in tempus fuerit, ad offitium sapientium studij antedicti, durante tempore offitij cujuslibet offitij conservadoratus etc. » — (*Ann.* Matric. Lib. I). E infatti alla Rub. 123 si legge — « De electionibus faciendis per sapientes studij vid. conservatores monete » —. Rispetto poi alla organizzazione del Consiglio e della Giunta dei Savi conf. le deliberazioni del 24 aprile 1371 (*Rifor.* Seg. 85 c. 96. t. *Archiv. Comun.*); del 15 genn. 1376 (*Ann.* c.te 20 e 28 t.); del 16 apr. 1379 (*Ann.* c.te 85); del 17 aprile 1380 (*Ann.* c. 56 t.); del 15 aprile 1381 (*Ann.* c. 55 t.); del 19 ottobre 1383 (*Ann.* c.te 190); del 24 aprile 1385 (*Ann.* c. 37 t.); del 19 aprile 1386 (*Ann.* c. 82 t.); del 2 ottobre 1386 (*Ann.* c. 207 t.); del 22 aprile 1387 (*Ann.* c. 43) ecc. Si osserva che in processo di tempo l'ufficio dei Savi fu nuovamente separato da quello dei Conservatori della moneta (Vedi vol. V. D., P I, del pres. *Regesto*).

(1) Ognuno avvertirà che in questo periodo di tempo v'è una notevole deca denza negli studi dell'arte medica. Quindi non sarà discaro al lettore se daremo qui

Al verbale dell'adunanza e al Rotulo delle *condotte* seguono le prescrizioni circa l'esecuzione dei deliberati, e infine le liste per le distribuzioni fra i lettori.

Naturalmente con un consimile deliberato si provvedeva alla condotta dei lettori per il 1601 (c.te 16) coll'ordine medesimo da noi accennato più sopra. In quest'anno viene condotto per la filosofia Scipione Chiaramonte col salario di sc. 340.

Un certo ampliamento riceve la medicina, la quale ha un insegnante di chirurgia e anatomia per la parte *teorica*, un insegnante di *pratica* chirurgica, uno per le dissezioni anatomiche (c.te 27 vers.), uno per la *teorica* e uno per la *pratica* dei semplici.

Seguono altri verbali e Rotuli per gli anni successivi, ove nulla di notevole abbiamo osservato, tranne che spesso occorre la menzione dei Savi o moderatori dello Studio. Nel corpo insegnante avvengono continue mutazioni.

Talvolta, come a c.te 56 rect., si trovano provvedimenti per il buon ordine degli studi o l'elezioni dei *promotores* ecc.

Fino al 1656 non si osserva nessuna notevole mutazione all'ordinamento delle Facoltà.

---

un cenno delle cure che il magistrato cittadino aveva speso intorno a questa Facoltà fino dai tempi, in cui l'Ateneo ricevette le sovrane sanzioni dei pontefici e degl'imperatori. Nel 1314 si chiede dagli scolari, e il magistrato consente, che sieno invitati celebri esercenti l'arte medica a professare in Perugia (*Ann.* c. 313 t.); nel 1326 ai 20 di sett. si adottano altre deliberazioni favorevoli a questa Facoltà (*Ann.* c. 200 t.); lo stesso si pratica nel 1349 (*Carte diverse*, mazzo 7, n. 68 in *Arch. Com.*); e nel 1351 il Consiglio aumenta di sessanta fiorini il salario a maestro Francesco da Bologna, e venti a maestro Francesco da Foligno e a Giovanni da Spello, e insieme elegge Beltramo da Cortona all'insegnamento della *medicina e chirurgia pratica* (*Ann.* c. 29). Ma se vi era una cattedra di medicina pratica vi era anche una cattedra di medicina *principale*, ossia teorica, a cui nel 1351 fu chiamato Francesco Zanelli (*Ann.* c. 186). Nello stesso anno si deliberano aumenti di salario ad Azzolino da Camerino e Francesco da Foligno (*Ann.* c. 194 e 201 t.) e si conduce un insegnante (maestro Michele di Bonagiunta) per la cattedra di chirurgia (*Ann.* c. 202 t. Vedi anche *Carte diverse*, mazzo 7, n. 669, in *Arch. Comun.*). Nel 1366 si trova eletto un maestro Nicolò di Corizio deputato alla cura delle ossa (*Arch. Com.* Sez. Comp. Lib. *Exitus Conservat. monet.* sig. 40, c. 10, 14); e nel 25 ottobre 1374 si ha che Gregorio XI mandò a Perugia per leggervi medicina Francesco da Siena (*Ex reg. Greg. XI de Indult.* A. IV, p. 78 in Marini *Arch. pontif.* Append. n. XII). Volgendo l'anno 1379 si spediscono messaggi per rintracciare un egregio dottore, insegnante di medicina (*Ann.* c.te 171 t.), e nella deliberazione del 22 agosto 1379 (*Ann.* c.te 175) il *maggior consiglio* elegge Pietro di Luzio per sindaco a ricercare e condurre *uno valente et scientifico et pratico doctore in medicina* etc. — E quando nel 1375 il *defensor civitatis* Ser Cecco di Brunforte prese il comando della città, nelle istruzioni che ricevette vi fu quella di aumentare il pubblico Studio in *tutte* le Facoltà (*Ann.* c. 9 t.).

Una considerazione è da fare su questo come sui Rotuli seguenti, ed è, che essi hanno massima importanza per conoscere non solo i nomi dei lettori, ma l'organizzazione degli studi. Se non che era impossibile tener conto di tutto ciò nel presente Regesto, e perciò ci siamo limitati a registrare le notizie più rilevanti su questo proposito.

II. D Rotulo leg. in pergamena di c.te 736 dall'anno MDCXXXXVII al MDCCX incl.

Si hanno i verbali tenuti con molta cura, per le condotte dei professori negli anni dal 1647 al 1655. Dopo l'anno 1655 una *Notificazione* manoscritta di Odoardo Vecchiarelli, protonotario apostolico *utriusque signaturae* (ossia delle signature *gratiae et justitiae*) in favore di Giovanni Andrea Gandini, lettore di grammatica, perchè non venga remosso da tale ufficio.

Seguono i Ruoli dal 1656 al 1658 e al 1672. A c.te 326 vers. la deliberazione per l'incremento della Scuola di Anatomia, che da qualche anno andava a languire *ob defectum corporum humanorum*. Seguono i Rotuli fino al 1710.

III. D Vol. legato in pergamena, contenente i *Rotuli* dall'anno MDCCXI al MDCCXXVI.

Fino al 1718 nulla di notevole nell'ordinamento degli studi. Anzi una cosa è da osservare, che per gli studi legali non vi è che il diritto civile e canonico. Non si ha traccia di altri insegnamenti, che pure esistevano al secolo XVI (1). Dopo alcune rappresentanze di insegnanti circa la distribuzione dei salari, si nota sotto il dì 18 luglio 1718 una protesta per disconoscere al Collegio medico la facoltà di conferire la laurea in filosofia, ciò spettando al Collegio teologico.

Seguono i verbali dal 1719 al 1726 inclus. sulla condotta dei professori.

IV. D Vol. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente i Rotuli dal MDCCXXVII al MDCCLV.

(1) Si è visto infatti che nel 1586 figuravano tra gl'insegnamenti della Facoltà giuridica le *istituzioni criminali* (Vedi *Invent. Reg.* P. I, Vol. IV, B[1] e il nostro scritto sulla *Laurea di Alberigo Gentili*, pag. 21 in nota, Perugia, 1898).

Nel 1731 notevole la disputa sopra il concorso alla cattedra della teologia di Scoto. Rispetto a ciò, sotto l'anno 1744, si trova la dispensa dalla cittadinanza di Perugia degli aspiranti a quella cattedra teologica, che pareva spettare di privilegio ai minori conventuali. Tale condizione fu sostituita dalla necessità di essere stati ascritti al convento di Perugia. Lo stesso avevano ottenuto precedentemente da Clemente XI i Domenicani, cui, dicevasi, spettava il privilegio di insegnare la teologia di S. Tommaso (1).

Sotto l'anno 1735 si trova inserito nel Volume un opuscolo a stampa, coi tipi Costantini di Perugia, di Giacinto Vincioli sull'insegnamento delle *Istituzioni giustinianee.*

V. D Vol. in pergamena senza indice e senza numerazione di pagine, contenente i Rotuli dal MDCCLVI al MDCCLXX.

Incomincia con un verbale del 9 luglio 1756 relativo ad una adunanza del Collegio dei giuristi tenuta nell'aula del Palazzo Vescovile, dinanzi a Ferniani Vescovo di Perugia e preside degli studi, per la nomina dei Savi — « ad effectum conducendi et respective reconducendi DD. lectores Juristas » —. Seguono gli elenchi dei dottori confermati o nuovamente condotti, nei quali figurano anche i nomi degli umanisti, dei grammatici, dei metafisici, dei filosofi, dei medici ecc. Indi alcune lettere di professori ai Capi dei varî Collegi su diversi argomenti. Da un prospetto risultano le differenze fra i salari antichi e i moderni dei lettori, e apparisce essere stati assai notevoli gli aumenti. Più importante è il prospetto per l'insegnamento della logica, grammatica e medicina, in cui di contro a ciascun nome si ha l'indicazione degli *anni di lettura*, dell'ammontare del salario, degli accrescimenti *per obitum* (ossia per morte dei lettori, il cui stipendio si aumentava agli altri) e delle gratificazioni che si accordavano o per tenuità di salario o per la moltitudine degli scolari ecc. In tutti, gli scolari per questo ramo d'insegnamento erano 68 e il maggior numero frequentava la scuola del prof. Menichini docente di grammatica.

Si trova stanziata una somma molto tenue per provvedere *l'orto di erbe e semplici.*

Seguono i verbali per la condotta dei lettori pel 1757, cui è

---

(1) Su questo privilegio vedi il Vol. IV, F. P. 1 del presente *Regesto*.

aggiunto un elenco di essi. E poichè si era deliberato di mettere a concorso alcune cattedre nella Facoltà di legge, il Vescovo preside dello Studio, con suo editto del 29 giug. 1757 invita i concorrenti a presentarsi nel 4 di luglio dinanzi al Priore del Collegio dei legisti per sentirsi assegnare i punti, dei quali uno in diritto canonico e uno in diritto civile, su cui il candidato o candidati avrebbero dovuto dinanzi al Collegio discutere. Si presentarono Federico Cavaceppi e Giovan Maria Mariottini, ai quali furono assegnati i punti.

Dalle conclusioni che essi presentarono apparisce una forma scolastica di un'aridità indescrivibile, congiunta però a molto acume giuridico in specie nelle conclusioni di Cavaceppi sulla l. *perfecta donatio*. Cod. *De donationibus* [Cos. 4, lib. VIII, tit. LV].

Si trovano poi istanze di professori per aumenti di stipendio, cui si aggiungono alcuni estratti del Breve di Urbano VIII.

Notevole nel 3 nov. 1757 una lettera del Vescovo Ferniani preside dello Studio, nella quale avverte i professori *di non farsi lecito di leggere arbitrariamente altre materie talvolta anche molto disparate da quelle, che li sono prefisse*. Vuole che per far ciò si chiegga la sua licenza — « *che li sarà benignamente concessa, allorchè esaminata seriamente l' istanza e tuttociò che verrà* [a lui] *esposto, si riconoscesse risultare un evidente vantaggio e profitto delli scolari* » —. Al Decreto si annetteva tanta importanza che nel foglio successivo il Cancelliere tiene esatto conto della notificazione fattane ai lettori. Non occorrono commenti su questa disposizione.

Seguono le condotte pel 1658 col consueto verbale, al termine del quale si nota una rappresentanza di alcuni lettori non firmati, che si dolgono non essere gli aumenti di stipendio repartiti in proporzione del merito, ma solo per ragione di anzianità:

> — « Ora se non si voglia avere riguardo al merito personale dei lettori, niuno si curerà di studiare e di rendersi sempre più abile alla lettura, ma gli basterà di avere ottenuta una cattedra senza fare più altro studio e fatica nell' esercizio di essa » —.

Eguale lagnanza fa il prof. Pellicciari di filosofia per la spartizione dei salari vacanti, e nella quale nessun riguardo si ha al merito personale dei lettori.

Voluminoso inserto sui requisiti di alcuni concorrenti a cattedre in Perugia. Vi sono le conclusioni in fisiologia di Angelo Ferrini, ove si trovano costantemente citati Aristotele e Newton rispetto alla teorica degli organi sensorî. Giuseppe Spiganti presenta le sue conclusioni in logica e fisica. Annibale Mariotti, dopo un'assai elegante prefazione, dà con maggior larghezza le conclusioni sulle ridette materie. Angelo Bonucci discute sul testo — *De anima* — di Aristotele parlando delle sensazioni, della refrazione dei raggi solari, e in un apposito Capo svolge le sue idee sul tema — « Ubi sanguis plurimus fluxerit convulsio, aut singultus accedens malum » —. Sull'argomento delle sensazioni parla anche il concorrente Tommaso Briganti. Tutte queste discussioni però sono involute nelle forme scolastiche.

Segue il verbale per la condotta del 1759.

Vi è in quest'anno il concorso ad una cattedra di diritto civile. Anche qui le conclusioni non attestano un grande sapere nè un buon indirizzo degli studi. Lodovico Oddi disputa sul testo delle Decretali — *Licet, de sponsa duorum*, e sulla l. *tempus ff. De re judicata* [fr. 29, lib. XLII, t. I] non tenendo conto che della glossa e dei principii introdotti anche in questa materia dal diritto canonico.

Nel maggio del 1759 l'Università si provvide, sull'esempio di Roma, del gabinetto di fisica, e vi si legge l'elenco delle macchine, di cui si progettò la costruzione e l'acquisto. Essendo cosa di qualche interesse, riferiamo parte dell'elenco stesso —. « Una macchina pneumatica; id. per il peso dei gravi sui piani inclinati; id. di statica; id. per dimostrare l'eguaglianza del tempo; id. per dimostrare l'urto dei corpi, il moto composto, la caduta dei gravi; id. per le forze vive; id. per le forze centrali; la macchina elettrica; id. per dimostrare la collisione dei corpi; id. per descrivere la spira; id. per dimostrare la forza dell'inerzia; id. per dimostrare come pel sistema Cartesiano i pianeti descriverebbero delle spirali; la camera ottica; la spira di Archimede; la torre inclinata; il cono doppio per gli esperimenti del centro di gravità; il ventilatore Hales; la palla di rame pel peso dell'aria; due emissari [leggi, *emisferi*] di Magdeburgo; ed palla di rame; tromba da incendi; sifone anatomico (sic), barometro; [illegible]; due prismi d'Inghilterra; specchi ustori; varie [illegible]; bilancia idrostatica; microscopio da tavo-

lino; un cannocchiale di palmi 30, ecc., in tutto 60 apparecchi e altri molti di piccole dimensioni.

Seguono suppliche d'insegnanti.

Verbali delle condotte dei lettori per gli anni 1760, 1761 e 1762. Si prende nota di un nuovo concorso pel diritto civile, cui si presenta Francesco Friggeri. Le sue conclusioni si aggirano sui *contratti reali nominati del mutuo e del commodato.*

Verbale della condotta pel 1763. Si notano i programmi per l'insegnamento dell'anatomia e della fisiologia.

Verbali delle condotte relative agli anni 1764 e 1765. Notevolissimo il Decreto 7 luglio 1765 di Filippo Amedeo Vescovo di Perugia e Preside dello Studio, dal quale si rileva essersi di bel nuovo introdotta una cattedra di *Istitute criminali.* Si conferma l'obbligo di leggere per mezz'ora, destinando l'altra mezz'ora a discutere coi giovani sulla lezione fatta.

Bandito il concorso alle *Istituzioni civili* vi si presenta Antonio Cenci, di cui si leggono le conclusioni sul *matrimonio* e sulle *cause del suo scioglimento* in diritto canonico, e pel diritto civile sulla materia della *dote* e dell'*usufrutto.* È a notare che alla metà del secolo XVIII si continuava in tali argomenti a disputare sulla glossa.

Verbale della condotta dei lettori per l'anno 1766.

Concorso alla cattedra di teologia tomistica. Si presentarono un Tommaso Brizi, il padre Agostino Barriera, il padre Venetti e Giovanni Abbiati. Questi tre candidati ottennero dal Pontefice, come ne fa fede l'ordine del Card. Rezzonico, di poter concorrere — « non obstantibus defectibus tam qualitatis civicae ejusdem civitatis, quam non obtentae Laureae Magistralis in predicta [perusina] Universitate » —.

Verbali delle condotte del 1767, 1768 e 1769.

VI. D Vol. legato in pergamena, contenente i *Rotuli lectorum* dall'anno MDCCLXX al MDCCLXXXI.

Notasi nel principio, sotto dì 4 lug. 1770, un verbale per esame di concorso ad una Cattedra di istituzioni civili. I candidati si presentano dinanzi al Vescovo, il quale loro assegna i punti da discutere — « Quibus punctis assignatis omnes discesserunt et remanserunt una mecum inclusi [ossia col *Cancelliere vescovile*] in aede examinis, qui dictorum punctorum explanatio-

nem efformarunt » —. Queste conclusioni sottoscritte dai candidati venivano consegnate al Cancelliere suddetto; più tardi essi ad uno ad uno comparivano dinanzi al Collegio per esporre e sostenere le loro conclusioni contro gli obbietti rivolti loro dagli argomentatori.

In data 5 luglio si trovano gli atti relativi ad un concorso nella Facoltà di medicina.

Seguono inserti dei requisiti e degli scritti dei concorrenti.

Certificati rilasciati dagli studenti ai professori per attestare dell'assiduità di questi ultimi e dell'ottimo insegnamento. Sotto l'anno 1776 si trovano consimili certificati redatti dinanzi a notaro. Seguono gli atti relativi ad alcune dimissioni di professori.

Verbali delle condotte per gli anni 1771, 1772 e 1773. Nel verb. 5 luglio di questo ultimo anno si riscontrano varie elezioni di insegnanti in istituzioni canoniche e civili. Vi si trovano allegate le conclusioni dei concorrenti.

Verbale per la condotta del 1774. Sotto quest'anno si trova nel volume un inserto sciolto con alcune carte riguardanti un concorso di grammatica. Bisogna dire che l'istruzione letteraria si mantenesse anche in questo tempo al disotto della mediocrità, perchè il tema scelto pel concorso fu la traduzione di una *lettera* di 24 linee, in cui prima si parlava in termini ampollosi della necessità di distinguere nelle dottrine la teoria dalla pratica, e poi si facevano le lodi di Perugia pel clima, abitanti, arti ecc. Questo tema doveva essere voltato in latino dal candidato, e ne abbiamo infatti la versione non al tutto commendabile per la buona latinità. E questo è assai ameno che il candidato doveva rispondere al seguente *grave* quesito — « Ad quod genus Epistolarum refertur et quomodo nuncupatur » —. E il candidato rispose — « Haec epistola ad genus demonstrativum refertur, et nunciatoria nuncupatur » —.

Seguono i verbali delle condotte per gli anni 1775, 76, 77, 78 e 79.

Concorso nella Facoltà di giurisprudenza, cui accedono un Moroni, un Valenti, un Parriani e un Egidi. Furono loro assegnati in diritto canonico il tema delle *prescrizioni,* e in diritto civile il tema sulle *donationes mortis causa.*

Altri verbali c. s. per gli anni 1780, 1781. Infine alcune domande di giubbilazione.

VII. D. Vol. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente i Rotuli dal MDCCLXXXII al MDCCLXXXX.

In data giugno 1782 i consueti certificati degli studenti circa l'assiduità degl'insegnanti e il profitto che si era ricavato dal loro insegnamento.

Concorso a due cattedre di diritto canonico. Vi accedono il conte Antonio Baldelli, Nicola Uffreduzzi e Damaso Moroni. Ad un concorso di fisica accedono Giuseppe Savi, Luigi Canali, Francesco Adriani e Felice Santi. I temi erano diversi, ma quello sul quale più s'intrattennero i candidati, facendovi appositi disegni, fu l'illustrazione dei sistemi planetari.

Nel giugno, adì 20, del 1786 concorso alla cattedra della teologia di S. Tommaso. Il Vescovo preside dello Studio bandì il concorso invitando i religiosi domenicani ad iscriversi fra i concorrenti. Seguono tre tesi, tra le quali ci sembra notevole quella di Temistocle Lupattelli sull'argomento — « An detur altera vita et quidem eterna (in teologia) » — e — « In quo consistit Schisma Grecorum (storia eccl.) » —.

Nell'aprile 1787 si fa parola della differenza insorta tra il Collegio dei teologi e quello dei medici e filosofi, e si accetta una transazione di cui abbiamo tenuto altrove parola (1). Nel settembre 1790 una lunga vertenza portata al trono pontificio circa la condotta dei lettori ed altri oggetti.

Concorso a due cattedre universitarie nella Facoltà di diritto, al quale si presentano Nicola Uffreduzzi e Alessandro Vermiglioli. I temi sono: — « *De jure patronatus* (diritto canonico) — e in civile la l. *si haereditatem*, ff. *De petitione haereditatis* [fr. 4 Dig. lib. V, tit. III].

Un concorso alla cattedra di grammatica con una tesi in latino e in italiano, a dire il vero, assai sgrammaticata. In specie è risibile un sonetto, che vorrebbe essere il sunto di un'*Epistula* di Cicerone a Trebazio Testa, tolta alle *Famigliari* del lib. VII.

VIII. D Vol. legato in pergamena, contenente i Rotuli dagli anni MDCCLXXXXI al MDCCC.

Il volume ha principio colle adunanze dell'1 e 2 luglio 1791 per le condotte e ricondotte dei lettori nelle varie Facoltà.

---

(1) Vedi Vol. XIV e XV B², P. Iª ed altri Vol. del presente *Regesto*

Seguono due prospetti sulla assenza dei professori.

Un verbale riguardante la verifica del materiale della scuola di fisica.

Promemoria di Giuseppe Savi per passare dalla cattedra di logica a quella di fisica.

Verbali della condotta dei professori per l'anno 1792. Esame di concorso ad una cattedra di diritto, cui accede Stefano Ricci presentando numerosi certificati. Vi è allegato il testo delle conclusioni del candidato; il tema era una dissertazione sul titolo — *De legibus* [Dig. lib. I, tit. III], ma nella trattazione non si esce da quella retorica ampollosa, che ormai era divenuta la sola forma letteraria nelle discussioni e negli scritti accademici. Il tema in giure canonico era — *se un chierico possa avere più dignità* —. Altri concorrenti sono Filippo Friggeri che tratta degli stessi argomenti, ma non con maggiore valentia, Pietro Vermiglioli, Girolamo Donati, Filippo Belforti, Francesco Baldelli e Felice Calindri.

Seguono note sulle assenze dei professori.

Condotte per l'anno 1793. Concorso a due cattedre in filosofia, alle quali accedono Serafino Silvestrini e Nicola Brugalassi, che svolgono temi in filosofia e fisica. Seguono le puntature delle lezioni.

Condotte per l'anno 1794, cui è allegato il registro delle puntature.

Condotte per l'anno 1795. Concorso a cattedre di arte e belle lettere, cui si presenta Luigi Mattioli, e nella sua tesi è, tra gli altri saggi, la traduzione in versi sciolti dell'Ode Oraziana — *Beatus ille qui procul negotiis* [Ep. II] — non priva di qualche pregio.

Verbali per le condotte del 1796. Pietro Vermiglioli, istituzionista, chiede la cattedra di leggi civili. Concorso a una cattedra di medicina, cui accede Marcello Bonucci, Luigi Pacifico Pascucci e Antonio Ceccotti.

Verbali c. s. per l'anno 1797. Concorso alla cattedra di leggi civili, alla quale concorrono Girolamo Donati e Rodolfo Pucci Boncambi; e ad una cattedra di matematica, a cui si presenta Vincenzo Migliorini trattando un tema di geometria.

Segue un prospetto di distribuzioni dei salari. Nel 1797 ai 10 di febb. una dichiarazione dei membri dei varî Collegi, colla quale si vuole che certi fondi per la fisica rimangano depositati presso

il Sindaco [speciale magistrato che aveva a quel tempo la prefettura degli studi], per essere erogati o nello acquisto di macchine o nelle preparazioni anatomiche o per lo studio della chimica, con obbligo nel Sindaco di rendere conto dell'impiego di quei fondi ogni tre anni, ossia all'elezione dell'altro Sindaco.

Nel 2 nov. 1799 i *Reggenti della città* sottoposero al Vescovo di Perugia un piano per la riapertura della Università. Nel movimento di reazione, che si andava accentuando dopo la dominazione francese, del quale abbiamo visto altre prove (1), i Reggenti così si esprimevano:

> — « Dovrà oltre a questo usarsi somma attenzione dai professori in discoprire gli errori, che in altre Facoltà, come nel *gius pubblico,* hanno sparsi contro la Chiesa e contro l'*jus* medesimo quelli stessi che ne hanno trattato col pretesto di restaurarne i principii. Lo stesso si dica della teologia corrotta da molti colle massime del giansenismo, e di qualunque altra Facoltà eziandio, volendosi che tutte rimangano esposte senza intralasciare la storia dei loro errori e dei respettivi sistemi, ma senza spirito di partito e senza fanatismo » —.

L'ordinamento era:

FILOLOGIA	— *Lingua greca ed ebraica.*
	Eloquenza, poesia, varia erudizione.
FILOSOFIA	— *Logica e metafisica.*
	Fisica.
	Elementi di etica e di politica.
SCIENZE SALUTARI	— *Medicina teoretica.*
	Medicina pratica.
	Fisiologia e anatomia.
	Chirurgia.
	Botanica e Chimica. Aggiunti un macchinista, un settore anatomico, un botanico e un chimico pratico.
LEGGE	— *Istitute civili.*
	Istitute canoniche.

(1) Vedi nel presente *Regesto* il Vol. XIV, B², P. I.ª

Leggi statutarie patrie.
Leggi criminali.
Gius pubblico.
Spiegazione del Testo civile.
Spiegazione del Testo canonico.
DISCIPLINE SACRE — *Teologia dogmatica, scolastica, polemica.*
Teologia morale e mistica.
Storia ecclesiastica.

Contro questo piano insorge Carlo Negroni Reggente, il quale scrive al Vescovo protestando senza allegare le ragioni del suo dissenso. Vuol soltanto *salvare la sua riputazione in ogni incontro,* e avverte *che se si stampa qualche cosa,* il suo nome non deve figurarvi, perchè desidera *che anche il mondo perugino sappia questo suo dissenso.* Il Vescovo pubblica una notificazione per la riapertura dell'Università nel 4 nov. 1799. Seguono altre provvisioni per dare completo assetto all'Università.

Lunghi verbali per le condotte del 1800, perchè il piano provvisorio divenne allora definitivo.

Lettera al Vescovo di Perugia del Card. Consalvi con cui si autorizza la convocazione dei Collegi dei giureconsulti, teologi, medici e filosofi. La lettera è del 29 ott. 1800.

Pietro Vermiglioli è proposto auditore di Rota per Macerata. Concorsi a cattedre in filosofia.

E

ACTA R. C. APOSTOLICAE.

I. E Vol. legato in pergamena, contenente l'annotazione dei pagamenti e riscossioni, che si facevano dalla Camera Apostolica. — Anni MDCI a MDCVI..

Vedi per le varie Rubriche il Vol. E. VIII, perchè essendo più completo può meglio servire ad una chiara nozione di questi registri.

Il presente Vol. consta di n. 148 pagine.

II. E Vol. legato in carta comune, contenente gli atti della Camera Apostolica, come è detto al Cod. E. I, dall'anno MDCVII all'anno MDCXIIJ. Consta di c.te n. 148. Vedi per le varie Rub. il Cod. E. VIII.

III. E Vol. legato in pergamena, di n. 148 c.te, contenente atti della Camera Apostolica, come è detto sopra, dall'anno MDCXIIII al MDCXV.

IV. E Vol. legato in pergamena di c.te 114, contenente atti della Camera Apostolica, come è detto sopra, dall'anno MDCXVIIII al MDCXXIII.

V. E Vol. legato in pergamena, nel quale si legge — Anni MDCXXII e segg. — ma invece il volume comincia col 1623 e finisce col 1624. Consta di c.te 145.

VI. E Vol. legato in pergamena, contenente gli atti della Camera Apostolica, secondo il Regesto di che a E. VIII, dall'anno MDCXXVI al MDCXXX. Consta di c.te 141.

Nella Rub. *extraordinariae* figura per molto tempo (a. 1626-1630) un assegno di 10 scudi al mese, che la Camera Apostolica con ordine del Card. Barberini paga a madonna Leuteria, moglie di Francesco Ferro e madre di Baldassarre *castrato musico*, che era andato col principe di Polonia. Si rileva a c.te 122 che delle somme pagate il Card. si rimborsava presso il principe suddetto.

VII. E Vol. legato in pergamena, contenente gli atti della Camera Apostolica dall'anno MDCXXXI al MDCXXXVI. Per il Regesto vedi il Vol. seguente.

VIII. E Vol. legato in pergamena, contenente gli atti della Camera Apostolica dal MDCXXXVII al MDCXXXXIII. Consta di c.te 175, ed ha la seguente intestazione:

— « In nomine Domini etc. In hoc presenti libro intitulatu — *Diversorum R. C. A.* — describentur per me Dominicum Priorellum ejusdem R. C. A. omnes singulae expeditiones et confessiones receptorum et recipiendorum etc. ex descriptis et assignatis in tabella sol-

lita ejusdem S. Tesaurariae per loca pia, et particulares personas quae sub nomine proprio vel titulo dignitatis nominabuntur iuxta sollitum d. officij Notariatus, quod sit ad laudem omnipotentis Dei, et suae gloriosissimae Matris semper Virginis Mariae et totius celestis Curiae » —.

Le Rub. sono le seguenti (1):

I. — *Solutiones pro cera publica*. [È l'appaltatore della cera pubblica che riceve dai tesorieri apostolici per le mani del loro Camerario lo stipendio secondo la tabella d'Appalto].

II. — *Donativa DD. Doctorum*. [È il bidello dello Studio, che riceve dai prefati Tesorieri Apostolici scudi 51, o più o meno secondo la concessione di Paolo III, da distribuirsi fra i dottori per le feste di Pasqua e di Natale].

III. — *Advocatorum pauperum et notarij pauperum*. — Gli avvocati ricevono scudi 22,50 ogni trimestre; il notaio sc. 12 talvolta per un intero anno.

IV. — *Magistri postarum*, ricevono scudi 90 ogni semestre, ma la somma spesso varia.

V. — *Cavallariorum et Mandatariorum* R. C. A. scudi 134 all'anno.

VI. — *Cappellanorum et Mandatariorum mortuorum* ricevono scudi 28,12 per tutto l'anno.

VII. — *Magistrorum Stratarum*. Avevano scudi 300 all'anno.

VIII. — *Stipendium Castellani Arcis*. Il Castellano e suoi ufficiali ricevevano ogni anno scudi 1548.

IX. — *Camerariorum*. — Stipendio per il Camerario comunale, scudi 54 in ogni semestre.

X. — *Diversorum*. — Pagamenti eseguiti per titoli diversi. Ospedali, chirurghi dei carcerati, custodi della cava del lago Trasimeno ecc.

XI. — *Elemosinae Piscium*. — Donativo di pesce del Trasimeno in varia quantità ed a varî luoghi pii e religiosi, come S. Maria delle Povere, Pia Casa delle Zitelle, Eremitaggio di Monte Corona, Monache di S. Caterina, di Monteluce ed altri

---

(1) Abbiamo conservato alle varie Rubriche il titolo che hanno nel ms.

monasteri di Perugia, nonchè a monasteri di Foligno (S. Maria del popolo) di Montefalco (S. Claudio) e di S. Ponziano (Spoleto).

XII. — *Elemosinae Salis*. — Anche questa distribuzione si faceva in quantità diverse. Il primo iscritto a riceverne è il Notaro della Camera, indi le monache dell'Annunziata, di S. Simone, di S. Francesco, di S. Caterina, di S. Benedetto, l'Eremo di Monte Corona, le monache dello Sperandio, di S. Chiara [dette le *remuratè*] in Città di Castello, di S. Maria delle Fontanelle, le Cappuccine, le monache di S. Agnese, di S. Francesco dell'Isola maggiore, di S. Spirito, di S. Maria della Pietà alla Fratta, le Convertite, le Povere, il monastero di S. Crispolto di Bettona, di S. Antonio da Padova in Perugia, della Beata Colomba, di S. Maria dei Servi, i RR. PP. del Gesù, le monache di Monteluce, le Derelitte, il monastero di S. Angelo della Città della Pieve, di S. Fiorenzo, i Cappuccini, il monastero del Farneto, di S. Girolamo, di S. Maria degli Angeli, dei Barnabiti e altri conventi di Marsciano, Sigillo, Castiglion Fosco, Corciano, Cibottola, Todi, Gualdo, Agello, Citerna ecc.

XIII. — *Notarij Rev. Cam. Apost.* — Una corrisposta straordinaria di scudi 4,50 all'anno e scudi 51 di corrisposta ordinaria.

XIV. — *Vice fiscalis stipendium*. — Scudi 60 all'anno.

XV. — *Monasterium et monaci S.ti Petri*. — Scudi d'oro 120 all'anno pel solito assegnamento sopra l'essentione della Gabella del pesce del lago Trasimeno.

XVI. — *Baroncelli lacus stipendium*. — L'appaltatore del lago riceve dalla Camera Apostolica scudi 98 per passarsi ai componenti il *Bargellato* dell'acqua di detto lago.

Consultando gli altri Registri si trovano da aggiungere a queste le seguenti Rubriche:

XVII. — *Expensae extraordinariae* (V, VII, IX, E.).

XVIII. — *Offitialium militiae* — *Solutiones* considerate separatamente dall'assegno dovuto al *Castellanus Arcis* (V, VII, IX e X. E).

XIX. — *Portus literarum et pecuniarum ad Urbem* (V, VII. E).

IX. E Vol. legato in pergamena, contenente le *solutiones* R. C. A. dall'anno MDCXXXX al MDCXXXXV. Consta di c.te 159 (Vedi VIII, E).

X. E Vol. c. s. dall'anno MDCL al MDCLVIIII. Consta di numero 145 c.[te] (Vedi E. VIII).

XI. E Vol. in pergamena c. s. dall'anno MDCLVIII al MDCLXI. È da notare che l'indice reca indicazioni fino a c.[te] 144, ma il volume consta di c.[te] 129 e le altre sono state evidentemente stracciate.

F

VARIA.

I. F Protocollo in pergamena delle sentenze emanate da — « Honofrius de Actis de Fulgineo honorabilis potestas magnifice civitatis Perusii et eiusque Comitatus, fortie, districtus pro Sacrosancta Romana Ecclesia et sanctissimo in Chripsto patre et Domino Sixto divina providentia Papa IV et etiam pro Rev. in Chripsto patre DD. Episcopo Reatino dicte civitatis Perusii et etiam dignissimo gubernatore, et etiam pro inclyto populo perusino atque consilio consensu et matura deliberatione famosissimi utriusque iuris doctoris D. Johannis Baptiste de Scafalibus de Fulgineo honorabilis primi collateralis (1) d. D. potestatis et eximij Ill.[mi] doctoris D. Johannis Francisci de Bernardinis de Rocha Conthrada honorabilis secundi collateralis dicti D. potestatis et aliorum iudicum et assexorum aliarum portarum dicte civitatis dicti D. potestatis sub examine egregij iurisperiti D. Catiline de Crodutiis de Fulgineo honorabilis judicis maleficiorum dicti potestatis, et scripte lette et publicate et vulgarizzate per me *per* [sic] Thomam Ser Raynaldi de Fulgineo publicum imperiali auctoritate notarium et iudicem ordinarium et nunc notarium et offitialem maleficiorum dicti D. potestatis ad dictum officium inter alia electum et deputatem sub anno D. nostri Jesu Chripsti ecc. ».

Le sentenze cominciano coll'anno 1477.

Diamo un saggio di quei giudicati. Dopo l'intestazione già riferita e che è formale per tutte le sentenze, si legge:

---

(1) Circa la nomina dei collaterali per parte del Collegio dei legisti vedi Cod. I, A, P. 1ª.

— « Nos Honofrius etc. pro tribunali sedentes ad nostrum solitum bancum iure malefitiorum ibi positum et confinatum ubi simile forme condemnationis partim corporales et partim pecuniarie dari legi et proferri solent, infrascriptas nostras formas pecuniarias partim et partim corporales condannationis dicimus damus et proferrimus contra infrascriptos homines et personas pro infrascriptis eorum malefitiis, culpis, excessibus et delictis in hanc formam et modum videlicet etc. » —.

Si tratta in generale di appelli in cause penali. Hanno ampio svolgimento e vi si trovano preziose notizie circa le pene sì pecuniarie che corporali, circa la contumacia, il prudente arbitrio del Podestà ecc. Qua e là occorrono anco sentenze in cause civili, come può vedersi a c.[te] 101. Il fascicolo consta di c.[te] 226, molte delle quali assai guaste dal tempo.

II. F Busta contenente molte carte mss. e a stampa dall'anno MDCXVIII al MDCLXXIII. Le più notevoli sono quelle riguardanti le formalità che si esigevano dagli stranieri ascritti al corso di Teologia quando volevano assumere la laurea, e i certificati di cui i laureati avevano bisogno tornando in patria. Vi si fa parola di Carlo Kreysperger (a. 1647), di Saum di Bamberga in Franconia (a. 1640?), e a proposito di Giovan Melchiorre Daysser (a. 1652) si trovano molti certificati d'encomio. Nel 1654 si vede ricordato anche un Abraham Ignacij Kirchner.

Dall'esame delle carte risulta anche qui, come la Facoltà teologica fosse sapientemente ordinata, e n' è prova, che ogni dottore il quale doveva assistere agli esami era tenuto ad intervenire, altrimenti doveva presentare un certificato da cui risultasse il suo legittimo impedimento. È notevole che non sempre il certificato bastava, anzi si trova che certo Bernardino Santi di Castiglione del Lago, il quale faceva parte del Collegio teologico, nel 1672 non vide accolto nemmeno il certificato medico, sul quale si fecero severe eccezioni.

Si hanno i Ruoli dei dottori quasi tutti in minuta, alcuni pregievoli perchè contrassegnati colla data, in cui i lettori furono ammessi nel Collegio (a. 1622-44).

Rilevasi pure come la laurea teologica in Perugia fosse ot-

timo avviamento a conseguire una cattedra in detta materia (Lett. di G. B. Orsino, del 1625 senza indicazione del mese e del giorno).

Una lunga lettera laudatoria a favore del novello dottore Serafino Bonavite. Fra le poche carte a stampa, una serie di — *Conclusiones ad mentem Subtilissimi Doct. Scoti. de dupl. fac.* — edite in Firenze nel 1642, e che servivano di argomento alle dispute.

Fra le curiosità, un epigramma con elegante stemma, in lode di Michele Eichio di Luxemburgo laureato in teologia.

III. F Busta contenente affari diversi. Vi si trovano alcune scritture riguardanti il macchinario della scuola di fisica. — (Anno MDCCLXXXIII).

Fascicolo colla indicazione dei consiglieri trionfanti e documenti annessi per l'anno MDLXXXXI. È curioso vedere le dispute per le preferenze da accordarsi agli iscritti delle varie nazioni.

Memoriali sopra un concorso alla Cattedra di teologia di Scoto (a. MDCCXXX).

Testimoniales et requisita. Inserto di giustificazioni sulla condotta e qualità dei professori.

Quattro *Rotuli* con deliberazioni ad essi relative per gli anni 1797, 1801 e 1808.

N. 37 *Rotuli* in prospetti mss. dal 1740 al 1792.

IV. F Fascicolo di atti a stampa di qualche interesse per chi intenda compilare una vera storia dell'Ateneo, perchè dalle molte dispute insorte pei suoi privilegi è facile rilevare vie meglio le *Costituzioni*, colle quali si governò nei varî tempi.

Una scrittura nella causa tra il Collegio dei filosofi e medici ed il D. Alessandro Marzi pubblico insegnante di umane lettere (a.MDCCLXXIII). Verte sull'interpretazione del Breve di Urbano VIII circa la condotta dei lettori, ed è pregievole l'appendice alla scrittura con riferimento di Costituzioni e deliberazioni del Collegio.

Una rappresentanza per iscritto e a stampa sull'ordinamento della Facoltà teologica (a. 1720).

Lettera della S. Consulta (a. 1668), da cui apparisce che i frati minori conventuali non avevano un vero ed esclusivo privilegio ad ottenere la cattedra di teologia, ma potevano concorrere cogli altri.

È curiosa l'attestazione di tutti i Capi dei Collegi dei nobili e dei cittadini sul buon servizio e idoneità dei medici di Perugia (a. 1716). Vi sono firmati tutti i Camerlenghi delle Arti e tutti i Capi delle religioni sì maschili che femminili. Appariscono esservi stati a quel tempo ben 20 conventi di monaci e 18 di monache; in tutto 38 monasteri. Nei conventi di monache figurano come abbadesse donne uscite da antiche e storiche famiglie, Contoli, Doni, Alfani, Antinori, Giugi, Scotti, Degli Oddi, Frollieri, Crispolti ecc.

Sommario delle ragioni che assistono al Sig. Uditore Giacinto Vincioli per essere compreso nella riservata distribuzione dei salarii.

Di tutti questi documenti esistono nell'inserto più esemplari.

V. F Vol. legato in pergamena senza numerazione di carte. Sulla copertina leggonsi le parole — *Notandorum* MDCLXXVIII-MDCLXXXII.

Questo Cod. non ha veruna relazione coll'Archivio dell'Ateneo. È un libro, nel quale si minutavano gli atti per la costituzione delle doti a fanciulle che si monacavano, o per assegni a religiosi o per l'obbligazione di pagamento delle rette destinate all'educazione delle giovinette nei monasteri. Probabilmente questo volume restò, insieme ad altri, nel nostro Archivio per essere appartenuto a certo Morandi, priore del Collegio dei filosofi, che in queste carte è di sovente ricordato.

Sotto l'anno 1678 al 10 settembre è la minuta di un atto, in virtù del quale un certo Francesco costituisce a Guido Beltrami un beneficio mediante beni di sua proprietà, affinchè possa assumere gli ordini maggiori — « cum pacto et condictione quod quando dictus P. Guidus Antonius alia habuerit unde commode vivere possit, tunc liceat dicto D. Francisco etc. petere ac obtinere retrocessionem bonorum » —. E perciò Guido si obbliga a non vendere, alienare, permutare « *nec ad favorem alicujus obligare* etc. ».

Altro atto simile si incontra nel 1678 ai 29 di nov., e anche qui si stabilisce che quando l'assegnatario — « Petrus Matteus obtinuerit beneficium ecclesiasticum vel alias habuerit unde commode vivere possit tunc liceat D. Sebastiano et ejus herede petere ac obtinere retrocessionem » —. Son dunque atti di provvisione a favore di chierici, colla formula o clausola « *donec provideantur* ».

Ogni atto di dotazione è preceduto da una dichiarazione sullo

stato libero della persona che si vuol monacare; indi seguono gli atti, da molti dei quali resulta che le doti per monacazioni erano assai rilevanti, e ad alcune fanciulle venivano costituite da luoghi pii, come l'Arciconfraternita della Carità, la Società del S. Rosario, l'Arciconfraternita di S. Giovanni decollato ecc.

Quanto all'obbligazione per il pagamento di rette a favore di educande vedasi l'atto dell'8 maggio 1682, nel quale — « D. Bonifatius a Cornia volens reddere cautas RR. M. Priorissam et sorores Mon. SS. Thome pro alimentis puellarum Marie et Olimpie a Cornea pro educatione in d. monasterio convenit solvere pro dictis alimentis . . . . scuta triginta pro qualibet earum » —. Vi erano però altri pagamenti da fare. Intanto si esigeva una fidejussione, e nell'atto da noi esaminato fu data da Francesco Maria della Corgna.

VI. F — Volume non rilegato, contenente contratti simili a quelli, di che nel precedente Vol., dall'anno MDCLXXXII al MDCLXXXVIIII. Le minute degli atti di obbligazione e fidejussione relativi a rette di educande sono cancellate; e negli spazi si trovano annotati i punti ottenuti dagli scolari dell'Università nei loro esami. Per es. tra un atto di fidejussione del 7 nov. 1683 a favore del Monastero di S. Maria delle Orfane per una fanciulla, che doveva esservi ricoverata, e l'altro del 7 dic. dello stesso anno di Giuseppe Saracini per la figlia Margherita a favore del monastero della Maddalena, è il ricordo in data 28 nov. detto anno delle tesi date ad alcuni laureandi in medicina, fra i quali un tal Michele Portafax aragonese. Le annotazioni riguardano anche la Facoltà giuridica. (Vedi atti 21 ott. 1684, 17 sett. 1686 ecc.).

VII. F — Vol. legato in pergamena senza numerazione di pagine, contenente atti simili a quelli, di che nei precedenti volumi F. V e VI, dall'anno MDCLXXXX all'anno MDCLXXXXV.

I monasteri dove più di frequente venivano mandate le fanciulle in educazione erano quelli di S. Margherita, di S. Tommaso e di S. Paolo. Il padre — « volens reddere cautas RR. MM. abb.am et Moniales S. Margharite pro alimentis puelle Appollonie de Rubeis pro educanda in dicto monasterio rigore litterarum Sac. Cong.nis » — promette e si obbliga di pagare —

« pro dictis alimentis donec ibi educabitur scuta triginta solvenda de sex mensibus in sex menses etc. » —.

Quando si costituisce la dote per monacazione la formula è la seguente: — « Julianus q. Dominici de Ranaldis de Cortona volens reddere caūtas RR. MM. Abb.nis et sorores Moniales Monasterij S. Thome *pro dotali elemosina* puelle Margharite de Ranaldis ejus filie pro sorore conversa ultra numerum prefixum, acceptate in d. monasterio vigore litterarum Sacre Congregationis » — paga scudi 150 — « *ad effectum investiendi in bonis stabilibus* » —.

VIII. F Busta contenente numero 3 inserti. — Il 1° di 10 carte si riferisce alla disputa insorta fra il Collegio delle arti e medicina ed il Collegio dei giuristi circa il MDCCXIIII. La vertenza ebbe termine con un Decreto di Nicolò Spinola vescovo di Tebe, e anche questo atto si conserva nell'inserto. — 2.° Lunga pratica e carte relative, molte delle quali vanno sotto il titolo — *Perusina distributionis* — e relative alle vertenze insorte per la distribuzione dei salari. In ultimo si hanno varî appunti sulle condotte dei lettori dal MDCCXI al MDCCXXVI. Abbiamo trovato qui un Decreto di Clemente XIV in pergamena del 9 luglio 1774, col quale si elegge un frate dei minori osservanti a coadiutore di certo Giuseppe Maria Modestini insegnante di teologia col diritto di futura successione. Il Papa comprende di far cosa contraria agli statuti, e perciò, colla solita verbosità, dichiara che il Decreto deve restare fermo, malgrado le Costituzioni ecc.

IX. F Una busta contenente una corrispondenza dal MDCCLXXII al MDCCCXII.

Non vi abbiamo incontrato nulla d'importante.

X. F Busta contenente domande e decreti di giubbilazione dei professori dal MDCLII al MDCLXXII. In ciascuna pratica è il decreto in pergamena dei pontefici per l'esenzione dall'insegnamento.

XI. F Busta contenente domande e decreti di giubbilazione dei professori dal MDCLXXII al MDCCXXXVIIII.

XII. F Busta contenente domande e decreti di giubbilazione dei professori dal MDCXXXVIIII all'anno MDCCCVIIII.

XIII. F *Acta Sapientiae Veteris* (1) divisi in tre inserti come segue:

1.° — Istruzioni e ruoli di studenti per vari anni. — Formula del giuramento che essi prestavano. — Costituzioni del Collegio della Sapienza mss. e a stampa	Anni MDCLXVI a MDCCXVI.
2.° — Certificati di ammissioni di studenti. — Atti di nomina dei Rettori, Vice Rettori e Studenti	Anni MDCLXXVIII a MDCCLXVI.
3.° — Corrispondenza A) — Carte diverse B)	Anni MDCCXXVII a MDCCXXVIIII.

XIV. F *Acta Sapientiae Veteris.* Volume rilegato con questo titolo: — « In questo libro si noteranno tutti i mobili ritrovati nella cappella, stanze del Rettore, Cucina, Cantina, Granari, e più l'entrata e uscita della Sapienza vecchia e le spese per l'ingresso degli scolari » — Anno MDCLXXXXVI.

In principio si veggono delle carte non legate, nelle quali nulla è di notevole, se ne eccettui due piccoli inserti che abbiamo potuto ricostituire: il 1° dei quali è composto di una lettera di *Joannes Dirckincks* ministro della Casa dei Gesuiti a Roma, che sotto dì 8 dic. 1696 scrive a Perugia a Ignazio Enrico L. Barone di Horst, canonico della cattedrale *Hildesimensis* per significargli che aveva udito con piacere dal P. Ermanno Gamberg che egli si trovava a Perugia, mentre su ciò era sorto qualche dubbio. Nel P. S. della lettera si dà notizia di una Metternich sorella dello scrivente. Però il Barone di Horst giunto a Venezia nel 28 sett. 1697 sente il bisogno di pregare i dottori dello Studio perugino a rilasciargli un *testimonio* della sua permanenza a Perugia da inviarsi al Rev. P. Ministro della Casa professa della Compagnia di Gesù a Vienna, e ciò — *per causa di certi dubij che li suoi amici di Venezia ne hanno mossi* —. Infatti nell'inserto si trova la minuta del certificato.

Il 2° inserto contiene la pratica che ebbero gli studenti minacciati di espulsione per non aver portato la veste *clericale*

---

(1) Alcuni documenti relativi alle Sapienze ha pubblicato il Pardi negli *Atti degli Scolari dello Studio di Perugia* (*Bollet. di Storia Patria per l'Umbria*, Vol. IV, Fasc. III — 1898, pagg. 502 e segg.). Essi si riferiscono agli anni 1511 e 1514. (Vedi la nostra *App.* in nota).

lunga. Si fa la storia di questo costume imposto agli scolari, *perchè il fondatore pretendeva che tutti s' incamminassero alla professione di teologia, la quale venendo poi permutata in quella di legge, fu molto bene considerato non esserle disdicevole la toga corta.* Sta però in fatto che nelle prime nomine degli scolari si parla in genere di vèste *clericale,* ma non di *veste lunga.* Di questa si fa menzione ai tempi del vescovo Comitoli, e gli scolari ricorrenti citano appunto il nome di lui scusandolo pel provvedimento preso, *perchè la dissolutezza a quel tempo era arrivata a segno, che i scolari non solo non portavano più l' habito clericale, ma molti cingevano spada publicamente.* Del resto gli scolari obbiettavano, che se voleva farsi osservare questo costume, dovevano essere applicate anche tutte le altre Costituzioni. Nell' istanza inviata poi sono altre parti, nelle quali con certa veemenza gli scolari si difendono dalla taccia di *scandalosi* e *dissoluti.*

Segue una *vachetta* degli scolari collegiati; una lettera di Enrico Krebs da Praga al Rettore per ringraziarlo dei favori usatigli (20 dic. 1696); ed un libretto di spese occorse per la Commedia rappresentata alla Sapienza vecchia l' anno 1697 in tempo dell' Ecc.mo sig. Cintio Abbate Tassi, rettore.

Nel volume a c.te 8 si trova un principio delle *Constitutiones Almj Collegij Gregoriani* (Sapienza vecchia), ma poi la copia è interrotta e molte carte sono state lasciate in bianco (1).

A c.te 49 l' elenco dei superiori della Sapienza e un ruolo degli studenti.

Da c.te 49 al fine registrazione di rendite, pagamenti ecc.

XV. F *Acta Sapientiae Veteris* — Cod. legato in pergamena, contenente atti dal MDCCXIIII al MDCCCVIII, senza numerazione di carte.

Nel principio s' incontrano verbali di deliberazioni sopra l' ammissione degli scolari, dai quali verbali si raccoglie, che occorreva un deposito di sc. 50; che si era tenuti a indossare l' abito ecclesiastico ecc. Gli scolari dovevano presentare un fidejussore solidale per l' osservanza di tutti gli oneri, cui essi si assoggettavano.

---

(1) Son queste le prime Costituzioni della Sapienza Vecchia, riformate poi nel 1370 dagli esecutori testamentari del Cardinale fondatore (*Arch. Com.* Libro seg. Z già presso gli Olivetani, edito dal Rossi nel *Gior. di erud. artist.*, Vol VI, pagg. 52, 57 e 58).

Al 16 maggio 1716 si trova la elezione di Sebastiano Palla a Rettore della Sapienza fatta dai *Superiores Almae Domus Sapientiae Veteris.* Notisi che il Rettore era preposto *ad curam, regimen et administrationem Sapientiae veteris.* Prima di entrare in ufficio doveva prestare giuramento — *de bene et fideliter officio exercendo.* — Segue infatti nel dì 30 marzo a. d. il giuramento di Sebastiano Palla. Si trovano poi le nomine di altri Rettori. L'ufficio era annuale, e son rari i casi delle conferme. Geronimo Cenci eletto nel 1741 fu confermato fino al 1745, e l'esempio iniziato con lui fu poi seguito assai di frequente, mentre dal 1716 al 1728 non si ebbe conferma veruna.

Sotto di 31 luglio 1769 un atto di transazione per certo servizio che gli eredi di un *Refettoriere* e *Canevaro*, di nome Pasquale Marzi, si obbligavano a fare nel Collegio.

Nel volume si conservano: — 1.° il verbale di nomina del Rettore Gio. Paolo Valenti — 2.° Una breve nota di Collegiati e de' loro genitori — 3.° La pratica di certo Francesco Pilotto di Sinigaglia, scolaro nel Collegio, che dovendo vestire l'abito di barnabita chiede gli sia restituito il deposito di sc. 50 (12 febb. 1764). Vi è il parere di *Filippo vescovo perugino,* quello del Proposto di S. Ercolano, l'istanza del Pilotto e la relazione favorevole dei Proposti al Governo del Collegio.

XVI. F Una busta contenente n.° VIII pergamene estratte dalle copertine di alcuni Codici, nelle quali furono impiegate come guardie. Diamo qui l'indicazione del numero del Codice e della Sezione, cui appartengono (1).

---

(1) Altre *guardie* di minore importanza o che non si son potute togliere dai volumi, si trovano al Cod. II. A, fisse sulla tavola interna; la prima contiene 4 Rub. dello Statuto sul *baccalaureato* (sec. XV), e la seconda è un verbale di consegna delle Riformanze della Facoltà teologica; all'I. B², carte di antico Antifonario; al V. B¹, una pergamena assai stracciata contenente scritti di materie ecclesiastiche; al V. B², pergamena in pessimo stato con testi del *Genesi* e ampio commento; al IV. C, *idem* contenente passi di filosofia e d'istoria; al XIV. C, *idem* in pessimo stato e quasi indecifrabile; parmi si tratti di materie di *gius* canonico; al XV. XVI. e XVII. C, carte in pergamena in cui si discute sopra argomenti di scienze naturali e filosofia; al XVIII. e XXII. C, parte di *antifonario;* al XXIII. C, passi dell'Evangelo con note marginali (sec. XIII); al XXIV. C, testo di teologia; al IV. E, pagina di messale con letter. majuscola colorata.

I [II. B²] Due carte in pergamena contenenti un massimario o repertorio di materie in gran parte filosofiche.

II [IX. C] Pergamena antica (sec. XIII) contenente un repertorio di voci alla lettera E (*extinguere, extollere* etc.) con riferimento alla Bibbia, di cui si citano i passi secondo i Capp. e i versetti. È un documento assai interessante a vedersi; esso nella parte superiore porta il numero della pagina CX.

III [XII. C] Due carte, una delle quali porta il numero CLXij; riguardano argomenti teologici e filosofici. Sono ben conservate e appartengono alla seconda metà del sec. XIV o ai primi del XV.

VI [XIII. C] Due carte poco decifrabili, perchè consunte, nelle quali parmi sia contenuto un *formulario* giuridico (sec. XIV).

V [XIX. C] Importante ms. in pergamena di due facciate. La scrittura è degli ultimi del sec. XIII o dei primi del XIV. Contiene i fr. 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 Dig. *De legatis et fideicom.* iij, Lib. XXXII. Tit. I, ed ha una glossa marginale dello stesso carattere del testo in formato più piccolo, ove si legge spesso la sigla — *ac* — ossia *Accursius*, che, com'è noto, nacque nel 1182 e si crede mancasse ai vivi nel 1260; e glosse *interlineari* e *marginali* di mano posteriore. Incomincia colle parole — *et discipline traditum* » — del fr. 76 di Paolo, e continua con qualche lieve interruzione (perchè il ms. fu tagliato nella parte superiore) fino al fr. 82, alle parole — *reposita sunt debentur* — ossia per tutto il testo. Ho trovato di notevole molte varianti colle diverse lezioni del Digesto; ma parmi che la *litera pisana* sia stata di preferenza seguita. Una singolarità presenta il fr. 82, che mentre in molte lezioni antiche è dato come legge di Modestino, nella nostra è attribuito a *Jamb.* ossia *Jambolenus* (Javolenus), come vuole il ms. pisano-fiorentino. Si osserva pure una giacitura assai piana dei periodi, e facilmente si rileva che una mano esperta,

nelle glosse interlineari, ha corretto gli errori dell'amanuense. Abbiamo detto che il carattere ci sembra del 2° periodo della scrittura latina, che va dal secolo XIII al XV; e ciò ne inducono a pensare la forma rigidamente angolare delle lettere, le minuscole epigrafiche con reminiscenze delle forme *onciali* rigonfiate di curve e con prolungamento delle traverse, altre maiuscole formate di minuscole ingrandite con linee raddoppiate nel corpo delle lettere, il contrasto fra la finezza dei legamenti e la grossezza dei corpi delle lettere, l'accostamento delle lettere panciute, l'andamento uniforme della scrittura, il numero stragrande delle abbreviature, l'essere le parole a mala pena distaccate le une dalle altre e la mancanza quasi assoluta di punteggiatura. Anche le glosse posteriori dovute alla mano di qualche giurista sono in carattere gotico. È probabile quindi che queste pagine appartenessero ad un testo adoperato in Perugia da uno dei giureconsulti del secolo XIII o XIV, e da esso in qualche parte corretto o commentato. Il ms., tenuto conto della parte mancante, doveva misurare per lunghezza cm. 42 e per larghezza cm. 26. Di più non diciamo perchè intendiamo fare di questo ms. uno studio più accurato di quello che ci permetterebbe una semplice nota nel presente Regesto.

VI [XXI. C] Un bell'esemplare di Messale con una elegantissima lettera majuscola dipinta con fregi d'oro (sec. XV).

VII [III. B[a]] Altra preziosa pergamena degli ultimi del secolo XIII, contenente parte della Nov. XV di Giustiniano dal titolo *De defensoribus civitatum.* La pergamena è scritta su due facciate, ma in una di esse il testo disposto in due colonne è a mala pena decifrabile in qualche punto, e solo si legge assai bene la glossa Accursiana, che vi è stata trascritta posteriormente. Si comprende però, che il testo di questa pagina precede quello contenuto nella seconda, il cui carattere è ben conser-

vato. Il ms. per adattarlo all'ufficio di copertina del volume fu tagliato nella parte superiore. Calcolato il margine inferiore di cm. 14 e la scrittura che venne soppressa, ritengo che il volume, a cui apparteneva, fosse un magnifico *in-folio* di centimetri 50 × 28. I tratti della pergamena contenuti nella pagina decifrata sono il Cap. I dalle parole *iusiurandum vero prebens* » — fino a — « *unde etiam datur* » — tutto il Cap. II e il Cap. III fino alle parole « — *alicuius ei omnino* » —. A questo punto il ms. è interrotto a causa della mancanza del principio della 2ª colonna, e riprende alle parole — « *non ut prohibeant* — » e segue fino alle parole — « *ab eis decernuntur* » —.

Anche di questo ms. ci occuperemo in altra occasione, sembrandoci non prive di interesse le varianti che offre colle diverse lezioni (1).

VIII [xx. c] Pergamena con alcuni passi della vita di un Apostolo, che andò a divulgare il Vangelo nell'Asia. Ivi si narrano i sacrifizi che Aristodemo Pontefice dei Gentili offriva agli Dei nel tempio di Diana, e le terribili prove, a cui fu assoggettato l'Apostolo. La scrittura mi pare del sec. XIV (2).

---

(1) Siamo lieti di apprendere, che anco nell' Archivio del Sodalizio di S. Martino, del cui riordinamento si occupa l'egregio dott. Giustiniano Degli Azzi, sono state in questi giorni rinvenute n. 3 pergamene, che servivano di guardia a libri di amministrazione, nelle quali si leggono alcuni fr. delle Pandette con numerose glosse marginali e interlineari. La scrittura è del secolo XIV. Ciò sta a dimostrare, che ci apponemmo al vero quando, al ritrovamento delle due pergamene dell' Università, ritenemmo che con accurate indagini si potesse rinvenire e raccogliere un numero considerevole di questi manoscritti, che sarebbero un contributo prezioso all' istoria delle Fonti del Diritto Romano.

(2) Anche i documenti contenuti in questa lettera della P. I del Regesto sono interamente inediti.

PARTE SECONDA

ARCHIVIO MODERNO

A

CONSTITUTIONES ET JURA.

I. A Busta contenente i documenti seguenti:

1.° Decreto imperiale dell'anno MDCCCVIII per il Regolamento dell'Università.

2.° Statuti dell'Università imperiale di Pisa del 1810.

3.° Decreto della sacra Consulta per l'Università di Roma in data 15 gennaio 1810.

4.° Decreto della sacra Consulta per l'organizzazione della Università di Perugia e carte relative.

5.° Verbale dell'atto di possesso del Monastero di Monte Morcino e inventari relativi (1810).

6.° Alcune lettere del Generale Miollis degli anni 1811, 12 e 13 intorno all'Università.

7.° Decisioni di Degerando sull'Università di Perugia e sue postille a un progetto di riordinamento dell'Università stessa.

8.° Corrispondenza fra l'Accademia di Roma e quella di Perugia per gli anni 1814 e 15.

9.° Dichiarazioni dei professori della Università nell'anno 1812.

10.° Memoria della Università di Perugia al Rettore dell'Accademia di Roma, 1814.

11.° Carte relative alle pratiche per la cessione del Monte Morcino all'Università.

12.° Carte relative alla Sapienza Bartolina.

13.° Documenti comprovanti il contributo di sc. 4000 dovuto dalla Camera Apostolica all'Ateneo, a. 1804.

14.° Tre fascicoli di lettere di varî professori, e in specie del Colizzi, circa il riordinamento della Università (a. 1810 e segg.).

II. A Busta di Documenti varî dagli anni MDCCCXII al MDCCCXXXXVIII. Notiamo le carte di maggiore importanza relative in specie all'ordinamento dell'Ateneo.

1.° Testo del decreto imperiale sopra il Regolamento della Università — Roma, 1812.

2.° Rotolo dei professori per l'anno 1808.

3.° Ricorso dei Capi di famiglia e Collegi della città contro il nuovo Piano di Riforma dell'Università di Perugia. A senso nostro, è un documento importantissimo, scritto da persona dotta e pienamente informata della storia del nostro Ateneo e degli atti di fondazione delle Sapienze Vecchia e Nuova. Dopo cessata l'occupazione francese, il Governo provvisorio formulò un piano di studi e lo inviò al Pontefice. È contro questo disegno che si protesta per varie ragioni; primo, perchè con quel provvedimento si verrebbero a distruggere le rette dei giovani delle due Sapienze con gravissimo danno dell'Università; secondo, perchè si priverebbero i professori di alcune facoltà relative all'amministrazione economica dell'Ateneo; e infine, perchè con quel piano si cercava di sovvertire l'ordine dell'istruzione universitaria con perniciose novità. Il ricorso è dunque in senso aspramente reazionario. Basti riferire i seguenti brani:

— « Che dirassi poi se questa innovazione tende a giustificare e perpetuare gli attentati di un'usurpazione? Che dirassi se favorisce gl'interessi di quelli che a questi atti usurpativi diedero la mano, e lede gl'interessi di altri, che nell'astenersene non si lasciarono commuovere dalle minacce e dai pericoli e non curarono le perdite e i danni? Che dirassi se la novità tutta collima a confermare la nuova istituzione ai sistemi di un governo persecutore della Religione e della Chiesa di Dio? Che dirassi infine se in gran parte conserva le impronte di quella filosofia, che tende indirettamente a far trionfare le scienze umane soltanto, a diminuire il rispetto per la veneranda antichità e ad insinuare quel certo spirito di indifferenza che gli scrittori del secolo hanno procurato

> diffondere e che è stata la vera origine di tutti gl' immensi mali, in cui è stata finora avvolta l' ingannata e spesso anche traviata umanità? » Lo scrittore protesta contro la tentata introduzione della *Cattedra di Diritto naturale e sociale* da sostituirsi a quella di *Diritto delle genti*, *in memoria*, così egli scrive, del ben noto *contratto sociale*, la qual cattedra è giudicata *disastrosa*.

Il Canali, persona di grande autorità, ha fatto numerosi commenti al ms. in strisce di carta attaccate a ciascuna pagina. Egli è ispirato da sensi di savia moderazione. Protesta contro il sistema di screditare tutto quello che un Governo ha fatto, unicamente perchè lo si ritiene usurpatore. Altrove si duole che si *motteggino savie persone come sostenitrici di sacrilega usurpazione,* e quanto al furore con cui il Memoriale si scaglia contro la istituzione della Cattedra di *Diritto naturale e sociale,* il glossatore scrive: — « *tutto ciò non merita risposta* » —.

Memorie dei Deputati di Perugia a S. E. Mons. Rivarola per i piani da formarsi circa l'Università ed i Conservatorî.

Bolla di Leone XII — *Quod divina Sapientia* — del 5 sett. 1824 utile a consultarsi per l'ordinamento dello Studio — Regolamento degli studi in ordine alla Bolla medesima edito in Roma nel 1824 — Varî Editti, Notificazioni e Ordini concernenti gli studi e l'esercizio della medicina.

Inserto degli atti di adesione alla Repubblica Romana del 1849 per parte dei professori dell'Ateneo. La formula, come vedremo al Regesto E. XII, P. II, inviata dallo stesso Triumvirato, era la seguente: — « Dichiaro di aderire alla Repubblica Romana « proclamata dall'Assemblea Costituente, e prometto di servirla « fedelmente pel bene della patria comune, l'Italia » —.

I membri del Collegio teologico rifiutarono in quanto non potessero emettere una tale dichiarazione *senza ledere i diritti della loro coscienza.* Altri pure rifiutarono, ma in genere l'adesione raccolse la quasi unanimità degli ascritti agli altri Collegi.

Inserto contenente atti di varî anni, da cui resulta in qual modo si esercitasse dal 1814 al 1825 la censura sui corsi dei Lettori dello Studio.

B

GESTA COLLEGIORUM.

B.[1] = *Gesta Collegii Jurisconsultorum.*

I. B[1] Busta contenente elenchi della 1ª, 2ª e 3ª *terziaria* degli stipendi pel 1805, della prima *terziaria* pel 1804 e della 2ª pel 1808.

Elenco dei professori per gli anni 1806, 1809 e 1810.

N.º 3 Copie dei Ruoli a stampa dei professori negli anni 1813 e 1824.

II. B[1] Volume di c.te 30, scritto dall'anno MDCCCXXII all'anno MDCCCXXIIII, contenente gli *Atti delle sedute del Corpo dei professori esercenti.*

Dalla delib. del 23 dic. 1823 (c.te 22) risulta che in quell'anno andò in giro la voce, che la Congregazione degli studi o meglio alcuni Cardinali avevano presentato a Leone XII una proposta di soppressione di tutte le Università, tranne di Bologna e di Roma. Il Consiglio dei professori insorge contro il supposto progetto e commette al Rettore di far pratiche in proposito presso la Curia romana. Dalla delib. 3 genn. 1824 (c.te 24) si apprende che quei timori erano infondati; e dall'altra delib. del 15 marzo successivo (c.te 25), si rileva, che il prof. Colizzi aveva veduto in Roma autorevoli Cardinali, che si erano mostrati disposti non solo a mantenere, ma anco a dare incremento all'Università perugina.

III. B[1] *Acta Collegii Advocat. et Juriscons. Perusiae,* dall'anno MDCCCXXV al MDCCCXXXVI. Non contengono nulla d'importante.

IV. B[1] *Acta Collegii Advocat. et Juriscons. Perusiae,* dall'anno MDCCCXXXVI al MDCCCXXXXIIII. Non contengono notizie, di cui si abbia a fare special menzione nel Regesto.

V. B[1] *Acta Collegii Advocat. et Juriscons. Perusiae,* dall'anno MDCCCXXXXIIII al MDCCCXXXXVIII.

Notasi alle sedute dell' 8 febb. 1848 e 10 febb. detto, l' esame pel concorso alla ripristinata cattedra di Diritto naturale. Il verbale dell'8 febb. comincia con queste parole:

— « Ridonata dalla Sovrana Munificenza a questa pontificia Università degli Studi, mercè le cure indefesse e la interposizione autorevole di S. E. R. Monsignor Cancelliere, la cattedra di *Gius naturale e delle genti,* che i pubblici voti da lungo tempo chiedevano e sulla cui necessità fondamentale per lo insegnamento della giurisprudenza perorava con rispettosi offici il Collegio legale ecc. » —.

Si presentò al concorso Emilio Barbanera, ed ebbe per la dissertazione scritta il seguente tema: — « Quid juris circa imperium dum gens aliqua tutelae ac patrocinio alterius submissa adsit » —. Nello stesso giorno 8 febb. a ore 5 $^1/_2$ pom. il Barbanera presentò e discusse la sua dissertazione *con unità di principii, con ordine e chiarezza di esposizione, nulla trascurando di ciò che non essenziale soltanto ma relativo esser poteva alla materia.* Nel 10 febb. trattò verbalmente i temi datigli, e cioè: 1.° *Dic de homine in statu familiae constituto* — 2.° *An et quomodo jure naturali adipiscatur proprietas* — 3.° *Ad explicandam legem naturalem Codicem nec ne habemus?* — 4.° *Dic nonnulla de jure leges condendi et prome quibus potissimum argumentis condendi eas auctoritas supremis Imperantibus jure gentium vindicetur* — 5.° *Potestne populus petere leges?* — 6.° *De variis regiminis formis* —. Nella tesi scritta e negli argomenti delle orali discussioni ognun vede come fossero disseminate opinioni conformi ai tempi. Nel verbale si legge che il Barbanera così egregiamente svolse le prime tesi, che il Collegio lo dispensò dall' intrattenersi sulle ultime. E può darsi, che questa e non altra fosse la ragione; ma andremmo forse molto lontani dal vero ritenendo, che non paresse a qualcuno dei Collegiati troppo conveniente impegnare quel giovine di caldissimo ingegno nella disputa sul principio della *sovranità popolare* e sulle *forme di governo?* Chi sa! Intanto a quei dì le tesi 5 e 6 si sarebbero potute svolgere in Perugia con la più ampia libertà di parola, perchè eravamo agli 8 di febbraio, e il 14 marzo dello stesso anno

1848 da S. Maria Maggiore Pio IX promulgava coll'*unanime parere dei Cardinali* lo Statuto fondamentale pe' suoi Stati.

B². = *Gesta Collegij Philosophorum, Artistarum et Medicorum.*

I. B² Atti del Collegio Medico Chirurgico di Perugia dall'anno MDCCCXXV all'anno MDCCCLVIII.

Non ha altra importanza che quella di farci conoscere in qual modo venne applicandosi alla Facoltà medica la nuova Costituzione universitaria contenuta nella Bolla di Leone XII dal titolo — « *Quod divina sapientia* » —.

B³. = *Gesta Collegii theologorum.*

I. B³ Busta contenente n.º 15 dissertazioni in varî temi di teologia di Giovanni Bianconi [incompleta], di Angelo Scaramucci, di Francesco Francesconi, di Corradino Cavriani, di Telesforo Pimpinelli, di Gio. Battista Bovini, di Giacinto Paradisi, di Antonio Teodori, di Pietro Migliosi, di Gabriele Paoletti, e di Giuseppe Ragni.

Segue un inserto, contenuto nella medesima busta, di carte appartenenti al Collegio teologico con indice relativo, e l'atto di consegna delle carte stesse in data 15 nov. MDCCCX al Commissario dell'Impero francese Luigi Bartoli.

Un terzo inserto reca gli allegati agli esami dal 1852 al 1855. Vi sono alcune tesi di laurea, tra le quali quella di Federico Foschi, stato poi Arcivescovo di Perugia, sul tema — *Le persecuzioni avute dai cristiani nei primi secoli dell'Era Volgare* —.

Nel quarto inserto si trovano gli allegati alle deliberazioni adottate fra il 1850 e il 1855. Vi è un estratto del testamento del parroco Moselli (1700) a favore del Collegio teologico; una rappresentanza al Vescovo di Perugia del 16 nov. 1852 sul modo di provvedere a maggiori iscrizioni di studenti nella Facoltà di teologia. Segue un inserto di carte diverse.

II. B³ Busta contenente attestati e dissertazioni per il conseguimento dei premi nella Facoltà teologica. Anni MDCCCXXV a MDCCCXXXIII.

III. B³ Busta c. s. dall'anno MDCCCXXVIII all'anno MDCCCXXXXVI.

C

ACTA DOCTORATUUM.

I. C Busta di documenti relativi agli esami universitari dal MDCCCI al MDCCCIIII.

II. C Busta c. s. dall'anno MDCCCV all'anno MDCCCX.

III. C Indice alfabetico dei giovani che hanno sostenuto gli esami e ottenuto i gradi nelle diverse Facoltà dall'anno MDCCCXI al MDCCCXXIV.

IV. C Registro dei processi verbali degli esami e distribuzioni dei premi dall'anno MDCCCXI all'anno MDCCCXVIII.

La prima parte del volume è intestata al — *Nome di S. M. Napoleone I, imperatore dei Francesi, Re d'Italia e Protettore della Confederazione del Reno.* — All'11 giugno 1814 torna la intitolazione al Governo pontificio.

I verbali hanno una considerevole estensione.

V. C Registro dei diplomi rilasciati dalla Università di Perugia dall'anno MDCCCXI all'anno MDCCCXVII.

VI. C Prospetti degli esami dall'anno MDCCCXV al MDCCCXXII.

VII. C Registro dei diplomi di c.[te] 167, molte delle quali in bianco, dall'anno MDCCCXVIII al MDCCCXXIIII.

VIII. C Inserto di documenti relativi agli esami nella Università dal MDCCCXVIIII al MDCCCXXIIII.

IX. C Registro dei processi verbali degli esami e distribuzione dei premi dall'anno MDCCCXVIIII all'anno MDCCCXXIIII.

X. C Busta contenente gli attestati per l'istruzione e i corsi com-

piuti dai giovani nella Università di Perugia dall'anno MDCCCXX al MDCCCXXX.

XI. C Registro dei diplomi di laurea dal 28 agosto MDCCCXXIII al MDCCCXXXXIII.

Ogni inserto relativo ad una Facoltà contiene la formula o modulo del diploma.

XII. C Registro alfabetico degli atti degli esami del Collegio medico-chirurgico dall'anno MDCCCXXV all'anno MDCCCLVIII.

XIII. C Registro degli atti che si facevano dinanzi al Vescovo di Perugia in occasione della distribuzione dei premi ecc. dall'anno MDCCCXXV all'anno MDCCCLV.

XIV. C *Auditorum admissiones in Universitate* — Anno MDCCCXXVI al MDCCCXXXII.

XV. C Documenti relativi al conferimento dei gradi accademici dal MDCCCXXXII al MDCCCXXXVI.

XVI. C *Auditorum admissiones in Universitate* dall'anno MDCCCXXXIII al MDCCCXXXIIII.

XVII. C Documenti relativi alle ammissioni degli studenti dall'anno MDCCCXXXV al MDCCCXXXVII.

XVIII. C Inserto di domande per conferimento di gradi accademici dall'anno MDCCCXXXVII al MDCCCLVI.

XIX. C Registro dei diplomi che si spediscono nella Università di Perugia incominciando dalla solenne collazione dei gradi e dei premi nel 23 lug. MDCCCLI. Il volume è per la maggior parte in bianco.

D

ROTULI LECTORUM.

I. D Ms. legato contenente le deliberazioni per la condotta dei professori dall'anno MDCCCI al MDCCCIII.

Vi si notano i verbali delle adunanze dei Collegi per l'elezione dei Lettori — Elenchi delle lezioni — Giustificazioni delle assenze dei professori — Avvisi di concorsi — Verifiche del materiale della scuola di fisica — Norme per la ripartizione dei salari ecc.

Si osserva che l'anno scolastico aveva principio per lo più col 13 nov., nel qual giorno si faceva la solenne inaugurazione degli studi nella Chiesa di S. Lorenzo — *pro felici studiorum initio* — e si chiudeva al 20 giugno. I lettori dovevano nei giorni loro assegnati fare la consueta lezione — « et post lectionem immediate morentur in scholis disserendo cum scholaribus de rebus ad lectionem spectantibus; ita ut tempus lectionis et conferentiae ad integram horam perveniat » —.

II. D *Rotuli lectorum* — an. MDCCCIIII al MDCCCV —. Contiene i verbali dei varî Collegi per l'elezione dei lettori. — Memoria del Collegio dei Lettori dell'Ateneo al Card. Dellà Porta riguardo ai locali dell'ospedale di S. Maria Nuova adibiti a servigio della Facoltà di Medicina. — Orario delle lezioni. — Lungo processo a causa della esenzione accordata al dott. Bernardi colla coadiutorìa del dott. L. P. Pascucci, e che diede luogo a varie proteste. — Concorso ad una cattedra di diritto, alla quale si presentò l'avv. Antonio Brizi. — Verifica del materiale della scuola di Fisica. — Infine numero 5 documenti riguardanti una protesta del Canonico Nicolò Brugalassi, che voleva rientrare nel Collegio come insegnante di filosofia, mentre era stato nominato a sostituirlo Michele Mattioli. Nel primo atto si cita il Vicario Capitolare Preside dell'Università per sentir dichiarare nulla la elezione del Mattioli; col secondo si adisce l'Uditorato di S. S. con scrittura a sostegno delle ragioni del Brugalassi; il terzo documento è una lettera, in data 3 agosto 1805, colla quale R. Riganti partecipa al Vicario

Capitolare di Perugia, che sull'*affare Brugalassi* il Card. Segretario di Stato deve essersela intesa con Mons. Legato; il quarto è una breve lettera dello stesso Riganti, in cui annunzia l'arrivo di una notificazione del Card. Consalvi, che è il quinto Doc. molto laconico, da cui si apprende solo che Mons. Uditore di S. S. ha ritirato la citazione spedita dal Brugalassi, e *di ciò,* scrive il Cardinale, *ella* [ossia il Vicario Capitolare] *deve restar tranquilla*. La pratica rispetto a questo Nicolò Brugalassi è alquanto ravvolta nell'oscurità. A noi pare che egli possa essere stato sospettato di *patriottismo* al tempo della dominazione francese.

III. D *Rotuli lectorum,* senza numerazione di pagine, riferentisi all'anno MDCCCVI.

Ha principio col Verbale 1° luglio 1806 avente per oggetto la condotta dei professori. — Seguono gli orari delle lezioni, le giustificazioni delle assenze di essi e l'inventario del materiale della scuola di fisica. Si hanno domande di ammissione alla cattedra di eloquenza, a cui si presentò quel Nicolò Brugalassi, di cui si è parlato a II. D e in altri numeri del presente Regesto. La dissertazione fatta in poche ore è una diceria latina sul tema — « Quid prodest homini si mundum universum lucretur, animae vero suae detrimentum patiatur? » — Seguono in latino n.° 13 epigrammi composti di due versi ciascuno sul tema — « De laudibus sacri coelibatus, quo sancta nostra gloriatur religio » —.

Reintegrazione di Rodolfo Pucci Boncambi nella Cattedra di Istitute civili.

IV. D *Rotuli lectorum,* senza numerazione di pagine, riferentisi all'anno MDCCCVII. — Vi si contengono verbali di adunanze dei varî Collegi per l'elezione dei lettori, giustificazioni di assenze dei professori, orari dei corsi, l'inventario del materiale scientifico della scuola di fisica, atti di concorsi a cattedre nella Facoltà di medicina, colle dissertazioni dei concorrenti Massari e Mezzanotte; un Memoriale sugli assegnamenti da passarsi alla città di Perugia dalla Camera Apostolica con richiami a molte e antiche disposizioni pontificie. Nell'inserto di un concorso in medicina si notano delle conclusioni sull'elettricità animale, in specie sugli esperimenti del Galvani, e il rapporto fra l'elettricità e il sistema nervoso.

V. D *Roturi lectorum* dall'anno MDCCCVIII all'anno MDCCCVIIII. Verbali delle adunanze dei varî collegi per l'elezione dei lettori. — Pratica relativa agli aumenti degli stipendi. Circa l'ordinamento degli studi, da questi *Rotuli* si apprende, che nelle varie Facoltà vi erano i seguenti insegnamenti:

COLLEGIO DEI GIURISTI —	*Istituzioni di Diritto civile* — 2 lettori.
	Diritto civile — 4 lettori ord. e 2 straord.
	Diritto statutario — 1 lettore.
	Istituzioni criminali — id.
	Diritto canonico — 3 lettori ordinari.
COLLEGIO DEI FILOSOFI —	*Logica* — 1 lettore.
	Istituzioni di filosofia — 1 lettore.
	Umane lettere — 1 lettore.
	Etica — 2 lettori straordinari.
	Arte critica — 1 lettore.
	Arte oratoria — id.
	Matematica — id. straordinario.
	Fisica particolare — id.
COLLEGIO DEI MEDICI —	*Metafisica* — 1 lettore straord.
	Fisica sperimentale — 1 lettore.
	Patologia e semeiotica — id. straordinario.
	Anatomia e fisiologia — 1 lettore ordinario.
	Cura delle malattie — id. straor.
	Ostetricia — id.
	Aforismi d'Ippocrate — id.
	Igiene e terapeutica — id.
	Chimica — 2 lettori.
COLLEGIO DEI TEOLOGI —	*Teologia di S. Tommaso* — 1 lettore.
	Teologia secondo Scoto — 1 lettore.
	Dogmatica — 1 lettore.
	Storia ecclesiastica — id.

Ordine a stampa dei Decemviri di Perugia per il retto regolamento delle scuole.

E

VARIA.

I. E Busta contenente corrispondenza dall'anno MDCCCX al MDCCCXXI. Vi si trovano in fascicoli separati i seguenti Documenti:

1.° Una relazione ragionata del sig. Gian Paolo Valenti, per conto dell'Università, in una causa col Collegio Pio (a. 1812).

2.° Lettera del Maire di Perugia al Rettore dell'Università per una concessione fatta da quest'ultima del libero uso di un vasto fabbricato in Monte Morcino per l'Accademia di disegno.

3.° Memoria del prof. G. B. Vermiglioli ai membri del Consiglio dell'Università per concorso alla spesa delle incisioni in rame riproducenti i bronzi etruschi (1° sett. 1813).

4.° Qualche notizia sul Collegio degli speziali.

II. E Busta contenente minute di deliberazioni del Cons. dell' Università dal MDCCCX al MDCCCXXI. Si tratta in genere di affari di amministrazione.

III. E *Atti del Consiglio dell' Università* dall'anno MDCCCX al MDCCCXVI. Il volume consta di c.te 94 scritte, ed è importante per la parte amministrativa e per le riforme universitarie progettate in quel tempo.

A c.te 80 si delibera di concorrere alla stampa della *Storia dell' Università* di Perugia di Vincenzo Bini, lui presente, ma non con un donativo, sibbene con una semplice gratuita prestanza di scudi 100.

IV. E Busta contenente documenti di minore importanza dal MDCCCXIIII al MDCCCXXXXII. Un fascicolo di lettere del prof. L. Canali; altro fascicolo di lettere dei Delegati Apostolici Nembrini e Spinola, utili a consultarsi per le vicende dell'Università negli anni dal 1814 al 1821. Un inserto di carte diverse.

V. E Busta contenente lettere e dispacci di poca importanza degli anni MDCCCXX e MDCCCXXI.

VI. E *Atti del Consiglio di Amministrazione* dal MDCCCXVI al MDCCCXXI. Si redigevano in carta da bollo.

VII. E Busta di affari diversi di minore importanza dal MDCCCXXII al MDCCCXXIV.

VIII. E Busta contenente la corrispondenza dell'anno MDCCCXXIV sui seguenti argomenti: restituzione dei libri e mobili dei Monaci Olivetani; organizzazione del Consiglio della Università; lettere del Card. segretario di Stato Consalvi dal MDCCCXV al MDCCCXXI sulle pretese, non accolte dagli studenti di legge, di far loro pagare alcuni diritti alla Cancelleria vescovile in occasione della laurea; sul progresso ottenutosi nell'Università, sui bisogni di essa ecc.

Breve di Pio VII del 23 mag. 1815 sulla cessione all'Università del Monastero di Monte Morcino e carte sull'annessione della Sapienza Vecchia e Bartolina.

Una Memoria sulle condizioni dell'Università. Alcune tesi di laurea sul diritto naturale col tema — « Quomodo ex ipsa natura hominis ejus agnoscatur finis, quae agenda sunt ad finem obtinendum et ejus diversa officia » —.

IX. E Busta contenente affari diversi dal MDCCCXXV al MDCCCXXX.

Lettere di professori e del vescovo Cancelliere dell'Università; e n.° 16 lettere del prof. Colizzi sulla riforma universitaria (a. MDCCCXXV). Lettere della Delegazione pontificia ecc. (a. 1825-1830).

X. E Busta contenente alcuni inserti assai pregevoli per le notizie che ne risultano.

Fasc. 1. Atti riguardanti la istituzione della Cattedra teorico-pratica di Agronomia istituita dalla Società economica agraria di Perugia e approvata dal Pontefice Pio IX.

Fasc. 2. Concorso alla Cattedra di *Testo Civile* del 3 agosto 1844, al quale accedettero Giovan Francesco Cipriani, Girolamo Bettelli, già professore di gius civile e canonico al Liceo di Ma-

telica, e l'avv. Pietro Castellano, addetto alla Curia Romana. Riuscì vittorioso il Cipriani con una dissertazione sul tema — « Quibus in contractibus constitui possint duo rei sive debendi sive credendi, et qui sint juris effectus et obbligationes reorum et correorum, et an, et in quibus casibus correorum solidaria obligatio cesset » —. Il tema fu svolto in sei ore di tempo, e certo nello scritto del Cipriani si riscontra molta dottrina ed una elegante latinità.

Fasc. 3. Concorso ad una cattedra di S. Scrittura, cui si presentò Gotofredo Santi producendo per titolo la laurea in teologia avuta con ogni privilegio e solennità (20 ag. 1822).

Fasc. 4. Concorso alla cattedra di Anatomia e Fisiologia. Vi si trovano solo le tesi di Vincenzo Santi e di Vincenzo Moroni sul tema — « Solidorum et fluidorum humani corporis contemplatio habeatur, quo pacto utraque distribui possint et quid importent in actuum vitalium exercitio » (25-27 giug. 1845).

Fasc. 5. Concorso alla cattedra di Patologia generale semeiotica e terapeutica (14 nov. 1839). Intervengono un Pasquale Bochi, Giuseppe Severini, Luigi Marroni e Felino Nicolelli. Il tema — « Quid sit vis medicatrix naturae, quid vis dynamica, quid vis plastica et quid ab iis medicus confidere potest in morborum duratione et cura » —. Questo per la fisiologia. Il tema in anatomia fu — « Differentiae omnes quae extant inter organica et inorganica corpora quoad originem, incrementum, conformationem, renovationem et terminationem enumerentur, atque inter se comparentur » —.

Fasc. 6. Concorso alla Cattedra di *Medicina teorico-pratica* (8 ott. 1844). Si presentarono Felino Nicolelli e Vincenzo Santi. Il tema — « De natura essentiali Pellagrae sermo fiat, et hujus morbi causae, symptomata, terminationes, metamorphoses et variae medicationes exponantur » —.

Fasc. 7. Concorso alla cattedra di *Storia ecclesiastica*. Un solo concorrente, Eustacchio Vignaroli, che discusse del tema riguardante i *sinodi* e *concilii*.

Fasc. 8. Concorso alla cattedra di Testo civile (12 genn. 1842). Vi si presentarono Giustiniano Degli Azzi, Geronimo Bettelli e Giuseppe Laurenzi, e svolsero il tema — « De die certo atque incerto adiecto tum legatis tum contractibus, quam vim habeat uterque, et quando dies incertus faciat conditionem. An legatum ante diem agnosci repudiarive possit; et quid in legatis intersit

inter acquisitionem obligationis et dominii » —. È dotta e di forbita latinità la dissertazione del Degli Azzi.

Fasc. 9. Concorso alla Cattedra di Istituzioni criminali, a cui si presentano Nazareno Calderini ed Emilio Barbanera (dic. 1825), i quali ebbero a disputare sul tema — « An qui furatur in Ecclesia, etiam quoad judicem Ecclesiasticum gaudeat immunitate » —.

Fasc. 10. Concorso alla Cattedra di S. Scrittura (30 nov. 1825). Vi si presenta un Michele Matteoli con una dissertazione più ampollosa che dotta sul tema — « Quanam lingua veteris ac novi testamenti Libri scripti primitus fuerint » —. E sì che l'argomento era vasto e interessante per critica storica!

Fasc. 11. Concorso alla Cattedra di Logica e Metafisica (sett. 1825). Vi concorsero Domenico Bruschelli e Francesco Silvestrini sul tema — « Qua ratione sensationes et ideae repraesentent et res sensibus obiectas, et illarum singulas qualitates » —.

Fasc. 12. Concorso alla Cattedra di Patologia sul tema — « An sit necessarium systema, quod innumeras morborum origines ad paucas reducat, aut necessaria sit morborum rationalis et ordinata divisio » —. Non si trovano nell'inserto le dissertazioni su questo tema.

Fasc. 13. Concorso alla Cattedra di Testo Canonico (24 nov. 1829) sul tema — « Si Patronus laicus successive presentet duos idoneos clericos, et secundus instituitur ab Episcopo, valeat institutio » —. Si presentarono all'esame Gio. Battista Sereni, Carmelo Pascucci e il canonico Lippi, e fecero piuttosto ampie dissertazioni.

XI. E Busta contenente varie carte mss. e a stampa. Vi è l'Editto sulla stampa del 15 marzo 1847 e altre notificazioni. Varî fascicoli di lettere. Due inserti sulle ammissioni di giovani alla Università; anni MDCCCXXXV-MDCCCXXXVI.

XII. E Busta contenente parte delle Costituzioni del Collegio dei giuristi edite nel 1691 ed allegate ad una pratica.

Notificazione dell'8 gennaio 1800 sull'insegnamento privato da sostituirsi a quello dell'Università, di cui è prorogata l'apertura. La Notificazione è del Vescovo Pecci, e i luoghi per impartir le lezioni sono i seguenti: per la Facoltà di *filosofia* e *lettere* il Convento di S. Maria Nuova; per la Facoltà di *giurisprudenza*

il Convento di S. Fiorenzo; per la Facoltà di *medicina* quello di Monte Morcino nuovo. Seguono notificazioni ed altri atti relativi alla riapertura dell'Università degli anni 1853, 54, 55 e 56.

Un fascicolo di lettere di professori. Ve ne sono 5 del professore Colizzi dal 1814 al 1821, del prof. Vincenzo Bini storiografo della Università ecc.

Vuolsi tener conto qui di una pratica interceduta nel giugno 1848 fra gli studenti dell'Università e il Vescovo Pecci.

Essi chiedono quanto appresso:

> — « La sperimentata bontà dell'Ecc.ª V. Rev.ᵐᵃ ci anima ad esporre riverentemente e un nostro desiderio e una preghiera. Fervidissimo desiderio nostro sarebbe quello di non gravare le nostre famiglie già molto in questo anno dispendiate: di sovvenire gli amatissimi condiscepoli, che espongono la vita, di munirci della divisa civica volonterosi di compiere coi doveri di studenti quelli di cittadini » —.

Domandano quindi di essere dispensati per quell'anno dalle spese dei gradi e della laurea. La istanza è sottoscritta da 10 studenti di legge, 5 di medicina e 1 di filosofia. Il Rettore Pascucci con lettera del 7 luglio 1848 partecipa, che il Vescovo Cancelliere della Università ha accolto la domanda degli studenti rinunziando alle competenze spettanti a lui ed alla Cancelleria Ecclesiastica.

Decreto dell'assemblea costituente romana 1° mag. 1849 pubblicato dai Triumviri Armellini, Mazzini e Saffi:

> — « Considerando che se a garanzia del pubblico il Governo ha diritto di assicurarsi, mediante esame, della idoneità di coloro che aspirano a professioni scientifiche, l'assoggettarli al pagamento di qualunque somma è una vera multa messa sull'ingegno » —.

Estratto della seduta dell'assemblea 3 mag. 1849 ove il prof. Gherardi fa delle osservazioni sul Decreto della stessa assemblea per dire che le tasse non possono essere tolte senza indennizzare i professori che le lucravano. Decreto 20 marzo 1849 con cui si abolisce il privilegio dei protonotari apostolici nel conferimento delle lauree.

Sostituzione temporanea del prof. Raffaele Marchesi al cittadino Ariodante Fabretti perchè questi si trovava in Roma alle sedute dell'assemblea.

Pratica relativa al modo di continuare gl'insegnamenti della teologia. Si rileva che in Roma stessa il governo repubblicano trovò savi teologi e canonisti a cui domandare consigli su questa materia. Intanto si delibera che anche i professori, i quali non aderirono alla Repubblica, continuino ad insegnare, e ciò perchè non sia recato danno ai giovani.

Altra pratica relativa agli stipendi da pagarsi ai professori, che non hanno fatto adesione al governo repubblicano, e che per questo fatto debbono intendersi come dimissionari. Nella Circolare 23 febb. 1849 si dà la formula, secondo la quale deve esser fatta adesione alla repubblica.

In questo luogo abbiamo collocato un documento, che si trovava in altra busta, ed è una copia dell'indulto mandato dalla Curia pontificia a coloro, che avevano aderito alla repubblica romana. Esso è del seguente tenore:

« 1.° Absolvendis a censuris et poenis ecclesiasticis omnes et singulos poenitentes qui suffragia pro Costituente et pro novis deputatis eligendis dederunt. — 2.° Et Reipublicae adheserunt vel juramentum praestiterunt. — 3.° Nec non rebellionibus ac perturbationibus in Pontificia Dictione attentatis quomodolibet directe vel indirecte operam vel favorem dederunt. — 4.° Aut etiam immunitatem Ecclesiasticam violarunt, dummodo indubia exhibeant resipiscentiae signa, injuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari cum frequentia sacramentalis confessionis et scandalorum reparatione meliori modo quo poterunt in actualibus circumstantiis, et praesertim obligatione standi S. Sedis mandatis desuper ferendis et juramento promittendi se esse obtemperaturos.

Excipiuntur rebellionum auctores, rectores, et magistri aliique coriphei, et illi qui personalem immunitatem violarunt per manus injectionem in Cardinales, Episcopos, aliosque in dignitate Ecclesiastica constitutos, quo in casu speciatim ad S. Sedem recurrendum erit.

Absolvendis etiam sub iisdem conditionibus omnes

Ecclesiasticos quo in praemissis delinquerint, exceptis illis in sacris vel in aliqua dignitate constitutis vel aliquo beneficio residentiali gaudentibus pro quibus singulis casibus ad S. Sedem recurrendum erit.

Datum Romae S. Poenitentieriae 23 martii 1849 ».

Carte relative alla formazione del battaglione universitario spontaneamente organizzatosi nel 1849.

Proclama ai perugini, del 15 gennaio 1849, firmato da Girolamo Rota, con cui si invitano ad astenersi da turbolenze e disordini.

Pratica circa l'anticipazione nel conferimento dei gradi accademici ai giovani che partono per la guerra d'indipendenza (a. 1849).

PARTE TERZA

OPERA MANUSCRIPTA

I. Volumetto legato in pergamena, contenente uno scritto di *Vincenzo Zuccari,* dal titolo — « Opusculum de dolore Beatae Virginis Mariae iuxta crucem filij sui » — dedicato dall'autore al Card. Caraffa (sec. XVII). Segue uno studio di esegesi biblica circa l'argomento dell'Opuscolo sul testo di S. Giovanni — *In illo tempore stabant iuxta Crucem etc.* —.

II. Volumetto in pergamena pel cerimoniale ecclesiastico, scritto nel 1697. Segue una parafrasi della *Salve regina.*

III. Trattato di retorica pratica di frate *Angelo Maria Orgia da Melfi,* agostiniano (a. 1727). Consta di pagg. 160.

IV. Tre volumi dei mss. del padre Luigi Melissano donati all'Archivio dell'Università dal meritissimo e compianto Rev.mo Mons. Marzio Romitelli.

Contengono lezioni di logica e metafisica con notevole ampiezza di trattazione. Pregievole assai nel Vol. I la parte che riguarda le fonti dell'*umana autorità* e in specie la storia, e lo studio dei temperamenti umani e del loro rapporto collo sviluppo psichico. Date le odierne ricerche sulle opinioni di S. Tommaso circa la creazione, non è privo di interesse quello che ne scriveva alla metà del secolo il Melissano, trattando nel Vol. II dei *criteri da seguirsi nel giudicare della composizione dei corpi secondo la dottrina di S. Tommaso* (1). Nelle teorie filosofiche il

(1) Si richiama qui il movimento del pensiero moderno, il quale fin dal 1884, per la nota iniziativa della Facoltà teologica di Monaco, tende a strappare la teologia a quella specie di *intimidazione,* come scrisse il Gladstone, in cui rimase fino ad ora avviluppata. A questo movimento hanno partecipato fra gli altri il Mivart, il

Melissano è seguace del Rosmini, del cui sistema dà un ampio sunto nel Vol. III. In quest'ultima parte si trovano anco degli appunti su lezioni di algebra. In fogli staccati al principio del Vol. III si parla del *fatalismo* e del *panteismo*.

V. Volumetto di 450 pagg., contenente i *prolegomeni da anteporsi alle Istituzioni Criminali del prof. Silvestro Bruschi,* e un ristretto delle Istitute di Filippo Maria Renazzi.

VI. Trattatello di pagg. 160 sulle Istitute romane di *Angelus Riozzius* (a. 1711). Segue un opuscolo dello stesso autore sui *Giudizi.*

VII. Copia ms. di un libro stampato da *Giammaria Ciceris al Caval Bianco, strada Flut in Londra* (a. 1817) dal titolo — *Ms. venuto da S. Elena in una maniera incognita* — (1).

Le Conte, il D'Omalius d'Halloy, recentissimamente il Fogazzaro (*Ascensioni umane*) e anche dottissimi ecclesiastici, fra cui il Newman, il Le Roy e il padre J. A. Zahm nell'opera — *Evoluzione e dogma* — edita nel 1896. Contro questo poderoso lavoro i gesuiti della *Civiltà Cattolica* hanno appuntato gli strali della loro critica acerba e partigiana, opponendo alle sapienti vedute dello Zahm argomentazioni attinte alle opere del Suarez ed altri teologi; ma invano, chè il movimento non solo non si arresta, ma tende a diffondersi in tutti gli stati della cristianità. Ferve intanto la disputa sulla *Generazione spontanea negli scritti di S. Tommaso e di S. Agostino,* sulle *Origini della vita,* sullo *Studio delle scienze naturali* e va dicendo, e tutto ciò in seguito al nuovo indirizzo che stanno assumendo le ricerche teologiche (Conf. *Civiltà Cattolica*, Serie XVI, Vol. X, quad. 1118, Vol. XI, quad. 1113 e 1134, e Vol. XII, quad. 1136, 1138, anno 1897).

(1) La istoria di questo ms. è assai interessante. Prima della morte di Napoleone venne tradotto in tutte le lingue. L'originale è in francese, e quanto allo scritto in sè, certamente non fu dettato nè ispirato da Napoleone. Dapprincipio venne attribuito al conte Bertrand, compagno d'esilio dell'Imperatore, poi a Benjamin Constant, a E. J. Sieyes e finalmente a Mad. di Stäel e ad un altro Bertrand, parente di M. Siméon. L'edizione principe fu stampata a Londra da Murray nel 1817 in 8° (vol. di 109 pagg.) col titolo — « *Manuscrit venu de Saint Hélène d'une manière inconnue* » —. Si crede che questo libro, che ha destato tanto rumore, appartenga al ginevrino Jacob Frédéric Lullin de Chateauvieux, morto nel 1842. Fra le molte edizioni è notevole quella di Lione del Vingtrinier del 1857 in 8°, dedicata all'Imperatore Napoleone III dal vecchio ufficiale Du Bled. Nell'anno appresso, il Du Bled diede una seconda edizione in 12°, col suo nome, senza la dedica a Napoleone III, ma con una prefazione di 15 pagine. Si ebbe una ristampa nel 1862 a Parigi con un appendice da pag. 295 a 302, di guisa che l'edizione del 1858 fu mutata nella seguente: « *Manuscrit venu de Saint Hélène.* Véritable mémorial du régne de l'Empereur Napoleon Ier, dicté par lui - méne pendant sa captivité, suivi de son Éloge funèbre prononcé sur sa tombe par le maréchal Bertrand. Édition nationale mise au jour et précédée d'une Introduction par Édouard Gouin (Paris. Eug. Pick, de l'Isère, éditeur, grande librairie Napoléonienne, 1862, in 12°) ». Nell'anno stesso, in cui l'opuscolo vide la luce in Londra fu riprodotto in Parigi dal *Censeur Européen* di Comte e Dunoyer (t. III, p. 9 — 192),

VIII. Due volumi di rime di Didalmo Eliconiano (dott. Cesare Massari) dedicate a Clori Aretefila (a. 1806 e 1807). È una serie di stucchevoli poesie dell'Arcadia.

IX. Traduzione in italiano dei *Precetti di Retorica* del P. gesuita Martino Ducigne (a. 1818). Questo libro proviene dalla biblioteca donata dal Lippi all'Università.

X. Grosso volume di lezioni di testo Canonico del prof. Giuseppe Maria can. Lippi (a. 1833).

XI. Due volumi mss. di *Diritto canonico* senza nome dell'autore, con indice al principio del volume. Sono esposizioni puramente dogmatiche, e la parte storica del gius canonico non vi è affatto trattata. Il secondo volume è un'Appendice alle lezioni contenute nel primo.

XII. Due volumi dei mss. del prof. Enrico Dal Pozzo di Mombello, donati recentemente dal fratello di lui conte Luigi Dal Pozzo.

Il I volume o busta contiene i mss. seguenti: 1.° *Dell'elet-*

---

ma accompagnato da numerose annotazioni critiche, le quali del resto provano quanto chi ne fu l'autore abbia creduto all'autenticità del *Manuscrit.* Questa riproduzione (essendovi allora il governo della *Restaurazione*) fu condannata dalla Corte Reale di Parigi, e ne fu ordinato il sequestro. Risulta poi che Napoleone, essendo in S. Elena, verso la fine del 1817 lesse il *Manoscritto* e vi si interessò grandemente. Dettò per altro quarantaquattro note per confutarlo, e inoltre lo sconfessò e dichiarò apocrifo nel suo testamento. Queste note accompagnano l'edizione curata dal generale Gourgand (compagno a S. Elena del gran Corso), e avente il titolo — « Le manuscrit de Sainte Hélène avec notes de Napoleon Ier (Paris, Baudouin, 1821, in 8°, pagg. 147) » —. Vedansi pure le *Supercheries littéraires* del Quérard, t. II, 1229, *d.* Il numero rilevante di traduzioni mss. di questo libro ha fatto credere a taluno, che per l'importanza sua vi si esercitassero i giovani studiosi delle varie lingue. Ma a me pare più verosimile che, siccome l'opera destava il massimo interesse per l'opinione che ne fosse autore Napoleone I, allora prigioniero a S. Elena, e d'altronde non se ne potevano facilmente acquistare edizioni a stampa in quei momenti di reazione, così si cercava diffonderla per mezzo di copie mss. in più lingue secondo i varî Stati. La traduzione esistente nel nostro Archivio è condotta sopra una edizione di Londra. Nel frontespizio si legge — « Londra, 1817, vendibile presso Giovanni Morreas [Murray], Strada Albamande » —. Checchesia pertanto delle varie ipotesi circa il nome dell'autore di questo scritto, è evidente che fu opera di chi conosceva assai davvicino l'Imperatore, e basterebbe a convincercene quanto si legge da c.^te 2 a 9 del nostro ms. ov'è una dipintura fedele e nitida dello spirito e delle tendenze di Napoleone.

tricità telefonica; 2.° *Schede per un trattato di fisico-chimica.* 3.° *Appunti di mineralogia;* 4.° *Del regno vegetale e dei suoi rapporti colla sensitività* ecc.; 5.° *Lezioni di fisica* 1880-82.

Nel volume II si trovano il *Trattato di fisico-chimica secondo la teoria dinamica, le Lezioni di elettro-magnetismo* (a. 1884), e la *Memoria* sul *Metodo sperimentale* presentata dal prof. Dal Pozzo al concorso pel premio Bufalini di lire 5000, e dal quale il suo nome uscì vittorioso.

XIII. *Beati Joannis Damasceni, de fide orthodoxa.* — Un volume di pag. 492 con indice copiosissimo, proveniente dal Monastero di S. Francesco al Monte (a. 1689).

XIV. Volume legato in pergamena, in cui si contiene il confronto tra le prestazioni, che i monasteri delle varie provincie d'Italia dovevano alla Santa Sede (sec. XVII).

XV. Ms. contenente un *Traité préliminaire des principes de géométrie.*

XVI. *Pontificij juris Elementa ab Andrea Canonico de Morandis in patria Accademia Canonicae Facultatis Professore ad usum Perusinae Universitatis compilata de anno 1740.* Il volume consta di pag. 547.

XVII. Busta contenente i seguenti documenti:

1.° Un curioso decreto del *Dio Marte* contro i napoletani (a. 1821).

2.° Breve dichiarazione ms. del prof. Giacomo Tommasini in risposta a certo D. Monti, che aveva preso a confutare la *teoria eccitabilistica* da lui propugnata (a. 1843).

3.° Due discorsi relativi a *notizie storico-artistiche* di Silvestro Massari professore di scultura, ornato e plastica.

4.° *Sul Composanto in Perugia,* scritto di Cesare Massari.

5.° *Orazione funebre* in morte del card. Rivarola (29 novembre 1842).

6.° Inserto contenente alcune *Memorie* presentate all'Accademia Medico-Chirurgica di Perugia — *Due casi non frequenti in Chirurgia* — Raffaele Rossi (a. 1844). — *Memoria di una*

Craniotomia — Giovacchino Tani (a. 1874). — *Sopra un argomento di anatomia (non si conosce nè l'epoca, nè il nome dell'autore).* — *Alcune storie mediche* di Giovanni Franch, medico primario in Todi (a. 1831). — *Sull'uso dell'oppio nella dissenteria* — Gesualdo Cucchi. — *Sopra un argomento di chirurgia* (senza nome di autore nè data). — *Un parere contro la segale cornuta* — Publio Torelli. — *Sull'organo dell'udito* — Dissertazione di Ubaldo Veracchi. — *Dell'assorbimento* — Dissert. del 1826 senza nome di autore. In fine si leggono gli obbietti che furon mossi al disserente. — *Osservazioni storiche sull'epidemia d'Italia dell'anno 1817* — Gesualdo Cucchi (a. 1818). — *Sulla Cute* — Tommaso Gioffredi (a. 1828).

XVIII. Busta di carte acquistate dagli eredi del prof. Adamo Rossi, e contenenti in massima parte studi e trascrizioni di documenti fatte dallo stesso prof. Rossi.

Ins. 1.° Appunti di documenti o regesti di atti universitari esistenti nell'archivio Comunale (a. 1798-1864).

2.° Schede coll'Albo dei Professori dal 1376 al 1400.

3.° Schede di appunti sopra professori dell'Università in varî tempi.

4.° Appunti da servire alla storia della Università.

5.° Inserto di miscellanee, consistenti in estratti di deliberazioni degli *Annali Decemvirali*, copie di Capitoli dello Studio ecc.

6.° Copie o indicazioni di documenti riguardanti la storia dell'Ateneo nell'ultimo quarto del sec. XV.

7.° Appunti concernenti la vita del Bartolo.

8.° Raccolta di notizie e doc. sulla vita del Baldo.

XIX. N. 15 fasc. mss. contenenti la Parte III (inedita) della *Storia della Università di Perugia* del prof. Vincenzo Bini, nella quale si espone lo stato del nostro Ateneo nei secoli XVI e XVII. Vi è un'*Introduzione*, e al fasc. 14 due appendici di Documenti. L'opera è divisa in *Capitoli* e questi in *Articoli*. Con opportune correzioni ed aggiunte questo ms. meriterebbe di esser dato alle stampe.



APPENDICE (1)

Come avvertimmo nella Prefazione, in questa Appendice si danno alcune indicazioni su altri materiali riguardanti la storia del nostro Ateneo, e che si custodiscono in varî archivi della città (2). Tali documenti sono per la massima parte inediti, poichè le carte rese di pubblica ragione non si trovano che nel Bini, più volte citato (3), nel Padelletti (4), nel Rossi (5), e in altri

(1) Dobbiamo qui rendere pubbliche grazie agli egregi conte dott. Vincenzo Ansidei, archivista-bibliotecario della *Comunale*, al rev. Camillo Rasimelli, bibliotecario della *Dominicini*, al rev. can. Fracassini dell'*Archivio Capitolare*, a D. Guido Remigio Barbieri O. S. B. Abate dei monaci Cassinesi di S. Pietro, e al dott. Luigi Oddi segretario della Congregazione di Carità per la cortesia, con cui hanno posto a nostra disposizione i cataloghi e le carte degli archivi, alle loro cure affidati. Egual dovere abbiamo verso il signor dott. Giustiniano Degli Azzi, che si compiacque comunicarci un estratto del suo Inventario per il Sodalizio di S. Martino.

(2) Con questi cenni non intendiamo avere esaurito le indicazioni di *tutti* i documenti relativi alla Università, ma solo di aver designato quelli, presso che sconosciuti o che abbiamo stimato più importanti.

(3) Il Bini nella sua storia ha pubblicato un *Catalogo dei Dottori Legisti che vissero* nel secolo XIII in Perugia; la *Matricula Conservatorum monetae;* alcune deliberazioni che si leggono negli *Ann. Decemv.* del Comune negli anni 1322 (foglio 106 t.), 1397 (foglio 46), 1321 (foglio 171 t.); alcuni *Brevi pontifici* di Clemente V e di Giovanni XXII (*Arch. Com.* cass. IV, n. 1. 4 e 27, e cass. VII, n. 136 e 139); la *Bolla* di Carlo IV, e un *Catalogo* dei dottori non insegnanti nel secolo XIV; il Breve di Eugenio IV del 1º ottobre 1434, uno di Paolo II del 1466; di Sisto IV del 1483; una lettera di Nicolò Fortebraccio *Sacrosanctae Sinodus et Sanctae Ecclesiae Capitaneus generalis* (*Arch. Com.* Reg. 1 dei Brevi, foglio 81); altri *Brevi* di Paolo II del 1469 e 1467, di Martino V, di Paolo V, di Sisto IV; deliberazioni per approvazione di norme statutarie del 1419 (*Ann. Decem.* foglio 69); antichi statuti del Collegio teologico, le *Costituzioni* del Collegio dei legisti del 1407, e quelle antiche del Collegio dei medici.

(4) Il Padelletti (*Doc. ined. per servire alla storia delle Università italiane*, 1872, Bologna) pubblicava alcune rubriche dello statuto inedito del Comune (sec. XIV) dal titolo — *De la electione de glie doctore e de lordene d'avere lo studio en la cità de Peroscia* — e l'altra rub. — *Che nullo giudece overo medeco receva salario dal comuno sciactate glie doctore* — un documento sulla nomina di *Mafeo de Recuccio* a leggere la somma dei notari — la *Matricola dei dottori e scolari* del 25 ottobre 1339, e gli *Statuti dell'università degli scolari* del secolo XIV.

(5) Grande e prezioso è il contributo che il prof. Adamo Rossi diede agli studi circa l'ordinamento e le condizioni del nostro Ateneo (*Giorn. di erud. artist.*, vol. IV,

pochi scrittori più recenti, delle cui pubblicazioni deve tener conto chi si occupa della storia della Università (1).

Fra gli Archivi vien primo per l'importanza ed il numero degli atti che contiene quello *Comunale,* non solo pei documenti autentici racchiusi negli *Annali Decemvirali* e nella collezione dei *Diplomi, Bolle e Brevi,* e per le notizie che si trovano sparse nelle cronache, istorie e studi biografici, moltissimi dei quali inediti; ma anco per la preziosa raccolta delle carte mariottiane dovute all'erudito e infaticabile scrittore Annibale Mariotti. È impossibile riassumere brevemente l'immenso lavoro compiuto dal diligente storico perugino, il quale della poderosa opera sua non potè dare alle stampe che pochi saggi. La raccolta del Mariotti fu detta, e a ragione, miniera inesauribile di notizie, e chiunque

---

V e VI). Il Rossi volle riprodurre alcuni dei documenti già pubblicati dal Bini e dal Padelletti, ma è grandissimo il numero di quelli che vi aggiunse, spogliando gli *Ann. Decem.* i *Diplomi, le Bolle e Brevi pontifici,* i *Reg. dei Conservat. della moneta* e altre carte dell'Arch. comunale. I più pregievoli sono quelli del secolo XIII (in numero di 8) e quelli del XIV, che ascendono al numero di 138, spesso opportunamente annotati. Se non che per ragion cronologica l'ultimo documento edito dal Rossi è del 1° aprile 1389, e contiene 5 rubriche dello statuto, circa l'ordinamento dell'Ateneo, inserito nella Matricola dei Conservatori della Moneta. Vien quindi opportuno il Regesto nostro, che incomincia dal secolo XV, e l'indicazione delle carte ancora inedite degli altri archivi, che appartengono presso che tutte al 400 e ai secoli successivi. Così va mano a mano completandosi il materiale per gli studi da farsi intorno alla nostra Università.

(1) Fra gli altri più noti scrittori, che ebbero a pubblicare documenti relativi all'Università citeremo il Vermiglioli nella *Bibliografia storico-perugina,* il Savigny nella *Storia del diritto romano nel Medio Evo,* il Coppi nell'opera — *Le Università italiane nel Medio Evo* e il Denifle nel — *Die Universitäten des Mittelalters bis 1400*; che aggiunse a documenti già noti sull'ateneo nostro quelli rintracciati da lui nell'archivio del Vaticano. Il Fabretti si occupò piuttosto dell'istoria politica di Perugia: ma pure diede in luce documenti, che riguardano la Università (Vol. I, *Documenti di Storia Perugina,* 1887, pag. 5). Il Giannantoni ci ha fatto conoscere un provvedimento assai interessante del 1438 da lui ritrovato negli *Ann. Decemv.* (carte 44 t.) dal titolo — « *Lex perpetua quod Rectores Universitatis studij perusini sint cives originarij huius civitatis* » (*Bollettino di storia patria per l'Umbria,* anno 1897, vol. III, fasc. I, pag. 211). Più recentemente il Pardi ha pubblicato varie carte di non lieve importanza e pur rinvenute nell'*Arch. Com.* di Perugia, come l'*elenco degli statuti delle Marche* nel 1509, alcune petizioni di scolari del 1511, un atto di concordia fra gli scolari della *Sapienza nuova* e quelli della *Sapienza vecchia* dello stesso anno, l'investitura del Rettore Rinaldo degli Angelini di Aquila, insomma una serie di *Atti degli scolari dello studio* dal 1497 al 1515 (*Bollett. della R. Dep. di Storia Patria per l'Umbria,* 1898, vol. IV, fasc. 3°, pag. 487). Vedi anche le nostre Memorie, dal titolo — *Benedetto de' Barzi, giureconsulto del secolo XV* e la *Laurea di Alberigo Gentile* (Perugia Tip. Cooperativa, già Boncompagni, anni 1895-98).

si accinga a parlare di storia perugina e in specie dell'Ateneo, non può a meno di consultarla come guida sicura delle proprie indagini. Taluno con soverchia leggerezza ha fatto carico al Rossi di non essersi richiamato, a proposito dell'istoria della nostra Università, al Mariotti, e certo, se ciò fosse vero, recherebbe assai meraviglia. Ma anzitutto è a riflettere che Adamo Rossi intraprese solo la pubblicazione dei *Documenti per la storia dell'Università* di Perugia; e poi non sussiste che egli non si sia valso delle ricerche del dottissimo Mariotti, da lui più volte citato nelle note illustrative all'albo dei professori nel primo quarto del secolo XIV. Pertanto di queste carte mariottiane l'egregio prof. Alessandro Bellucci ci ha dato minutissime indicazioni nell'*Inventario dei mss. della biblioteca di Perugia* (Forlì, anno 1895), e non accade quindi che noi ne parliamo. Lo stesso è a dire per le carte Vermiglioli e Brizi, anch'esse di non lieve importanza, e che si trovano accuratamente catalogate nello stesso inventario (pagg. 240 a 244). E nemmeno possiamo tener conto delle deliberazioni trascritte negli *Annali Decemvirali,* da cui il Rossi ricavò la massima parte dei documenti pubblicati nel *Giornale di Erudizione artistica,* poichè il solo cenno o rubrica delle tante risoluzioni adottate dal Comune circa l'Università occuperebbe un intero volume. Dobbiamo dunque contentarci di riferire gli atti o titoli di mss. nei quali si parla del nostro Ateneo seguendo talvolta le indicazioni del ricordato *Inventario* o valendoci dei nostri spogli sulle carte, che ci sembrarono avere maggiore importanza.

Diamo poi qualche ragguaglio anche per ciò che si contiene nell'*Archivio dei monaci di S. Pietro,* nella *Biblioteca Dominicini e Archivio Capitolare,* e in quelli del *Sodalizio di S. Martino* e della *Congregazione di Carità* (1).

---

(1) Gli altri archivi pubblici, attualmente non del tutto riordinati, e nei quali sarebbe utile poter fare qualche indagine, sono l'*Archivio arcivescovile,* e l'*Archivio dell'arte del Cambio.*



ARCHIVIO COMUNALE

Le indicazioni relative a questo Archivio ci piacque dividere in due Sezioni. Nella Sezione A è la raccolta di ciò che si riferisce all'Ateneo, e di cui si ha cenno nell'*Inventario* a stampa; nella Sezione B è un breve sunto di 58 documenti, quasi tutti inediti, di cui abbiamo potuto aver notizia consultando i registri dell'Archivio.

Sezione A

I — Raccolta di vari Brevi, Costituzioni e Diplomi pertinenti all'Università e Collegi di Perugia dal 1305 al 1628 (*Inv.* 732 — I, 126).

II — Deliberazioni dei Collegi del 1507, 1539 e 1551 (d. 964 — I).

III — Copia Constitutionum almae Gregorianae domus Sapientiae veteris perusinae sumpta ex originalibus positis in manibus superiorum dictae domus — Sec. XVI e segg. per le altre carte che vi sono aggiunte, come dall'*Invent.* a 965 — N.

IV — Consigli di giureconsulti con indice forse del Cavallucci. Ecco i nomi dei giuristi: — Pietro da Perugia, Agabito da Perugia, Dionisio di Ser Niccolò dei Barigiani, Giovanni da Montesperello, Marco da Perugia (sec. XIV); Francesco Mansueti, Pietro Paolo da Perugia, Benedetto Capra, Tommaso Docci, Salustio di Ser Guglielmo da Perugia, Lodovico da Terni (sec. XV); Marcantonio Eugeni (sec. XVI); Ivo dei Coppoli (sec. XV), Michele degli Accolti, Mariano Sozino, Pietro Laurenzi dei Luzi, Agnolo dei Cesi, Borgondio Leolo pisano, G. P. Caccialupo dei Conti di Tuschia (sec. XV); Giovanni da Campeggio e Bartolommeo Sozino (sec. XVI) — Vedi *Invent.* 1007, M, 30 (1).

(1) Di questi *Consilia* non abbiamo tenuto conto parlando del Cod. II. B[1] P. I. del nostro *Inventario*, perchè qui si tratta di Consulti chiesti non al *Collegio*, ma ad alcuni dottori di esso singolarmente interpellati.

V — Statuti e riformanze del Collegio dei dottori (*Invent.* 964, I)

VI — In nomine etc. anno MCCCCLXXXVIJ et infrascripti sunt omnes et singuli nobiles et scholares Universitatis Almi Studij perusini distincti per provintias (*Inv.* 959, D).

VII — Statuti, ordinamenti e capitoli del Card. Nicolò Capocci per l'istituzione della Sapienza (1). Sec. XIV e segg. (*Inv.* 1239, I).

VIII — Costituzioni della Sapienza Nuova — « *De rectore et eius officio* » Sec. XIV (*Inv.* 1346 — CXIV).

IX — Ruolo dei dottori che leggono nello Studio di Perugia nel presente anno 1537 (*Inv.* 1162 — N. 113).

X — Matricola degli studenti della nazione germanica, che frequentarono lo studio dal 1579 al 1721 (*Inv.* 1188 — N. 139) (2).

XI — Raccolta di alcune cose memorabili et de valorosi

---

(1) Nell'*Arch. Com.*, è poi una Raccolta di molti volumi sulle tre Sapienze Vecchia, Nuova e Bartolina.

(2) Preso in diligente esame questo Codice ne abbiamo potuto riconoscere tutta la singolare importanza. Anzitutto esso ci dimostra l'affluenza degli scolari tedeschi all'Università di Perugia dal secolo XVI al XVIII. Al principio di ogni anno si legge questa intitolazione: « In nomine Omnipotentis Dei, Beatae Virginis Mariae, Sanctae Crucis et Sanctae Barbarae protectricis die....... in Priorem Inclytae nationis Ultramontanorum electus fuit Nobilis dom. etc. ». — Il Codice è pregievole sopra tutto per le annotazioni che vi si leggono circa moltissimi studenti dell'Ateneo per la fama e uffici che si acquistarono in patria dopo aver lasciato l'Università di Perugia. Spesso si indica perfino l'anno della morte di essi o con un segno [✠] o colla croce accompagnata dall'invocazione — *requiescat in pace* —. Tutto ciò dimostra che l'Ateneo di Perugia seguiva con affettuosa diligenza le sorti de' suoi migliori discepoli. Ad esempio, a proposito di — *Joannes Vdalricus Baro in Ecchenberg* Camerarius supremus haereditarius Styriae — si rammenta la morte avvenuta a Gratz, e la sua sepoltura in una Chiesa a sue spese edificata (carte 303); di Giovan Sisto Poll si dice, che tornato in patria, vi ebbe riputazione di *inclito dottore* nelle arti liberali e nelle scienze fisiche (carte 312); di altri discepoli si annotano le alte cariche ottenute in patria (carte 305, 335. 339, 366 ecc.). È degno di ricordo ciò che si legge alle stesse carte a proposito di un *Thomas Sarcander Moravus Olomucensis SS. Theologiae Doctor.* — « Dictus Thomas *Saracander* (sic) *occisus fuit a marito quod confessionem suae conjugis revelare ipsi noluerit.* Nunc jacet in templo S. Marie Olomutij, in eius honorem aedificatum fuit sacellum... *Est in spe proxime canonizandi* ». — A carte 315 (di una seconda numerazione) abbiamo letto un *adnotatio* sui funeri fatti in S. Maria Nuova per la morte dell'Imperatore Leopoldo I d'Hasburgo avvenuta nel 1705, le quali esequie (si dice) — « eiusdem monasterij religiosi pro quovis Imperatore defuncto celebrare tenentur ». Questa memoria — « ad directionem posterorum hujus matriculae benevolo animo adnotavit sodalitas eodem anno 1705 » —.

fasti de molti huomini illustri dell'augusta città di Perugia, da *Ant. Grisaldi* cavata da diversi antichi annali (1). Parla di Bartolo, Baldo, Giovan Petruccio Montesperelli, Filippo della Corgna, Benedetto Benedetti, Angelo de' Perigli, Baldo Bartolini, Mansueto Mansueti, Baglione e Vincenzo Vibiani, Filippo Franco, Camillo di Alberto Baglioni e Vincenzo Ercolani (*Inv.* 716, I — 100).

XII — Miscellanea dell'Oldoini (*Inv.* 839 — f. 1-8, e n.ri 847, f. 9, a 876. g. 8).

SEZIONE B

1308 — 8 settembre (2) — Clemente V con sua Bolla erige l'Università di Perugia a Studio Generale in qualunque facoltà. — *Dat. Xantonij Pontific. n. anno III.* (Arch. Com. Cass. III, n. 1).

1318 — 1 agosto — Giovanni XXII con sua Bolla conferma l'altra Bolla di Clemente V sopra lo Studio Generale in Perugia, e concede al vescovo della medesima Città la facoltà di dare agli scolari di detto Studio la Laurea dottorale in ambe le Leggi. — *Dat. Avinioni Pont. an. II* (Cass. III, n. 4).

1321 — 18 febbraio — Giovanni XXII con sua Bolla, ampliando il privilegio precedentemente concesso al vescovo di Perugia da lui medesimo, di poter dare la Laurea dottorale in ambo le Leggi, lo estende alla Medicina ed alle altre facoltà, con diverse condizioni da osservarsi, diffusamente espresse in detta Bolla. — *Datum Avin. Pontif. an.* V (Cass. V, n. 27).

---

(1) Non teniamo conto qui dei manoscritti di storie e cronache perugine, perchè si trovano distesamente indicate nell'*Inventario* a stampa, e di molte dovremo far menzione negli spogli di altri Archivi.

(2) Questo documento e gli altri tre seguenti furono pubblicati dal Rossi nel ricordato *Giornale di erudizione artistica*. Si nota che la presente Bolla e quella di Giovanni XXII del 30 agosto 1321, insieme ad alcuni privilegi concessi da Carlo IV e riguardanti lo Studio, sono trascritti in un fascicolo in pergamena dell'*Archivio Comunale* di n.° 43.

1321 — 30 agosto — Giovanni XXII con sua Bolla diretta all'abbate del Monastero di S. Pietro e all'arciprete della Cattedrale di Perugia, ordina ai medesimi di far somministrare i frutti dei respettivi benefizi a tutti quei Chierici forestieri, che si trovano nello Studio in detta città per il tempo di 10 anni avvenire a forma del privilegio da lui concesso al medesimo Studio. — *Datum Avin. Pontif. an.* VI (Cass. V, n. 33).

1321 — 29 dicembre — Instrumentum exemptionis D.[ni] Ricobardi de Tectalaxinis Doctoris Bononie — (*Reg. dei Brevi e Dipl.,* Vol. IV, p. 41).

1321 — 22 dicembre — Conducta predicti Ricobardi ad lecturam decretalium in almo Studio perusino. (*Reg.* c. s., Vol. IV, pag. 41 t.).

1333 — 11 settembre — Giovanni XXII proroga le suddette concessioni per un altro decennio, terminato che sarà il primo, con questo però, che quei tali ecclesiastici che si troveranno nell'Università nel secondo decennio, debbano provvedere il loro benefizio di persona che supplisca agli obblighi loro, ossia di un vicario, non ostante che dai Vescovi e Capitoli respettivi fosse disposto e ordinato diversamente, volendo che detti loro ordini e disposizioni non debbano aver luogo, se non saranno convalidati da una sua Bolla speciale, la quale esprima il contrario di quanto si prescrive nella presente. — *Dat. Avinioni, Pontif. an.* XVI (Cass. VII, n. 90).

1334 — 11 settembre — Giovanni XXII con Bolla diretta al Comune e Popolo di Perugia conferma il privilegio suddetto. — *Dat. Avinioni, Pontif. an.* XVI. (Cass. VII, n. 100).

1343 — 15 luglio — Clemente VI, con sua Bolla diretta ai Vescovo Coronense e agli Abbati di S. Pietro in Perugia e di S. Maria di Val di Ponte, a petizione del Comune di Perugia, conferma per un decennio il privilegio già

concesso da Giovanni XXII. — *Dat. apud Villanovam, Avinionensis Diocesis, Pontif. an.* II (Cass. VIII, n. 136).

1428 — 20 maggio — Breve Papae Martini (1) continens quasdam provisiones condemnationum et salaria doctorum. — (*Reg. Bolle e Brevi,* Vol. I, pag. 42 t.).

1434 — 6 ottobre — Decretum confirmationis ordinum Studii perusini. (*Reg.* ecc., Vol. I, pag. 78 t.).

1447 — 15 aprile — Breve D.ni Nicolai papae V, ut ordinamenta circa studium edita per D.num Archiepiscopum Mantovanum serventur (*Reg.* ecc., Vol. II, pag. 25 t.).

1467 — 21 febbraio — Breve circa reformationem Studii (2). (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 17).

1467 — 27 febbraio — Breve pro reformatione almi Studii perusini (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 25).

1468 — 18 giugno — Breve concedens facultatem presenti Gubernatori de monstris officialium, insignibus, surrogans officialium et studio (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 29).

1468 — 11 luglio — Decretum de legentibus in Studio perusino non discessuris (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 29 t.).

1469 — 22 settembre — Breve securitatis scolarium studentium quibuscumque rerum turbationibus non obstante (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 36).

1470 — 27 aprile — Brevia duo de ducentis florenis additis salario doctorum legentium jus civile et canonicum (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 48 t.).

1470 — 4 agosto — Breve de ducentis florenis solvendis do-

(1) Martino V, che pontificò dall'anno 1417 al 1431.

(2) Questo Breve fu emanato da Paolo II, che pontificò dall'anno 1464 al 1471.

ctoribus juris Civilis et Canonici (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 55).

1472 — 23 settembre — Breve, confirmans constitutiones, disponentem quod sapientiam caveant de se perusini doctorando (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 68 t.).

1472 — 20 ottobre — Decretum R.mi D.ni Gubernatoris pro domibus scolaribus locandis (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 70 t.).

1475 — 12 luglio (1) — Breve contra scolaros (*Reg.* ecc., Vol. III, pag. 85 t.).

1487 — 21 aprile — Breve Collegii doctorum, quo ordine incedant cum insertione cuiusdam eadem materia (*Reg.* ecc., Vol. IV, pag. 66 t.).

1511 — 10 febb. — Decretum in favorem scolariorum (*Reg.* ecc., Vol. V, 22 t.).

1514 — 23 ott. — Reformationes Studii perusinii (Reg. ecc., Vol. V, p. 54 t.).

1519 — 22 giug. — Breve facultatis Equitis Joannis Baptiste Ubaldi creandi Doctores, legittimandi spurios, et instituendi Notarios (*Reg.* ecc , Vol. V, pag. 78 t.).

1537 — 1 aprile — Littera Rev.mi D.ni Legati super creationem Doctorum perusinorum in equites etc. (*Reg.* ecc., Vol. VI, pag. 54 t.).

1537 — 1 aprile — Littera eiusdem cum facultate Collegio Doctorum iuris ad creandos notarios, et legittimandos spurios seu bastardos (*Reg.* ecc., Vol. VI, pag. 55).

---

(1) L'originale trovasi alla Cass. XV, n. 366.

1547 — 13 maggio — Breve (1) costituens D.num Lodovicum Sensum Canonicum et doctorem Perusinum in Cancellario Comunis Perusiae eius vita durante cum salario consueto (*Reg.* ecc., Vol. VI, pag. 107 t.).

1572 — 7 luglio — Confirmatio capitulorum Studii ab Ill.mo Cardin. s. Sixti (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 71 t.).

1579 — 5 dec. — Lettera del cardinale Guastavillani a favore dello Studio perugino (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 100 t.).

1580 — 4 giug. — Decretum quod bona scolariorum destinata ad eorum usum a solutione Gabelle [sint esempta] (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 118).

1561 — 9 nov. — Breve quod Thesaurarius Apostolicus de provisionibus Studii solvat Thesaurario Comunis florenos 476 pro Priores et Camerarios distribuentes pro salariis Magistrorum Grammaticae, Aritmeticae et scribendi (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 10 t.).

1561 — 29 aprile — Breve rectoris studii erigendi (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 7).

1568 — 28 agosto — Studii capitula noviter edita; confirmatio (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 63).

1469 — 22 settem. — Paolo II con Breve diretto a Girolamo Lando Arcivescovo di Creta e Governatore di Perugia, dichiara che gli scolari dello Studio di qualunque città o terra, sieno liberi, immuni ed esenti da qualunque violenza tanto nelle persone, quanto nelle robe loro, e ordina al medesimo di render pubblica per mezzo di editto questa sua volontà. — *Dat. Romae Pont. an.* VI (Cass. XIV, n. 327).

1479 — 23 maggio — Sisto IV con Breve diretto al Magi-

(1) Il Breve è di Paolo III [Farnese], che pontificò dal 1534 al 1549.

strato, a petizione del medesimo ordina, e stabilisce che gli scolari di questo Studio non possano altrove prendere la Laurea dottorale, e che quelli che contravverranno a questa legge, incorrano nella scomunica, e non possano esercitare veruno impiego nelle terre della Chiesa. — *Dat. Romae Pont. an.* VIII (Cap. XV, n. 406).

1467 — 22 genn. — Paolo II con Breve diretto al Magistrato, che lo aveva pregato di far grazia a certi scolari di Norcia carcerati per ordine di S. S. in pregiudizio dei privilegi concessi allo Studio di questa Città, risponde essere sua volontà di conservare i privilegi del medesimo Studio, ma non mai a favore dei ribelli e rei di lesa Maestà, quali erano detti Norcini, e comanda che non siano rilasciati senza suo ordine. — *Dat. Romae Pont. an.* III (Cass. XIV, n. 316).

1472 — 15 febb. — Sisto IV nel confermare gli Statuti della Città di Perugia, le grazie, privilegi, capitoli e indulti concessi da Martino V, Eugenio IV, Nicolò V, Calisto III, Paolo II ed altri suoi predecessori, parla pure dello Studio. Conferma tutti i privilegi concessi a questo ed agli scolari. Ordina che le Condotte de' Lettori dello Studio si facciano dal Legato o Governatore unitamente coi Savi estratti dal Bussolo degli Offici a forma degli Statuti e indulti apostolici, e che qualunque cattedra ottenuta diversamente si intenda come non concessa, se pure il medesimo Legato o Governatore non avesse a ciò derogato per urgente motivo. Conferma la Bolla di Nicolò V, colla quale si proibisce agli scolari dello Studio di Perugia di prendere altrove la laurea dottorale sotto le medesime pene. Ordina che gli scolari dello Studio non possano ottenere veruna lettura, ovvero offizio in Perugia, se prima non avranno data idonea sicurtà di non adottorarsi altrove sotto pena di 50 ducati da esigersi tanto da quelli che la dessero, quanto da quelli che la ricevessero. Comanda al Tesoriere della città d'essere puntuale nel pagamento dei salari dello Studio. — *Dat. Romae Pont. an. I* (Cass. XV, n. 343).

1524 — 20 apr. — Clemente VII, con Breve diretto al Magistrato, ordina che i 300 fiorini annui assegnati alle paghe della Cancelleria della città, dei quali una sola parte se ne pagava al Cancelliere, e le altre due a persone incerte ed assenti, per l'avvenire quanto a fiorini 100 si paghino al detto Cancelliere e gli altri 200 si assegnino per paga di due lettori dello Studio, uno de' quali insegni Grammatica, e l'altro Umanità, lasciandone l'elezione al Magistrato a forma delle altre letture. *Dat. Romae. Pont. an.* I (Cass. XVIII, n. 62).

1561 — 9 nov. (1) — Pio IV con breve diretto al Magistrato, a petizione di Sforza Oddi ambasciatore del Comune di Perugia, ordina che i fiorini 476 annui, che dal Tesoriere si pagano ai maestri di grammatica, di aritmetica e di scrivere, vengano pagati ai medesimi ogni tre mesi pro rata, giacchè per decreto dei Savi dello Studio la detta somma veniva in qualche parte distratta in aumento di paga ai lettori del medesimo Studio. — *Dat. Romae Pont. an. II* (Cass. XX, n. 132).

1432 — 29 maggio — Decretum ne pueri, vel famuli scolariorum morente (sic) in domo Sapientiae de substantiis eius habeant (*Reg. Bolle. Brevi,* Vol. I, pag. 66 t.).

1452 — 13 ottobre — Decretum contra inibentes pensionari domos dari scolaribus (*Reg. idem,* Vol. II, pag. 49).

1475 — 12 luglio (2) — Sisto IV con Breve diretto all'Arciv. Governatore di Perugia, attesi i continui inconvenienti e scandali, che nascevano nella città per le armi che portavano gli scolari dell'Università, ordina al medesimo e gli dà tutte le facoltà di procedere contro i detti scolari colla carcerazione, ed altre pene, che crederà op-

---

(1) Questo è lo stesso Breve già accennato e copiato nel Registro dei Brevi, Bolle e Dipl. ecc. al Vol. VII, p. 19 t.

(2) Il presente Breve è trascritto nel Reg. Bolle e Brevi al Vol. III, p. 85 t. come abbiamo già visto nel presente spoglio.

portune, non ostante qualunque privilegio concesso dai suoi predecessori ai detti scolari. Proibisce poi a qualunque di essi il portar armi di qualsivoglia sorta, e ai cittadini il prestarle ai detti scolari, sotto pena di scomunica *latae sententiae,* della perdita delle armi e di 25 ducati per ogni volta che contravverranno; e vuole che questo Breve sia registrato nel Libro degli Statuti della Città. Ordina poi ai Decemviri, che nella visita che devono fare ogni trimestre alla Sapienza vecchia a forma del giuramento che prestano nell'ingresso al d. offizio, procedano ad una diligente perquisizione per rinvenire le dette armi e trovandole debbano consegnarle al Custode delle armi e far registrare tal consegna dal Notaro Decemvirale negli atti del Magistrato. — *Dat. Romae Pontif. an. V.* (Cass. XV, n. 366).

1593 — 17 marzo — Clemente VIII con suo Breve, a richiesta dei savi dello Studio, stabilisce il tempo da incominciare le lezioni in d. Studio e respettivamente da terminare ogni terzeria, e quante Lezioni si debbano fare in ciascuna settimana, ed ordina che si eleggano due Maestri di Grammatica col salario di scudi 100 per ciascheduno; e commette al Governatore pro tempore di fare osservare pienamente il presente Breve. — *Dat. Romae Pontif. an. II* (Cass. XXI n. 177).

1628 — 30 agosto — Urbano VIII con Breve diretto al Magistrato] conferma la Gabella dei cenci a favore della pubblica Libreria, ed essendo morto Rubino Montemelini Lettore dello Studio, il quale aveva il salario di scudi 600 annui, assolve la Città dal pagamento di simile somma. — *Dat. Romae Pont. an.* VI (Cass. XXII, n. 17).

1644 — 2 luglio — Urbano VIII con suo Breve concede licenza agli scolari tedeschi dimoranti allo Studio in Perugia, di potere per tre anni consecutivi cibarsi di uova e latticini in tempo di quaresima, con questo però che ne ottengano l'approvazione dall'Ordinario. — *Dat. Romae Pont. an.* XXI (Cass. XXII, n. 28).

1644 — 2 luglio — Urbano VIII con suo breve concede agli scolari Tedeschi dimoranti in Perugia il privilegio di non potere essere costretti a fare testimonianza in qualunque causa; che tutti quelli che saranno descritti nella Matricola di detto Studio non possano molestarsi per la delazione delle armi, a riserva delle pistole, nè possano essere costretti a pagare veruna gabella tanto in Perugia quanto per lo Stato; che dopo sei mesi di Studio possano prendere la Laurea Dottorale in quella facoltà che avranno studiata; e che possano avere un bidello particolare, il quale debba godere tutti i privilegi che godono tutti i Bidelli delle altre Università dello Stato. — *Dat. Romae Pont. an.* XXI (Cass. XXII, n. 29).

1671 — 25 maggio (1) — Clemente X conferma agli scolari della Nazione Tedesca che verranno allo Studio di Perugia, tutti i privilegi alla medesima concessi da Urbano VIII. — *Dat. Romae Pont. an.* II (Cass. XXII, n. 50).

1591 — 18 ottobre — Decretum Cardinalis Pinelli super dismembratione scut. 200 ex massa studii et applicatione illorum pro salario duorum Magistrorum Grammaticae (*Reg. Bolle e Brevi,* Vol. VII, pag. 179 t.).

1594 — 26 gennaio — Lettera del Card. Aldobrandino, colla quale decide a chi spetti l'elezione dei due grammatici (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 174 t.).

1594 — 27 febbraio — Lettera del Tesoriere sull'accrescimento del salario ai maestri delle scuole (*Reg.* ecc., Vol. VII, pag. 175 t.).

1624 — 27 aprile — Lettera del Card. Barberino sopra gli abusi dello Studio di Perugia (*Reg.* ecc., Vol. VIII, n. 112).

1676 — 17 ottobre — Memoriale presentato dalla scolaresca

(1) Questo Breve è trascritto nel Reg. al Vol. IX, pag. 73.

Perugina a Mons. Vescovo, concernente le scuole di Grammatica (*Reg.* ecc., Vol. IX, pag. 95 t.).

1491 — *Elezione di diversi officiali e lettori dell'Università del secolo XVI, non cartolato.* — Questa è l'indicazione del Cod. quale si trova descritto nell'*Inventario della Cancelleria Decemvirale* rinnovato l'anno 1791 a c.^{te} 41 tergo.

Preso in esame questo Codice abbiamo verificato, che non appartiene veramente al secolo XVI, ma in qualche parte al XV; esso insieme all'altro Cod. da noi indicato in questa *App.* al n. X *(Arch. Com.)*, formano i due più preziosi volumi che l'*Archivio della Comunale* contenga rispetto alla nostra Università. Il Cod. è legato in pergamena, senza numerazione di carte. Incomincia colle parole « *Intitulationes Cardinalium* » [seguite dall'elenco dei Cardinali dell'ordine dei *Vescovi*, dei *Preti* e dei *Diaconi*], e finisce colle parole « *die iij martij 1533* ». In esso si trovano annotate le condotte dei lettori segnatamente per la grammatica e le altre arti liberali. Qua e là si leggono le tabelle delle distribuzioni ai lettori. È insomma un volume dei — *Gesta Collegij medicorum et artistarum* —.

Notiamo qui molte carte di ufficio riguardanti l'Ateneo, togliendone la indicazione all'*Inv. della Cancel. decemv.* — 1.° *Statuti* del Card. Passerini. Privilegio dell'Università di Perugia (*Inv.* c.^{te} 45 rect.). — 2.° *Scolari della Sapienza Vecchia* (Ibid. c^{te} 68 rect.). — 3.° *Scuole* (Ibid.). — 4.° *Sapienza nuova*, carte diverse (*Invent.* 69 rect. e 139 ter.). — 5.° *Studio di Perugia* (Ibid. c.^{te} 68 t.). — 6.° *Scuole pubbliche* (c. 143 rect.). — 7.° *Università* (c.^{te} 151, t.). — 8.° *Libri di amministrazione delle Sapienze* (c. 153 rect.). — 9.° *Scuole, Università, Accademia del disegno* (c. 159 t.). — 10.° *Sapienza nuova* (c. 160 rect.). — 11.° *Studio e suoi privilegi* (c. 179 rect.).

ARCHIVIO DELL' ABBAZIA DEI MONACI CASSINESI DI S. PIETRO

Questo Archivio contiene preziosi documenti non pure rispetto alla istoria dell'Ordine benedettino in Perugia, ma anco rispetto alle vicende della città. I mss. che più o meno possono interessare il nostro Ateneo ho raccolto nelle seguenti rubriche (1):

A) Documenti riguardanti l'Ateneo.

B) Mss. attinenti alla storia generale di Perugia.

C) Biografie.

A

DOCUMENTI RIGUARDANTI L'ATENEO.

I — *Statutello* di Perugia senza data, (*Inv.* c.[te] 149 n. 267).

II — *Matricola di tutti gli scolari dell' Università dell'Almo Studio di Perugia.* Un volume in 8°, di pag. 403. Trascrizione del secolo XIX (c.[te] 198, n.° 70).

III — *Storia dello Studio di Perugia,* di *Vincenzo Cavallucci.* Ms. cartaceo in 8° (c.[te] 199, n.° 73) (2).

---

(1) Per le indicazioni mi è parso conveniente prendere a guida l'Inventario del Cappelli, compilato nel 1890, e che si custodisce dal Molto Rev. Abate dei monaci Cassinesi in Perugia.

(2) Tanto nell' Inv. Cappelli che in cenni bibliografici a stampa questa *Storia dello Studio di Perugia* si dà come di autore anonimo, ed effettivamente non vi è nel volume nessuna menzione di esso. Crediamo però di esser giunti a scoprirlo mediante un raffronto tra l'esemplare dell'archivio di S. Pietro e un frammento esistente nella Biblioteca Dominicini. Intanto sappiamo dal Bini (Vol. I, Prefazione pag. X e XI) che Alessandro Balestrini nel secolo XVII scrisse un' istoria dello *Studio* e *dei Collegi* ecc. e che non è giunta fino a noi. « Ignoro poi del tutto, egli aggiunge, se vero egli sia, che nei tempi a noi più vicini il dottore Vincenzio Cavallucci *avesse intrapreso* questo istorico lavoro. Io so questo solo, che svolti avendo con diligenza tutti i suoi mss. serbati in questa Biblioteca *Dominichini,* nulla ho potuto in quella rinvenire, che abbia rapporto alle memorie della nostra Università; per cui forza mi è stato il concludere o che non sussista affatto quanto una certa voce ci aveva riferito di lui, o che questo suo lavoro sia andato smarrito, o almeno celato si resti nelle mani illiberali di alcuno, il quale non abbia per qualunque ra-

IV — *Ruolo dei dottori* che leggono nello Studio, anno 1537. Miscel. (c.te 199, n.° 75).

V — Mss. mariottiani, ossia *Memorie per la storia sommaria delle Università di Italia e singolarmente di Perugia* (1). Indice dei cognomi degli scolari che son venuti a studiare nell'Università dal 1511 al 1656 (c.te 200, n.° 82).

VI — *Scritti del Padre Vincenzo Bini Cassinese* (2) e schede che servirono alla compilazione dell'*Istoria* dell'Ateneo (c.te 205, n.° 202).

---

gione voluto a noi comunicarlo » —. Ora, che il Bini abbia diligentemente ricercato nelle carte Cavallucci può darsi, ma non è stato felice nelle sue ricerche, perchè effettivamente in un volume di miscellanee (vedi il nostro cenno sulla Biblioteca Dominicini al vol. V) si trova uno scritto di mano del Cavallucci dal titolo *Storia dello Studio di Perugia*. Esso consta solo di 24 colonne, perchè interrotto; mentre il volume dell'abbazia Cassinese contiene ben 253 carte. Raffrontati i due mss. si vede che essi cominciano colle medesime parole — « *La stessa sventura che hanno tutte le altre antichissime cose ecc.* » — e proseguono senza variazione fino al punto, ove l'esemplare della Dominicini è interrotto. Dunque la copia completa esistente in S. Pietro e che fu fatta sopra un originale della libreria degli Olivetani di Monte Morcino, riproduce la stessa istoria dettata dal Cavallucci in quel volume di svariatissime Memorie, e là rimasta incompiuta, anzi troncata a mezzo una parola. Certamente il Cavallucci scrisse in altro libro o fascicolo il resto del suo lavoro, che pervenne intero e accuratamente ricopiato agli Olivetani, da cui lo ebbe il monaco che lo trascrisse per l'Archivio Cassinese. È di tutta evidenza quindi, che la *storia* del Cavallucci è quella custodita nell'archivio suddetto e fin qui data per libro di autore *anonimo*. Il volume nella parte contenente la storia dello Studio consta di 256 pagg. con indice alfabetico in fine. Segue poi un altro scritto intitolato — « *Da un giornale di cose più notabili successe in Perugia* » e il cui originale esisteva nella libreria dei PP. di S. Filippo Neri. Anche questo è certamente opera del Cavallucci, e non sappiamo comprendere, come non abbia potuto mettere gli studiosi sulla buona via per iscoprire l'autore della prima parte del ms. Il Cavallucci, come il Bini, deplora sul principio la perdita della storia di Balestrini, e dice di essersi studiato di rinvenire il ms. ma inutilmente. Si propone quindi di scrivere egli la storia dello Studio — « se non colla stessa felicità della penna del suddetto scrittore, almeno con eguale affetto e carità verso la patria » —. È ben chiaro adunque, che quanto il Bini udì dire di un lavoro storico sull'Ateneo per mano di Cavallucci era la verità, e solo potè sfuggire alle sue ricerche il frammento contenuto nella Biblioteca Dominicini, perchè inserito fra altre memorie sacre, storiche e letterarie, talchè è realmente difficile ritrovarlo. Quanto al non averlo il Bini rinvenuto nemmeno nell'Archivio di S. Pietro, non saprei che dire; o la copia dell'esemplare degli Olivetani non era stata ancor fatta, oppure sfuggì alle ricerche dell'erudito professore.

(1) Vedi per questi manoscritti quanto ne abbiamo scritto a proposito dell'*Archivio Comunale*.

(2) Sono vari mazzi di appunti, spogli, memorie utilissime a consultarsi.

VII — Mss. appartenuti all'Abbate Vincenzo Bini (c.te 187, n.º 108) (1).

VIII — Codice in pergamena del secolo XV legato in pelle con assi di legno e borchie di rame, segnato nell'*Inv.* al n.º 44 con la seguente indicazione — *Costituzione della Compagnia di S. Tommaso di Aquino, anno 1445* —. Meglio esaminato il Codice, abbiamo osservato che esso incomincia coll'ammissione del vescovo Bartolommeo Cornetano nella Società di S. Tommaso [deliberazione che è ripetuta anche in fine del volume]. Nelle prime 18 carte si trovano le Costituzioni predette; ma segue un lungo elenco dei frati minori e indi un elenco di padri domenicani, con indicazioni che risalgono al secolo XV. Siccome dagli Ordini suddetti uscirono molti insegnanti dell'Ateneo, sia pel gius canonico, sia per le dottrine filosofiche o per la teologia di Scoto e di S. Tommaso, così abbiamo creduto utile additare questo Codice all'attenzione degli studiosi.

B

MSS. ATTINENTI ALLA STORIA DI PERUGIA (2).

I — *Libro di ricordi et altro cominciato da me Carlo di Simone Placidi et seguitato da me Placido Placidi suo figlio et da me D. Venanzio Lattantij.* In questo volume si narrano molte vicende della città dal 1578 al 1671 (c.te 134, n.º 81).

II — *Libro di ricordi e di affari diversi* dal 1545 al 1552 (c.te 141, n.º 134).

III — *Ricordo di Placido Placidi* dal 1589 al 1611 (c.te 143, n.º 159).

---

(1) Vedi nota precedente.

(2) In questi manoscritti di cronache e memorie perugine non è raro incontrare notizie intorno al nostro Studio e ai nomi che più lo illustrarono. Ma anche quando non vi si faccia cenno dell'Ateneo è opportuno consultarli, perchè volendo istituire un raffronto fra le condizioni di quest'istituto e le vicende cittadine, è ottima cosa ricorrere a quegli scritti nei quali i casi di Perugia sono più minutamente trattati che nelle opere storiche.

IV — *Storia di Perugia di un anonimo.* Fasc. 25, trascrizione del secolo XIX (c.[te] 149, n.° 268).

V — *Squarci della storia della guerra del sale* (mazzo 105, n.° 7 a c.[te] 186).

VI — *Diversa,* cioè raccolta di notizie varie e documenti per servire alla storia di Perugia scritte da mani diverse nel secolo XIX, con inserti alcuni documenti originali dei secoli XVII e XVIII. Volumi 2 in 4° (c.[te] 190, n.° 5).

VII — *Raccolta di varie notizie per servire alla storia di Perugia.* Mss. ricopiato da Arrigo Agostini da un originale, che era presso il signor dott. Temistocle Lupattelli perugino. Ms. di c.[te] 86 (c.[te] 191, n.° 9).

VIII — *Scorta Sagra di Ottavio Lancellotti* per tutti i giorni dell'anno. Feste mobili e indice generale. Volumi 14. Mss. cartacei del secolo XIX ricopiati da Francesco Cacciavillani (c.[te] 192, n.° 20) (1).

IX — Memorie di Perugia dal 1498 al 1505. Volume ms del secolo XIX in 8°, di pag. 491. Opera di Francesco Maturanzio (c.[te] 193, n.° 24) (2).

X — Memorie di alcune cose appartenenti alla città di Perugia. Un volume ms. in 8° di pag. 200. Opera di Girolamo Frollieri (c.[te] 194, n.° 33).

XI — Storia di Perugia dal 1194 al 1570 di Raffaele Sozi. Un volume in 8° di pag. 632, trascrizione del secolo XIX (c.[te] 195, n.° 41) (3).

XII — Ricordi delle cose avvenute in Perugia dal 1517 al 1600. Un volume cartaceo di pag. 233 in 8° (c.[te] 195, n.° 44).

XIII — Ricordi delle cose di Perugia dal 1580 al 1591 e dal

---

(1) Presso che tutti i manoscritti dell'Abbazia di S. Pietro riguardanti memorie o cronache perugine provengono da una raccolta di circa 200 volumi, intrapresa con molto studio ed amore dal sacerdote Francesco Cacciavillani, e da lui condotta a buon termine in quasi cinquant'anni di assidue e dotte fatiche. Questi manoscritti egli legava per testamento all'Abbazia sopra ricordata.

(2) È la Cronaca edita da Bonaini, Polidori e Fabretti nell'*Archivio storico italiano,* vol. XVI, Parte II. L'esemplare dell'Abbazia di S. Pietro comincia coll'anno 1498 (mentre quello edito ha principio coll'anno 1492), ma contiene due anni di più nel fine, perchè ha termine col 1505, mentre l'esemplare edito nell'*Archivio storico* finisce col 1503.

(3) Nell'*Inventario* Bellucci al numero 1221 (170) trovo questa indicazione « Annali, memorie et recenti scritti da *Rafaello Sotti* cominciando l'anno MDXL ».

2 marzo 1583 al 30 luglio 1620; opera di Allegrini Romolo e Rossi Cesare (c.te 195, n.o 48).

XIV — Frammenti storici di Perugia, anno 1277. Trascrizione del secolo XIX in 8° di pag. 332 e indice (c.te 196, n.° 52).

XV — Notizie varie delle cose di Perugia. Un volume in 8°, di pag. 449. Trascrizione del secolo XIX (c.te 196, n.° 55).

XVI — Miscellanee e memorie di Perugia di Romolo Allegrini e altri autori. Volumi 2, riuniti in uno di pag. 173 e indice e di pag. 300 pure con indice (1).

XVII — Giornale di cose avvenute in Perugia dal 1625 al 1657 (c.te 197, n.° 61).

XVIII — Memorie diverse della città di Perugia di Mariano Del Moro dal 1251 al 1438 (2) e altre dal 1599 al 1612 (c.te 197, n.o 62).

XIX — Cronica dal 1578 al 1586 di Gio: Batta Crispolti (c.te 197, n.° 631) (3).

XX — Memorie di Perugia di Sciro Sciri e Sante Pellicciari (c.te 197, n.° 63-2) (4).

XXI — Rossi Cesare. Memorie delle cose avvenute al suo tempo in Perugia (c.te 197, n.° 63-3).

---

(1) I ricordi di Romolo Allegrini dovevano far parte del V volume delle *Cronache* edite da Fabretti (Vedi vol. III, pag. XI in nota).

(2) Mariano del Moro speziale visse nella metà del secolo XVI, fu figlio di Girolamo dei Silvestrelli, e lo troviamo descritto nella Matricola dei *Cestari* e dei *Corbari*, dalla quale uscì per entrare nell'arte degli speziali il 7 ottobre 1564. La famiglia Silvestrelli era più conosciuta col sopranome *del Moro* dall'insegna della sua spezieria. È notevole che mentre le *Memorie* edite dal Fabretti nel vol. I delle *Cronache* ecc. incominciano col 1309 e finiscono col 1379, il manoscritto dell'Abbazia ha principio coll'anno 1251 e termina col 1438.

(3) La Cronaca venne pubblicata da A. Fabretti nel vol. IV op. cit. È un raccon o a cui si può aggiustar molta fede perchè fatto con semplicità e senza fini partigiani (Vedi Prefazione al vol. IV, *Cronache* del Fabretti pagine ij e seguenti)

(4) La Cronaca di Sciro Sciri dal 1520 al 1541 fu edita dal Fabretti, op. cit., volume III (Vedi anche *Prefazione*, IV e seguenti). Notiamo però che un esemplare migliore di quello servito per la stampa del Fabretti, si trova nella *Biblioteca Dominicini*. Infatti sotto l'anno 1503 in quest'esemplare (carte 125 vers. e seguenti) si legge una lunga e dettagliata rassegna dei lettori dello Studio per la giurisprudenza, a incominciare dal *Bartolus vir illustris et celeberrimus* fino a *Jo. Bapta. Perusinus, che fu genero di Baldo*. Più oltre a carte 148 e seguenti si hanno memorie sopra le famiglie di Perugia, Montemelini, Barigiani, Bartolini, Graziani, Penna, Cinelli, Staffa, Bontempi, Ranieri, Perigli, Baglioni, Coppoli, Severi, ecc. Anche a carte 280 si hanno altre notizie sullo Studio (Il Volume nella Biblioteca Dominicini è segnato col n. 54). Le quali indicazioni mancano nell'esemplare che ha servito alla pubblicazione del Fabretti.

XXII — Memorie di Perugia. Macinaria D. Francesco. Volumi 3 in uno, in 8° (c.te 197, n.° 65).

XXIII — Miscellanee di cose riguardanti la storia di Perugia. Scritti di Sciro Sciri, Ranieri Franchi, Girolamo Frollieri e Cencio Villani (c.te 198, n.° 69) (1).

XXIV — Miscellanee di notizie storiche dei secoli XVI e XIX (c.te 206, n.° 213).

C

BIOGRAFIE.

I — Unione di notizie spettanti a famiglie nobili e civili di Perugia, che qui si nominano alfabeticamente da Enrico (2) Agostini. Volumi 18 in 4°, trascrizione del secolo XIX con disegni di stemmi e alberi genealogici (c.te 190, n.° 4).

II — Dizionario perugino storico che contiene la storia dei Vescovi, de' Santi e generalmente di tutti i perugini illustri in tutte le arti e scienze. Transunto di *Arrigo Agostini* sacerdote. Volumi VII in 4° grande con indice (c.te 191, n.° 7).

III — Miscellanea che contiene le vite di Pirro Bontempi e altri illustri perugini. Opera di Lancellotti. Volume in 8°, trascrizione del secolo XIX (c.te 193, n.° 28).

IV — Notizie di vari uomini illustri perugini di Cesare

---

(1) Questi scritti come presso che tutti gli altri appartengono alla collezione del Cacciavillani, di cui parlammo più sopra. Di Cencio o Ciancio Villani ha dato notizie il Fabretti nel tomo XVI, P. I dell'*Archivio storico italiano*, e nel volume II delle *Cronache*, Prefazione, VI e seguenti. Ranieri Franchi, che lasciò delle memorie di storia perugina dal 1563 al 1579, fu canonico della Cattedrale e lettore nello Studio perugino (Conf. Fabretti, op. cit., vol. III, Prefazione, VIII e seguenti). Anche di Girolamo Frollieri nel tomo XVI, P. II dell'*Archivio storico italiano*, fu pubblicato il racconto della *guerra del sale*.

(2) Ho visto in una breve rassegna bibliografica segnato il nome di *Erico*, ma invece in tutti gli altri suoi lavori l'Agostini si dice Arrigo. Egli è autore anche di un libro dal titolo: « *Diversa*, ovvero annali della Chiesa perugina ed apparato istorico di Perugia raccolto da tutti gli storici tanto perugini che esteri » vol. 23. (*Archivio dei monaci Cassinesi*, pag. 190, 1), e di un breve trattato dell'*Arte araldica* ossia del *blasone* applicato alle famiglie perugine in 3 volumi in 4°, con stemmi colorati. Anche questo manoscritto si conserva nell'*Archivio dei monaci di S. Pietro*.

Alessi. Un volume in 8° di pag. 511 e indice (c.te 195, n.° 42).

V — Elogi degli uomini illustri di Perugia di Filippo Alberti. Un volume di pag. 353 e indice. Trascrizione del secolo XIX (c.te 195, n.° 43) (1).

VI — Elogi degli uomini illustri di Perugia di Cesare Alessi. Un volume in 8° di pag. 573. Trascrizione del secolo XIX (c.te 195, n.° 47).

VII — Notizie antiche di diverse famiglie perugine di Silvio Luschi. Volumi 3, in 8° (c.te 196, n.i 49 e 50).

VIII — Memorie delle famiglie nobili e civili della città di Perugia, di Bartolomeo Cenci. Un volume in 8° di pagine 588 (c.te 196, n.° 51).

BIBLIOTECA DOMINICINI E ARCHIVIO CAPITOLARE (1)

A

DOCUMENTI RIGUARDANTI L'ATENEO.

I — Bullae et alia jura nobilis Collegij Advocatorum Perusinorum (Un Tomo in f.°, n.° 73, *Bib. Dom.*).

(1) Quest'opera di Filippo Alberti trovasi manoscritta anche nella Biblioteca Dominicini e nella Comunale, come può vedersi dall'*Inventario Bellucci*, carte 173.

(2) Attualmente la raccolta dei preziosi codici si trova nelle stanze del Capitolo della Cattedrale, al quale appartengono in proprietà. Nell'Inventario Mazzantinti si legge che cotesti Codici, *già proprietà dei beneficiati della basilica di S. Lorenzo, erano stati consegnati in deposito ai Canonici*, in ordine a un atto notarile del 13 agosto 1763 ai rogiti del notaro Cesare Bracconieri; ma la verità è che essi appartennero sempre al Capitolo, il quale coll'atto ricordato ne fece *provvisoriamente la consegna ai beneficiati*. Ecco infatti, come si esprime il citato istromento Bracconieri: — « 1763, die 13 augusti — In nomine Domini etc. — Rimanendo ben persuaso l'Ill.mo e Rev.mo Capitolo di questa Cattedrale di Perugia, come buon numero di vari libri ecclesiastici e locali, parte manoscritti e parte impressi meritamente stimabili per

II — Constitutiones Doctorum sacrae Theologiae Almis Collegij perusini reformatae anno 1599 (eod. loc.).

III — De ordinamentis studij et de arbitrio et auctoritate sapientium dicti Studij (eod. loc.).

IV — Sul dettare nella Università (Un Tomo in f.°, n.° 67, eod. loc.).

V — Frammento della *Storia dello Studio di Perugia* di Vincenzo Cavallucci (Un Tomo in f.°, n.° 70, eod. loc.).

Questo cenno storico dell'Università si trova in un volume cartaceo con altri scritti di argomenti disparatissimi. Comincia colle parole: — « La stessa sventura che hanno tutte le altre antichissime cose ecc. » — e continua per 24 colonne di fitta scrittura. È poi interrotto alle parole: — « E questi [scolari] si suddividono in due generi perchè altri vivono a lo.... » —. Di questo ms. segnato nell'*Inv.* al n.° 70, abbiamo già parlato a proposito dell'opera dello stesso Cavallucci, che si trova nell'Archivio di S. Pietro (vedi nostra *App.*, A, III).

VI — Constitutiones utriusque J. Collegij perusini, anno 1633 (eod. loc.).

VII — Juris regulae et divisiones ordine alphabetico, di Filippo Massini. Un Tomo in 4.°, n.° 24 (eod. loc.).

VIII — Lodo dell'anno 1208 di Arlotto, Buoninsegna, Matteo e Olfo, col quale giudicano e stabiliscono che la Comunità di Perugia sia tenuta a dare e consegnare alla Chiesa di S. Lorenzo tanto terreno che sia capace di seminare otto corbe di grano a beneplacito dell'Arciprete, e che

---

la sacra veneranda antichità, i quali sono stati fino al presente custoditi nell'Archivio o Cancelleria capitolare, ove si conservano anche i libri economici dell'antica e moderna amministrazione, e d'ogni altro interesse della Chiesa, non possano ivi tenersi con quella cura e diligenza, che si dovrebbe, preservati dalla polvere, ed insieme esposti comodamente a quell'uso onorevole, che può e deve farsene in molte occorrenze, determinò a dì 30 decembre dell'anno 1762, ed appare dal Decreto capitolare fatto sotto il giorno suddetto e copia del quale si riporta in fine del presente istrumento, di condiscendere all'istanze dei Molto R.di Beneficiati perpetui della Cattedrale medesima, i quali... si erano esibiti per maggior decoro, ed aumento di detta loro Libreria, a ricevere in deposito anche i predetti libri per tenerli più esattamente custoditi, e collocarli in un Armario a parte...., ed a tenere di tutti quanti essi libri diligentissimo conto mediante il riscontro di un giusto e fedele inventario da conservarsi dall'una e dall'altra parte, copia del quale si allega anche in fine del presente istrumento ecc. » —.

questo terreno esista fuori di una delle 3 porte di S. Susanna, di Borgna e di S. Angelo (f.° 30, 2, *Arch. Capit.*) (1).

IX — Lodo del 1281 dei compromissari Angelo di Clarissimo, Nicolò di Grandolo [da cui certamente derivò il cognome di *Randoli*, dalla qual famiglia, come vedemmo nel nostro *Inventario*, uscirono più insegnanti dell'Ateneo], Bonifacio di Gio. Coppoli, Giovanni di Ugolino Duca di Bongiovanni, Buonaventura di Angelo, Paolo di Pietro, Corrado di Andrea e Nicolò di Polo, in alcune vertenze fra il Vescovo Bernardo e il Capitolo della Cattedrale (f.° 44, 2, *Arch. Capit.*) (2).

X — Codicis Justiniani excerpta, sive repertorium usque ad Leg. 8, Tit. LIV, Lib. 8° (3). Crediamo utile dar qui una

---

(1) Abbiamo registrato qui questo documento perchè pensiamo che l'Arlotto, Boninsegna, Matteo e Orfo fossero lettori dello Studio perugino chiamati a dar consiglio nella vertenza fra il Comune e la Chiesa di S. Lorenzo. Un Boninsegna insegnava anche nel 1296.

(2) Vedi nota precedente. Inoltre abbiamo ragione di supporre che fosse lettore dello Studio anche quel Pietro Vincioli, che nel 1398 rese un parere sopra nuove controversie fra il Consiglio generale del Comune e il Capitolo di S. Lorenzo (f. 100, 2).

(3) È un testo della raccolta comunemente conosciuta sotto il titolo di *Summa perusina*, ma che deve dirsi — *Adnotationes Codicum* —. Un tempo si credette opera del secolo XII, ma ormai non v'è dubbio, che appartiene al 9° secolo. Lasciamo qui di discutere se l'esemplare della Dominicini abbia la grafia di quel tempo così remoto, perchè tale ricerca può riguardare il pregio della copia, non l'età dell'originale. È certo che il lavoro fu compilato in quel tempo, talchè nella letteratura esegetica non sarebbe preceduto che dai *Summaria capitum* dell'Epitome di Giuliano, opera che deve riferirsi all'8° secolo (Confr. Haenel, *Juliani epitome novellarum*, Lipsiae, 1873, p. XLVII; Fitting, *Anfänge der Rechtsschule zu Bologna*, Berlino, 1888; Schupfer *Manuale*, pag. 165; Muirhead *St. del d. rom.*). Il Conrat (*Geschichte* p. 204) lo ritiene del X secolo. Nel 9° secolo pertanto, quando fu compilata e diffusa la *Summa perusina*, si dava inizio ad un tentativo di elaborazione scolastica. Ed è del secolo medesimo la *Lex romana utinensis* (Schupfer, *Manuale*, pag. 149 e seguenti), l'*Epitome Aegidii*, l'*Epitome guelpherbitana*, la *Scintilla*, l'*Epitome Codicis Seldeni*, l'*Epitome Lugdunensis* e l'*Epitome monachi*. La *Summa perusina* è dunque una delle raccolte di quel periodo, che i tedeschi scrittori chiamano con frase propria ed espressiva *früheres Mittelalter*; ed ebbe al suo tempo qualche autorità dal momento che si vede citata in documenti pubblici dell'èra di Ottone III, fra i quali il Placito del 999 allegato dal Patetta (*Opere attribuite ad Irnerio e la scuola di Roma*. Bollettino dell'Ist. di diritto romano, anno VIII, pagine 39-154). Per altro ci sembra assai ardita l'affermazione di uno scrittore, il quale ritiene che il testo della *Summa* fosse adoperato in Roma invece del Codice giustinianeo, mentre sappiamo che fu Ottone III, che in Roma fece solenne consegna del *Codex* ai giudici romani dichiarando essere suo volere che con quello soltanto giudicassero (Bryce. *Il Sacro romano impero;* Conrat, *Gesch.* I, 62).

più dettagliata relazione del prezioso Codice che si conserva nell'Arch. Capitolare. Esso consta di c.[te] 205 t. (e non di c.[te] 199, come si trova indicato nell'*Inventario* del Mazzatinti) e nella prima pagina in alto è scritto di assai antico carattere — « *Liber institutionum justiniani imperatoris* » — lo che sta a significare che un tempo cotesto

---

Se non che il Conrat spingendosi ancora nelle ipotesi afferma, che il *Liber Codicum* consegnato da Ottone III fu appunto la *Summa perusina*. — « Dieses Buch unsere Summa perusina *gewesen ist.* » (Ibid., pag. 56). La qual frase è evidentemente troppo assoluta. In ciò non conveniamo, perchè sarebbe inconcepibile che ai tempi di Ottone III (tempi barbari sì, ma non oscurati da una perfetta ignoranza, e ne sono esempio i diplomi di lui) si confondesse un'informe raccolta di costituzioni col Codice di Giustiniano. Or vedasi con quanta solennità si esprime il documento allegato dallo stesso Conrat. — « Tum dicat imperator judici, cave ne aliqua occasione *Iustiniani sanctissimi antecessoris nostri legem* subvertas — et ille contra — perpetuis maledictionibus percutiar, si hoc faciam — tunc imperator faciat eum iurare quod nulla occasione subvertat legem —.... et det ei in manum *librum codicum*, et dicat — Secundum hunc librum iudica Romam et Leonianam, orbemque universum ». — È pure a rammentare il motivo di questa disposizione, il quale fu di porre un argine alla confusione delle leggi che in Roma si deplorava (Conf. il dipl. dello stesso Ottone III dal titolo — *Donatio octo pentapoleas Comitatuum Silvestro II facta* — *Mon. Germ.* Legum Sectio IV. T. I). E poi come mai si sarebbe indicata la *Summa perusina* col nome di *Codex?* Converrebbe credere che a quella collezione monca e difettosa si desse per antonomasia il nome di *Codex* o di *Lex romana;* e se questo titolo le fu dato talvolta nelle sentenze, ciò è da attribuire al fatto che in realtà la *Summa perusina* era condotta su leggi romane; ma non possiamo ammettere che in un pubblico documento, come quello dianzi riferito, alla *Summa* si potesse dare il solenne titolo di *Liber Codicum*, quasi a significare la sua eccellenza e il suo pregio singolare. Ma checchesia di ciò, vediamo come questa *Summa* può essere a Perugia pervenuta. È probabile vi fosse recata da qualche giurista, come, secondo taluno, avvenne del manoscritto delle Pandette, rinvenuto a Costantinopoli dal Burgundio, esimio giureconsulto pisano colà trasferitosi per patrii ufficii e per ragione di studi. Di più è da ritenere che il volume giungesse a Perugia per opera di un ecclesiastico, in quanto si trattasse di una collezione di leggi imperiali, ossia della maggior parte di quello stesso materiale che aveva servito all'epoca carolingica per la compilazione della *Lex romana canonice compta.* È noto infatti che la Chiesa fece quant'era da lei per opporsi alla diffusione del Digesto, che pure, giusta i risultati della critica moderna, dobbiamo credere non essere mai stato sconosciuto del tutto. Il clero col proprio *jus*, con quello longobardo, carolingico e feudale in materia di diritto privato, cercò sostituire il Digesto adattandosi solo il *gius* imperiale. Lo dimostra ampiamente il fatto che le collezioni canoniche non contengono frammenti delle Pandette fino a quella di Ivo, alla *Caesaraugustana* e alla *Tripertita* (MOMMSEN, Dig. II, 41 e seguenti); e fu già osservato che per fino nel secolo XI il Card. Deusdedit e S. Anselmo da Lucca, raccoglitori di canoni, si studiarono di contrapporre al Digesto, che già otteneva i primi trionfi (CHIAPPELLI, *Nuovi studi sulla storia delle Pandette nel Medio Evo,* 1890, e FITTING *in Zeit* d. Sav. Stift. IX, 2, 331) il Cod. Teodosiano, talchè è ormai dimostrata erronea l'opinione che le prime notizie delle Pandette ci pervengano da raccolte canoniche. Dunque là dove voleva apprendersi la ragion civile era mestieri

volume si credette erroneamente una raccolta di passi delle *Istitute di Giustiniano*. È facile poi avvertire, che il testo della *Summa* deve essere stato provveduto di glosse *marginali e interlineari*, poichè sono evidenti in molte pagine le cancellature per abrasione fattevi con cura da qualche possessore del ms., che non seppe valu-

---

valersi di un testo compilato preferibilmente sul *Codice*, sulle *Istitute* e sulle *Novelle*. E che poi questo bisogno di una coltura del gius civile si sentisse in ogni luogo, ove s'insegnava la ragion dei canoni, lo ha dimostrato il Fitting commentando la *poesia sulle sette arti liberali* di Teodulfo, vescovo di Orleans (sec. IX), e lo corroborano le Bolle di Bonifacio VIII (a. 1301) e di Clemente V (a. 1306) in cui si parla del diritto civile e canonico come di due insegnamenti *ab antiquissimis temporibus* collegati fra loro. Ora nell'8o e 9o secolo non vi è dubbio che i sacerdoti erano più addottrinati dei laici, tanto che il Maassen (*Glossen des canonischen Rechts aus dem Karolingischen Zeitalter*. Sitzungsber. der phil-hist. ecc.). è riuscito a provare che si ebbero glosse di gius canonico prima della metà del secolo IX. Un ecclesiastico dunque che doveva insegnare ai chierici e fors' anco ai laici il diritto canonico, non potendo fare a meno di una raccolta per la ragion civile, si procurò la *Summa* adottandola per testo delle sue lezioni. Si può allegare a prova di ciò anche il fatto che il codice fu *ab antiquo* nella biblioteca del Capitolo, ove molti altri se ne trovano dei secoli V, VIII, IX e X Senonchè potrebbe obbiettarsi che ciò è dovuto al fatto che in quell' età *tutti* i documenti più importanti solevano custodirsi negli archivi dei monasteri o degli episcopi. Questo però sarebbe argomento validissimo a provare soltanto la superiorità del clero in fatto di dottrina. Ad esempio, anco pel manoscritto delle Pandette pisano-fiorentino o ravennate-pisano (quando si trovi insostenibile l'opinione che a Pisa lo recasse il Burgundio) convien credere che o esso o altro esemplare provenisse da un monastero di Camaldolesi, perchè nella nota Carta di Marturi l'Abbate invoca una legge del Digesto. Nè è opinione da tassarsi di temerità, che il manoscritto fosse noto a Pisa anco per esservene o uno spoglio o un epitome nel monastero (sempre dei Camaldolesi) di S. Michele. Del resto è pur risaputo, che anche quando il manoscritto fu noto a tutti, venne custodito con gran venerazione *ad Sanctum Petrum ad vincula*. E lo statuto del 1284 ci dice che « cancellarii cum duobus notariis cancellerie debeant et teneantur singulis tribus mensibus ire ad Sanctum Petrum ad vincula pro videndo et excutiendo diligenter volumina pandectarum, et eis visis et excussis ibidem debeant collocare, et requirent ad predicta unum ex judicibus Potestatum et Capitaneorum etc. ». Si sa pure che altri mss. del *Corpus juris*, come quelli di Würtzburg, di Praga e di Salisburg trovaronsi o presso conventi o negli archivi delle cattedrali. — Ma l'essere la *Summa ab antiquo* nell'archivio della Cattedrale, non è solo un argomento estrinseco. Bisogna ricordare infatti che in molti luoghi fu dalle scuole di grammatica e di materie ecclesiastiche che rampollarono gli studi giuridici, e queste scuole dicevansi *schole cathedralis*. Ed è opinione ormai accreditata fra gli scrittori, che gli Atenei di Pavia, di Verona e di Bergamo nacquero per l'esempio di coteste scuole, perchè i giudici palatini, che primi vi insegnarono il diritto, erano, a dir così, soggetti all' autorità morale del Vescovo — « Pergamo, in episcopali domo residebat D. Conradus Dei gratia rex, adstantibus cum eo 5 pergamensibus sacri palatii judicibus » — (a. 1088 in Giulini, IV, 283 e Ficker, III, p. 40). Noi abbiamo visto che presso gli ecclesiastici l'insegnamento del diritto canonico non poteva tardare ad essere accompagnato con quello del diritto civile; ma è da osservare ancora col Savigny

tare il pregio delle annotazioni e preferì farle sparire. Nel titolo del lib. I si legge — « Incipit Capitula Libri primi Dom. Justiniani adnotationum Codicum feliciter » —. Negli altri titoli si legge — « Incipit Liber constitutionum adnotationum Codicum » —. Il Cod. porta il numero d'ordine 18, ed è benissimo conservato.

(*Storia del diritto romano nel Medio Evo*) e col Fitting (*Le scuole di diritto in Francia nel secolo XI.* — Bollet. dell'Istit. di dir. rom., vol. VI, fasc. 3º e 4º, traduz. di Zdekauer) che lo studio del giure era *dappertutto* intimamente collegato con quello delle arti liberali, specialmente della retorica. E se si ricorda l'impulso dato in quei giorni (e cioè fin dall'èra carolingica) alle scuole ecclesiastiche, è facile inferire che un insegnamento di grammatica, di logica e va dicendo dovesse sorgere all'ombra delle Cattedrali. Carlo Magno infatti, dopo aver constatato quanta ignoranza fosse a' suoi tempi (Conf. Encycl. *de litteris colendis e de emendatione libr.* a. 782) volle che in ogni monastero ed *episcopio* si aprissero scuole, le quali servissero alla istruzione non solo del clero, ma anche del popolo. Ed è nel Capitolare del 788, che l' Imperatore prescrive — *per singula monasteria vel episcopia* — la istituzione di *Scholae legentium puerorum*, nelle quali si dovesse insegnare il canto, l'aritmetica, i salmi, la grammatica e perfino i rudimenti della medicina. In seguito l'istruzione, diciamo così, superiore passò allo stato (vedi i *Rescripta* di Lotario sulla istituzione delle scuole *regie* di Pavia, Torino, Cremona, ecc.); e fu allora che anco molte città, viventi sotto un governo proprio, aprirono i loro Studi. Ma è certo che prima che questo avvenisse, all'insegnamento della grammatica si unì quello delle materie legali, e n'è prova l'epitaffio posto sulla tomba di Romualdo: « *Grammatica pollens, mundana lege togatus, Divina instructus nec minus ille fuit* » e la qualità di *magister in artibus*, che come ci attesta Odofredo, ebbe Irnerio prima di tener cattedra di leggi (Conf. ODOFREDO, MUIRHEAD *St. del dir. rom.* BESTA, vol. I, pagg. 52 e segg.) — Di ciò abbiamo un altro riscontro nell'ingerenza che l'Episcopio e i Capitoli conservarono lungamente nelle Università anche quando divennero istituti laici mantenuti a spese dei comuni o degli stati (Conf. per Perugia la Bolla di Carlo IV del 19 maggio 1355 datata da Pisa in *Giorn. di erudiz. artist.*, vol. V, pag. 374 e seguenti), e un altro e non meno efficace riscontro si ha, per ciò che si riferisce al nostro Studio, nel fatto che i più vetusti documenti dell' Ateneo ci parlano congiuntamente delle *arti liberali* e della *giurisprudenza*. Quando nel 21 settembre del 1276 si adunò il Consiglio del comune per provvedere alla condotta di un insegnante di diritto, *due giorni* dopo fu nuovamente convocato per deliberare sulla condotta di un insegnante di grammatica — « Cum quidam maister velit studere [per *tenere, aperire studium*] in civitate Perusii in *Gramatica, loica et aliis artibus*, et placet consilio quod ille nuncius qui portare debet literas pro maistro legum prout per generale consilium reformatum fuit, portet et portare debeat literas ipsius maistri gramatice » — (*Ann. Decem.* Sig. L c. 108). Nessuna meraviglia dunque che anche in Perugia fiorisse una *Schola cathedralis*, dove si accompagnava all'insegnamento delle dottrine ecclesiastiche o delle arti liberali quello del diritto, e che in cotesta scuola debbano legittimamente riconoscersi le origini del nostro Ateneo. Però, se a Pavia, città longobarda, lo Studio si iniziava coll'esame degli Editti, e solo al secolo XI si cercava di ricorrere alle fonti romane nell'*Expositio* al *Liber Papiensis;* in Perugia si volle dar vita alle dottrine giuridiche assumendo come testo la *Summa*, molto più che essa offriva di gius romano quel tanto che poteva essere accetto alla Chiesa. E che la *Summa* abbia servito per lo insegnamento del diritto ce lo persuade anche il

B

MSS. ATTINENTI ALLA STORIA DI PERUGIA (1).

I — *Alberti Filippo* — Elogi di 35 uomini illustri di Perugia. (Tomo I in fol., n.° 60) (2).

II — *De Balestrini Gio. Paolo Lauro* — Libro VI delle cose accadute dall'anno 1504 all'anno 1522, cioè fino alla morte di Leone X. (Tom. I in f.°, n.° 76).

III — Notizie storiche di Perugia dal 1309 al 1491, 6 luglio (Tomo I in 4°, n.° 53. Dalle carte *Cavallucci*).

IV — Notizie storiche di Perugia cavate da un libro di ricordi di *Pietro Sciri*. Incomincia dal marzo 1520. In ultimo vi sono notizie dal 1351 al 1562. (T. I in 4°, n.° 54. Dalle carte *Cavallucci*).

---

fatto delle numerose glosse marginali e interlineari, che certamente vi si trovavano, e che vi si leggerebbero anc' oggi, se una mano vandalica non ve le avesse cancellate con una diligenza ed un accanimento degni di miglior causa. A queste prove aggiungiamo quella che si rileva dal complesso dei Codici appartenenti *ab antiquo* al Capitolo di S. Lorenzo. In mezzo agli istrumenti e atti di esso Capitolo, ai libri liturgici, ai messali, agli antifonari e altri volumi attinenti all'esercizio del ministero sacerdotale, se ne incontrano non pochi, che hanno dovuto servire di testo all' insegnamento delle discipline ecclesiastiche e giuridiche. Citiamo, ad esempio, il *Codex Bened.* XI (n. 11) del secolo 11°; l' *Epistole B. Pauli Apostoli cum commentariis interlinearibus et in margine* (n. 17) del secolo XIV; la *Summa perusina* (n. 18) del secolo IX, le *Correctiones Biblie* (n. 27), *l'Expositiones super genesi libro edite ab Augustino arabano* (n. 29). Il qual Codice del secolo XI contiene scritti di un *Magister Albinus*, gli *Opuscoli* di Mauro Rabbano, e la sua *Expositio in Genesim* e scritti di altri autori. Consimili *expositiones* in varî Salmi si trovano nel Cod. n. 34, che è pure del secolo XI. A questi si aggiungano i Vangeli della più alta antichità, e ognuno può essere persuaso che da tempo remotissimo l'*Archivio capitolare* era munito di una ordinata e buona collezione di testi acconci all' insegnamento, e che poterono servire ai docenti della vetusta *Schola* della cattedrale. Del resto la *Summa perusina* presenta ancora altri caratteri degni di nota, dei quali, non potendo tenerne conto in questo cenno, ci riserbiamo di parlare in altra occasione. Della *Summa perusina* hanno singolarmente trattato l' Heimbach (*Anecdota* II, Lipsiae 1840) il Tamassia e il Patetta, il quale ultimo ha dimostrato quanta traccia abbia lasciato la nostra collezione in altre raccolte del tempo.

(1) Come l' Archivio della Comunale ebbe preziosi materiali e raccolte da Annibale Mariotti, e quello di S. Pietro ricevette dal Caccialvillani una stupenda collezione di memorie patrie, così l' Archivio della Dominicini ebbe da Vincenzo Cavallucci un numero notevole di manoscritti che attestano l' erudizione e la pazienza dell' esimio raccoglitore. Non è possibile prenderne nota senza fare l' intero regesto dell'Archivio. Basti che il lettore sia informato dell' esistenza di queste carte, perchè in materia storica e bibliografica possa ricorrervi con sufficiente profitto.

(2) Quest' opera si trova anche nell' *Arch. Comunale* e in quello di *S. Pietro*.

VI — Scorta Sagra — di *Ottavio Lancellotti* — (T. 2 in f.° n.° 97 (1).

VII — *Meniconi Filippo* — Notizie storiche di Perugia dal 1198 al 1600 cavate dagli annali e croniche di S. Domenico, del P. Fr. Timoteo Bottoni e altri autori. (T. I in f.°, n.° 55) (2)

VIII — Selva di notizie storiche sacre e profane. (Un Tomo in f.°, n°. 66. Dalle carte *Cavallucci*).

IX — *Mariotti Annibale* — Memorie storiche della città di Perugia per ciascuna porta. (Un Tomo in f.°, n.° 84). (3).

C

BIOGRAFIE.

I — Schede di notizie su uomini e donne dotte in qualunque scienza ed altre notizie storiche. (Un Tomo in f.°, n.° 67. Dalle carte *Cavallucci*).

II — Selva per alcune vite ed altre materie. (Un Tomo in f.°, n.° 68). *Idem).*

ARCHIVIO DEL SODALIZIO DI S. MARTINO (4).

1583 e segg. — Fascicolo della causa svoltasi fra i *Consiglieri della Matricola degli Scolari* contro i *Consiglieri dell'Università di Perugia.* Vi sono alcuni verbali delle adunanze dei detti Consiglieri. (Il fasc. è di c.^{te} 32). A c.^{te} 16 v'è un importante elenco dei *Consiglieri* deputati

(1) Anche quest' opera voluminosa e utilissima a consultarsi si trova negli altri archivi, di cui abbiam fatto parola.

(2) Conf. *Invent.* Bellucci per l'*Arch. Comunale.*

(3) Vedi quanto ne abbiamo detto nell' Introduzione allo spoglio dell'*Arch. Com.*

(4) Estratto dal nuovo *Inventario* redatto dall' egregio dott. Giustiniano Degli Azzi-Vitelleschi, al quale siamo grati della gentile comunicazione.

per le varie provincie (Sez. A, Divis. I, Clas. III, Plut. II, n.° 3, atto 12°).

1612 — Istanza di *Pier Felice Magnani* avanzata contro *il Collegio dei Medici e Legisti* di Perugia (Sez. A, Div. I, Clas. III, Plut. II, n.° 2., fasc. 2, atto 2°).

1614 — Articoli di prova dedotti dal *Collegio dei medici e legisti* di Perugia nella causa contro *Pier Felice Magnani* (In 2 fasc. Sez. A, Div. I, Clas. III, Plut. II, n.° 2, atto 4°).

1607 — Istanza avanzata dal *Collegio dei Medici e legisti* contro *Pier Felice Magnani* (In un fasc. Sez. A, Div. I, Clas. III, Plut. II, n.° 2, atto 5°).

1653 — Copia semplice di un atto di appello interposto da *Filippo di Profonda Valle*, di nazione belga, avverso una sentenza dell'*Almo Ginnasio di Perugia* circa l'elezione di un consigliere *pro Provincia Galliae* (Sez. A, Div. I, Clas. III, Plut. II, n.° 10, atto 27°).

1614 — Copia autentica dell'atto di appello interposto dal *Collegio dei Medici e legisti* nella causa contro *Pier Felice Magnani*, a rogito di Gio. Francesco Burchia (Sez. A, Div. I, Clas. III, Plut. II, n.° II, atto 7°).

1587 — *Atto di assoluzione dal sindacato* del Card. Alcesio contro il *Rettore dell' Università di Perugia* (Sez. A, Div. I, Clas. IV, Plut. II, n.° 14, lett. M.).

1613 — Estratto, in autentico, dai *rotuli delle condotte dei lettori* riguardante *Annibale Camilli*, pubblico lettore nello Studio di Perugia in sostituzione di *Pier Felice Magnani* (Sez. A, Divis. I, Clas. V, Plut. II, n. 1, lett. E).

1614 — Carta delle facoltà attribuite a *quattro dottori del Col-*

legio de' medici e filosofi (Sez. A, Div. I, Clas. V, Plut. II, n. 1, lett. F).

1614 — agosto 11 — Copia pubblica di una *Costituzione del Collegio dei Medici e filosofi* circa il modo di ammettere in Collegio i dottori forestieri addottorati in Perugia e quelli paesani e fuorusciti addottorati altrove (Sez. A, Div. I, Clas. VII, Plut. III, n. 3, atto 16°).

1609 — Fasc. di f.i 7 contenente la nota dei nomi e dei salari dei *lettori dell'Università di Perugia* (Sez. A, Div. I, Clas. VII, Plut. III, n. 5, atto 32°).

1614 — febbraio 12 — Il *Collegio dei medici e filosofi* costituisce suoi procuratori Gio. Battista *Ercolani* e Gio. Tommaso *Giglioli* (Sez. A, Div. II, Clas. IV, Plut. III, n. 10, istrum. 24°)

1614 — maggio 30 — Dichiarazione del *Collegio dei Medici* (Sez. A, Div. II, Clas. IV, Plut. III, n. 10, istrum. 27°).

1614 — settembre 18 — Il *Collegio dei medici* costituisce suo procuratore Gio. Battista *Ugolini* (Sez. A, Div. II, Clas. IV, Plut. III, n. 10, istrum. 28°).

1614 — agosto 7 — Il *Collegio dei Medici e filosofi* costituisce suoi procuratori Marco *Grisaldi* e Tommaso *Arrigucci* (Sez. A, Div. II, Clas. IV, Plut. III, n. 10, istrum. 29°).



ARCHIVIO DELLA CONGREGAZIONE DI CARITÀ.



I — Copia del decreto 22 genn. 1733, di Francesco Riccardo Ferniani vescovo perugino — *ac Studii generalis huius Universitatis praeses* — col quale dispone, che lo

stipendio per la cattedra vacante alla teologia di Scoto — « *remaneat suspensum penes D. D. studij sindicos* » —. Questa somma dovrà essere convertita — « pro honore, commodo et utilitate publici Gimnasij iuxta dispositionem Brevis S. M. Eugenij Papae IV. [Segue la Copia autentica della Bolla di questo pontefice del 6 ottobre 1434, la quale tratta del riferito argomento e in genere della costituzione dello Studio]. La somma per ordine del Vescovo deve essere dai Sindaci dello Studio pagata all'Ospedale della Misericordia, *sive eius officialibus pro huiusmodi effectu*, perchè proprietario delle fabbriche del pubblico ginnasio (*Reg. Bolle e Decreti*, n. 4).

II — Ricordo delle disposizioni di Eugenio IV sull'argomento di cui al n. I del presente estratto. Da questo documento si sa, che i danari risparmiati per la vacanza della cattedra della teologia di Scoto furono scudi 64,83 (*Libro dei Ricordi*. Lett. E, c.[te] 160).

III — Fascicolo di notizie storiche sulla edificazione del fabbricato destinato alla Università in *Sopramuro*, e sulla traslazione della sede dell'Ateneo nell'ex-Convento degli Olivetani.



INDICE

Sezione B.

Sezione C.

Sezione D.

Sezione E.

PARTE III.

APPENDICE.

-1848 . . .
et med...




Stanford Law Library
3 6105 063 338 938